ISTITUTO STORICO

ITALIANO

FONTI

PER LA

STORIA D'ITALIA

PUBBLICATE

DALL'ISTITUTO STORICO

ITALIANO

DIPLOMI · SECOLI VI-XIII

ROMA

NELLA SEDE DELL'ISTITUTO

PALAZZO DEI LINCEI, GIÀ CORSINI,

ALLA LUNGARA

1918

CODICE DIPLOMATICO

DEL MONASTERO

DI

S. COLOMBANO DI BOBBIO

FINO ALL'ANNO .MCCVIII.

A CURA

DI

GIULIO BUZZI

VOLUME III

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PALAZZO MADAMA

1918

CODICE DIPLOMATICO

DEL MONASTERO

DI

SAN COLOMBANO DI BOBBIO

FINO ALL'ANNO .MCCVIII.

AVVERTENZA

Il manoscritto del *Codice diplomatico di S. Colombano di Bobbio* fu condotto a termine dal compianto prof. Carlo Cipolla il 19 aprile 1908 e presentato in quello stesso anno all'Istituto Storico Italiano; ma la stampa, a causa di altri lavori allora in corso, non fu iniziata che nel marzo 1912; varie volte sospesa e poi ripresa, il 23 novembre 1916, per la morte dell'A., veniva interrotta al decimosettimo foglio del volume I.

Un mese dopo, la Giunta dell'Istituto mi affidava l'incarico di curare la stampa del resto del manoscritto.

Il mio compito avrebbe dovuto limitarsi alla preparazione delle ultime bozze da sottoporre alla revisione ed al licenziamento dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto. Mi accorsi però subito che il lavoro esigeva altre cure; poichè così come il Cipolla l'avea presentato, pur trovandosi in uno stato di avanzata preparazione, era lontano dall'aver raggiunto la forma definitiva.

Se fino all'ultimo avesse potuto dare al suo lavoro le cure necessarie, l'A. avrebbe senza dubbio fatto sparire sulle bozze i difetti che noi rileviamo; ma purtroppo ne fu impedito dalla malattia che lo spense e che da anni lo travagliava.

Decisi pertanto, col consenso della Giunta dell'Istituto, di aggiungere tra parentesi quadre nei preamboli, nell'apparato critico e nelle note quanto mi pareva necessario per emendare e completare il manoscritto lasciato dal Cipolla e condurre ad una migliore intelligenza dei testi, procedendo nel tempo stesso ad una nuova collazione su fotografie dei documenti più importanti e più meritevoli.

Questo fu fatto, stimo doveroso avvertirlo, dalla p. 310 del volume I in poi e in tutto il II.

Col titolo Giunte e correzioni ai volumi I e II ho ripreso a trattare nel volume III, con i dati risultanti da un nuovo esame dei documenti, le due principali questioni delle quali il Cipolla si era occupato in modo particolare nell'Introduzione e nei vari preamboli: quella del sistema cronologico usato in Bobbio e quella delle falsificazioni Bobbiesi.

E in detta trattazione ho di proposito evitato ogni soverchio apparato bibliografico, attenendomi strettamente alle fonti e tentando di dare al lettore quella stessa impressione che avevo ricevuta io dal loro esame diretto e complessivo.

Mi è grato esprimere qui la mia riconoscenza a quanti mi hanno favorito in questo lavoro: alla Giunta dell'Istituto per la fiducia accordatami nel darmene l'incarico, al signor conte Giovanni Sforza soprintendente del R. archivio di Stato di Torino, ai revv. mons. Achille Ratti prefetto della biblioteca Vaticana, mons. Mariano Ugolini prefetto dell'archivio Vaticano, mons. Luigi Gramatica prefetto della biblioteca Ambrosiana di Milano, mons. Cesare Bobbi vicario generale di Bobbio e a S. E. il principe Doria-Pamphili, i quali tutti mi hanno gentilmente comunicato fotografie, di carte e di codici; ai signori comm. Ignazio Giorgi segretario dell'Istituto che mi ha costantemente aiutato nella definitiva revisione delle bozze, e cav. Romolo Ducci che ha compilato l'Indice.

Giulio Buzzi.

Roma, 21 marzo 1918.

GIUNTE E CORREZIONI

AL I E II VOLUME

GIUNTE E CORREZIONI

AL I E II VOLUME

I.

La datazione nei documenti Bobbiesi.

Nel vol. I, pp. 22-6, l'A. ha trattato a lungo del sistema di datazione usato nei documenti di questo *Codice diplomatico*.

Tale sistema, secondo l'A., era lo stile bobbiese il quale « postici-« pava di solito il principiare dell'anno al 25 marzo. L'anno cristiano era « detto ab incarnatione, nè era una formula pura e semplice, siccome ac-« cade in moltissimi casi, ma propriamente si usava dare inizio all'anno colla « festa dell'Annunciazione. E cambiando l'anno mutavasi regolarmente anche « l'indizione, in quanto che la vecchia si fosse continuata ad usare anche dopo « il Natale e il capo d'anno ».

L'applicazione pratica di questo principio doveva, naturalmente, urtare contro difficoltà gravi e spesso insormontabili per due ragioni: 1° perchè lo stile bobbiese, così come è stato enunciato dall'A., usato normalmente e ad esclusione di ogni altro in Bobbio dal secolo XIII a oltre il XV, comincia soltanto là dove il nostro *Codice diplomatico* sta per chiudersi (1); 2° perchè la ricerca essendo stata eseguita dall'A. non su gruppi di documenti rogati da un medesimo notaio, ma sui singoli documenti del *Codice*, per alcuni pochi soltanto poteva condurre all'accertamento dello stile in essi realmente usato, mentre per la maggior parte degli altri doveva necessariamente limitarsi alla constatazione che in essi era usato quel qualunque stile che corrispondeva al periodo di tempo della loro rogazione.

Di qui l'affermazione: « Dove manca l'indicazione del giorno della setti-« mana è impossibile sapere se siasi adoperato lo stile comune o meno » (2); il presentare lo stile bobbiese come una forma dello stile pisano prima, di quello fiorentino poi (3); la continua incertezza nel fissare la data dei documenti, e, talvolta, l'attribuzione dei medesimi ad un anno diverso da quello nel quale furono realmente rogati (4).

(1) Cf. a p. 15 quanto è detto a proposito del notaio « Guido Oddonis ».

(2) Vol. I, p. 22 e nei preamboli ai documenti nei quali manchi l'indicazione del giorno della settimana.

(3) Loc. cit. p. 23.

(4) Cf. appresso, a pp. 17-28, la nuova serie cronologica dei docc. del *Codice*.

Tutto ciò mi ha indotto a riprendere qui la questione su basi diverse per fissare con sicurezza la data dei singoli documenti e per determinare quale o quali stili dell'Incarnazione furono usati in Bobbio dalla metà del secolo XI al principio del secolo XIII, periodo di tempo col quale si chiude il nostro *Codice diplomatico*.

Fino al 7 aprile 1017 (vol. I, n. CXIV) i documenti Bobbiesi sono datati con la cronologia imperiale e l'indizione.

L'anno della Incarnazione è usato per la prima volta insieme alla cronologia imperiale in un placito del 30 luglio 1047 (vol. I, n. CXIX) e poi di nuovo in una donazione del 1065 (vol. I, n. CXXI): dopo quest'ultima data la cronologia imperiale non è più usata e cede il posto all'anno dell'Incarnazione.

Il placito del 30 luglio 1047 (vol. I, n. CXIX) è datato con lo stile pisano dell'Incarnazione. Le sue note cronologiche sono le seguenti:

« A. ab. inc. millesimo quadragesimo octavo, secundus [=tertius] Einricus « imp., a. imperii eius primo, tercio kal. augusti, ind. quintadecima ».

L'anno dell' impero e l'indizione concordano coll'anno reale, non con quello inscritto.

Vediamo ora come lo stile dell'Incarnazione è usato dai singoli notai.

Richardus iudex et not. s. p.

Questo notaio ha usato con certezza lo stile pisano dell' Incarnazione nei documenti seguenti:

vol. I, n. CXXIV: giovedì, 19 luglio 1072 (1073), ind. XI;
» n. CXXVII: 10 dicembre 1074 (1075), ind. XII;
» n. CXXIX: mercoledì, 30 marzo 1076 (1077), ind. XIV (1).

In questi documenti l'indizione concorda con l'anno reale, non con quello iscritto. Per conseguenza i documenti rogati dal notaio e giudice Riccardo tra il 25 marzo e il 31 dicembre nei quali l'indizione è in ritardo d'una unità su quella corrispondente all'anno iscritto, vanno attribuiti senz'altro all'anno immediatamente precedente a quello di data.

Ciò deve dirsi dei documenti:

vol. I, n. CXX : 16 dicembre 1056 (1057), ind. ... (2);
» n. CXXV: 12 luglio 1072 (1073), ind. XI (3).

(1) Nell' edizione si legge « a. mil« leximo septuagesimo sesto », il che significherebbe che il notaio e giudice Riccardo avrebbe qui usato lo stile fiorentino dell'Incarnazione che dal 25 marzo al 31 dicembre concorda collo stile moderno. Siccome lo stile fiorentino in Bobbio comincia ad usarsi solo verso la metà del sec. XII (cf. quanto dicesi del notaio Oberto a p. 10), penso che qui si tratti di un errore di trascrizione. Cf. il doc. n. CXXVIII.

(2) Di questo documento ci sono pervenuti soltanto i regesti del secolo XVI e Cantelli, nei quali l'indizione non è mai riferita.

(3) Qui e al n. CXXIV l'ind. è accordata erroneamente coll' anno iscritto.

Gandulfus not.

Di questo notaio, forse discepolo del notaio e giudice Riccardo, certamente addetto al suo studio, abbiamo nel nostro *Codice diplomatico* due soli documenti datati collo stile pisano dell' Incarnazione.

Essi hanno le seguenti note cronologiche:

vol. I, n. CXXVIII: 30 marzo 1076 (1077), ind. XIV;

» n. CXXX: venerdì, 1 aprile 1076 (1077), ind. XIV (1).

In questi documenti, come in quelli rogati dal notaio e giudice Riccardo, dalle cui schede sono stati tratti, l'indizione è inferiore di una unità rispetto a quella corrispondente all'anno iscritto a concorda con l'anno reale.

Ragimbaldus not. s. p. – Alricus not. et iudex s. p. Vuido scriptor.

Di questi tre notai c'è pervenuto un documento per ciascuno, e cioè rispettivamente:

vol. I, n. CXXXI: 18 marzo 1082, ind. V;

» n. CXXXII: 22 marzo 1082, ind. V;

» n. CXXXV: 1 marzo 1096, ind. IV.

L'indizione concorda in tutti e tre coll'anno iscritto: anche qui è usato lo stile pisano dell'Incarnazione che nel periodo che corre tra il 1 gennaio e il 24 marzo coincide collo stile moderno.

Plasius not. s. p.

Di questo notaio abbiamo un solo documento nel nostro *Codice diplomatico*, ed è datato collo stile pisano dell'Incarnazione:

vol. II, n. CLII: domenica, 19 giugno 1138 (1139), ind. II.

Contrariamente all'uso seguito dai notai Riccardo e Gandolfo, l'indizione corrisponde a quella dell'anno iscritto (1139), non a quella dell'anno vero, col quale concorda invece l'indicazione del giorno della settimana.

(1) Nella edizione si legge veramente « a. millexímo septuagexímo « sesto », il che significherebbe che in questo documento il notaio Gandolfo avrebbe usato lo stile fiorentino dell' Incarnazione che dal 25 marzo al 31 dicembre concorda con lo stile moderno. Siccome però lo stile fiorentino comincia ad essere usato in Bobbio soltanto verso la metà del sec. XII (cf. quanto si dice a proposito del notaio « Obertus » a p. 10), così penso che qui si tratti di un semplice errore di trascrizione. Vedi per confronto il doc. n. CXXVIII rogato da questo stesso notaio.

Iohannes not. s. p.

Di questo notaio c'è pervenuto un solo documento con le seguenti note cronologiche:

vol. II, n. CLIII: 1 settembre 1139, ind. II.

Poichè in seguito si vedrà che l'indizione usata in Bobbio è quella bedana (24 settembre), l'aumento di una unità nell'indizione rispetto a quella corrispondente al settembre dell'anno iscritto, dimostra che anche questo documento è datato con lo stile pisano della Incarnazione e va quindi attribuito al 1138.

Obertus not. s. p.

Di questo notaio abbiamo nel nostro *Codice* tre documenti. Uno ha queste note cronologiche:

vol. II, n. CLXI: domenica, 1 agosto 1143, ind. VI.

Il notaio Oberto ha qui usato lo stile fiorentino dell'Incarnazione che dal 25 marzo al 31 dicembre concorda collo stile moderno.

Un altro documento ha le seguenti note cronologiche:

vol. II, n. CLXVIII: 11 novembre 1146, ind. X.

L'aumento di una unità nell'indizione rispetto a quella corrispondente all'anno iscritto ci avverte che anche in questo documento il nostro notaio ha usato lo stile fiorentino, col quale per conseguenza deve essere datato il documento n. CLIX pervenutoci nei regesti del sec. XVI e del Cantelli con queste note: «1142, 14 decembris».

Iacobus not. s. p.

Di questo notaio abbiamo due documenti nel nostro *Codice*. Uno ha le seguenti note cronologiche:

vol. II, n. CLXXX: martedì 14 febbraio 1156.

Il documento è datato dunque collo stile pisano dell'Incarnazione, che dal 1 gennaio al 24 marzo concorda con quello moderno, il quale non è mai usato in Bobbio.

Conseguentemente deve essere datato con lo stile pisano anche quest'altro documento:

vol. II, n. CLXXIV: 30 novembre 1153 (1154), ind. II.

Se infatti, per una ipotesi, fosse stato datato con lo stile fiorentino o con quello moderno che in questo periodo di tempo coincidono, l'indizione (greca o bedana) avrebbe dovuto essere la III.

Iohannes Rubeus not. s. p.

Di questo notaio ci sono pervenuti documenti rogati dal 27 maggio 1162 (vol. II, n. CLXXXVII) al 19 gennaio 1184 (vol. II, n. CCXXIV).

In quelli rogati tra il 25 marzo e il settembre le note cronologiche corrispondono a quelle dell'anno comune:

vol. II, n. CXCVIII: lunedì, 20 maggio 1174, ind. VII;
» n. CCII: sabato, 1 aprile 1178, ind. XI;
» n. CCX: giovedì, 24 aprile 1180, ind. XIII.

Nei documenti rogati tra il settembre e il 31 dicembre invece l'indizione è aumentata d'una unità rispetto a quella corrispondente all'anno iscritto, col quale concorda l'indicazione del giorno della settimana.

Infatti il documento n. CC ha queste note cronologiche:

mercoledì, 26 ottobre 1177, ind. XI.

Infine nei documenti rogati tra il 1 gennaio e il 24 marzo l'anno iscritto è costantemente in ritardo d'una unità su quello calcolato con lo stile moderno della Circoncisione (1 gennaio), col quale concordano però l'indizione e la indicazione del giorno della settimana:

vol. II, n. CCI: domenica, 5 febbraio 1178 (1177), ind. XI;
» n. CCXXIV: giovedì, 19 gennaio 1184 (1183), ind. II.

Il notaio Giovanni Rossi dunque, come si rileva dal confronto dei documenti sopra elencati, nel computare la data dei documenti inizia l'anno col 25 marzo e lo chiude col 24 dell'anno successivo e muta l'indizione nel settembre (greca o bedana?): usa cioè lo stile fiorentino dell'Incarnazione.

Da queste osservazioni consegue:

1° I documenti rogati dal notaio Giovanni Rossi dal 1 gennaio al 24 marzo, nei quali manchi l'indicazione del giorno della settimana, ma in cui l'indizione sia superiore d'una unità a quella dell'anno iscritto, vanno senz'altro attribuiti all'anno susseguente a quello di data;

2° I documenti rogati dal detto notaio tra il 25 marzo e il settembre, nei quali manchi l'indicazione del giorno della settimana, ma in cui l'indizione corrisponda a quella dell'anno iscritto, debbono attribuirsi senz'altro a quest'ultimo;

3° Debbono parimenti assegnarsi all'anno iscritto quei documenti rogati dal detto notaio tra il settembre e il 31 dicembre, nei quali manchi l'indicazione del giorno della settimana, ma in cui l'indizione sia superiore d'una unità a quella dell'anno iscritto.

A quest'ultima categoria appartiene il documento n. CXCI, il quale ha queste note cronologiche:

1 novembre 1172, ind. VI.

Però oltre che lo stile fiorentino dell'Incarnazione il nostro notaio ha usato anche quello pisano.

Tale uso si riscontra nel documento n. CLXXXVII, il quale ha le seguenti note cronologiche:

domenica, 27 maggio 1162 (1163), ind. XI.

L'indizione, analogamente all'uso seguito dal notaio «Plasius», corrisponde a quella dell'anno iscritto (1163), non a quella dell'anno vero, col quale concorda la indicazione del giorno della settimana.

Iohannes not.

Nel nostro *Codice* abbiamo due soli documenti rogati da questo notaio colle seguenti note cronologiche:

vol. II. n. CLXXXVIII: domenica, 21 luglio 1163, ind. XI;
» n. CLXXXIX: mercoledì, 2 ottobre 1163, ind. XII.

In ambedue è usato dunque lo stile fiorentino della Incarnazione; nel secondo la indizione è la greca o la bedana.

Henricus s. p. not.

Di questo notaio c'è pervenuto un solo documento nel nostro *Codice*, ed è datato con lo stile pisano dell'Incarnazione.

Le sue note cronologiche sono le seguenti:

vol. II, n. CXC: domenica, 20 settembre 1170 (1171), ind. IV.

L'indizione qui usata è la greca (1 settembre) e concorda con quella dell'anno vero, non con quello iscritto.

Opizo not. s. p.

Di questo notaio abbiamo documenti rogati dal 3 giugno 1173 (vol. II, n. CXCIII) al 1 dicembre 1205 (vol. II. n. CCCIII).

Nei documenti rogati tra il 25 marzo e il 23 settembre le note cronologiche concordano perfettamente con quelle dell'anno moderno, come risulta dalla seguente tabella:

vol. II, n. CXCIII: domenica, 3 giugno 1173, ind. VI;
» n. CXCV: domenica, 1 luglio 1173, ind. VI;
» n. CCXIII: giovedì, 7 maggio 1181, ind. XIV;
» n. CCXXI: sabato, 4 giugno 1183, ind. I;
» n. CCXXVIII: domenica, 1 giugno 1186, ind. IV;
» n. CCXXIX *b*: domenica, 8 giugno 1186, ind. IV;
» n. CCXLI: domenica, 24 giugno 1190, ind. VIII;
» n. CCXLVII: giovedì, 4 luglio 1191, ind. IX;
» n. CCXLVIII: sabato, 24 agosto 1191, ind. IX;
» n. CCLIII: lunedì, 17 maggio 1193, ind. XI;

vol. II, n. CCLV: domenica, 15 maggio 1194, ind. XII;
» n. CCLXII: domenica, 30 marzo 1197, ind. XV;
» n. CCLXIII: giovedì, 11 settembre 1197, ind. XV;
» n. CCLXVII: giovedì, 1 aprile 1199, ind. II;
» n. CCLXXIII: sabato, 8 luglio 1200, ind. III;
» n. CCLXXXII: domenica, 13 maggio 1201, ind. IV;
» n. CCLXXXIII: martedì, 24 luglio 1201, ind. IV;
» n. CCXC: giovedì, 10 aprile 1203, ind. VI;
» n. CCXCIV: domenica, 7 settembre 1203, ind. VI;
» n. CCXCVIII: giovedì, 6 maggio 1204, ind. VII;
» n. CCXCIX: domenica, 13 giugno 1204, ind. VII.

I documenti nn. CCLXIII e CCXCIV rispettivamente dell'11 e del 7 settembre dimostrano che il notaio Opizo non usò l'indizione greca (1 settembre); quelli inclusi nella tavola seguente, rogati tra il 24 settembre e il 31 dicembre, tutti coll'indizione aumentata d'una unità su quella corrispondente all'anno iscritto, dimostrano ch'egli usò la bedana (24 settembre):

vol. II, n. CCVII *b*: sabato, 10 novembre 1179, ind. XIII;
» n. CCVII *c*: sabato, 24 novembre 1179, ind. XIII;
» n. CCXIX: domenica, 24 ottobre 1182, ind. I;
» n. CCXXXVII: venerdì, 24 novembre 1189, ind. VIII;
» n. CCXXXVIII: venerdì, 15 dicembre 1189, ind. VIII;
» n. CCXLIII: martedì, 23 ottobre 1190, ind. IX;
» n. CCXLIX *a*: domenica, 10 novembre 1191, ind. X;
» n. CCXLIX *b*: venerdì, 22 novembre 1191, ind. X;
» n. CCLI: lunedì, 28 dicembre 1192, ind. XI;
» n. CCLXVI: martedì, 25 ottobre 1198, ind. II;
» n. CCCIII: giovedì, 1 dicembre 1205, ind. IX.

Infine nei documenti rogati dal detto notaio tra il 1 gennaio e il 24 marzo l'anno iscritto è costantemente in ritardo d'una unità su quello calcolato con lo stile moderno della Circoncisione (1 gennaio), col quale concordano l'indizione e la indicazione del giorno della settimana:

vol. II, n. CCXXIV: giovedì, 19 gennaio 1184 (1183), ind. II;
» n. CCLII: lunedì, 22 febbraio 1193 (1192), ind. XI;
» n. CCLVIII: venerdì, 24 marzo 1195 (1194), ind. XIII;
» n. CCLXI: domenica, 26 gennaio 1197 (1196), ind. XV;
» n. CCLXIV: venerdì, 12 gennaio 1198 (1197), ind. I;
» n. CCC: venerdì, 18 marzo 1205 (1204), ind. VII.

Il notaio Opizo dunque, come risulta dal confronto delle sopra esposte tavole, nel computare la data dei documenti inizia l'anno col 25 marzo e lo chiude col 24 marzo dell'anno successivo, e muta col 24 settembre l'indizione: usa cioè lo stile fiorentino dell'incarnazione e l'indizione bedana.

Da queste osservazioni consegue:

1° I documenti rogati dal notaio Opizo dal 1 gennaio al 24 marzo nei quali manchi l'indicazione del giorno della settimana, ma in cui l'indizione sia superiore d'una unità a quella corrispondente all'anno iscritto, vanno senza altro attribuiti all'anno susseguente.

Tali sono:

vol. II, n. CCVIII: 2 marzo 1181 (1180), ind. XIV;
» n. CCXI: ... febbraio 1182 (1181), ind. XV.

2° Invece i documenti rogati dal predetto notaio tra il 25 marzo e il 23 settembre nei quali manchi l'indicazione del giorno della settimana, ma in cui l'indizione corrisponda a quella dell'anno iscritto, vanno senza esitazione assegnati a quest'ultimo.

Tali documenti sono:

vol. II, n. CCXII: 4 aprile 1181, ind. XIV;
» n. CCXV: 20 giugno 1181, ind. XIV;
» n. CCXXIX *a*: 5 giugno 1186, ind. IV;
» n. CCXXXI: 4 settembre 1186, ind. IV;
» n. CCXXXIII: 13 agosto 1187, ind. V;
» n. CCXXXVI: 9 agosto 1189, ind. VII.

Lo stesso deve dirsi dei seguenti documenti pervenutici soltanto nei regesti del sec. XVI e del Cantelli:

vol. II, n. CCIII: 15 maggio 1178;
» n. CCIX: 10 aprile 1180;
» n. CCXXX: 5 giugno 1186;
» n. CCXXXV: 12 giugno 1189;
» n. CCXXXIX: 15 maggio 1190;
» n. CCLX: 12 settembre 1196.

3° Infine i documenti rogati dallo stesso notaio tra il 24 settembre e il 31 dicembre nei quali manchi l'indicazione del giorno della settimana, ma nei quali l'indizione sia superiore d'una unità a quella dell'anno iscritto, sono senz'altro da attribuirsi a quest'ultimo.

Tali sono i documenti seguenti:

vol. II, n. CCVII *a*: 9 novembre 1179, ind. XIII;
» n. CCXXII: 6 ottobre 1183, ind. II.

Ugualmente deve dirsi dei seguenti documenti pervenutici solo nei regesti del sec. XVI e del Cantelli:

vol. II, n. CCXX: 27 novembre 1182;
» n. CCXXV: 4 novembre 1184.

Rufinus not.

Di questo notaio c'è pervenuto un solo documento datato con lo stile fiorentino dell'Incarnazione.

Le note cronologiche sono:

vol. II, n. CCXXXII: giovedì, 13 agosto 1187, ind. v.

Petrus de Viullo not. s. p.

Nel nostro *Codice* abbiamo un solo documento di questo notaio con le seguenti note cronologiche:

vol. II, n. CCXLIV: martedì, 5 marzo 1191, ind. IX.

Evidentemente esso è datato con lo stile pisano dell'Incarnazione, il quale dal 1 gennaio al 24 marzo concorda con lo stile moderno che non fu mai usato in Bobbio.

Guido Oddonis imp. aule not.

Di questo notaio abbiamo nel nostro *Codice* documenti rogati dal 1202 (vol. II, n. CCLXXXVI) al 1206 (vol. II, n. CCCVI).

In quelli rogati tra il 25 marzo e il settembre le note cronologiche corrispondono perfettamente a quelle dell'anno comune:

vol. II, n. CCLXXXVI: martedì, 7 maggio 1202, ind. V;
» n. CCXCIII: lunedì, 12 maggio 1203, ind. VI;
» n. CCCVI: domenica, 30 aprile 1206, ind. IX.

Di documenti rogati tra il 1 gennaio e il 24 marzo ce n'è pervenuto uno solo; e in esso l'anno iscritto e l'indizione sono in ritardo d'una unità su l'anno calcolato con lo stile moderno della Circoncisione (1 gennaio), col quale però concorda l'indicazione del giorno della settimana.

Le sue note cronologiche sono:

vol. II. n. CCXCVII: lunedì, 23 febbraio 1204 (1203), ind. VI.

Dalle osservazioni sopra fatte si desume che lo stile usato dal notaio Guido nella datazione dei documenti è quello fiorentino della Incarnazione, con la particolarità che l'indizione non concorda coll'anno vero, ma con quello inscrittò, viene cioè mutata non più nel settembre, ma il 25 marzo insieme all'anno di stile.

Bernardus de Fossato s. p. not.

Di questo notaio ci sono pervenuti quattro documenti originali (vol. II, nn. CCLXXXVII, CCLXXXIX, CCXCI, CCCVIII) rogati tra il 25 luglio 1202 e il 12 aprile 1207 e tutti datati collo stile fiorentino dell'Incarnazione.

Per conseguenza il documento n. CCLIV del 22 gennaio 1194, pervenutoci soltanto in regesto, deve essere assegnato al 22 gennaio 1195.

Riassumendo ora quanto fin qui si è venuto esponendo, possiamo stabilire:

1° La cronologia imperiale è l'unico sistema di datazione usato nei documenti Bobbiesi fin verso la metà del secolo XI (1);

2° Dal 1047 al 1065 essa è ancora usata, ma unitamente allo stile dell'Incarnazione (2) e probabilmente accanto a quest'ultimo usato da solo (3);

3° Dopo il 1065 circa cade completamente in disuso ed è sostituita dallo stile dell'Incarnazione;

4° Lo stile dell'Incarnazione usato da principio in Bobbio è quello secondo il computo pisano con l'indizione concordante coll'anno vero e non con quello iscritto nei documenti rogati tra il 25 marzo e il settembre, aumentata d'una unità dal settembre al 31 dicembre.

Constatiamo tale uso ininterrottamente dal 1072 al 1138 nei documenti rogati dai notai Riccardo (1056-1076), Gandolfo (1076), Ragimbaldo (1082), Alrico (1082), Guido (1096) e Giovanni (1138).

Nel 1138 l'anno indizionale subisce una importante modificazione: l'indizione invece che coll'anno vero viene accordata con quello iscritto, viene cioè mutata non più nel settembre, ma il 25 marzo.

Tale uso riscontriamo per la prima volta adottato dal notaio Plasio (1138) e poi di nuovo dal notaio Giovanni Rossi nell'unico documento da lui rogato collo stile pisano (1162): troviamo invece il sistema antico seguito dai notai Giacomo (1153) ed Enrico (1170). L'ultimo documento del nostro *Codice* datato collo stile pisano è del 1191 (rogito del notaio Pietro de Viullo);

5° Mentre l'uso dello stile pisano dell'Incarnazione va nel sec. XII rapidamente decadendo, comincia invece ad essere adottato in Bobbio lo stile fiorentino.

Lo troviamo per la prima volta usato dal notaio Oberto (1143-1146), quindi dai notai Giovanni Rossi (1174-1184), Giovanni (1163), Opizo (1173-1205) e Rufino (1187); presso questi notai l'indizione concorda sempre coll'anno vero, mai con quello iscritto; si muta cioè nel settembre.

Però al principio del secolo XIII col notaio Guido di Oddone lo stile fiorentino subisce una modificazione importante: l'indizione non viene più accordata coll'anno vero, ma con quello iscritto; viene cioè mutata non più in settembre, ma il 25 marzo insieme all'anno di stile.

È propriamente col notaio Guido di Oddone che comincia quello stile « secundum cursum Bobii » che sarà poi normalmente usato nei secoli seguenti, come ha dimostrato l'A. nel vol. I, pp. 24-6.

In seguito alle mutazioni qui apportate nella datazione di vari documenti e a quelle già rilevate nelle note a documenti singoli, è necessario compilare una nuova serie cronologica in raffronto a quella fissata dall'A.

Nelle ricerche ulteriori mi riferirò sempre per la datazione al numero della nuova serie, cui farò seguire quello dato dall'A.

(1) L'ultimo doc. con la sola cronologia imperiale è del 7 aprile 1017; dopo segue una lunga lacuna documentaria.

(2) Vol. I, nn. CXIX e CXXI.

(3) Cf. vol. I, n. CXIX e quanto si è detto a p. 8 del notaio Riccardo.

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore	
		Vol.	Doc.
I	3 novembre 591 = 3 novembre 591	I,	I
II	3 novembre 591-marzo 604? = (613?) . . .	»	II
III	24 luglio (614) = 24 luglio (613?)	»	III
IV	. . . . (614) = ... (613)	»	IV
V	(dopo il 23 novembre 615) = (613)	»	V
VI	(dopo il 23 novembre 615) = (614-615). . .	»	VI
VII	25 luglio 622? = 25 luglio 622?	»	VII
VIII.	(622-625?) = (622-625?)	»	VIII
IX	17 luglio 625? = 17 luglio 625?	»	IX
X	11 giugno 628 = 11 giugno 628	»	X
XI	(636-652) = (636-652).	»	XI
XII	(636-652) = (636-652)	»	XII
XIII.	4 maggio 643 = 4 maggio 643	»	XIII
XIV.	(649-653) = (649-653)	»	XIV
XV	4 novembre 652 = 4 novembre 652	»	XV
XVI.	(662-671) = (662-671)	»	XVI
XVII	(688-700) = (688-700)	»	XVII
XVIII	(698-700) = (698-700).	»	XVIII
XIX.	(712-744) = (712-744)	»	XIX
XX	19 agosto (712-744) = 19 agosto (712-744) .	»	XX
XXI.	(715-741) = (715-741)	»	XXI
XXII	(741-752) = (741-752)	»	XXII
XXIII	(744-749, 756-757) = (744-749, 756-757) . .	»	XXIII
XXIV	5 agosto 747 = 5 agosto 747.	»	XXIV
XXV	(749-757) = (749-757)	»	XXV
XXVI	(757-774) = (757-774)	»	XXVI
XXVII.	5 giugno 774 = 5 giugno 774	»	XXVII
XXVIII	(sec. VIII) = (sec. VIII)	»	XXVIII
XXIX	(forse del sec. VIII) = (forse del sec. VIII) . .	»	XXIX

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore	
		Vol.	Doc.
XXX	(sec. VIII incirca) = (sec. VIII incirca). . . .	I,	XXX
XXXI	(sec. VIII incirca) = (sec. VIII incirca). . . .	»	XXXI
XXXII	(28 gennaio 814-giugno 840) = (813-840) . .	»	XXXII
XXXIII	11 ottobre (813-840) = 11 ottobre (813-840).	»	XXXIII
XXXIV	(833-835?) = (833-835?)	»	XXXVI
XXXV.	(20 giugno 840-ant. al 3 agosto 843) = (820-855)	»	XXXV
XXXVI	(20 giugno 840-855) = (820-855)	»	XXXIV
XXXVII. . . .	22 agosto 843 = 22 agosto 843.	»	XXXVII
XXXVIII . . .	(gennaio 844-gennaio 847) = (844-847). . .	»	XXXVIII
XXXIX	settembre 844 = settembre 844	»	XXXIX
XL	31 maggio (845-846) = (31 maggio 855) . .	»	XLIII
XLI	18 agosto 846 = 18 agosto 846.	»	XL
XLII	6 agosto 848 = 6 agosto 848	»	XLI
XLIII	(sec. IX, prima metà) = (sec. IX, prima metà).	»	XLII
XLIV	20 agosto 850 = 20 agosto 850.	»	XLIV
XLV	(855-875) = (855-875).	»	XLV
XLVI	(avanti all' a. 860) = (avanti all' a. 860). . .	»	XLVI
XLVII.	id. = id. . . .	»	XLVII
XLVIII	id. = id. . . .	»	XLVIII
XLIX	id. = id. . . .	»	XLIX
L	id. = id. . . .	»	L
LI.	id. = id. . . .	»	LI
LII	id. = id. . . .	»	LII
LIII.	id. = id. . . .	»	LIII
LIV.	id. = id. . . .	»	LIV
LV	id. = id. . . .	»	LV
LVI.	id. = id. . . .	»	LVI
LVII	id. = id. . . .	»	LVII
LVIII	id. = id. . . .	»	LVIII

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore	
		Vol.	Doc.
LIX	(avanti all' a. 860) = (avanti all' a. 860) . . .	I,	LIX
LX	7 ottobre 860 = 7 ottobre 860	»	LX
LXI	(avanti all' a. 862) = (avanti all' a. 862). . .	»	LXI
LXII	862 = 862	»	LXII
LXIII	862, 883 = 862, 883	»	LXIII
		»	LXVIII
LXIV	19 giugno 863 = 19 giugno 863	»	LXIV
LXV	(872-882) = (872-882).	»	LXV
LXVI	(876-908?) = (876-908 ?)	»	LXXVII
LXVII	20 ottobre 877 = 20 ottobre 877	»	LXVI
LXVIII	12 febbraio 881 – febbraio 883	. . . .	. . . .
LXIX	20 febbraio 883 = 20 febbraio 883.	»	LXVII
LXX	2-5 marzo 888 = 2-5 marzo 888	»	LXIX
LXXI	(16 febbraio 889) = (16 febbraio 899) . . .	»	LXX
LXXII.	13 novembre 891 – 13 novembre 891 . . .	»	LXXII
LXXIII	11 aprile 893 = 11 aprile 893	»	LXXIII
LXXIV	(dicembre 895-febbraio 896?) = (890-899) . .	»	LXXI
LXXV	24 (o 25?) luglio 896 = 24 luglio 896 . . .	»	LXXIV
LXXVI	(sec. IX) = (sec. IX)	»	LXXV
LXXVII. . . .	(sec. IX-X) = (sec. IX-X)	»	LXXVI
LXXVIII . . .	aprile 901 = aprile 901.	»	LXXVIII
LXXIX	(902 ?) = (902 ?)	»	LXXIX
LXXX	(avanti all'11 settembre 903) = (avanti al 902?)	»	LXXX
LXXXI	11 settembre 903 = 11 settembre 903 . . .	»	LXXXI
LXXXII. . . .	19 ottobre 903 = 19 ottobre 903	»	LXXXII
LXXXIII . . .	(903-965) = (903-965)	»	LXXXIII
LXXXIV . . .	(911-913 ?) = (911-913 ?)	»	LXXXIV
LXXXV	(9 maggio 914-maggio 928) = (915-928) . .	»	LXXXVI
LXXXVI . . .	aprile 915 = aprile 915	»	LXXXV
LXXXVII . . .	3 marzo 917 = 3 marzo 917	»	LXXXVII

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore	
		Vol.	Doc.
LXXXVIII . .	(agosto 929) = (agosto 929)	I,	LXXXVIII
LXXXIX . . .	20 marzo 939 = 20 marzo 940	»	LXXXIX
XC	(circa 950?) = (circa 950?)	»	XC
XCI.	(circa 950?) = (circa 950?)	»	XCI
XCII	12 luglio 961 = 12 luglio 961	»	XCII
XCIII	(963-965) = (963-965).	»	XCIII
XCIV	967 = 967	»	XCIV
XCV	27 luglio 972 = 27 luglio 972	»	XCV
XCVI	30 luglio 972 = 30 luglio 972	»	XCVI
XCVII	20 agosto 972 = 20 agosto 972.	»	XCVII
XCVIII	11 luglio 973 = 11 luglio 973	»	XCVIII
XCIX	3 giugno 975 = 3 giugno 975	»	XCIX
C.	2 aprile 977 = 2 aprile 977	»	C
CI	7 settembre 977 = 7 settembre 977	»	CI
CII	18 luglio 981 = 18 luglio 981	»	CII
CIII	1 ottobre 998 = 1 ottobre 998	»	CIII
CIV	9 aprile 999-11 maggio 1003 = 2 aprile 999-11 maggio 1003	»	CIV
CV	(3 novembre 999?) = (3 novembre 999?) . .	»	CV
CVI	3 novembre 999 = 3 novembre 999	»	CVI
CVII	(fine del sec. X) = (sec. X incirca).	»	CVII
CVIII.	(sec. X) = (sec. X)	»	CVIII
CIX.	(sec. X-XI) = (sec. X-XI)	»	CIX
CX	(forse del sec. X-XI) = (forse del sec. X-XI) .	»	CX
CXI.	19 aprile 1001 = 19 aprile 1001	»	CXI
CXII	18 marzo 1010 = 18 marzo 1010	»	CXII
CXIII	30 marzo 1011 = 30 marzo 1011	»	CXIII
CXIV	7 aprile 1017 = 7 aprile 1017	»	CXIV
CXV	(avanti al 1027) = (avanti al 1027)	»	CXV
CXVI	(avanti al 1027) = (avanti al 1027)	»	CXVI

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore	
		Vol.	Doc.
CXVII	23 ottobre 1027 = 23 ottobre 1027	I,	CXVII
CXVIII	(1046 incirca ?) = (1046 incirca ?)	»	CXVIII
CXIX	30 luglio 1047 = 30 luglio 1047	»	CXIX
CXX	16 dicembre 1056 = 16 dicembre 1057 . . .	»	CXX
CXXI	1065 = 1065	»	CXXI
CXXII	1070 = 1070	»	CXXII
CXXIII	avanti al 12 luglio 1072 = 1072-1073? . . .	»	CXXIII
CXXIV	12 luglio 1072 = 12 luglio 1073	»	CXXV
CXXV.	19 luglio 1072 = 19 luglio 1072	»	CXXIV
CXXVI	1074 (?) = 1074 (?)	»	CXXVI
CXXVII. . . .	10 dicembre 1074 = 10 dicembre 1074 . . .	»	CXXVII
CXXVIII . . .	30 marzo 1076 = 30 marzo 1076	»	CXXVIII
CXXIX	30 marzo 1076 = 30 marzo 1076	»	CXXIX
CXXX	1 aprile 1076 = 1 aprile 1076	»	CXXX
CXXXI	18 marzo 1082 = 18 marzo 1082	»	CXXXI
CXXXII. . . .	22 marzo 1082 = 22 marzo 1082	»	CXXXII
CXXXIII . . .	18 febbraio 1089 = 18 febbraio 1089	»	CXXXIV
CXXXIV . . .	1 marzo 1096 = 1 marzo 1096	»	CXXXV
CXXXV	6 settembre 1096 = 1096	»	CXXXVI
CXXXVI . . .	. . . . . 1098 = ... 1098	»	CXXXVII
CXXXVII . . .	21 luglio 1098-1099 = { 21 luglio 1099 . . .	II,	CXXXVIII
	{ 1 agosto 1099 . . .	»	CXXXIX
CXXXVIII . . .	13 agosto 1099-21 genn. 1118 = 13 agosto 1099-21 gennaio 1118	»	CXL
CXXXIX . . .	secc. XI-XIII = metà del sec. XII incirca . . .	»	CLXIX
CXL	7 maggio 1118 = 7 maggio 1118	»	CXLII
CXLI	1123 ? = 1123 ?	»	CXLIII
CXLII	26 novembre 1126 o 1128 = 26 novembre 1126 o 1128	»	CXLIV
CXLIII	7 agosto 1130 = 7 agosto 1130.	»	CXLV

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore	
		Vol.	Doc.
CXLIV	15 aprile 1132 = 15 aprile 1132	II,	CXLVI
CXLV.	18 aprile 1132 = 18 aprile 1132	»	CXLVII
CXLVI	20 marzo 1133 = 19 marzo 1133	»	CXLVIII
CXLVII. . . .	25 maggio 1133 = 25 maggio 1133	»	CXLIX
. . . .	. . . . = (1134).	»	CL
CXLVIII . . .	30 maggio-giugno 1135 = maggio-giugno 1135	»	CLI
CXLIX	19 giugno 1138 = 19 giugno 1139.	»	CLII
CL	1 settembre 1138 = 1 settembre 1139 . . .	»	CLIII
CLI.	25 giugno 1140 = 25 giugno 1141.	»	CLV
CLII	14 dicembre 1142 = 14 dicembre 1142 . . .	»	CLIX
CLIII	(avanti all'8 marzo 1143) = (avanti al 1142).	»	CLVI
CLIV	(avanti all'8 marzo 1143) = (avanti al 1142) .	»	CLVII
CLV	8 marzo 1143 = 8 marzo 1142	»	CLVIII
CLVI	(avanti al 1° agosto 1143) = (avanti al 1143).	»	CLX
CLVII	1 agosto 1143 = 1 agosto 1143.	»	CLXI
CLVIII	28 agosto 1143 = 28 agosto 1143	»	CLXII
CLIX	15 marzo 1144 = 15 marzo 1144	»	CLXIII
CLX	15 marzo 1144 = 15 marzo 1144	»	CLXIV
CLXI	(15 marzo 1144-15 febbraio 1145) = (1144-1145)	»	CLXV
CLXII	(1145-1153) = (1145-1153)	»	CLXVII
CLXIII	11 novembre 1146 = { 11 novembre 1140 . .	»	CLIV
	{ 11 novembre 1146 . .	»	CLXVIII
CLXIV	23 marzo 1153 = 23 marzo 1153	»	CLXX
CLXV	28 marzo 1153 = 28 marzo 1153	»	CLXXI
CLXVI	gennaio-8 luglio 1153 = { (1145-1153) . . .	»	CLXVI
	{ (1153-1154) . . .	»	CLXXII
CLXVII. . . .	12 luglio 1153-3 dicembre 1154 = (1153-1154)	»	CLXXIII
CLXVIII . . .	30 novembre 1153 = { 30 novembre 1154.	»	CLXXIV
	{ 2 dicembre 1154 .	»	CLXXVI

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore	
		Vol.	Doc.
CLXIX	30 novembre-6 dicembre 1154 = 30 novembre-6 dicembre 1154	II,	ÇLXXV
CLXX	3 dicembre 1154-1159 = 3 dicembse 1154-1159	»	CLXXVII
CLXXI	2-8 febbraio 1155 = 1155.	»	CLXXVIII
CLXXII	dopo il 18 giugno-dicembre 1155 = dopo il 18 giugno-dicembre 1155	»	CLXXIX
CLXXIII . . .	14 febbraio 1156 = 14 febbraio 1156	»	CLXXX
CLXXIV . . .	(1 luglio circa-31 agosto circa 1159) = (febbraio 1160?).	»	CLXXXI
CLXXV	(13-21 febbraio 1160) = (13-21 febbraio 1160 circa)	»	CLXXXII
CLXXVI . . .	(1161-1162?) = (1161-1162?)	»	CLXXXIII
CLXXVII . . .	(1161-1162?) = (1161-1162?)	»	CLXXXIV
CLXXVIII . .	16 marzo 1162 = 16 marzo 1162	»	CLXXXVI
CLXXIX . . .	25 marzo 1162 = 9 aprile 1161.	»	CLXXXV
CLXXX	27 maggio 1162 = 27 maggio 1162	»	CLXXXVII
CLXXXI . . .	21 luglio 1163 = 21 luglio 1163	»	CLXXXVIII
CLXXXII . . .	2 ottobre 1163 = 2 ottobre 1163	»	CLXXXIX
CLXXXIII. . .	(1170-1177) = (1181-1185)	»	CCXVI
CLXXXIV. . .	20 settembre 1170 = 20 settembre 1170. . .	»	CXC
CLXXXV . . .	1 novembre 1172 = 1 novembre 1172 . . .	»	CXCI
CLXXXVI. . .	31 maggio 1173 = 31 maggio 1173	»	CXCII
CLXXXVII . .	3 giugno 1173 = 3 giugno 1173	»	CXCIII
CLXXXVIII . .	7 giugno 1173 = 7 giugno 1173	»	CXCIV
CLXXXIX. . .	1 luglio 1173 = 1 luglio 1173	»	CXCV
CXC	8 gennaio 1174 = 8 gennaio 1174.	»	CXCVI
CXCI	19 gennaio 1174 = 19 gennaio 1174	»	CXCVII
CXCII	20 maggio 1174 = 20 maggio 1174	»	CXCVIII
CXCIII	17 novembre 1176 = 17 novembre 1176 . .	»	CXCIX
CXCIV	26 ottobre 1177 = 26 ottobre 1177	»	CC
CXCV	1178 = 1178	»	CCIV

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore Vol.	Doc.
CXCVI	5 febbraio 1178 = 5 febbraio 1178	II,	CCI
CXCVII	1 aprile 1178 = 1 aprile 1178	»	CCII
CXCVIII . . .	15 maggio 1178 = 15 maggio 1178	»	CCIII
CXCIX	3 dicembre 1178 = 3 dicembre 1178	»	CCV
CC	10 ottobre 1179 = 10 ottobre 1179	»	CCVI
CCI	9 novembre 1179 = 9 novembre 1179 10 novembre 1179 = 10 novembre 1179 24 novembre 1179 = 24 novembre 1179 . .	»	CCVII
CCII	10 aprile 1180 = 10 aprile 1180	»	CCIX
CCIII	24 aprile 1180 = 24 aprile 1180	»	CCX
CCIV	2 marzo 1181 = 2 marzo 1108	»	CXLI
	2 marzo 1181 = 2 marzo 1180	»	CCVIII
CCV	4 aprile 1181 = 4 aprile 1181	»	CCXII
CCVI	7 maggio 1181 = 7 maggio 1181	»	CCXIII
CCVII	23 maggio 1181 = 23 maggio 1181	»	CCXIV
CCVIII	20 giugno 1181 = 20 giugno 1181	»	CCXV
CCIX	febbraio 1182 = febbraio 1181	»	CCXI
CCX	4 settembre 1182 = 4 settembre 1182 . . .	»	CCXVIII
CCXI	24 ottobre 1182 = 24 ottobre 1182	»	CCXIX
CCXII	27 novembre 1182 = 27 novembre 1182 . . .	»	CCXX
CCXIII	4 giugno 1183 = 4 giugno 1183	»	CCXXI
CCXIV	giugno-settembre 1183 = 1 settembre 1181-6 ottobre 1183	»	CCXVII
CCXV	6 ottobre 1183 = 6 ottobre 1183	»	CCXXII
CCXVI	(1184-1185) = (1184-1185)	»	CCXXIII
CCXVII	19 gennaio 1184 = 19 gennaio 1184	»	CCXXIV
CCXVIII . . .	4 novembre 1184 = 4 ottobre 1084	I,	CXXXIII
	4 novembre 1184 = 4 novembre 1184 . . .	II,	CCXXV
CCXIX	(1185-1187) = (1185-1187)	»	CCXXVI
CCXX	5 luglio 1185 = 5 luglio 1185	»	CCXXVII

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore	
		Vol.	Doc.
CCXXI	1 giugno 1186 = 1 giugno 1186	II,	CCXXVIII
CCXXII	5 giugno 1186 = 5 giugno 1186	»	CCXXIX
CCXXIII . . .	5 giugno 1186 = 5 giugno 1186	»	CCXXX
CCXXIV . . .	4 settembre 1186 = 4 settembre 1186. . . .	»	CCXXXI
CCXXV	13 agosto 1187 = 13 agosto 1187	»	CCXXXII
CCXXVI . . .	13 agosto 1187 = { 13 agosto 1187	»	CCXXXIII
	14 giugno 1191 . . . . }	»	CCXLVI
CCXXVII . . .	9 dicembre 1187-principio del 1190 = 9 dicembre 1187-principio del 1190	»	CCXXXIV
CCXXVIII. . .	12 giugno 1189 = 12 giugno 1189.	»	CCXXXV
CCXXIX . . .	9 agosto 1189 = 9 agosto 1189.	»	CCXXXVI
CCXXX	24 novembre 1189 = 24 novembre 1189. . .	»	CCXXXVII
CCXXXI . . .	15 dicembre 1189 = 15 dicembre 1189 . . .	»	CCXXXVIII
CCXXXII . . .	15 maggio 1190 = 15 maggio 1190	»	CCXXXIX
CCXXXIII. . .	16 maggio 1190 = 16 maggio 1190	»	CCXL
CCXXXIV. . .	24 giugno 1190 = 24 giugno 1190.	»	CCXLI
CCXXXV . . .	29 agosto 1190 = 29 agosto 1190	»	CCXLII
CCXXXVI. . .	23 ottobre 1190 = 23 ottobre 1190	»	CCXLIII
CCXXXVII . .	5 marzo 1191 = 5 marzo 1191	»	CCXLIV
CCXXXVIII . .	15 aprile 1191–8 gennaio 1198 = 15 aprile 1191–8 gennaio 1198	»	CCXLV
CCXXXIX. . .	4 luglio 1191 = 4 luglio 1191	»	CCXLVII
CCXL.	24 agosto 1191 = 24 agosto 1191	»	CCXLVIII
CCXLI	{ 10 novembre 1191 = 10 novembre 1191 22 novembre 1191 = 22 novembre 1191 } .	»	CCXLIX
CCXLII	10 febbraio 1192 - 10 febbraio 1192	»	CCL
CCXLIII . . .	28 dicembre 1192 = 28 dicembre 1192 . . .	»	CCLI
CCXLIV . . .	22 febbraio 1193 = 22 febbraio 1193	»	CCLII
CCXLV	17 maggio 1193 = 17 maggio 1193	»	CCLIII
CCXLVI . . .	15 maggio 1194 = 15 maggio 1194	»	CCLV

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore	
		Vol.	Doc.
CCXLVII . . .	6 novembre 1194 = 6 novembre 1194 . . .	II,	CCLVI
CCXLVIII. . .	15 novembre 1194 = 15 novembre 1194. . .	»	CCLVII
CCXLIX. . . .	22 gennaio 1195 = 22 gennaio 1194	»	CCLIV
CCL.	24 marzo 1195 = 24 marzo 1195	»	CCLVIII
CCLI	20 gennaio 1196 = 20 gennaio 1196	»	CCLIX
CCLII.	12 settembre 1196 = 12 settembre 1196. . .	»	CCLX
CCLIII	26 gennaio 1197 = 26 gennaio 1197	»	CCLXI
CCLIV	30 marzo 1197 = 30 marzo 1197	»	CCLXII
CCLV.	11 settembre 1197 = 11 settembre 1197. . .	»	CCLXIII
CCLVI	12 gennaio 1198 = 12 gennaio 1198	»	CCLXIV
CCLVII	2 marzo 1198 = 2 marzo 1198	»	CCLXV
CCLVIII . . .	20 ottobre 1198 = 20 ottobre 1198	»	CCLXVI
CCLIX	1 aprile 1199 = 1 aprile 1199	»	CCLXVII
CCLX.	1 dicembre 1199 = 1 dicembre 1199	»	CCLXVIII
CCLXI	1 dicembre 1199 = 1 dicembre 1199	»	CCLXIX
CCLXII	fine del sec. XII = sec. XII	»	CCLXX
CCLXIII . . .	sec. XII = sec. XII	»	CCLXXVII
CCLXIV . . .	secc. XII-XIII = fine del sec. XII.	»	CCLXXI *a*
CCLXV	fine del sec. XII = fine del sec. XII	»	CCLXXII
CCLXVI . . .	secc. XII-XIII = secc. XII-XIII	»	CCLXXVI
. . . .	. . . . = (sec. XII-XIII ?)	»	CCLXXV
CCLXVII . . .	secc. XII-XIII = secc. XII-XIII	»	CCLXXVIII
CCLXVIII. . .	sec. XIII = sec. XIII	»	CCLXXIX
CCLXIX . . .	sec. XIII = { sec. XIII	»	CCLXXX
	{ sec. XIII	»	CCLXXXI
CCLXX	8 luglio 1200 = 8 luglio 1200	»	CCLXXIII
CCLXXI . . .	(1201 circa) = (1200 circa)	»	CCLXXIV
CCLXXII . . .	13 maggio 1201 = 13 maggio 1201	»	CCLXXXII
CCLXXIII . . .	24 luglio 1201 = 24 luglio 1201	»	CCLXXXIII

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore Vol.	Doc.
CCLXXIV . . .	23 ottobre 1201 = 23 ottobre 1201	II,	CCLXXXIV
CCLXXV . . .	7 dicembre 1201 = 7 dicembre 1201	»	CCLXXXV
CCLXXVI . . .	7 maggio 1202 = 7 maggio 1202	»	CCLXXXVI
CCLXXVII . .	25 luglio 1202 = 25 luglio 1202	»	CCLXXXVII
CCLXXVIII . .	1202 . . . = 1202	»	CCLXXXVIII
CCLXXIX . . .	31 marzo 1203 = 31 marzo 1203	»	CCLXXXIX
CCLXXX . . .	10 aprile 1203 = 10 aprile 1203	»	CCXC
CCLXXXI . . .	18 aprile 1203 = 18 aprile 1203	»	CCXCI
CCLXXXII . .	18 aprile 1203 = 18 aprile 1203	»	CCXCII
CCLXXXIII . .	12 maggio 1203 = 15 (?) maggio 1203 . . .	»	CCXCIII
CCLXXXIV . .	7 settembre 1203 = 7 settembre 1203 . . .	»	CCXCIV
CCLXXXV . .	18 novembre 1203 = 18 novembre 1203 . . .	»	CCXCV
CCLXXXVI . .	1204-1206 ? = 1204-1206 ?	»	CCXCVI
CCLXXXVII . .	23 febbraio 1204 = 23 febbraio 1204	»	CCXCVII
CCLXXXVIII .	6 maggio 1204 = 6 maggio 1204	»	CCXCVIII
CCLXXXIX . .	13 giugno 1204 = 13 giugno 1204.	»	CCXCIX
CCXC.	18 marzo 1205 = 18 marzo 1205	»	CCC
CCXCI	5 giugno 1205 = 5 giugno 1205	»	CCCI
CCXCII	1 dicembre 1205 = 1 dicembre 1205	»	CCCIII
CCXCIII . . .	(1206-1207 ?) = (1206-1207 ?)	»	CCCIV
CCXCIV . . .	30 aprile 1206 = 30 aprile 1206	»	CCCV
CCXCV	28 agosto 1206 = 28 agosto 1206	»	CCCVI
CCXCVI . . .	(avanti al 1207) = (avanti al 1207)	»	CCCVII
CCXCVII . . .	12 aprile 1207 = 12 aprile 1207	»	CCCVIII
CCXCVIII . .	14 giugno 1207 = 14 giugno 1207.	»	CCCIX
CCXCIX . . .	14 giugno 1207 = 14 giugno 1207.	»	CCCX
CCC	{ 17 novembre 1207 = 17 novembre 1207 20 novembre 1207 = 20 novembre 1207 } .	»	CCCXI
CCCI	20 febbraio 1208 = 20 febbraio 1208	»	CCCXII

Numerazione definitiva	Date	Numerazione anteriore	
		Vol.	Doc.
CCCII.	21 febbraio 1208 = 23 febbraio 1208	II,	CCCXIII
CCCIII	15 settembre 1225, 1235, 1245, 1255 = 15 settembre 1205	»	CCCII
CCCIV	secondo quarto del sec. XIII = fine del sec. XII .	»	CCLXXI*b*
CCCV.	seconda metà del sec. XIII = fine del sec. XII .	»	CCLXXI*c*

II.

Le falsificazioni Bobbiesi.

Fin dal secolo XVIII gli storici e i diplomatisti che direttamente o indirettamente si sono occupati di Bobbio, hanno avuto sempre dei gravi dubbi sulla genuinità intera o parziale del maggior numero delle bolle e dei diplomi concessi al celebre monastero: di tali dubbi il lettore troverà notizia dettagliata nei preamboli che ai documenti ha premesso il prof. Cipolla.

Il primo a tentare una selezione tra bolle e diplomi falsi e bolle e diplomi genuini bobbiesi è stato Teodoro Sickel.

Nel preambolo al diploma 30 luglio 972 di Ottone I per Bobbio (1) egli li divise in due serie, dichiarando falsi tutti quelli della prima pervenutici in copia 16 maggio 1313 a rogito del notaio « Lanfrancus de Thedisiis » su copia fatta eseguire il 18 novembre 1172 in Piacenza dal cardinale diacono Manfredo del titolo di S. Giorgio « ad Velum aureum »; genuini tutti gli altri che, indipendentemente da questa tradizione, ci pervennero in originale (2) o in copia quasi coeva, sempre antichissima (3).

Le falsificazioni del primo gruppo, relative generalmente ai diritti di contea accampati dall'abbate di S. Colombano contro il vescovo di Bobbio, sarebbero, secondo il Sickel, del secolo XII, anteriori ad ogni modo al 1172.

A conclusioni diametralmente opposte giungeva alcuni anni dopo Paolo Scheffer-Boichorst col suo studio *Rechtfertigung des Rolandino Passagerii; Egidio Rossi als Fälscher für die Venerosi; seine Nachahmer* (4).

Mettendo a confronto il falso diploma di Carlo III dell'883 per Bobbio col diploma di Enrico VI del 29 maggio 1195 per la famiglia dei Venerosi e con l'altro, pure di Enrico VI, del 9 settembre 1196 per i capitani di Monteveglio, egli rileva che in tutti e tre ricorre la stessa formula di giuramento « iuravit fidelitatem - Italiae archicancellarii »; e rileva pure come tanto il diploma di Carlo III dell'883 per Bobbio quanto un diploma per casa Rizzoli si affermano redatti in Pavia « quia Liutardus sanctae Vercellensis ecclesiae epi« scopus nosterque summus consiliarius et archicancellarius et Widoldus san« ctae Parmensis ecclesiae venerabilis pontifex nostram expetierunt celsitudinem « quatinus ... » (5).

(1) *Mon. Germ. hist.*, *Dipl.*, I, n. 412, pp. 560-1.

(2) Sono secondo il Sickel tra questi quelli di Guido 893 e Lambrto 896.

(3) Tali sono quelli di Berengario I 888 e 11 settembre 903.

(4) Fu pubblicato per la prima volta nel vol. XX [Berlin, 1895] del *Neues Archiv*, pp. 187-96; quindi nuovamente nel volume *Zur Geschichte der 12. und 13. Jahrh.*, Berlin, 1897, pp. 257-267. Quest'ultima è l'edizione da me citata.

(5) Op. cit. p. 263.

La stessa uguaglianza di dati è tra il diploma di Corrado III 28 agosto 1143 per casa Rizzoli e quello di Federico I del 28 marzo 1153 per Bobbio; non solo, ma tanto il diploma dell'883 quanto quello del 28 agosto 1143 sono stati copiati autenticamente in Piacenza, il primo il 23, l'altro il 18 novembre 1172, per ordine del cardinale Manfredo del titolo di S. Giorgio « ad Velum aureum » (1).

Nota infine lo Scheffer-Boichorst come nel diploma di Ottone II del 977 per Bobbio siano nominati tra i testi « Richolfus comes de Stringunt, Bermi« sinus comes de Sacroponte, Ronculfus de Oliveto »; e nel diploma di Enrico VI per i Venerosi « Robertus comes de Stringunt, Gotfredus comes de Sa« roponte », e in quello del 13 marzo 1245 di Federico II per la famiglia Venerosi « Anselmus de Stringunt » e « Montelupus de Oliveto » (2).

In base a questi rilievi egli conclude che tutti i citati documenti appartengono ad uno stesso gruppo di falsificazioni, e, messe da parte come fittizie le autentiche del 1172, identifica il falsificatore materiale con « Egidius de Ru« beis de Cassio Parmensis notarius et iudex ordinarius », tra il 1291 e il 1297, del conte Bartolotto de' Venerosi, e il falsificatore morale in Rolandino de' Passaggeri nel cui interesse fu fatto la falsificazione (3).

Il Cipolla, venuto ultimo nella ricerca, si è trovato tra le conclusioni del Sickel e quelle dello Scheffer-Boichorst, incerto tra le une e le altre.

Da una parte non ha creduto, e giustamente, di poter rinunciare alla veridicità delle autentiche del 1172 così leggermente come aveva fatto lo Scheffer-Boichorst, perchè di esse si parla espressamente nella relazione originale di Siccardo e Giovanni Buono del 1207 a Innocenzo III, e perchè i documenti falsi ma autenticati nel 1172 sono largamente utilizzati nelle deposizioni testimoniali del processo pure del 1207 al quale si riferisce la citata relazione, un novantennio dunque, prima dell'epoca fissata dallo Scheffer-Boichorst per queste falsificazioni; e d'altra parte non si è saputo liberare completamente dalla via tracciata da quest'ultimo.

Egli ha quindi scelto una via di mezzo, formulando l'ipotesi che i documenti falsi Bobbiesi pervenutici attraverso la redazione 1172-1313 sieno falsificazioni del declinare del secolo XII, alla quale non fu estraneo il celebre analista piacentino Codagnello, il cui nome ricorre nelle autentiche del 1172 (4); rimaneggiate poi in seguito da Egidio « de Rubeis de Cassio » per i fini segnalati dallo Scheffer-Boichorst (5).

Ad una risoluzione definitiva della questione il Cipolla non è giunto e non ha voluto giungere, ma portando nuove prove in favore delle ipotesi del Sickel e dello Scheffer-Boichorst e anche della propria, ha preferito segnalare nei preamboli ai singoli documenti falsi Bobbiesi tutti quei dati che credeva avrebbero potuto servire a chi dopo di lui si fosse accinto a quel lavoro.

(1) *Zur Geschichte der 12. und 13. Jahrh.*, pp. 263-4.
(2) Ivi, p. 265.
(3) Ivi, pp. 261-3.
(4) Vol. I, p. 79; vol. II, p. 84.
(5) Vol. II, pp. 87-9.

I documenti falsi bobbiesi sono secondo il Cipolla i seguenti:
« 1. Offersione di san Colombano (carattere del sec. XII-XIII): " Iohannes Ca-
« putagni - Iohannes de Montanea - Adam de Monteregio - Guilielmus
« de Cario ".
« 2. Bolla di papa Teodoro (carattere del sec. XIV) [copia del 1172: " Leo de
« Turre - Gerardus - Iohannes Rubeus "]. La pergamena è di mano
« del sec. XIV, ma non si nominano i notai che la trascrissero.
« 3. Diploma di Lotario imp. 846 (falso) [copia del 1172: " Leo de Turre -
« Gerardus - Iohannes Rubeus - Iohannes Caputagni - Adam de Mon-
« teregio - Opizo de Bobio - Obertus de Ponzano "]. Copia del 1313
« dovuta ai notai: " Lanfrancus de Thedisiis - Petrus de Bobio. "
« 4. Diploma di Carlo imp. 883 (falso) [copia del 1172, come sopra]. Copia
« del 1313, come sopra.
« 5. Diploma di Ugo e Lotario 940 (falso) [copia del 1172, come sopra]. Copia
« del 1313, come sopra.
« 6. Diploma di Ottone I 972 (falso) [copia del 1172, come sopra]. Copia
« del 1313, come sopra.
« 7. Diploma di Ottone III 999 (falso) [copia del 1172, come sopra]. Copia
« del 1313, come sopra.

« A questo catalogo puossi aggiungere il diploma Ottoniano falso del
« 2 aprile 977, ma per esso la copia del 1172 ci è nota soltanto da un regesto
« del Cantelli. Sicchè esso si sottrae quasi ad ogni studio diplomatico; di esso
« sappiamo solo che recava le sottoscrizioni di Leone della Torre con altri nove
« notai; ma ciò è poco per noi »(1).

Ad esso infine va unito il diploma falso di Federico I del 28 marzo 1153 (vol. I, n. CLXV = n. CLXXI) per Bobbio.

Avendomi le ricerche fatte per l'edizione del II vol. del *Codice* convinto che la lista dei documenti falsi Bobbiesi è molto più ampia di quella data dall'A., ho creduto opportuno riprendere qui per mio conto la complessa questione delle falsificazioni ch' io divido in due gruppi ben distinti: quello per la esenzione dalla giurisdizione vescovile e la diretta dipendenza del monastero dalla santa Sede, e quello per i diritti di contea accampati dall'abbate contro il vescovo di Bobbio.

A) Le lotte per l'esenzione del monastero di S. Colombano nei secoli X-XI.

Le lotte sostenute dal monastero di S. Colombano di Bobbio per la sua esenzione dalla giurisdizione vescovile e la sua diretta dipendenza dalla santa Sede si svolgono in due diversi periodi: comincia il primo sugli inizi del secolo X, o almeno è in quel momento che ne possiamo cogliere le sue prime manifesta-

(1) Vol. I, pp. 76-7.

zioni (1), s'intensifica nella prima metà del detto secolo (2), termina col 1014 quando, per l'erezione dell'abbazia in vescovado, l'abbate accentra in sè la doppia dignità abbaziale e vescovile (3); l'altro periodo comincia nell'XI secolo, non appena il vescovado tende a separarsi dal monastero, e si chiude attraverso alternative e vicende varie col 1208, quando il monastero stesso viene definitivamente sottoposto da Innocenzo III alla giurisdizione del vescovo di Bobbio (4).

Queste lotte, durate oltre tre secoli, hanno dato origine a tutto un gruppo di documenti totalmente falsi e di altri genuini tendenziosamente rimaneggiati, i quali costituiscono una branca speciale della grande famiglia delle falsificazioni Bobbiesi e che quindi vanno studiati a parte e in correlazione agli avvenimenti, dei quali sono, per così dire, il frutto.

In questo capitolo tratteremo solo del primo periodo, dagli inizi cioè del secolo X al 1014: del secondo che s'intreccia colle lotte per i diritti di contea parleremo dopo che si sarà trattato di quest'ultime. Il punto di partenza per le presenti ricerche è costituito da questi fatti:

1° Il monastero dei Santi Pietro e Paolo fondato dal monaco irlandese Colombano sulle rovine della preesistente chiesa di S. Pietro su territorio regio donato espressamente a questo scopo da Agilulfo (5) e largamente dotato con beni del patrimonio della corona (6), sorto al difuori di qualsiasi iniziativa ed ingerenza pontificia, era un monastero regio (7) e mantenne costantemente tale caratteristica fino verso la metà del secolo XII.

Infatti nel periodo langobardo ad ogni nuova elezione di re o successione di abbate il monastero chiede ed ottiene la conferma reale dei suoi beni, tanto di quelli già donati dalla corona quanto di quelli di recente acquisto per donazione o per vendita di privati; e nel periodo carolino, quando comincia a delinearsi la nuova organizzazione sociale a base rigorosamente feudale, Ludovico il Pio gli concede addirittura il «preceptum inmunitatis, in quo con«tinebatur insertum, qualiter ipse ob amorem Dei tranquillitatemque mona«chorum ibidem consistentium cum rebus omnibus ac familiis suis ad eundem «monasterium iuste et legaliter pertinentibus sub suae defensionis receperit «inmunitate atque tuitione» (8): è il riconoscimento giuridico di uno stato di

(1) Vol. I, n. LXXXV (= n. LXXXVI), lettera di Giovanni X all'abbate Teodelassio del 9 maggio 914-928.

(2) Ivi, n. LXXXVIII, placito Pavese del 929.

(3) Ivi, n. CXIV, doc. del 7 aprile 1017; cf. anche G. SCHWARTZ, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern*, p. 103.

(4) Vol. II, nn. CCC (= CCCXII) e CCCI (= CCCXIII).

(5) Vol. I, n. III.

(6) Ivi, nn. III, IV, VII.

(7) Ciò è ammesso comunemente. Cf. K. VOIGT, *Die Königlichen Eigenklöster im Langobardenreiche*, pp. 30-1; L. M. HARTMANN, *Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens*, pp. 42-6.

(8) Il diploma d'immunità di Ludovico il Pio non c'è pervenuto che nella conferma fattane da Lotario I il 22 agosto 843. Cf. vol. I, n. XXXVII.

fatto già preesistente in fondo sotto il regno Langobardo e meglio sviluppatosi sotto l'impero Franco (1).

Dopo Ludovico il Pio l'immunità regia al monastero di Bobbio viene regolarmente rinnovata ad ogni nuova successione imperiale e ad ogni nuova elezione di abbate: tra il 20 giugno 840 e l'agosto 843, assai probabilmente nell'840 subito dopo la successione di Lotario I all'impero, Lotario la concede a Hilduino arcivescovo di Colonia ed abbate di Bobbio (2); di nuovo Lotario I la concede il 22 agosto 843 ad Amalrico vescovo di Como e abbate di Bobbio (3), il quale deve quindi essere succeduto ad Hilduino circa il luglio-agosto del detto anno. È quello stesso Amalrico al quale il 7 ottobre 860 Ludovico II rinnovò il precetto di immunità (4).

Circa cinque anni dopo, morto l'abbate Amalrico, abbiamo un nuovo diploma di Ludovico II per il successore di quello, l'abbate Hermenrico (5), al quale fanno se-

(1) Nel diploma originale del 7 ottobre 860 (vol. I, n. LX) col quale Ludovico II notifica «quia nos iam «dictum monasterium [*Ebobiense*] cum «rebus suis et familiis utriusque sexus, «hominibus etiam liberis, colonis, ser- «vis vel aldionibus ad eius ius perti- «nentibus cunctisque quę hactenus «possedisse et adhuc possidere dino- «scitur, vel quę deinceps eidem loco «pietas divina bonorum hominum lar- «gitate et devotione contulerit, in no- «strae devotionis inmunitate et mun- «deburdo ac plenissima defensione rece- «ptum habemus», per quella tendenza propria del medio evo di uniformare gl'istituti giuridici del passato a quelli posteriori, che del resto erano dei primi una graduale evoluzione, l'imperatore dice «quia vir venerabilis Amalricus «sanctae Cumensis ecclesiae episco- «pus et abba monasterii Ebobiensis, «quod est constructum in honore beati «Petri principis apostolorum, ubi cla- «rissimus Christi confessor Columba- «nus corpore quiescit, detulit obtutibus «nostris praeceptiones et privilegia re- «gum Langobardorum, idest Agilulfi, «Adalovaldi, Grimoaldi, Chuniberti, «Liutprandi, Ratchisi, Haistulfi et De- «siderii, quibus praefatum monaste- «rium Ebobiense de reditibus suis «possessionibus ditaverunt, et cum om- «nibus ad eundem venerabilem locum «pertinentibus sub immunitatis defen- «sione tenuerant. Sed et auctorita- «tes divę memorię atavi nostri Caroli «augusti simulque avi Hludovici aeque «augusti et felicissimę recordationis «domni genitorisque nostri Hlotharii «imperatoris, per quas ipsi praefatum «monasterium cum rebus et posses- «sionibus suis et hominibus, liberis sive «servis, colonisque et familiis utriusque «sexus in suo mundeburdo et tuitione «receperant».

Non tutti i diplomi qui menzionati ci sono pervenuti; ma in quelli di Agilulfo (vol. I, n. III), Adaloaldo (ivi, nn. VII e IX) e Carlo Magno (ivi, n. XXVII) non si parla di «tuitio» e di «defensio», ma solo di conferma di possessi o di nuove concessioni e della solita protezione langobarda: il primo diploma di vera e completa immunità è quello di Ludovico il Pio.

(2) Il diploma non c'è pervenuto, ma è menzionato in quello di Ludovico II del 7 ottobre 860 (vol. I, n. LX).

(3) Vol. I, n. XXXVII.

(4) Ivi, n. LX.

(5) 2 febbraio 865, Roma, archivio Doria-Pamphili, banc. 76, perg. numero 1693.

guito i diplomi 20 ottobre 877 di Carlomanno per l'abbate Winibaldo (1); 2-5 marzo dell'888 di Berengario (2); 11 aprile 893 di Guido (3); 24 o 25 luglio 896 di Lamberto per l'abbate Agilulfo (4); 19 ottobre 903 di Berengario per l'abbate Teodelassio (5); 30 luglio 972 di Ottone I per « Guberto preposito » (6); 11 luglio 973 di Ottone II per l'abbate Pietro (7), e 1 ottobre 998 di Ottone III (8).

La posizione giuridica che il monastero venne così ad assumere di fronte allo stato nell'impero Carolino ebbe naturalmente conseguenze importanti per la sua vita interna; perchè mentre si può ritenere per certo che durante il periodo del regno Langobardo e durante l'impero di Carlo Magno l'elezione dell'abbate era di diritto e di fatto nelle mani della congregazione dei monaci, dopo che Ludovico il Pio ebbe accordato al monastero il « preceptum inmu« nitatis et tuitionis », essa, pur rimanendo in linea di diritto di spettanza della congregazione, venne assunta di fatto dall'imperatore il quale ne dispose come d'un qualsiasi altro beneficio feudale in favore degli alti dignitari ecclesiastici della sua corte. Così tra il giugno 840 e l'agosto 843 troviamo abbate del monastero di S. Colombano l'arcivescovo di Colonia e grande dignitario della corte imperiale Hilduino (9); morto costui Lotario I chiamò a succedergli quale abbate Amalrico, grande dignitario ecclesiastico della sua corte e vescovo di Como, il quale tenne contemporaneamente e il governo della sua diocesi e quello dell'abbazia fino agl'inizi dell'865, cioè fin che visse (10).

Di Hermenrico che gli successe nel gennaio 865 non possiamo dire con certezza quanto si è sopra affermato per gli abbati Hilduino ed Amalrico; ma il precetto di immunità confermatogli il 2 febbraio 865 da Lodovico II per intervento della imperatrice Angilberga (11) è un buon indizio delle relazioni che questo abbate doveva avere in corte.

Più sicure sono le notizie che abbiamo nel secolo x sugli abbati eletti direttamente dalla corona e scelti fra i dignitari della corte.

Nei *Miracula sancti Columbani* del x secolo (12) si dice che « con« tigit... ut Alda nobilissima regina », moglie di Ugo, « duceret secum sapien-

(1) Vol. I, n. LXVI.

(2) Vol. I, n. LXX (= LXIX). Su questo diploma interpolato cf. in seguito.

(3) Ivi, n. LXXIII. Il diploma è interpolato, ma non nella parte di cui ora si tratta.

(4) Ivi, n. LXXV (= LXXIV). Anche questo diploma è interpolato; non però nella parte che ci riguarda.

(5) Ivi, n. LXXXII.

(6) Vol. I, n. XCVI. Questo diploma è interpolato, non però nella parte che ci riguarda.

(7) Di questo diploma c'è rimasta solo la notizia nel cod. Ambrosiano D. 84. Inf. c. 3 B. Cf. vol. I, n. XCVIII.

(8) Vol. I, n. CIII. Questo diploma è interpolato, non però nella parte che ci riguarda.

(9) A costui l'imperatore Lotario I rinnovò probabilmente nell'840 (cf. sopra e p. 33) il diploma d'immunità già concesso al monastero da Ludovico il Pio. Cf. vol. I, n. LX.

(10) Cf. vol. I, nn. XXXVII e LX.

(11) Roma, arch. Doria-Pamphili, banc. 76, perg. n. 1693.

(12) Vol. I, n. LXXXVIII.

« tissimum castissimumque atque nobilissimum virum nomine Gerlannum cu-
« piens eum episcopali fastigio sublimare. Videns autem eum rex [*Hugo*] sa-
« pientiae florere virtutibus, suum sigillum ei tribuit summumque cancellarium
« esse praecepit » (1). Silverado era allora abbate di Bobbio. « Mortuo au-
« tem Silverado abbate, tribuit ei supranominatam abbatiam » (2).

Gerlanno, succeduto nel cancellierato a Sigefredo al principio del 927 (3) fu promosso all' arcicancellierato tra il 12 maggio e il 12 novembre 928 (4), periodo di tempo nel quale, morto Silverado, egli ebbe da Ugo l' abbazia di Bobbio (5) che egli tenne fino almeno al 24 maggio 936 (6).

Altro grande dignitario prima della corte di Ugo e Lotario, poi di Berengario II ed Adalberto era quel « Giseprandus episcopus sancte Dertonensis ec-« clesie et aba monasterii Sancti Columbani » cui dobbiamo la permuta del 12 luglio 961 (7).

Cappellano di Ugo e Lotario da circa il 15 giugno 937 (8) a circa il 20 marzo 939 (9), poi cancelliere da circa il 23 luglio 939 (10) a circa il 13 agosto 945 (11), Giseprando aveva ottenuto tra il marzo e la fine di novembre del 944 il vescovado di Tortona (12): era allora abbate di Bobbio Liutefredo (13). Credo

(1) Vol. I, n. LXXXVIII, p. 296.

(2) Ivi.

(3) L' ultimo diploma riconosciuto da « Sigefredus cancellarius ad vicem « Beati ep. et archicancellarii » è del 25 dicembre 926 (cf. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Ugo e di Lotario* in *Bullett. dell'Istit. stor. Ital.*, n. 34 [Roma, 1914], p. 234, n. 6); il primo riconosciuto da « Gerlannus cancellarius ad vicem « Beati episcopi et archicancellarii » è del 17 febbraio 927 (cf. SCHIAPARELLI, op. cit. loc. cit. n. 7). Su Gerlanno cf. anche H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre*, I[2] [Leipzig, 1912], p. 395.

(4) L'ultimo diploma da lui riconosciuto come cancelliere è del 12 maggio (cf. SCHIAPARELLI, op. cit. pp. 59 e 236, n. 25); il primo da lui riconosciuto come « abbas et archicancel-« larius » è del 12 novembre 928 (cf. SCHIAPARELLI, op. cit. loc. cit.). Cf. anche BRESSLAU, op. e loc. cit.

(5) Come giustamente nota L. SCHIAPARELLI (op. cit. p. 59), « poichè non « è mai detto abbate durante il can-« cellierato, possiamo supporre che sia « stato preposto al celebre monastero « circa il tempo in cui fu promosso « arcicancelliere ».

(6) L'ultimo diploma riconosciuto « ad vicem Gerlanni abbatis et archi-« cancellarii » è del 24 giugno 936 (cf. SCHIAPARELLI, op. cit. pp. 59 e 242. n. 43). Gerlanno era già morto il 15 giugno 937, data del primo diploma in cui comparisce Azzone vescovo e arcicancelliere (op. cit. pp. 59 e 242, n. 44). Cf. anche BRESSLAU, op. cit. p. 396.

(7) Vol. I, n. XCII.

(8) SCHIAPARELLI, op. cit. p. 242, n. 44. Su Giseprando cf. BRESSLAU, op. cit. p. 396.

(9) Ivi, n. 51.

(10) Ivi, n. 52.

(11) Ivi, n. 81.

(12) Cf. il doc. 25 marzo-maggio 946 edito da F. GABOTTO, *Le più antiche carte dell'archivio Capitolare di Asti* in *Biblioteca della Società storica Subalpina*, vol. XXVIII, n. LXIV; cf. SCHIAPARELLI, op. cit. p. 62, nota (10).

(13) A costui è indirizzato il falso diploma di Ugo e Lotario del 20 mar-

sia stato preposto all'abbazia di Bobbio posteriormente al 7 agosto 952, allorchè intervenne alla dieta di Augsburg come «episcopus» (1), e prima del 12 luglio 961 in cui per la prima volta compare come «episcopus sancte Der«tonensis ecclesie et aba monasterii Sancti Columbani» (2); e la resse non oltre il gennaio del 962, poichè il 13 febbraio egli era già succeduto nella sede di Tortona al vescovo Gezo (3).

Egualmente avvenne durante l'impero degli Ottoni.

Il cod. Ambrosiano D. 84. Inf. (c. 3 B) ci ha conservato questa notizia importante: «Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi .DCCCCLXXIII., «per indictione prima, .V. id. iulii data est abacia Bobiensis cenobi Petro ve«nerabili viro ab Otone piissimo imperatore» (4).

È quel Petroaldo al quale, ritornato semplice monaco, Ottone II dette nel 982-983 per successore il celebre Gerberto (5).

Si è già detto come questa radicale trasformazione nella vita interna della congregazione relativamente alla elezione dell'abbate fosse una conseguenza della posizione giuridica assunta dal monastero di fronte allo Stato sotto l'impero di Ludovico il Pio: essa corrispondeva perfettamente alla vita sociale del tempo, ma non era certo la più adatta allo sviluppo della disciplina monastica ed era ben lontana dal rispondere ai fini spirituali del suo fondatore (6).

Fin dalla prima metà del secolo IX il monastero era divenuto ricchissimo, senza dubbio uno dei più ricchi d'Italia; e nella «divisio bonorum» per uso amministrativo interno un lauto appannaggio era riservato alla mensa abbaziale (7).

E ad esso, più che agli interessi spirituali e morali del monastero dovevano mirare quegli abbati di corte i quali vivevano generalmente al seguito

zo 939 (vol. I, n. LXXXIX) che ne sostituisce uno genuino, perduto, di pari data. Cf. SCHIAPARELLI, op. cit. pp. 215-21.

(1) *Mon. Germ. hist.*, *Const.* I, n. 9.

(2) Vol. I, n. XCII.

(3) *Mon. Germ. hist.*, *Diplom.* I, n. 247. Secondo LIUDPRANDO (*Historia Ottonis*, c. XIV, in *Mon. Germ. hist.*, *Script.* III, p. 353) egli intervenne al sinodo Romano del 22 novembre 963. G. SCHWARTZ (op. cit. p. 126) identifica Gezo con Giseprandus, ma erroneamente: sarebbe infatti assai strano che mentre in tutti i documenti dal 937 al 961 egli è sempre chiamato Giseprandus, solo in quelli posteriori a questo periodo venga chiamato costantemente ed esclusivamente «Gezo «episcopus».

(4) Vol. I, n. XCVIII.

(5) Cf. il preambolo del Cipolla al doc. n. CIII, e alla bibliografia ivi citata aggiungasi G. SCHWARTZ, *Die Besetzung*, p. 152. Si noti il passo assai importante e non interpolato nel diploma rr. 6-8 «quia vir venerabilis «Gerbertus nunc Ravennas archiepi«scopus et iam olim ex largitate «reverendae memoriae genitoris nostri «Ottonis abbas cenobii Bobien«sis».

(6) Sulla regola di san Colombano cf. lo studio del p. P. LUGANO Oliv. O. S. B. *San Colombano monaco e scrittore*, estratto dalla *Riv. Stor. Benedettina*, a. XI [1916], fascc. XLVII-XLVIII.

(7) Su questo cf. in seguito: I beni della mensa abbaziale.

del re o dell' imperatore [1] o nella loro diocesi [2], e consideravano la loro carica di abbate non diversamente che un ricco beneficio ecclesiastico: di qui le usurpazioni di possessi, specie se lontani, che dalla mensa abbaziale passavano per infeudamenti alle famiglie degli abbati di corte o ai loro aderenti [3].

2. Il monastero dei Santi Pietro e Paolo sorgeva in una parrocchia del vescovado Piacentino ed ecclesiasticamente era soggetto come « proprio . . . epi-« scopo » al vescovo di Piacenza [4].

L'abbate era tenuto al pagamento delle decime, a fare ordinare i monaci ed i chierici sottostanti nel suo monastero alla sua giurisdizione e a prestargli obbedienza secondo i canoni [5].

Tale la posizione ecclesiastica di Bobbio quale si rileva dalle bolle di Formoso 13 novembre 891 e Giovanni X 9 maggio 914-928; ma non c' è dubbio ch' essa fosse tale anteriormente e posteriormente fino al 1014 [6].

Le conseguenze che si traggono da quanto si è sopra venuto rilevando sono: il monastero di Bobbio tanto nel periodo langobardo quanto in quello

(1) Ciò deve dirsi certamente di Hilduino arcivescovo di Colonia, e di Gerlanno.

(2) Tale deve essere stato il caso di Amalrico vescovo di Como e di Giseprando. L'unico documento contenuto nel *Codice diplomatico di Bobbio* riguardante l'abbaziato di Giseprando (permuta del 12 luglio 961, vol. I, n. XCII) è datato non da Bobbio, ma da S. Marziano di Tortona.

(3) Cf. le lettere di Gerberto riferite dal Cipolla nel preambolo al documento n. CIII.

(4) Bolla di Giovanni X all'abbate Teodelassio del 9 maggio 914-928, vol. I, n. LXXXV (= n. LXXXVI); cf. anche la bolla di Formoso a Bernardo vescovo di Piacenza del 13 novembre 891, vol. I, n. LXXII.

(5) Bolla di Giovanni X citata.

(6) Già con bolla del 26 febbraio 891 Stefano V aveva riconfermato alla chiesa Piacentina « omnia privilegia « seu debitas exhibitiones et consecra-« tiones monasteriorum, tam virorum « quam puellarum, quae in Placentina « parochia constituta esse noscuntur », implicitamente quindi anche Bobbio. Di questa bolla ci sono pervenute due copie del secolo X, e in una di queste, alla parola « noscuntur » segue: » scilicet Bobium et Medianum vel ca-« put Trebiae seu mon. puellarum infra « moenia Placentinae urbis situm » che il KEHR giudica interpolazione del secolo X (V, p. 445, n. 15); interpolazione ch'egli vedrebbe anche nella bolla di Formoso del 13 novembre 891 (ivi, p. 446, n. 16). Ma nessuna prova egli adduce per dimostrare questa sua asserzione, contradetta, almeno per quel che riguarda la bolla di Formoso, dalla bolla di Giovanni X a Teodelassio alla quale lo stesso KEHR fa seguire questa nota: « Ex hoc rescripto certe genuino « efficitur, tunc Bobiense monasterium « iurisdictioni Placentini episcopi subie-« ctum fuisse, fortasse auctoritate pri-« vilegiorum Stephani V, Formosi et Io-« hannis X (nn. 15-17), licet quoad « haec interpolatorum » (ivi, n. 18).

Se si pensa che la bolla di Stefano V non è che una conferma di bolle precedenti, è chiaro che non si può affermare che il monastero di Bobbio sia stato sottoposto alla giurisdizione di Piacenza da Stefano V o dai suoi successori: tre di queste bolle ora disgraziatamente perdute potrebbero essere quelle elencate dal KEHR stesso nel vol. cit. p. 444, nn. 7-9.

carolino e post-carolino era un monastero regio e quindi non poteva essere sotto la protezione della santa Sede; esso era ecclesiasticamente soggetto alla giurisdizione della diocesi di Piacenza e perciò non poteva essere esente, cioè direttamente dipendente dalla santa Sede.

Esaminiamo ora il gruppo dei documenti in cui l'una e l'altra cosa sono, contrariamente ai fatti storici, affermate.

Essi sono i seguenti:

1. Bolla dell'11 giugno 628, colla quale Onorio I dichiara il monastero di Bobbio direttamente soggetto alla santa Sede ed esente dalla giurisdizione di qualsiasi vescovo (vol. I, n. x);

2. « Preceptum Rotharit », probabilmente del gennaio-aprile 643, riconfermante la bolla di esenzione concessa da Onorio I. Esso è riconfermato da Rodoaldo il 4 novembre 652 (vol. I, n. xv);

3. Lettera del gennaio-aprile 643, colla quale « Rotharit rex » e « Gun-« diberga regina gentis Longobardorum » pregano il papa Teodoro I di concedere al monastero di Bobbio un « privilegium apostolice Sedis » e di confermare la bolla di Onorio I dell'11 giugno 628. Il testo di questa lettera è in gran parte inserito nella bolla di Teodoro I del 4 maggio 643 (vol. I, n. xiii, rr. 9-45);

4. Bolla del 4 maggio 643, colla quale Teodoro I per intervento del re Rotarit e della regina Gundiberga conferma la bolla d'esenzione già concessa al monastero da Onorio I (vol. I, n. xiii);

5. Bolla di Martino I del 649-653, certamente riconfermante quelle di Onorio I e Teodoro I. Essa è ricordata nella relazione processuale del 20 novembre 1207 (vol. II, n. ccc*b* = cccxi*b*, r. 81);

6. « Preceptum » del 4 novembre 652 col quale il re Rodoaldo conferma un altro di pari contenuto concesso da Rotarit all'abbate Bobulono (vol. I, numero xv);

7. Bolla di Gregorio II o III degli anni 715-741, certamente riconfermante quelle di Onorio I, Teodoro I e Martino I. È ricordata nella relazione processuale del 20 novembre 1207 (vol. II, n. ccc*b* = cccxi*b*, r. 81);

8. Bolla di Zaccaria degli anni 741-752 certamente riconfermante quelle di Onorio I, Teodoro I, Martino I e Gregorio II o III. È ricordata nella sopra citata relazione processuale;

9. Bolla di Sergio II degli anni 844-847, certo riconfermante quelle di Onorio I, Teodoro I, Martino I, Gregorio II o III e Zaccaria. È ricordata nella sopra citata relazione processuale;

10. Bolla di Giovanni VIII degli anni 872-882 certo confermanti le precedenti di Onorio I, Teodoro I, Martino I, Gregorio II o III, Zaccaria e Sergio II. È ricordata nella sopra citata relazione processuale;

11. Diploma di Berengario I del 2-5 marzo 888 all'abbate Agilulfo (vol. I, n. lxx = n. lxix);

12. Bolla di Formoso degli anni 891-894, diversa da quella colla quale detto papa il 19 novembre 891 riconfermava la soggezione del monastero di Bobbio al vescovado di Piacenza, e riconfermante le precedenti bolle di Onorio I, Teodoro I, Martino I, Gregorio II o III, Zaccaria, Sergio II e Giovanni VIII. È ricordata nella sopra citata relazione processuale;

13. Diploma di Guido dell' 11 aprile 893 all'abbate Agilulfo (vol. I, n. LXXIII);

14. Diploma di Lamberto del 24 o 25 luglio 896 all' abbate Agilulfo (vol. I, n. LXXIV);

15. Bolla di Leone V dell' agosto-settembre 903 riconfermante le precedenti bolle di Onorio I, Teodoro I, Martino I, Gregorio II o III, Zaccaria, Sergio II, Giovanni VIII e Formoso. È ricordata nella sopra citata relazione processuale;

16. Diploma di Berengario I dell'11 settembre 903 all' abbate Teodelassio (vol. I, n. LXXXI);

17. Diploma di Ottone I del 30 luglio 972 al prevosto Guberto (vol. I, n. XCVI);

18. Diploma di Ottone III del 1 ottobre 998 (vol. I, n. CIII);

19. Bolla di Silvestro II degli anni 999-1003 certo riconfermanti le precedenti di Onorio I, Teodoro I, Martino I, Gregorio II o III, Zaccaria, Sergio II, Giovanni VIII, Formoso e Leone V. È ricordata nella sopra citata relazione processuale.

Delle bolle sopra elencate solo quelle di Onorio I (11 giugno 628) e di Teodoro I (4 maggio 643) ci sono pervenute: la bolla di Onorio I in copia del principio del sec. XI (1), non come crede il Cipolla del IX-X secolo; quella di Teodoro I in copia del sec. XIV. Delle rimanenti abbiamo notizia nella relazione fatta da Siccardo vescovo di Cremona e Giovanni Buono abbate di Ognissanti di Cremona a Innocenzo III il 20 novembre 1207 del processo ad essi affidato dal detto papa circa la dipendenza del monastero di S. Colombano dal vescovado di Bobbio o dalla Santa Sede (2); ma non c'è dubbio ch'esse riguardassero l' esenzione del monastero dalla giurisdizione vescovile e la sua diretta dipendenza dalla santa Sede.

I due delegati pontifici infatti riferiscono: « vidimus quoque privilegia sancte « memorie summorum pontificum bullata plumbeis bullis pendentibus ad ipsa pri- « vilegia, videlicet dominorum Honorii [I], Theodori [I], Martini [I], Gre- « gorii [I o II], Zacharie, Sergii [II], Iohannis [VIII], Formosi, Leonis [V], « Silvestri [II], Paschalis [II], Innocentii [II] et Adriani quarti, in quibus om- « nibus interdicunt episcopis, vicinis vel procul ab ipso monasterio constitutis,

(1) Tale è stata anche giudicata dal KEHR, *Papsturkunden in Turin* in *Nachrichten der K. Gesellsch. der Wissensch. zu Göttingen*, Phil.-hist. Kl. 1891, p. 64; *Italia Pontificia*, VI, II, p. 249, n. 6; HARTMANN, *Forschungen*, p. 62.

(2) Vol. II, n. CCC *b* (= CCCXI *b*) rr. 78-91.

« ut nichil usurpent nichilque presumant contra hec que privilegia eorum et « instituta decernunt, videlicet ut episcopus, quem pater monasterii vel congre- « gatio invitaverit ad celebranda solempnia, clericos ordinandos, tabulas con- « secrandas accedat, crisma tribuat et quicquid ad sacra noscitur ministeria « pertinere; et nullus habeat potestatem episcopus in rebus monasterii vel per- « sonis, nisi quem congregatio regulariter ellegerit » (1).

Esse quindi dovranno sottostare a quello stesso giudizio che si darà delle bolle di Onorio I (n. 1) e Teodoro I (n. 4).

Ora così la bolla di esenzione di Onorio I come quella di Teodoro I sono due falsificazioni: indagheremo in seguito l'epoca nella quale esse furono manipolate e le cause e i fini determinanti; ne daremo qui la dimostrazione.

Che la bolla di Teodoro I sia o totalmente apocrifa o profondamente interpolata è ammesso ora generalmente; ma quanto a quella d'Onorio I, la sua genuinità, dopo che il Troya (2) l'ebbe difesa dai dubbi del Muratori (3) e dalla negazione del Di Meo (4), è stata accettata da tutti i diplomatisti e storici anche recenti, quali P. J. von Pflugk-Harttung (5), Krusch (6), Sickel (7), Kehr (8) e, ultimo, il Cipolla (9).

Gli argomenti addotti sono:

1. La bolla di Onorio I riproduce letteralmente la formula LXXVII « Pri- « vilegium monasterii in alia provincia constituti » del *Liber diurnus* (10), raccolta di formule d'esclusivo uso della curia Pontificia (11);

2. Essa è ricordata da GIONA nel libro II, c. 23 della *Vita Columbani et discipulorum eius* (12), nonchè dall'anonimo autore della *Historia translactionis sacri corporis sancti Columbani* (13);

(1) Vol. II, n. CCC*b* (= n. CCCXI*b*), rr. 78-91.

(2) *Codice diplomatico longobardo*, IV, 2, 38.

(3) *Ann. d'Italia*, a. 627, IV, 57-8.

(4) *Annali*, I, 323-4.

(5) *Diplomatisch-histor. Forschungen*, p. 62.

(6) *Vita Columbani et discipulorum eius* in *Mon. Germ. hist.*, *Script. Rer. Merov.* IV, 283.

(7) *Liber diurnus Romanorum pontificum*, p. XXX.

(8) *Italia pontificia*, VI, II, p. 249, n. 6. Dice il KEHR,: « Insigne hoc « privilegium, quod primum exemptio- « nis privilegium est cuidam mona- « sterio indultum, concordat ad ver- « bum cum formula LXXVII *Libri diurni*. « ... De eo loquuntur Ionas in *Vita* « *Columbani* lib. II, c. 23: .. et auctor « anonymus *Historiae translationis sacri* « *corporis sancti Columbani* c. 17... « et Sicardus Cremonensis episcopus « in relatione sua ad Innocentium III « [a. 1207] ».

(9) Cf. il preambolo al doc. X.

(10) PFLUGK-HARTTUNG, op. cit. p. 62; KRUSCH, op. cit. p. 283; SICKEL, op. cit. p. XXX; KEHR, op. cit. p. 249, n. 6; CIPOLLA, I, 101.

(11) SICKEL, op. cit. p. VI; I. GIORGI, *Storia esterna del codice Vaticano del Diurnus Romanorum pontificum* in *Arch. d. R. Soc. Rom. di St. patria*, vol. XI, Roma, 1888, p. 680.

(12) TROYA, IV, 2, 38; KEHR, VI, II, p. 249, n. 6; CIPOLLA, I, 101.

(13) KEHR, loc. cit.; CIPOLLA, loc. cit.

3. Ad essa in modo particolare si allude nei diplomi di Berengario I (2-5 marzo 888 e 11 settembre 903), Guido (11 aprile 893), Lamberto (24 luglio 896), Ottone I (30 luglio 972) e Ottone III (1 ottobre 998) nella frase « sed et privilegia apostolica auctoritate eidem sancto loco largita per hoc « pragmaticum confirmamus, et ut nullus episcoporum vel ex quolibet ecclesia- « stico ordine violare et irrumpere attentet omnino interdicimus » (1);

4. La sua tradizione infine è affatto indipendente da quella del gruppo di documenti costituito dalla bolla o falsa o interpolata di Teodoro I e dai diplomi falsi di Lotario I (18 agosto 846), Carlo III (20 febbraio 883), Ugo e Lotario (20 marzo 939), Ottone I (27 luglio 972) e Ottone III (3 novembre 999) (2).

Per uno strano caso sono proprio gli argomenti i quali, anzichè la genuinità, dimostrano fino all'evidenza l'apocrifia di questa bolla.

Ch'essa sia la copia testuale della formula LXXVII del *Liber diurnus* non c'è dubbio; ma trattandosi di un documento sulla cui natura giuridica si potevano sollevare eccezioni di indole storica d'indiscutibile valore, sarebbe stato bene, prima d'accettare la tesi della sua diretta derivazione dalla curia Romana, formulare, almeno come ipotesi, il dubbio ch'essa avesse potuto essere desunta o da una analoga bolla di esenzione concessa dalla santa Sede ad un altro monastero, o, meglio ancora, ch'essa avesse potuto essere trascritta da un codice del *Liber diurnus*, certamente romano ma emigrato da Roma, che il falsario avesse avuto sott'occhio.

E quest'ultimo caso non sarebbe stato nuovo.

Fin dal 1888 infatti I. GIORGI nel suo studio *Storia esterna del codice Vaticano del « Liber diurnus Romanorum Pontificum »* (3) aveva dimostrato come il codice del *Liber diurnus* attualmente conservato nell'Archivio segreto Vaticano e sul quale il Sickel ha condotto la sua edizione, altro non è che il *Liber diurnus* di Adriano III emigrato da Roma nell'885 e passato a Nonantola quando, morto il pontefice a Vilzacara (S. Cesario), i monaci Nonantolani ne depredarono il tesoro (4). Con le formule LXXXII-LXXXV del *Liber diurnus*, con qualche notizia sulla vita di Adriano I tratta dal *Liber pontificalis*, con « il breve racconto della chiamata di Carlo Magno e della fine del regno « Longobardo dalla *Vita Karoli* di EINHARDO; la lettera di Costantino e d'Irene, « la risposta d'Adriano e tutto quel che riguarda gl'iconoclasti, dagli atti del « secondo concilio di Nicea; i cenni intorno alla morte, ai funerali e alla « profanazione della tomba [*di Adriano III*], dalla tradizione locale » (5) un anonimo monaco Nonantolano compilava più tardi quella *Vita Adriani I*, i

(1) CIPOLLA, I, 101.
(2) CIPOLLA, loc. cit.
(3) Nell' *Arch. d. R. Soc. Rom. d. St. patr.* pp. 674-89.
(4) Ivi, p. 683; cf. anche A. GAUDENZI, *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna* in *Bull. dell' Ist. stor. Ital.* n. 36, pp. 264 e 270.
(5) I. GIORGI, op. cit. p. 678.

cui fini sono stati recentemente illustrati da A. Gaudenzi nella monografia *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna* (1).

Le ricerche del Gaudenzi poi, riconfermando pienamente le precedenti, dalle quali avevano preso le mosse, del Giorgi, sembra abbiano condotto anche ad un' altra importante conclusione: che cioè non uno, ma due codici del *Liber diurnus* pervennero al monastero di Nonantola nell'885, e che quello utilizzato dall'anonimo autore della *Vita Adriani I* sia più antico e in parte di lezione migliore di quello dell' archivio Vaticano (2).

Altro codice del *Liber diurnus*, parimente romano, era quello, ora perduto, del secolo IX, che appartenne, fino al 1764 almeno, alla biblioteca dei Gesuiti del collegio Parigino di Clermont (3).

Da tutto ciò si rileva come l' ipotesi da me sopra accennata sia tutt' altro che impossibile; ma essa diventa una realtà qualora si pensi che a Bobbio fin dal secolo X almeno, al tempo cioè, come diremo in seguito, in cui la bolla di Onorio fu falsificata, esisteva un codice romano del *Liber diurnus*: è il codice «I. 2. Sup.» della seconda metà del secolo IX, conservato fin dal 1606 nella biblioteca Ambrosiana di Milano (4).

Nel margine superiore della c. 1 A del codice, di mano del secolo X-XI si legge: «Liber Sancti Columbani de Bobio» e nel margine destro: «25. In «hoc volumine continentur quedam exemplaria litterarum apostolicarum et «privilegiorum sive gratiarum»; nota, quest' ultima, che ricorre nell' *Inventario della biblioteca di Bobbio* del 1461, edito da A. Peyron (5): «61. Copia «quedam litterarum apostolicarum et privilegiorum sive gratiarum parvi vol.»: nel catalogo dei manoscritti di Bobbio, compilato secondo il Muratori nel secolo X, essa ha il titolo *Diurnum sancti Gregorii liber* (6).

Confrontando ora il testo della nostra bolla colla formula LXXVII del codice Vaticano e del codice Ambrosiano pochissimo dissimili fra loro, si vede che quello dipende da quest' ultimo codice.

Per la collazione sul codice Vaticano mi servo dell'edizione Sickel; per quella sul codice Ambrosiano dell'edizione preparata da mons. A. Ratti, prefetto della biblioteca Vaticana, messa gentilmente a mia disposizione dall' Editore: avverto che la bolla di Onorio I non ci è pervenuta nel fittizio originale del secolo X, o, come afferma Cipolla, in copia del sec. IX-X (7), ma solo in copia dell' XI e che quindi nella collazione non si può tener conto degli errori

(1) In *Bull. dell'Ist. stor. Ital.* n. 36, Roma, 1916, pp. 255-80, particolarmente le pp. 265 sgg.

(2) Ivi, pp. 270-5.

(3) Cf. Sickel, *Liber diurnus Romanorum pontificum*, pp. XIV.

(4) Cf. A. Ceriani, *Notizia di un antico manoscritto Ambrosiano del Liber diurnus Romanorum pontificum* estratto dai *Rend. del R. Istituto Lombardo*, serie III, vol. XXII, fasc. IX, pp. 1-2.

(5) *M. T. Ciceronis orationis fragmenta*, p. 16.

(6) *Antiquitates Ital. medii aevi*, III, col. 822.

(7) Vol. I, pp. 99-100; cf. in questo stesso vol. a p. 39, nota (1).

derivati da errata lettura o da falsa interpretazione o da semplici sviste che non è più possibile sapere se si debbano attribuire al falsificatore del x secolo o al copista dell'XI; ma solo delle varianti vere, le quali, naturalmente, non possono essere, in un testo così breve, che rarissime.

Possono considerarsi come errori dovuti a errata lettura ed interpretazione del falsificatore del sec. X o del copista del sec. XI i seguenti:

Bolla di Onorio I.	Cod. Vat.	Cod. Ambr.
r. 5 sed iuri caritatis	p. 82, r. 6 sed *vi* caritatis	sed *vi* caritatis
r. 8 cui a Deo auctore pręsedemus	r. 10 cui Deo auctore *deservimus*	cui Deo auctore *deservimus*

Debbono invece considerarsi come dovute a semplici sviste del falsificatore o del copista:

Bolla di Onorio I.	Cod. Vat.	Cod. Ambr.
rr. 3-4 quę pro cultus prerogativa noscuntur, sunt omnimodo abneganda	p. 82, rr. 4-5 quae pro *divini* cultus prerogativa noscuntur, *non* sunt omnimodo abneganda	quae pro *divini* cultus prerogativa noscuntur, *non* sunt omnimodo *adneganda*
r. 22 *qua* incassum	p. 83, r. 7 *quia* incassum	*quia* incassum
r. 25 per hanc cęlesti arcem cęlestium	r. 10 per hanc *electi* arcem cęlestium	per hanc *electi* arcem cęlestium
rr. 32-33 exhibent temporalia	r. 19 *exhibeant* temporalia.	*exhibeant* temporalia

Al contrario sono vere varianti le segnenti:

Bolla di Onorio I.	Cod. Vat.	Cod. Ambr.
rr. 18-19 anhelet inviolabili cęlestis affluentiae munere.	p. 83, r. 7 anhelet *inviolabilis* celestis affluentiae munere	anhelet *inviolabili* celestis *fluentiae* munere
r. 23 si superbię vitiorum autrici	rr. 8-9 si superbiae vitiorum *victrici*	si superbiae vitiorum *autrici*
rr. 36-37 cum singultis, gemitibus	rr. 23-24 cum singultis *et* gemitibus	cum singultis, gemitibus

Dopo quanto si è venuto esponendo mi pare che si possa ritenere senza esitazione alcuna che la bolla di Onorio I dipenda direttamente dal *Liber diurnus* bobbiese.

Ch'essa poi non potesse essere emanata da Onorio I è dimostrato da quest'altro fatto d'importanza fondamentale.

Analizzando la struttura interna del *Liber diurnus* T. Sickel ha dimostrato che esso è costituito da una collezione antica comprendente le formule I-LXIII,

alla quale, non anteriormente al 680, fu aggiunta una prima appendice costituita dalle formule LXIV–LXXXI, e che a questa, già completa circa il 700, seguirono poi altre appendici tutte posteriori (1).

Riguardo alla formula LXXVII il Sickel dice: « Iam supra monui (2) f. LXXVII « novam formulae XXXII recensionem praebere. Primum autem usurpata est « in bulla Honorii I, a. 628 monasterio Bobiensi concessa, qua ratio omnium « privilegiorum immutari coepta est.

« Neque dubium est quin tum demum in formulam transformata sit, cum « similes res iterum ac saepius acciderint, id quod ante posteriorem partem « saeculi septimi vix factum esse crediderim » (3).

E difatti per tutto il secolo VII e fino agl'inizi del IX la bolla di Onorio I per Bobbio rimane il primo ed unico esempio di esenzione accordata dalla santa Sede ad un monastero.

Certamente se il testo della bolla di Onorio non ci fosse pervenuto nella copia bobbiese, il Sickel non avrebbe, giustamente, esitato ad affermare che la formula LXXVII non poteva essere che del secolo VIII–IX, ad ogni modo non anteriore al 680: quanto ci occorreva per stabilire che la bolla in questione non può essere uscita dalla cancelleria di Onorio I.

Dopo aver constatato che la bolla di Onorio I del 628 è stata compilata sulla formula LXXVII del *Liber diurnus* nella redazione contenuta dal codice di Bobbio, e che questa formula è posteriore di almeno mezzo secolo a Onorio I, tutti gli altri argomenti addotti per dimostrarne la genuinità perdono per se stessi ogni valore dimostrativo: è bene però esaminarli con attenzione.

La bolla del 628 è espressamente ricordata, nota il Troya (4), da GIONA, scrittore contemporaneo all'avvenimento, nella *Vita Columbani et discipulorum eius*, lib. II, c. 23 (5); e, aggiungono il Kehr (6) ed il Cipolla (7), nella *Translatio sacri corporis sancti Columbani.*

Il racconto di Giona, in cui sono descritte le cause determinanti la concessione pontificia in questione, merita di essere riportato qui per intero ed analizzato attentamente.

Narra Giona:

« Cumque reppertor rerum saepefatum patrem Atalam ad caelestia regna « post erumnas saeculi vexit, omnis contio monachorum voce animoque unito: « " In paterno honore Bertulfum sublimamus ". Qui per .XIII. annis omni di- « ligentiae studio plebem docere ac inbuere salubribus monitis non omisit. Sed « quid in his temporibus gesserit, memoriae tradendum est.

« Cum iam egregiis moribus bonitate et disciplina, scientiam moderantem, « plebem regeret, coepit antiquus anguis quietam mentem adversitatis ictu qua-

(1) *Liber diurnus Romanorum pontificum*, pp. XXXI–II.
(2) Ivi, p. XX.
(3) Ivi, p. XXX.
(4) *Codice diplom. longob.* IV, 2, 38.
(5) Ed. KRUSCH cit. pp. 144–6.
(6) *Italia pontificia*, VI, II, 249, n. 6.
(7) Vol. I, 101.

« tere. Excitavit quendam Probum nomen Dertonensis urbis pontificem, qui
« ut subiectum sibi praefatum abbatem cum caenubii supplementum faceret,
« omni nisu intendebat. Adgressus primum auligas vel pontifices vicinos mune-
« ribus temptare, cumque sibi iunctos gauderet, regem per eos suadere adiit. Re-
« gnabat enim eodem tempore Ariowaldus Langobardis. Sed cum nihil aliud
« a rege in responsis recepissent nisi ut ecclesiastico iure probarent, utrum
« caenubia procul ab urbibus sita episcopali debeant ministrari dominio, ille
« omnes quos potuit suo intentui iungit. Cumque haec agerentur, unus ex au-
« licis clam praefato Bertulfo, quid rei fomenta gestirent, mandavit. Ille missus
« experiendi causam ad regem direxit, quibus Ariowaldus: "Non", inquid, "meum
« est sacerdotum causas discernere, quas synodalis exsaminatio ad purum debet
« adducere". Sciscitantur illi, si illorum sit fautor consilii. Nequaquam ait se eis
« facere, qui adversum Dei famulum molestias vellint generare. Cumque ille quam-
« vis a barbaro et Arrianae sectae credulum talia fari cernerent, poscent, ut sup-
« plimento publico, qualiter Romae ad Sedem apostolicam venire queant, fulciantur.
« Largito ergo beneficio, regio cultu Romam usque suprafatus abba, in cuius ob-
« sequium ego interfui, ad Honorium papam accessit. Cui cum rei causam pate-
« fecisset, ille de industria quaerit, quae sit consuetudo regularis disciplinae.

« Cumque cuncta alacri animo in aures praesulis degessisset, placuit beato
« Honorio regularis series, religionis cultus hac humilitatis indicia. Tenuit ergo
« eum quantisper, et cottidiano effamine Bertulfum roborare nisus, ut cepti iti-
« neris laborem non relinqueret et Arrianae pestis perfidiam evangelico mu-
« crone ferire non abnueret. Erat enim venerabilis praesul Honorius sagax
« animo, vigens consilio, doctrina clarens, dulcedine et humilitate pollens. Lae-
« tabatur egentibus socium repperisse, quo dulcia promeret effamina, nec prorsus
« delectabatur, ut cito ab eius consortio segregaretur. Sed cum vehemens aestus
« quiescendi longum prohiberet spatium, praebuit optatum munus, privilegia Sedis
« apostolicae largitus est, quatenus nullus episcoporum in praefato caenubio quo-
« libet iure dominare conaretur.

« Percoeptum ergo optatum munus, ad patriam remeare nisi sumus. Cum-
« que, peracto itineris spatio, Tuscana arva postposita, Appennina attigimus rura
« et propter castrum cui Bismantum nomen est venissemus, tanta vis febrium
« Bertulfum oppressit, ut omnino morte praeveniri crederetur. Aeger enim ab
« Urbe progressus fuerat ».

Il primo rilievo che si può fare alla narrazione di Giona è che male si adatta alla realtà storica. Ariovaldo, duca di Torino e cognato del re Adaloaldo, doveva la corona langobarda a quella reazione ariana che, alleatasi ai vescovi scismatici traspadani, aveva, alla morte della cattolica regina Teodolinda, proclamato la rivoluzione e la decadenza del giovine ed inesperto Adaloaldo: da questo movimento anticattolico era sorta la guerra civile [1].

(1) *Chron. quae dicuntur Fredegarii Scolastici*, lib. IV, cap. 50 (ed. KRUSCH, in *Mon. Germ. hist.*, *Script. rerum Merroving.* II, p. 145).

Incapace di restituire da solo il trono al re Adaloaldo, il partito cattolico si era rivolto per aiuti all'estero, ed il papa Onorio I e l'esarca bizantino Isacio avevano stretto alleanza con lui preparando l'invasione del regno (1).

Questa falsa mossa che tramutava la guerra civile in guerra d' indipendenza nazionale, compromise fatalmente la controrivoluzione: ad essa il partito ariano rispose colla deposizione e l'assassinio del re Adaloaldo, con la repressione violenta dei dissidenti, nel tempo stesso che ricacciava al di là dei confini i collegati o rendeva impossibile l'invasione del regno.

Nel 628 la rivoluzione era certamente terminata da un pezzo, e le cose del regno avevano raggiunto il loro assetto definitivo; ma le lotte fra le varie fazioni perduravano più o meno vive nel campo politico e in quello religioso: a capo del partito cattolico non più dominante, ma sempre assai potente, Bobbio era all'opposizione; e ad una opposizione energica e fattiva (2).

(1) MIGNE, *P. L.*, 80, col. 469: «Honorius Isacio exarcho. Delatum est «ad nos, episcopos transpadanos Petro «Pauli filio suadere conatos esse, ut «Adalvaldum regem desereret, Ario«waldoque tyranno se applicaret... «rogamus vos, ut postquam Adalwal«dum divino in regnum (ut spera«mus) auxilio reduxeritis, praedictos «episcopos Romam mittere velitis...». Cf. JAFFÉ-L., I, n. 2012.

(2) Assai significativo è il seguente episodio narrato dallo stesso GIONA nel lib. II, cap. 23 della *Vita Columbani* (ed. KRUSCH cit. pp. 147-9) svoltosi tra la fine del 625 e, al più tardi, gl' inizi del 627: «Cum quodam tem«pore Blidulfus presbiter... a beato «Atala ad Ticinum urbem directus «fuisset ibique pervenisset, viaque me«diae civitatis ambulans, obvium ha«buit Ariowaldus ducem Langobardo«rum, genere hominem nobilissimum, «generum Agilulfi, cognatum Adal«waldi, sectae Arrianae credulum, qui «post Adalwaldi obitum regnum Lan«gobardorum regendum suscepit. His «ergo cum Blidulfum vidisset, ait: "E «Columbani monachis iste est, qui «nobis salutantibus denega«bat apta respondere". cumque «iam haud procul abesset, deridens «salutem premiserit. Ad haec Bli«dulfus: "Salutem," inquid, "opta«bam tuam, si tu non tuis seducto«ribus et veritate alienis faveris do«ctrinis, quos et sacerdotes adhuc «vocatis, mendacio sibi adlatum no«men"». Ma di ritorno al monastero, Blidulfo doveva pagare assai cara questa sua temerità. «Commeans ergo per «eandem viam monachus et presbiter «et a cęna qua a quodam christiano «invitatus fuerat regressus, inoppinate «in satellitis incedit, percussusque ce«rebro ac omni compage corporis con«lisus, inmanes fustium ictibus ac su«dibus pulsatus interiit, nullo e po«pulo sentiente, - erat enim abditum «locum - sed nec dare vocem quie«verat, anticipatus loetalibus ictis». I satelliti del re lo lasciarono per morto; ma egli era caduto soltanto in deliquio e la sera stessa insieme al monaco e prete Guido, il quale «ve«ritus, ne in Arrianis inruisset, arre«pto baculo, e parte dirigit iter, rep«peritque iacentem» e gli aveva apprestato le prime cure, poteva ritornare a Bobbio. E mentre a chi lo interrogava del fatto egli poteva rispondere che nulla di più soave gli era mai avvenuto, «nec sommum dulciorem «habuisse», il manigoldo che per compiacere al re lo aveva percosso «dae«mone corripitur» e tra gli spasimi

Date queste condizioni di fatto è assai difficile che Ariovaldo si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione di definire quella controversia tra il vescovo di Tortona e il monastero di Bobbio che è oggetto del racconto di Giona, e la cui decisione, qualunque fosse stata, gettando la discordia fra i due contendenti avrebbe indebolito la resistenza del partito cattolico e giovato ai fini della politica reale: al contrario rimettere la decisione di quella controversia all'arbitrato del papa e concedere ai monaci di Bobbio il salvacondotto regio per recarsi a Roma, equivaleva a rafforzare nel regno Langobardo l'influenza del papa, personalmente avverso alla politica di Ariovaldo, e l'opposizione cattolica che a Bobbio faceva capo.

Tutto dunque induce a credere che tale controversia non sia mai sorta e che quindi nè Ariovaldo nè Onorio I abbiano avuto ad occuparsene mai.

Si è sopra veduto come la bolla di esenzione dell'11 giugno 628 concessa da Onorio I sia stata redatta sulla formula LXXVII del *Liber diurnus* bobbiese; come quella formula debba essere per lo meno di un cinquantennio posteriore al formulario usato nella cancelleria di Onorio I; come infine Bobbio fosse una parrocchia del vescovado Piacentino e soggetto ecclesiasticamente a quest'ultimo.

Così mentre l'apocrifia della bolla di Onorio I toglie al racconto di Giona, che di quella dà la storia retrospettiva, ogni valore; la dipendenza ecclesiastica di Bobbio da Piacenza esclude quella di Bobbio da Tortona, il cui vescovo Probo, o Proco, secondo qualche codice (1), non è nominato del resto che nel passo in questione della *Vita Columbani*.

In questo passo non possiamo dunque vedere che una posteriore interpolazione della *Vita Columbani*, interpolazione che è in istretto rapporto con tutto un gruppo di documenti falsi e interpolati, finora citati in sostegno della genuinità della bolla di Onorio I e che analizzeremo in seguito; ora è necessario parlare dell' altra bolla di esenzione per Bobbio, quella di Teodoro I del 4 maggio 643.

Sulla genuinità di questa bolla si sono avuti sempre forti dubbi (2). Anche recentemente il KEHR scriveva a proposito: « Est enim textus aut valde in« terpolatus aut prorsus confictus » e rilevava come la presente bolla di Teodoro

confessa pubblicamente la sua colpa augurando che « quicumque talia Ebo« biensibus monachis, quae ipse pa« traverat, committat, simili ultione « subiaceat, et qui Arrianorum per« suasionibus adquiescat, tales iras iu« sti iudicis sentiat ». Lo salvò, ma per poco, la bontà di Attala al quale « miser Ariowaldus . . . confusus et « metuens, ne sibi aliquid simile eve« niet » lo aveva mandato pregandolo di perdonare e di accettare colle scuse i doni regali.

(1) Il cod. « A 1 b » dell' ed. del KRUSCH (*Mon. Germ. hist.*, *Script. rer. Merov.* IV, 144, nota (h)) ha « Pro« cum ». Su questo vescovo cf. anche SAVIO, I, p. 381.

(2) Cf. il preambolo del CIPOLLA a questa bolla (vol. I, n. XIII).

sia la copia esatta di quattro false bolle di Giovanni IV per alcuni monasteri francesi elencate da Jaffé-L. nel vol. I, nn. 2044-2046, 2048 (1).

Ciò non pertanto egli ritiene che questa bolla abbia col tempo sostituito una genuina di Teodoro I per Bobbio, e che questa esisteva nel secolo x ed è citata nella *Translatio sacri corporis sancti Columbani* (2) più comunemente nota sotto il titolo di *Miracula sancti Columbani*; e tale è anche l' opinione del prof. Cipolla (3).

I confronti seguenti però dimostrano che non la supposta bolla genuina di Teodoro I per Bobbio, ma la falsa di cui ci occupiamo è quella della quale *i Miracula* ci danno lunghi estratti; e questi confronti ci permettono pure di restituire la lezione primitiva del testo della falsa bolla del secolo x pervenutoci talvolta errato dalla cattiva interpretazione del tardo trascrittore del secolo xiv e ad emendare quello stesso dei *Miracula*, la cui tradizione non sembra molto antica.

Bolla di Teodoro I vol. I, n. xiii, rr. 56-70.	Miracula vol. I, p. 299, [a].
«...interdicentes omnibus episcopis «vicinis vel procul ab ipso monaste- «rio constitutis nichil usurpare nichil- «que presumere contra hec que tenor «huius privilegii et norma decernit, ut «videlicet episcopus, quem pater mona- «chorum vel cuncta congregatio vo- «luerit (a) ad cellebrandum missarum «solempnia aut consecrationes presby- «terorum seu diaconorum vel etiam «tabularum in quibus misse debeant «cellebrari, habeat [facultatem] (b) in «eodem monasterio ingrediendi tan- «tum ad pii opus ministerii [peragen- «dum] (c); quo peracto, nichil con- «tingens, sed gratis omnia peragens, «ad propria mox regredi non more- «tur, nichil, sicut diximus, usurpans «de rebus monasterii, non de sacris	«Interdicunt enim *omnibus episcopis* «*vicinis* proculque *ab ipso monasterio* «*constitutis, ut nihil* usurpent *nihilque* «praesumant *contra haec quae* eorum «privilegia instituta decernunt, videli- «cet ut *episcopus, quem pater* mona- «sterii *vel* tota *congregatio* invitaverit «*ad missarum solemnia* celebranda, *aut* «*cansecrationes presbyterorum seu diaco-* «*norum, vel etiam tabularum in quibus* «*missae debeant celebrari*, que habent «*facultatem in eodem monasterio ingre-* «*diendi, tantum ad pii opus monaste-* «*rio* (a) *peragendum; quo peracto, nihil* «contingat, *sed gratis omnia peragens,* «*ad propria mox regredi non moretur.* «*Nihil* vero usurpet *de rebus monaste-* «*rii, non de sacris altaribus, non de or-* «*namentis neque de vasis neque de sacris*

[T] (a) *I Miracula hanno* invitaverit *lezione che sembra da preferirsi.* (b) *Restituito col confronto dei Miracula. La bolla ha* facundiam (c) *Manca nella bolla; restituito col confronto dei Miracula.*

[M] (a) *Certamente per* ministerii *secondo la lezione, da preferirsi, della bolla.*

(1) *Italia pontificia*, VI, ii, 250, n. 7† in nota.

(2) Ivi.

(3) Vol. I, pp. 105-8.

« altaribus, non de ornamentis neque « de vasis neque de sacris voluminibus, nec quicquam maius vel [exiguum] (a), sed nec concupiscere adtemptet, quia si privata concupiscere « satis est noxium, quanto magis sacra « auferre vel desiderare et niti sub suo « mancipare dominio est inimicum? »

« *voluminibus, nec quidquam maius vel* « exiguum, *sed nec concupiscere attentet,* « *quia si* prohibita *concupiscere satis* « *est noxium, quanto magis sacra auferre vel desiderare et* iuri *suo mancipare* videtur esse contrarium? »

Ivi, rr. 70-75.

« interdicentes etiam episcopo, in cuius « parochia esse videtur predictum monasterium constitutum, ut nichil contra tenorem presentis decreti pia postulacione indulti quicquam adtemptet, neque ullo modo eius baptismales « ecclesias seu decimas sibi vendicare « nec ipse suique successores presumant prohibitum contingere ».

Ivi [*b*].

« Prohibent *etiam* episcopis *in* quorum « *parochia* (a) *videtur praedictum monasterium* constructum, *ut nihil contra* « *tenorem* praesentium decretorum *pia* « *postulatione* indultorum *quidquam attentent, neque ullo modo eius baptismales ecclesias* vel *decimas* de rebus « ad ipsum monasterium pertinentibus « *sibi* vindicent, neque ipsi suorumque « *successores praesumant* prohibita *contingere* ».

Ivi, rr. 75-82.

« crisma igitur vel quicquid ad sacra « ministeria pertinet, si a patre monasterii fuerit postulatum, a quibuscumque previderit concedimus presulibus « tribuendum; et ut superius dictum « est et sepe dicendum est, nullam « potestatem habere permittimus episcopos in eodem monasterio, neque « in rebus vel in ordinandis personis, « sed quem concta congregacio elegerit post mortem patris monachorum, ipse debeat in eodem monasterio ordinari ».

Ivi [*c*].

« *Chrisma igitur vel quidquid ad sacra* « mysteria *pertinet, si a patre monasterii fuerit postulatum, a quibuscumque* ipse *praeviderit* concedunt (b) *praesulibus tribuendum; et ut superius dictum* « *est, nullam potestatem* permittunt *habere episcopos in eodem monasterio,* « *neque in rebus* neque *in ordinandis* « *personis,* nisi eum *quem* tota *congregatio* regulariter *elegerit,* et secundum « eiusdem congregationis electionem « dominus imperator in tempore qui « eo fuerit, ordinare concesserit, ut *in* « *eodem monasterio debeat ordinari.* « *Super* haec *neque presbyteros neque* « *diaconos* nec *quamlibet personam in* « *eodem monasterio habere ullo modo potestatem immutare quidquam vel agere*

Ivi, rr. 82-88.

« super hoc, neque presbyteros neque « diaconos neque quamlibet personam « in eodem monasterio habere ullo modo « potestatem inmutare quicquam vel

[T] (a) *Restituito col confronto dei Miracula. La bolla ha* magnum

[M] (a) *Nella bolla segue* esse *qui omesso.* (b) *Nei Miracula, erroneamente,* concedant

« agere, cognoscentes quod sub apo-
« stolica Sede, id est beati Petri apo-
« stoli . . . noscimur presentis privilegii
« indulta concedere ».

« permittunt, ut cognoscant quia *sub*
« *apostolica Sede, id est beati Petri* de-
« fensione et tuitione esse videatur ».

Ivi, rr. 88-95.

« rogatus vero episcopus a patre mo-
« nachorum vel a concta congrega-
« tione suam exhibeat presentiam. non
« autem petitus ad secreta monasterii
« accedere non presumat, ne quietam
« monachorum vitam, qui solitaria
« propter Deum studia peragere decre-
« verunt, frequens sacerdotum insolen-
« tia irrumpat, ut in Dei laudibus con-
« versantes pro incolumitate sancte
« Sedis apostolice nostre et pro excel-
« lentissimis regibus pia postulacione
« poscentibus assidue Dominum depre-
« cari non cessent ».

Ivi [*d*].

« *Rogatus vero episcopus a patre mo-*
« *nasterii vel a cuncta congregatione,*
« *suam* debet exibere *presentiam. non*
« *autem petitus ad secreta monasterii non*
« accedat, *ne quietam vitam monacho-*
« *rum, qui solitaria peragere propter*
« *Deum studia decreverunt, frequens*
« *sacerdotum insolentia inrumpat, ut in*
« *laudibus Dei conversantes, pro inco-*
« *lumitate sanctae Sedis apostolicae et pro*
« *excellentissimis regibus pia* guberna-
« tione regnantibus *assidue Dominum*
« *deprecari non cessent* ».

Ivi, rr. 95-105.

« Si autem, quod non optamus, mo-
« nachi in eodem monasterio consti-
« tuti, tepidi in Dei amore aut contra
« instituta Patrum temptantes quando-
« que conspiciuntur existere, secundum
« regulas Patrum ab abbate, id est pa-
« tre monachorum, corrigantur. si
« autem et ipse abbas in torpore
« contra instituta Patrum [et] (a) re-
« gule [tenorem] (a) fuerit deprehensus
« et in aliquamve sinistram partem
« inclinatus, a Sede apostolica, sub
« cuius dicione consistit, instituimus
« corrigendum. nec enim cuidam
« episcopo damus licentiam, sub ob-
« temptu reprehensionis, aliquam in su-
« prafacto monasterio suam extendere
« potestatem, sed eius capiti, id est
« apostolice Sedi . . . ».

Ivi [*e*].

« *Si autem, quod* absit, *monachi in*
« *eodem monasterio constituti, tepidi in*
« *Dei amore* et in institutis *Patrum*
« torpentes *quandoque conspiciuntur exi-*
« *stere, secundum* regulam *ab abbate, id*
« *est a patre* monasterii corrigi debeant.
« *Si autem et ipse abbas* in ingnavia aliqua
« *contra instituta Patrum* et *regulae* te-
« norem *fuerit deprehensus et in* ali-
« quam *sinistram partem inclinatus, a*
« *Sede apostolica, sub cuius* constitutione
« *consistit,* istituunt *corrigendum. nec*
« *enim* cuiquam *episcopo* dant *licentiam,*
« *sub obtentu reprehensionis, aliquam in*
« *monasterio suam* ostendere (a) *potesta-*
« *tem, sed eius capiti, id est Sedi apo-*
« *stolicae* ».

[T] (a) *Parola omessa nella bolla e restituita col confronto dei Miracula.*
[M] (a) *Nella bolla* extendere*, lezione che sembra da preferirsi.*

Ivi, rr. 110-120.

« quod si quidam caliditate aliqua vel « avaricie instigatione quicquam de « prohibitis presumpserit adtemptan-« dum, in vel contra superius decreta « quoquo modo obviandum, primum « quidem sui ordinis gradu et digni-« tate privabitur, et ex beati Petri apo-« stoli auctoritate, qui ligandi solven-« dique in cęlo et in terra meruit po-« testatem, sit a partecipatione domini « nostri Iesu Christi corporis et san-« guinis inmunis ac a nostro consorcio « seclusus et etiam excellentissimi, qui « pro tempore fuerit, regis nichilomi-« nus submovendus, quatenus et que « statuta sunt perpetua possint diffini-« tione manere, et temeratores presentis « decreti de sua temeritate penis mul-« tiplicibus subiacere ».

Ivi [*f*].

« *Quo si*, quod absit, *calliditate aliqua* « *vel avaritiae instigatione* aliquis *quid-* « *quam de prohibitis praesumpserit at-* « *tentandum vel contra* illorum *decreta* « *quoquo modo obviandum, primum sui* « *ordinis gradu et dignitate* privetur, « *et ex beati Petri apostoli auctoritate,* « *qui ligandi in coelo et in terra me-* « *ruit potestatem, sit* excommunicatus « et *a participatione domini nostri Iesu* « *Christi corporis et sanguinis inmunis* « *ac* ab illorum *consortio seclusus*, nec « non ab excellentissimis, *qui* in *tem-* « *pore* illo fuerint, regibus *nichilominus* « *submovendus : quatinus statuta* possint « perpetua *definitione manere, et teme-* « *ratores* presentium decretorum de « su[is] temeritatibus *poenis multiplici-* « *bus subiacere* ».

L'eguaglianza tra i due testi è tale da non lasciare il minimo dubbio che quello dei *Miracula* sia stato desunto da quello della falsa bolla di Teodoro I: le poche varianti, ad eccezione delle dipendenti da migliore o peggiore lezione del testo del secolo x della bolla, sono dovute al fatto che il testo dei *Miracula* è narrativo e si riferisce non soltanto al decretum di Teodoro I, ma anche a quelli di Martino I, Sergio I, Gregorio II o III e Zaccaria « et cete-« rorum episcoporum », che « rex [*Hugo*] ante se recitari precepit »: è una nuova prova che queste bolle, ora perdute, debbono essere state, nella sostanza se non nella forma, identiche a quella falsa di Teodoro I.

Si potrebbe sospettare che in quest'ultima sia inserito il testo di una lettera apocrifa di Rotari a Teodoro I in favore del monastero, sostituente un « preceptum » originale dello stesso re simile a quelli di Agilulfo, Adaloaldo e Rachis ora perduti.

Il fatto però che il testo di questa presunta lettera di Rotari è identico, mutati i nomi, a quello della lettera dei re Franchi contenuto nelle false bolle di Giovanni IV per i monasteri francesi dei quali si è sopra fatto cenno, dimostra che esso è desunto semplicemente da un formulario, ora perduto, ma largamente usato nel secolo x nei monasteri per le loro falsificazioni.

Quanto al supposto precetto genuino di Rotari è assai sintomatico che non sia ricordato mai nei diplomi genuini nè in quelli interpolati, ad eccezione del diploma del 4 novembre 652 di Rodoaldo per l'abbate Bobuleno (vol. I, n. xv), e neppure nella relazione dei delegati pontifici Siccardo e Giovanni

Buono del 20 novembre 1207, che dei diplomi Bobbiesi, genuini, falsi e interpolati, dà il catalogo completo.

È assai probabile che, come Ariovaldo, così anche Rotari non abbia concesso al monastero di Bobbio alcun privilegio, tanto più che la situazione politico-religiosa del regno Longobardo sotto Rotari perdurava, seppure non era peggiorata, tale quale sotto il suo predecessore Ariovaldo (1).

Ed ora passiamo ad esaminare tutti quei diplomi da me sopra elencati tra i falsi o interpolati, nei quali si menzionano i « privilegia apostolica » concedenti a Bobbio l'esenzione da ogni giurisdizione vescovile e la dipendenza del medesimo dalla santa Sede (2) cominciando da quello del 4 novembre 652 (vol. I, n. xv) di Rodoaldo per l'abbate Bobuleno.

Nella serie dei diplomi langobardi per Bobbio, ed in essa includo anche quello del 5 giugno 774 concesso da Carlo Magno come « rex Francorum et « Longobardorum » all'abbate Guinibaldo (vol. I, n. xxvii), il diploma di Rodoaldo occupa un posto a parte.

In questi diplomi o si concedono al monastero dei beni del patrimonio della corona (3), o si confermano i beni già precedentemente donati sia dal re che da privati e se ne aggiungono dei nuovi dal patrimonio reale (4), o si conferma il possesso di beni pervenuti al monastero in seguito ad acquisto o a donazioni di privati e che erano stati oggetto di lite (5); in tutti viene concessa la protezione regia ben lontana dalla immunità carolina: tali le caratteristiche dei diplomi langobardi.

Quello di Rodoaldo è affatto diverso. In esso non si conferma alcun possesso al monastero, ma l'esenzione da ogni giurisdizione vescovile e la diretta dipendenza dalla santa Sede. Il testo è riassunto dalla falsa bolla di Teodoro I: qualche frase speciale ci richiama alla bolla falsa di Onorio I (ad esempio: « monasterio Ebobiensi, qui sub apostolorum principis beati Petri sede « consistit ») e al cap. xxiii, lib. II della interpolata *Vita Columbani* (ad esempio: « ut a nullo episcopo in vobis aliqua sit licentiam dominandi »).

Questa diretta dipendenza del diploma da testi apocrifi induce già per se

(1) Cf. Pauli Diaconi *Hist. Lang.* lib. IV, cap. 42 in *Mon. Germ. hist.*, *Rer. Lang. Script.*, p. 134.

(2) Naturalmente non si tiene conto in detto elenco e in queste ricerche dei diplomi che fanno parte del gruppo di falsificazioni per i diritti di contea.

(3) Agilulfo, 24 luglio 614 (vol. I, n. iii) e Carlo Magno 5 giugno 774 (ivi, n. xxvii).

(4) Adaloaldo, 25 luglio 622? (volume I, n. vii) e 17 luglio 625? (ivi, n. ix). Tale doveva essere anche il diploma perduto di Rachis col quale veniva donata al monastero « pi« scaria illa quae est in fine Gardensi, « in flumine Mintio, et appellatur Bur« bure » (cf. il diploma del 7 ottobre 860, vol. I, n. lx, rr. 152-3) e l'altro di Liutprando col quale si donava allo stesso monastero « hoc quod Liudpran« dus rex de curte sua Gardensi eidem « loco per sua portione concessit, hoc « est annuatim in piscibus auri soli« dos .x.» (ivi, rr. 166-168).

(5) Rachis 5 agosto 747 (ivi, n. xxiv).

stessa a dubitare che anche esso sia tale. Ma il dubbio non può non mutarsi in certezza qualora si pensi che nei diplomi langobardi di Agilulfo 614 (vol. I, n. III); Adaloaldo 25 luglio 622? (ivi, n. VII), 17 luglio 625 (ivi, n. IX); Rachis 5 agosto 747 (ivi, n. XXIV) e Carlo Magno 5 giugno 774 (ivi, n. XXVII) e poi in quelli degli imperatori franchi Lotario I 22 agosto 843 (ivi, n. XXXVII); Ludovico II 7 ottobre 860 (ivi, n. LX), 2 febbraio 865 (Roma, arch. Doria-Pamphili, banco 76, n. 1693) e Carlomanno 20 ottobre 877 (vol. I, n. LXVII = n. LXVI), tutti genuini, non si ha la minima traccia di questa esenzione del monastero di Bobbio dalla giurisdizione vescovile e dalla conseguente sua diretta soggezione alla santa Sede; non solo, ma pochi anni dopo il diploma di Carlomanno noi vediamo che Formoso, con bolla del 13 novembre 891, conferma la soggezione del monastero di Bobbio, parrocchia del territorio Piacentino, alla giurisdizione vescovile di Piacenza (vol. I, n. LXXII), e nel secolo X, fra il 914 e il 928 Giovanni X scrive all'abbate di Bobbio Teodelassio, il quale tentava di sottrarsi a quella soggezione: « Quapropter monendo te auctoritate apostolica « praecipimus, [quatenus de tua] stolticia corrigaris . . . proprioque in cuius con- « sistis parroechia episcopo [aut misso] eius canonicae oboedias, sciens eum « a sanctae recordationis decessoribus nostris apostolicis accepisse pribi- « legia ipsaque a nobis esse confirmata et redintegrata, quod devitas exhibitiones « possideat ecclesia . . . » (ivi, n. LXXXV = n. LXXXVI).

Si aggiunga infine che il diploma di Rodoaldo non è mai menzionato negli altri genuini sopra citati e neppure in quelli interpolati: per averne notizia bisogna giungere alla relazione processuale del 1207.

Dopo aver constatato che i « privilegia apostolica », cioè le bolle di Onorio I (n. 1) e Teodoro I (n. 4) sono false, e tali dovevano essere necessariamente quelle di Martino I (n. 5), Gregorio II o III (n. 7), Zaccaria (n. 8), Sergio II (n. 9), Giovanni VIII (n. 10), Leone V (n. 15) e Silvestro II (n. 19), e falsi parimenti il « preceptum » e la lettera di Rotari (nn. 2 e 3) e il « preceptum » di Rodoaldo (n. 6) tutti elencati a pp. 38-9, che a quei privilegi si riferivano, credo non possa aversi il minimo dubbio per dichiarare interpolato il passo « sed et 'privilegia apostolica auctoritate eidem sancto loco largita per hoc « pragmaticum confirmamus, et ut nullus episcopus vel ex quolibet ecclesiastico « ordine violare vel irrumpere attentet omnino interdicimus », il quale ricorre nei diplomi di Berengario I, 2-5 marzo 888 (n. 11), Guido, 11 aprile 893 (n. 13), Lamberto, 24 o 25 luglio 896 (n. 14), Berengario I, 11 settembre 903 (n. 16), Ottone I, 30 luglio 972 (n. 17) e Ottone III, 1 ottobre 998 (n. 18) elencati a p. 38-9.

L'esame della struttura di questi diplomi in rapporto ai precedenti di Lotario I, Ludovico II e Carlomanno confermerà meglio quanto finora si è detto.

I diplomi imperiali per Bobbio sono di due diversi tipi: quelli di Lotario I 843 e Ludovico II 860 quantunque assai più dettagliati, sono fondamentalmente uguali ai langobardi: concedono l'immunità e confermano i beni successiva-

mente donati al monastero dalla corona e quelli donati dai privati o venuti in possesso del monastero in seguito ad acquisti.

I beni sono qui indicati genericamente o specificamente col nome del donatore: un vero catalogo manca.

Al contrario questo catalogo si ritrova in tutti i diplomi per Bobbio a cominciare da quello di Berengario I dell'888: e tutti questi diplomi non ci sono giunti nel loro originale, ma in copie del X e dell'XI secolo interpolate.

Quando dal primo tipo di diploma si passò al secondo?

In questa ricerca sono stato fortunato. Da varie fonti avevo saputo dell'esistenza nell'archivio dei principi Doria-Pamphili di un gruppo di documenti riguardanti il monastero di Bobbio.

Avendo potuto consultare a mio bell'agio l'ottimo schedario compilato molti anni or sono dei documenti di quell'archivio, ho trovato un diploma di Ludovico II, il quale appunto porta quel catalogo col « data .IIII. nonas februarias anno « Christo propitio imperii domni Hlodovici piissimi augusti .XV., indictione .XIII. « Actum Sanctę Sophię curte, in Dei nomine feliciter. Amen »: la ricognizione è di « Adelbertus cangellarius ad vicem Iohannis ».

Questo diploma non c' è pervenuto nel suo originale, ma in una magnifica copia della fine del secolo IX o, al più tardi, degli inizi del X.

Sulla sua genuinità non può elevarsi il minimo dubbio: verso la metà del febbraio dell'865 Ludovico II era a Pavia per quella dieta dove si doveva decidere ed organizzare la spedizione contro i Saraceni dell' Italia meridionale, che ebbe luogo realmente l'anno seguente; nessuna meraviglia quindi il trovarlo il 2 di quello stesso mese a Santa Sofia, frazione di S. Pietro in Cariano nel Veronese, che era un possesso di S. Colombano e si trovava sul suo itinerario.

Quanto al cancelliere Adelberto e all'arcicancelliere Giovanni vedi MÜHLBACHER, *Die Regesten*, pp. XCVII-XCVIII.

Le cause determinanti l' inserzione di questo catalogo dei beni del monastero in un diploma sono così accennate dall' imperatore Lodovico II: « Itaque « omnium fidelium sanctae Dei Aecclesiae nostrorum scilicet ac futurorum no- « verit universitas quia Hermenricus Ebobiensis coenobii venerabilis abba per « Angilbergam dilectissimam coniugem nostram clementiae nostrę detulit obtu- « tibus praeceptum divę memorię domni et genitoris nostri Hlotharii perpetui « augusti per quod monachis eiusdem monasterii quasdam villas una cum mo- « nasterio, ubi degebant, concesserat quiete habendas et ordinandas. obtulit « etiam nostrę serenitatis pragmaticum quo simili modo, ea quę idem domnus et « genitor noster prefatis Dei servis largitus fuerat, nos quoque concessimus et « firmavimus [*diploma del 7 ottobre 860*]. sed quia minus quedam in eisdem prae- « ceptionibus habebantur, quae fratribus praescripti sancti coenobii competere « noscuntur, ad petitionem eorumdem servorum Dei deprecata est excellentiam « nostram ut praeceptum ipsum renovare et ea quę congruere et necessitatibus fa- « mulorum Dei expedire petebat alia pręceptione concederemus et firmaremus ».

Il patrimonio fondiario del monastero di Bobbio, già estesissimo nel periodo langobardo, si può dire quasi definitivamente costituito nella prima metà del secolo IX, quando dalla semplice protezione regia esso passa sotto la completa immunità imperiale.

Conseguenza della immunità concessa al monastero era la «inquisitio» imperiale dei beni del patrimonio fondiario del monastero stesso.

Una prima «inquisitio» dovette farsi certamente sotto Ludovico il Pio; «inquisitio» che non ci è pervenuta, ma senza la quale non si intende la «divisio bonorum» dell'abbate Wala (vol. I, n. XXXVI).

Sotto l'abbate Amalrico, essendosi ancora esteso il patrimonio fondiario del monastero si dovette addivenire ad una nuova «divisio bonorum» per uso interno, la quale non c'è giunta, ma di cui abbiamo le traccie nella «inquisitio» ordinata nell'862 da Ludovico II che di detta «divisio» è una conseguenza.

Naturalmente il diploma di Ludovico II dell'860 non bastava più al monastero; ed è perciò che alla morte di Amalrico, il suo successore Ermenrico ne chiede uno nuovo e con un catalogo completo dei beni posseduti dal monastero stesso: è appunto quello del 2 febbraio 865 del quale ci occupiamo.

Di questo, come degli altri documenti Bobbiesi dell'archivio Doria, avrei dato molto volentieri una edizione critica, tanto più che in questi volumi essi avrebbero trovato la loro sede naturale; ma sono stato preceduto nell'esame dello schedario d'archivio dal rev. don Alberto Serafini, il quale se n'è riservata la pubblicazione.

Attendendo la futura edizione, mi valgo qui, per cortese concessione della eccellentissima casa Doria-Pamphili, del testo del diploma per quei raffronti diplomatici necessari a stabilire la redazione ed il valore degli altri della serie contenuta nel *Codice*.

La invocatio, monogrammatica e verbale, identica a quella del diploma 7 ottobre 860, differisce da quella usata nei diplomi di Guido 893 e Lamberto 896, ma si accosta a quella del diploma di Berengario 11 settembre 903.

Nella superscriptio la formula di devozione rappresentata dal «gratia «Dei» non ha riscontro nei sopracitati diplomi.

L'arenga, diversa da quella del diploma di Ludovico 860 è quella usata negli altri diplomi, fatta eccezione per i mutamenti necessari nella frase «pro «nobis proque dilectissima coniuge fidissimisque optimatibus nostris»; soltanto Lamberto 896 invece di «exorare ne pigeat» ha «implorare ne pigeat».

La stessa identità è nella inscriptio «itaque omnium - universitas».

Diversi sono la narratio e il principio della dispositio che qui metto a confronto per vedere come da quelle del nostro diploma dell'865 siano derivate quelle dei diplomi posteriori: le parole in corsivo nella prima colonna sono derivate da Ludovico 860; quelle in corsivo nelle altre colonne dipendono da Ludovico 865; quelle in corsivo tra parentesi tonde nella quarta colonna sono derivate da Ludovico 860: tra ⟨ ⟩ sono i passi interpolati.

Ludovico II 865.

«... *quia* Hermenricus *Ebobiensis* coenobii *vene-*
« *rabilis abba* per Angilbergam dilectissimam con-
« iugem nostram clementiae nostrę *detulit obtutibus*
« praeceptum divę memorię *domni* et genitoris
« *nostri Hlotharii* perpetui augusti per quod mo-
« nachis eiusdem monasterii quasdam villas una
« cum monasterio, ubi degebant, concesserat quiete
« habendas et ordinandas.

« Obtulit etiam nostrę serenitatis pragmaticum
« quo simili modo, ea quę idem domnus et ge-
« nitor noster pręfatis Dei servis largitus fuerat
« nos quoque concessimus et firmavimus.

« Sed quia minus quaedam in eisdem praece-
« ptionibus habebantur quae fratribus praescripti
« sancti coenobii competere noscuntur ad peti-
« tionem eorumdem servorum Dei deprecata est
« excellentiam nostram ut praeceptum ipsum re-
« novare et ea quę congruere et necessitatibus fa-
« mulorum Dei expedire petebat aliam pręceptio-
« nem concederemus et firmaremus. *Cuius pręcibus*
« ob amorem *Dei* sanctorumque suorum reveren-
« tiam et mercedis nostrę emolumentum *libenter*
« *assensum* prębuimus et hanc nostrae auctoritatis
« constitutionem perenniter et inmobilitater con-
« servandam fieri *iussimus* per quam eis omnia quę
« inferius annotantur inrefragabiliter absque cuius-
« quam inquietudine et diminutione seu inmota-
« tatione concedimus habenda et ordinanda per
« abbatem qui pro tempore fuerit nostra largitione
« et eorum electione ipsi sancto loco substitutum
« secundum Dei voluntatem eorumque in omnibus
« competentem utilitatem ».

Guido 893.

«... quia gloriosissima coniunx nostra Ag
« adiit clementiam nostram, quatenus ven
« abbati Agilulfo Ebobiensis coenobii eiusq
« gregationi ibidem degenti preceptum iux
« cium decessorum nostrorum augustorum
« vare sanciremus. Nos itaque consid
« aeterne retributionis emolumentum, ob re
« tiam beatissimorum apostolorum Petri et
« in quorum honore ipsum monasterium
« scitur esse fundatum, sanctique Columb
« ibidem humatus quiescit, *libenter adsensu*
« *buimus, et hanc nostrę auctoritatis constit*
« *perenniter et immotabiliter conservandam fie*
« *mus. et quia minus quaedam in eisdem*
« *ptionibus habentur* [*q*]*uae fratribus praescrip*
« *coenobii com*[*pe*]*tere noscuntur*, ob inter
« reverentissime coniugis nostre, ad pet
« prenominati venerabilis abbatis Agilulfi
« rumque Dei, et [*ea*] *quę congruere ad*[*que*]
« *tatibus eorum expedire videntur* ac nostra la
« confirmamus, *per quam concedimus*, ut in
« libet pagis ac territoriis de rebus suprad
« nobii aliqua orta fuerit contentio, cui ver
« quisitio necessaria, ex nostra fiat auctori
« idoneos homines, quorum testimonium
« bile sit, ne aliqua interveniente incuria
« casione eadem ecclesia de facultatibus
« quid cogatur amittere, quod ei iuste
« competit. Omnia quoque *quae inferi*
« *tantur inrefragabiliter, absque cuiusquam*
« *tudine seu immotatione, concedimus haben*
« *dinanda per abbatem, qui pro tempor*
« *nostra largitione et eorum electione ipsi sa*
« *substitutus, secundum Dei voluntatem*
« *in omnibus comp*[*eten*]*tem utilitatem* ».

Lamberto 896.

dilectissimus marchio noster atque fi-
us comes Anscharius adiit clementiam
, quatinus venerabili abbati Agilulfo
sis coenobii eiusque congregationi ibi-
gentibus, preceptum iuxta felicium pre-
um nostrorum augustorum Lotharii sci-
Ludovici, Karlomanni et fratris eius
nec non et domni Vuidonis dive memo-
toris nostri innovare sanciremus. Nos
onsiderantes aeternae retributionis emo-
im, ob reverentiam beatissimorum apo-
n Petri et Pauli, in quorum honore
monasterium cognoscitur esse fundatum,
ie Columbani, qui ibidem humatus quie-
opter interventum quoque ac postulatio-
refati marchionis nostri Anscherii, ob
em eciam pretaxati venerabilis abbatis
famulorumque Dei *libenter assensum*
us, et hanc nostre auctoritatis institutio-
benniter et immutabiliter conservandam
simus, et ea quae congruere atque expedire
tibus eorum videntur ac nostra largitione
iliter persistenda sancimus. *per quam*
nus, ut in quibuslibet pagis ac territoriis
s supradicti coenobii aliqua orta fuerit
io, cui vera fuerit inquisitio necessaria,
ra fiat auctoritate per idoneos homines,
testimonium probabile sit, ne aliqua
iente incuria vel occasione, eadem ec-
e facultatibus suis aliquid cogatur amit-
quae iuste competit habere. Omnia *que*
annotantur inrefragabiliter, absque cuius-
nquietudine seu inmutatione, concedimus
et ordinanda per abbatem, qui pro tem-
erit, nostra largitione et eorum electione
ncto loco] substitutus, secundum Dei vo-
i eorumque [in] omnibus competentem uti-
).

Berengario 903.

« . . . *quia* dilectissima coniux nostra Berthila et
« consors nostri regni humiliter nostram adiit
« clementiam, quatenus venerabili abbati et sa-
« cerdoti Theodelassio nostroque fidelissimo Ae-
« boniensis coenobii congregationi ibidem degen-
« tibus rettulit (*nobis* (privilegia sancte Sedis
« apostolice seu et) *preceptiones regum Langobar-*
« *dorum Agilulfi* videlicet, *Adaluvoldi, Grimoaldi,*
« *Cuniberti, Liutprandi, Ratchisi, Ahistulfi et Desi-*
« *derii quibus prefatum monasterium Ebobiense de*
« *redditibus suis possessionibusque ditaverunt et cum*
« *omnibus ad eundem* sanctum et *venerabilem locum*
« *pertinentibus sub immunitatis defensione tenuerant.*

« *Sed et auctoritates dive memorie Karoli augu-*
« *sti*), Lotharii atque Ludovici filii eius, Karlo-
« manni videlicet et Karoli imperatoris consobrini
« nostri, atque Arnulfi (*per quas ipsi prefatum mo-*
« *nasterium cum rebus et possessionibus suis et*
« *hominibus liberis sive servis colonisque et familiis*
« *utriusque sexus in suo mundeburdo et tuitione*
« *receperant*).

« Nos itaque considerantes aeterne retributio-
« nis emolumentum, ob reverentiam beatissimo-
« rum apostolorum Petri et Pauli, in quorum
« honore ipsum monasterium cognoscitur esse
« fundatum, sanctorumque confessorum Colum-
« bani, Atala atque Bertulfi, qui ibidem humati
« quiescunt, interventu quoque ac postulatione
« prefate nostre coniugis Bertile dilectissime, ad
« petitionem etiam prefixati venerabilis abbatis
« Theodelassii famulorumque Dei, *libenter assen-*
« *sum prebuimus, et hanc nostre auctoritatis consti-*
« *tutionem perenniter et immutabiliter conservan-*
« *dam fieri iussimus, et ea quę congruere atque*
« *expedire necessitatibus eorum* videntur hac no-
« stra largitione inviolabiliter persistenda sanci-
« mus, *per quam concedimus* ut in quibuslibet
« pagis ac territoriis de rebus supradicti coenobii
« aliqua orta fuerit contentio, cui vera sit inquisitio
« necessaria, ex nostra fiat auctoritate per idoneos
« homines quorum – *competentem utilitatem* ».

Segue ora il catalogo dei beni del monastero comune a tutto il gruppo di diplomi del quale ci occupiamo:

Ludovico II 865.

« Idest monasterium cum cellulis « infra vallem, in qua situm est, con- « sistentibus, Turrem, Salonianum, mon- « tana et maritima cum cellulis, Ca- « rice, Turio, Carelio, Comorga et « Castellione, Ranci cum Casasco et « Caniano atque Brioni ac Vico Pon- « tio, Virdi cum ecclesia Sancti Pauli « in Niza et Sancti Albani in Candu- « dubrio, Montemlongum cum Memo- « riola, Bocco et omnibus appenditiis « suis, Tovatiam cum ecclesia Sancti « Pauli in Sartoniano, Prato Silvando « cum ecclesia Sancti Antonini et San- « cti Severi, Pecorari et Palantas cum « proprio Guntelmi et Paderno, Tra- « vano cum Alfiano et Ancariano et « ecclesia Sancti Salvatoris in Clauza- « no, Rovaclas et ecclesia in honore « Sanctae Resurrectionis cum his quae « ad eam pertinent, Auliano cum pro- « prio de Fulcario et Teutrudę, Cas- « sianum ac Casallas, Sorlascum, Lu- « liaticam, Gardam cum Aderbassio, « Fraxenetum et Portum Mantuanum, « proprium quoque quod Sabbatinus « Veneticus in Comaclo Sancto Co- « lumbano tradidit, propriumque quod « Teodoldus et Teotboldus episcopi « ipsi monasterio contradiderunt; xe- « nodochium etiam in Papia cum om- « nibus ad eum pertinentibus, Cama- « rianum, Perledum, Medi, Farinariam, « Crucem atque Ienuam. Omnia igitur « hęc quę superius inserta sunt, sicut « ad eundem venerabilem locum dele- « gata et tradita noscuntur, ita cum « omni integritate, cum omnibus ad se

Bereng. 888, Guido 893, Lamberto 896, Bereng. 903.

« . . . *idest monasterium cum cellis suis* « *infra vallem, in qua situm est, consi-* « *stentibus, Turre,* Bocco, *Salonianum,* « *montana et maritima cum cellis, Ca-* « *rice et Turio, Carelio, Comorga et* « *Castellione, Ranci cum Casasco et Ca-* « *niano atque Brioni ac Vico Pontio,* « *Virdi cum eclesia Sancti Pauli in Niza* « *et Sancti Albani in Candubrio, Mon-* « *telongum cum Memoriola et omnibus* « *appenditiis suis, Tovacia cum eclesia* « *Sancti Pauli in Sartoriano, Prato Sil-* « *vano cum eclesia Sancti Antonini et* « *Sancti Severi, Peccorari cum Palan-* « *tas et proprio Guntelmi et Paderno,* « *Travano cum Alfiano et Encariano,* « *eclesia Sancti Salvatoris in Clauzano,* « *Rovaclas et eclesia in honore sanctae* « *Resurrectionis cum his quae ad eam* « *pertinent, Aulianum cum proprio de* « *Fulcario et Teotrude, Cassianum ac* « *Casellas, Sorlascum, Luliatica, Garda* « *cum Aderbassio, Fraxenetum et Por-* « *tum Mantuanum, et proprium quod* « *Sabatinus Veneticus in Comaclo San-* « *cto Columbano tradidit, propriumque* « *quod Teodaldus et Theothaldus episcopi* « *monasterio tradiderunt; xenodochium* « *etiam in Papia cum omnibus ad eum* « *pertinentibus, Perledum, Medi, Fa-* « *rinariam, Crucem, atque Genuam.* « *Omnia igitur hec quae superius inserta* « *sunt, sicut ad eundem sanctum et ve-* « *nerabilem locum delegata et tradita no-* « *scuntur, ita cum omni integritate, cum* « *omnibus ad se pertinentibus, cum mas-* « *sariciis vel familiis seu cunctis adia-* « *centiis sub omni integritate, absque*

« pertinentibus, cum massariciis vel fa-
« miliis seu cunctis adiacentiis sub omni
« integritate absque ulla diminutione
« sive subtractione et queque deinceps
« ipsi sana industria vel quorumlibet
« Christianorum legitima collatione ad-
« quirere potuerint inconvulsa et per-
« petua stabilitate concedimus haberi,
« possideri et ad votum ipsorum rel-
« ligiose rationabiliter et Deo placite
« ordinari ».

« Igitur quia pro summa rei publi-
« cae necessitate pacisque tranquillitate
« quandam divisionem de rebus iam-
« fati coenobii ad oram fieri permisi-
« mus, iubemus atque omnimodis sta-
« tuimus ut de illa parte quam in usus
« monachorum delegavimus, interim
« dum domino opitulante ad pristinum
« revocetur statum, nullus iudex pu-
« blicus nullusque missus discurrens

« aliquam saepefatis monachis eorum-
« que familiis violentiam vel inquie-
« tudinem iniuste inferre presumat, quos
« cum omnibus rebus et familiis sub
« nostra nos constat recepisse ditione
« et mundeburdo ».

« *ulla diminutione sive subtratione, et que*
« *deinceps ipsi sana industria vel quo-*
« *rumlibet Christianorum legitima colla-*
« *latione adquirere potuerint inconvulsa*
« *et perpetua stabilitate concedimus haberi,*
« *possideri et ad votum ipsorum reli-*
« *giose rationabiliter et Deo placite or-*
« *dinari.* ⟨sed et privilegia apostolica
« auctoritate eidem sancto loco largita
« per hoc pragmaticum confirmamus,
« ut nullus episcoporum vel ex quoli-
« bet ecclesiastico ordine violare vel
« inrumpere adtemptet omnino inter-
« dicimus⟩. *Igitur quia pro summa*
« *reipublice necessitate pacisque tranquil-*
« *litate quandam divisionem de rebus iam*
« *fati coenobii ad oram fieri permisimus,*
« *iubemus atque omnimodis statuimus,*
« *ut de illa parte quam in usus* abbatis
« *vel monachorum delegavimus, interim,*
« *dum, Domino auxiliante, ad pristinum*
« *revocetur statum, nullus iudex publi-*
« *cus, nullus missus discurrens* aut que-
« libet persona nostra augustali largi-
« tione iure beneficiario illarum rerum
« partem vel divisionem obtinens ali-
« quam sepe abbati vel *monachis eorum-*
« *que familiis violentiam vel inquietudi-*
« *nem* in via vel in agro aut in domi-
« bus *inferre presumat, quos cum omnibus*
« *rebus et familiis sub nostra constat nos*
« *recepisse* emunitatis ac tuitionis *mun-*
« *deburdo* ».

« Si quis vero hominum ipsius mo-
« nasterii utilitatibus famulantium, in-
« genuus, comendatus, sive servus a-
« liquid commiserit, unde fiscus no-
« ster quippiam sperare possit, totum
« hoc parti ipsius sancti loci concedi-
« mus, et ne a quoquam exigatur pe-
« nitus abnegamus. Quicumque vero
« aliquid horum violare presumpserit,

« Nullas quoque reddibitiones aut « publicas excubias, nullas paratas vel « angarias facere sive persolvere co- « gantur; nullas pontium novas vel « veteres structiones seu restructiones « agere vel renovare compellantur. « quae nos universa idcirco concessi- « mus et perdonavimus ut omnipotenti « Domino pro nostra et coniugis nostrę « salute totiusque imperii nostri aug- « mento et stabilimento devotius, pla- « cidius ac delectabilius, omni exclusa « necessitatis occasione, valeant sup- « plicare. Ut autem hęc nostre ces- « sionis praeceptio rata ac stabilis per « futura tempora maneat, manu pro- « pria subter firmavimus et more so- « lito conscribere iussimus ».

« sciat se poene persolvendarum .LX. l[i]- « b[rarum a]uri optimi eidem loco esse « mulctandum et insuper nostra offen- « sione plectendum. *Nullas quoque re-* « *dibitiones aut publicas excubias, nullas* « *paratas vel angarias facere sive per-* « *solvere cogantur, nullas pontium novas* « *vel veteres structiones seu restructio-* « *nes agere vel renovare compellantur.* « *quae nos universa idcirco concessimus* « *et perdonavimus ut omnipotenti Do-* « *mino pro nostro totiusque imperii no-* « *stri augmento et stabilimento devotius,* « *placidius ac delectabilius, omni exclusa* « *necessitatis occasione valeant suppli-* « *care. Ut autem haec nostra cessionis* « *praeceptio rata ac stabilis per futura* « *tempora maneat, manu nostra subter* « *firmari iussimus* et anulo nostro ius- « simus sigillari ».

Il diploma di Ludovico II 865 è completamente indipendente da Ludovico II 860, col quale, come con altri diplomi dello stesso imperatore, ha comune soltanto la formula d' invocazione, gli « incipit » della narratio (*quia*) e della dispositio (*cuius precibus*) e, nella narratio, la frase *detulit obtutibus*.

I diplomi di Guido 893 e Lamberto 896, ai quali va unito anche quello di Berengario 888 che ci è pervenuto mutilo (1), così strettamente dipendenti l' uno dall'altro che criticamente possono considerarsi come un testo unico, dipendono in massima parte da Ludovico II 865, dal quale però differiscono in alcuni punti tanto da costituire un tipo di diploma affatto differente da quello.

Dipendono da Lodovico II 865 per l'arenga *decentissimum atque sacratissimum – exorare ne pigeat*, per la inscriptio *itaque omnium – universitas*, per i passi *libenter adsensum – fieri iussimus* e *quae inferius annotatur – competentem utilitatem* della prima parte della dispositio, e *quia minus quaedam – congruere atque necessitatibus eorum expedire* pure della dispositio, ma che è de-

(1) La restituzione della parte mancante è quella data da L. SCHIAPARELLI in *Diplomi di Berengario I*, n. 1, p. 5 col confronto dell' altro diploma di Berengario I 903. Però l' invocazione deve essere: « In nomine sancte et individue Trinitatis », e nella narratio tra « fieri [iussimus » e « per quam con- « cedimus] » (ivi, r. 18) deve aggiungersi « et ea quae congruere – persi- « stenda sancimus » come in Guido 893, Lamberto 896 e Berengario 903.

sunto dal passo analogo della narratio di Ludovico II 865, il quale nel diploma di Lamberto 896 è ridotto soltanto a *et ea quae congruere atque expedire necessitatibus eorum*; per tutto il resto infine del testo dispositivo da *idest monasterium cum cellis* a *occasione valeant supplicare*.

Differiscono da Ludovico II 865 per la narratio «quia – innovare san-«ciremus», per i passi «Nos itaque considerantes – ibidem humatus quiescit», «videntur ac nostra largitione – ei iuste habere competit» della dispositio; per la minatio «si quis vero – offensione plectendum» che manca affatto nel diploma di Ludovico II 865, e per la corroboratio «*ut autem* – iussimus «sigillari» che soltanto parzialmente (*ut autem – subter firmavimus*) dipende da Ludovico II 865.

Ciò posto la loro dipendenza da Ludovico II 865 non può essere che indiretta, attraverso cioè un diploma intermedio, ora perduto.

Nella narratio di Lamberto 896 e Berengario 903 troviamo elencati i diplomi seguenti: «preceptum iuxta felicium predecessorum nostrorum augu-«storum Lotharii (22 agosto 843, vol. I, n. XXXVII) scilicet ac Ludovici (7 ot-«tobre 860, ivi, n. LX; 2 febbraio 865, Roma, arch. Doria-Pamphili, banc. 76, «perg. n. 1693), Karlomanni (20 ottobre 877, vol. I, n. LXVII = n. LXVI) et fratris «eius Karoli [*Carlo III*]».

Di Carlo III per Bobbio ci è pervenuto soltanto un diploma falso del 20 febbraio 883 (vol. I, n. LXIX = n. LXVII), il quale riguarda i diritti di contea accampati dall'abbate del monastero contro il vescovo di Bobbio: esso dunque non può essere quello menzionato nei diplomi di Lamberto 896 e Berengario 903.

Questo diploma però ne sostituisce senza dubbio uno genuino di pari data emanato in occasione della nuova inquisitio dei possessi del monastero, ordinata dall'imperatore l'anno 883, che ci è pervenuta, e che realmente modifica quella precedente ordinata da Ludovico II l'anno 862, in modo ben più notevole di quanto abbiano sospettato l'Hartmann, che primo la pubblicò (1), e il Cipolla (2).

Il diploma genuino dunque del 20 febbraio 883 che qui ricerchiamo, deve la sua origine a quelle stesse cause per le quali fu promulgato il diploma 2 febbraio 865, al quale necessariamente deve essere affine.

Infatti i raffronti di cui sopra dimostrano quanto largamente i diplomi di Berengario 888, Guido 893, Lamberto 896 e Berengario 903 dipendano da Ludovico II 865; qui aggiungo che nel diploma 20 ottobre 877 di Carlomanno (vol. I, n. LXVII = n. LXVI), che non fu occasionato da una inquisizione imperiale, e quindi manca del catalogo, tutto il tratto «sicut ad eundem locum de-«legata – subter eum confirmamus», cioè la dispositio e la corroboratio, è desunto da Ludovico II 865, il quale deve così considerarsi come la base di tutti i diplomi per Bobbio dall'865 in poi.

(1) *Adbreviatio de rebus monasterii Bobiensis* in *Bollettino storico-bibl. Subalpino*, vol. VIII, n. VI p. 393 e sgg.

(2) Vol. I, n. LXII, pp. 185-6.

Tenendo presenti questi dati e confrontando il falso diploma di Carlo III 20 febbraio 883 con quelli di Ludovico II 865, Carlomanno 877, Berengario 888, Guido 893 e Lamberto 896, possiamo ricostruire completamente il diploma genuino ora perduto di Carlo III.

Il testo della prima colonna è quello del falso diploma 20 febbraio 883: i passi in corsivo sono quelli desunti dal diploma genuino di pari data che è ricostruito nella seconda colonna; quelli tra ⟨ ⟩ sono desunti da altro diploma del quale si servì il falsificatore.

« *In nomine sancte et individue Tri-* « *nitatis. Karolus divina favente cle-* « *mencia imperator augustus.*

« ⟨Cum precibus fidelium nostrorum « et peticionibus sacerdotum ac servo- « rum Dei, quas nostris auribus insi- « nuaverunt, libenter annuymus, et eas « cum Dei auxilio ad effectum perduci- « mus, non solum imperialem exer[ce- « mus con]suetudinem, set eciam hoc « nobis tam ad presentis vite prospe- « ritatem, quam ad future beatitudi- « nem adhipiscendam non minimum « augmentum adferre confidimus.

« Igitur notum sit omnibus fidelibus « sancte Dei Ecclesie et nostris, tam « presentibus quam futuris⟩, *quia reve-* « *rentissimus Liutardus sancta* [*Vercel-* « *lensis ecclesie*] *presul nosterque sum-* « *mus consiliarius et archicanzellarius* « *et Vuibodus sancte Parmensis ecclesie* « *venerabilis pontifex nostram expecie-* « *runt celsitudinem, quatenus venerabili* « *Agilulfo abbati Ebobiensis cenobii* ⟨fide- « lique nostro comiti confirmationis pri-

« *In nomine sancte et individue Tri-* « *nitatis. Karolus divina favente cle-* « *mencia imperator augustus* (1).

« *Decentissimum atque sacratissimum* « *fore arbitramur venerabilium mona-* « *chis locorum augustalis opem tribuere* « *dignitatis et subsidium attribuere quie-* « *tis, quatenus incursionum remotis ille-* « *cebris pro Domino regulari dediti di-* « *sciplinae famulari iugiter delectet, et* « *pro nobis* atque statu regni nostri « *fidissimisque optimatibus nostris ipsius* « *clementiam exorare ne pigeat* (2).

« Itaque omnium fidelium sancte « Dei Ecclesie nostrorum scilicet ac fu- « turorum noverit universitas, quia re- « verentissimus Liutardus sancte [Ver- « cellensis ecclesie] presul nosterque « summus consiliarius et archicanzel- « larius et Vŭibodus sancte Parmensis « ecclesie venerabilis pontifex nostram « expetierunt celsitudinem, quatenus « venerabili Agilulfo abbati Ebobiensi « cenobii eiusque congregationi ibidem

(1) La invocatio e la suprascriptio « *In nomine* – *augustus* » sono desunte da Karlomanno 877 e ritornano costantemente in Guido 893 e Lamberto 896 e, come si è detto a p. 60, nota (1), in Berengario 888.

(2) L'arenga « *Decentissimum* – « *ne pigeat* » quale la restituisco, è desunta da Ludovico II 865 e ritorna poi in Berengario 888 (cf. p. 60, nota (1)), Guido 893, Lamberto 896 e Berengario 903. L'identità del presente diploma nella narratio con quelli di Berengario I 888 a Berengario I 903 autorizza pienamente tale restituzione.

« vilegium⟩ *iuxta felicium decessorum*
« [*nostrorum augustorum* ⟨concedere di]-
« gnaremur de comitatu Bobiensi et
« eius iuribus et honore⟩.

« *Nos itaque considerantes eterne re-*
« *tributionis* ⟨mercedisque future gra-
« tiam⟩ *ob reverenciam beatissimorum*
« *apostolorum Petri et Pauli, in quorum*
« *honore ipsum monasterio cognoscitur*
« *esse fondatum,* [*sanctique Columbani,*
« *qui ibidem huma*]*tus quiescit, propter*
« *interventum quoque predictorum fide-*
« *lium nostrorum, ob piam etiam po-*
« *stulationem prelibati abbatis* ⟨fidelisque
« nostri comitis⟩ *libenter assensum pre-*
« *buimus et hanc nostre* confirmationis
« paginam *perhenniter conservandam*
« conscribere *iussimus*, per quam im-
« periali *largitione concedimus* ⟨et con-
« firmamus ipso iam dicto abbati et
« comiti eiusque successoribus imper-
« petuum, iure honorabilis feudi et in-
« vestiture, comitatum Bobiensem, cum
« castris, villis et terris omnibus in-
« fra vallem, in qua idem monasterium
« situm est, consistentibus, prout co-
« mitatus ipse protenditur [per fines
« et coherenti]as iam pridem apertis-
« sime designatas, cum omni iuris ho-
« nore et iurisdicione, potestate et uti-
« litate, que nostri iuris ibi fuerunt
« vel esse viderentur, cum racionibus
« et iusticiis eidem honori quomodo-

« degenti preceptum iuxta felicium de-
« cessorum nostrorum augustorum in-
« novare sanciremus.

« Nos itaque considerantes aeterne
« retributionis emolumentum, ob reve-
« rentiam beatissimorum apostolorum
« Petri et Pauli, in quorum honore
« ipsum monasterium cognoscitur esse
« fundatum, sanctique Columbani, qui
« ibidem humatus quiescit, propter in-
« terventum quoque predictorum fide-
« lium nostrorum, ob piam etiam po-
« stulationem prelibati abbatis Agilulfi
« famulorumque Dei *libenter assensum*
« *prebuimus et hanc nostre auctoritatis*
« *constitutionem perenniter et immutabi-*
« *liter conservandam fieri iussimus*(1). *et*
« *quia minus quaedam in eisdem preceptio-*
« *nibus habentur quae fratribus praescri-*
« *pti sancti coenobii competere noscuntur*
« *ob interventum* predictorum fidelium
« nostrorum *et ea quae congruere adque*
« *necessitatibus* eorum expedire videntur
« hac nostra largitione confirmamus
« *per quam concedimus* ut in quibusli-
« bet pagis ac territoriis de rebus su-
« pradicti coenobii aliqua orta fuerit
« contentio, cui vera sit inquisitio ne-
« cessaria, ex nostra fiat auctoritate
« per idoneos homines, quorum testimo-
« nium probabile sit, ne aliqua inter-
« veniente incuria vel occasione ca-

(1) Il passo « Itaque omnium (p. 62) « – fieri iussimus », trovasi anche nel falso diploma di pari data, e ricorre poi nei diplomi di Berengario 888, Guido 893, Lamberto 896 e Berengario 903.
Il passo « Itaque omnium – famu- « lorumque Dei » è proprio di questo diploma, donde è stato desunto dagli altri sopra citati.
Ciò autorizza a restituire il resto della n a r r a t i o col loro confronto. Vi ho aggiunto il passo « *et quia mi-* « *nus – competere noscuntur* » che dopo Ludovico II 865 si ritrova solo nel diploma di Guido 893, perchè come quelli il presente si riferisce realmente ad una « inquisitio » imperiale, quella dell'883 (vol. I, n. LXIII).

« libet pertinentibus et aspicientibus, « investientes ipsum abbatem [et co- « mitem] per anulum aureum de pre- « fatu comitatu et de iuribus et hono- « ribus universis »).

[*Dopo la conferma di tutti gli altri privilegi imperiali concessi al monastero e la minatio, segue:*]

« *Ut autem* hoc *nostre* sancionis pri- « vilegium perpetuo conservetur, more « [nost]ro *subter firmavimus* ⟨et sigillo « plumbeo muniri precepimus ».⟩

[*Segue il giuramento di fedeltà prestato dall' abbate Agilulfo e la recognitio.*]

« *Data .x. kal. martias ab incar-* « *nacione domini nostri Iesu Christi* *.DCCCLXXXIII. indicione prima, anno* « *vero regni Karoli .V., imperii au-* « *tem .II.*

« *Actum Papiae, in Dei nomine, fe-* « *liciter, amen* ».

« dem ecclesia de facultatibus suis ali- « quid cogatur amittere, quod ei iuste « habere competit. Omnia quoque « *quae inferius annotantur inrefragabi-* « *liter, absque cuiusquam inquietudine* « *seu immotatione, concedimus habenda* « *et ordinanda per abbatem, qui pro* « *tempore fuerit nostra largitione et eo-* « *rum electione ipsi sancto loco substi-* « *tutus, secundum Dei voluntatem eo-* « *rumque in omnibus competentem uti-* « *litatem* ».

[*Seguono il catalogo dei possessi del monastero, il resto della dispositio colla minatio inclusa da « idest mona- « sterium » a « valeant supplicare », come in Berengario 888, Guido 893, Lamberto 896 e Berengario 903. Quindi:*]

« *Ut autem hęc nostre concessionis* « *praeceptio rata ac stabilis per futura* « *tempora maneat manu* nostra *subter* « *firmavimus* et anulo nostro iussimus « sigillari.

[*Segue la recognitio.*]

« Data .x. kal. martias ab incarna- « cione domini nostri Iesu Christi « .DCCCLXXXIII., indicione prima, anno « vero regni Karoli .[I]V., imperii au- « tem .[I]II (1).

« Actum Papiae, in Dei nomine, fe- « liciter, amen ».

Ho creduto opportuno indugiarmi in questi raffronti di testi non solo per rintracciare il diploma perduto di Carlo III, ma per dimostrare come i susseguenti diplomi di Berengario 888, Guido 893, Lamberto 896 e Berengario 903 (2)

(1) Gli anni del regno e dell' impero di Carlo III sono stati restituiti col confronto della inquisitio dell'883 (vol. I, n. LXIII), cui questo diploma si riferisce.

(2) Il diploma di Berengario I 11 settembre 903 sembra che faccia tipo a sè nel gruppo dei diplomi citati; ma i raffronti fatti a pp. 56-7 dimostrano che, tolti i passi posti tra parentesi tonde desunti da Ludovico II 860, tutto il resto è identico a Berengario.

non ne sono che semplici rinnovazioni e non possono quindi, essendo tali, contenere i passi «sed et privilegia – omnino interdicimus» e «privilegia apo«stolica seu et» riguardanti l'esenzione del monastero dalla giurisdizione ordinaria del vescovo di Piacenza e la sua diretta dipendenza dalla santa Sede, i quali debbono ritenersi con certezza come interpolati.

*
* *

Non sarà difficile, giunti a questo punto delle nostre ricerche, stabilire il metodo seguito nella manipolazione di tutte queste falsificazioni.

Evidentemente si cominciò col falsificare la bolla di Onorio I dell'11 giugno 628 trascrivendo dal codice bobbiese del *Liber diurnus* la formola LXXVII che venne attribuita al detto pontefice; e si interpolò nel cap. XXIII del libro II della *Vita sancti Columbani et discipulorum eius* di Giona tutto il passo «Cum «iam egregiis moribus – audisse et vidisse non putasset», nel quale è narrata la storia retrospettiva della bolla concessa da Onorio I al monastero.

Da un formulario in uso, a quanto pare, nei monasteri Benedettini nel secolo X si trascrisse una falsa bolla di Giovanni IV concedente l'esenzione dalla giurisdizione vescovile, attribuendola a Teodoro I, che di quel pontefice fu l'immediato successore.

Col testo dispositivo poi di questa formula, diventata per opera del falsificatore bobbiese bolla di Teodoro I, si creavano le false bolle di Martino I, Gregorio II o III, Zaccaria, Sergio II, Giovanni VIII, Formoso, Leone V e, probabilmente, Silvestro II, tutte elencate a pp. 38-39.

E mentre colla narratio della falsa bolla di Giovanni IV, contenente una lettera del re franco Clodoveo chiedente al pontefice l'esenzione per un monastero di Francia, si otteneva, mediante la semplice sostituzione del nome di Clodoveo con quello di Rotari, una lettera autentica di quest'ultimo re a Teodoro I in favore di Bobbio, su questa si compilava un falso «preceptum Ro«tharit» riconfermato e ripetuto nel falso «preceptum Rodoaldi» del 4 novembre 652.

888, Guido 893, Lamberto 896, e come si è veduto ora a pp. 62-4, a Carlo III 883, dal quale tutti questi diplomi dipendono direttamente.

L'esistenza d'un diploma genuino di Berengario I del 19 ottobre 903 mi fa sospettare che il diploma 11 settembre 903 sia completamente falso.

Esso è citato già fra le falsificazioni nei *Miracula sancti Columbani*, e quindi deve essere stato falsificato nello stesso momento che si interpolarono i diplomi di Berengario 888, Guido 893, Lamberto 896, ai quali doveva essere identico, senza cioè i passi desunti da Ludovico II 860.

Il diploma in questione c'è pervenuto in copia del principio del sec. XI, il che indica che in questo tempo, quando cioè (cf. pp. 76-7) si interpolarono i diplomi di Ottone I 30 luglio 972 e Ottone III 9 ottobre 998, esso fu di nuovo rimanipolato colle aggiunte tolte da Ludovico II 860.

È naturale che il monastero desiderasse per tutte queste bolle la conferma sovrana. Per il periodo langobardo sopperì alla bisogna inventando di sana pianta un precetto di Rotari, una lettera dello stesso re a Teodoro I, e un precetto di Rodoaldo, perchè di questi re non trovava nel suo archivio alcun privilegio per le ragioni storiche accennate a pp. 51-3; per i periodi carolino, post-carolino e ottoniano disponeva invece di un notevole numero di diplomi genuini e ben particolareggiati e se ne servì ai suoi fini interpolando nel loro testo dispositivo il passo «sed et privilegia apostolica - adtemptet omnino «interdicimus» e, talvolta, nella narratio la frase «privilegia sancte Sedis «apostolice seu et».

Quando tutto questo lavoro di falsificazione fu fatto?

I primi sedici numeri dell'elenco delle bolle e dei diplomi falsi e interpolati dato a pp. 38-39 costituiscono una serie di falsificazioni che si apre colla bolla di Onorio I del 628 e si chiude col diploma o falso o interpolato di Berengario I dell'11 settembre 903: i numeri 17-19 ne costituiscono un'altra più piccola che va dal 972 al 999-1003: tra l'una e l'altra serie c'è una lacuna documentaria di circa sessantanove anni.

Anche i *Miracula* che, come ben rileva il Cipolla (1), debbono essere stati scritti dopo la morte dell'abbate Gerlanno, non prima dunque del 26 giugno 936, elencano le false bolle di Onorio I, Teodoro I, Martino I, Gregorio II o III, Zaccaria, Sergio II «et ceterorum episcoporum» (2), e i diplomi di Adaloaldo, Grimoaldo, Cuniberto, Liutprando, Rachis, Astolfo, Desiderio, Carlo Magno, Ludovico il Pio, Carlomanno, Carlo III, Arnolfo e Berengario I (3).

Questa coincidenza non casuale dimostra che le due serie di falsificazioni furono compilate in due tempi diversi, per determinare i quali mi gioverò più che di ipotesi dei dati che il *Codice* ci fornisce.

Esaminando la scrittura dei documenti dei quali ci occupiamo, si ha questo prospetto:

Onorio I, giugno 628, copia del principio del secolo XI;
Rodoaldo, 4 novembre 652, copia del principio del secolo X;
Berengario I, 2-5 marzo 888, copia del principio del secolo X;
Guido, 11 aprile 893, copia del principio del secolo X;
Lamberto, 24 o 25 luglio 896, copia del principio del secolo X;
Berengario I, 11 settembre 903, copia del secolo X-XI.

Prescindendo ora dalla bolla di Onorio I che fu già trascritta sul falso originale del secolo X sul principio del secolo XI, avendo dimostrato che il diploma 11 settembre 903, falsificato o interpolato a principio del secolo X, fu di nuovo e maggiormente interpolato a principio dell'XI (4), è chiaro che il lasso di tempo nel quale quelle falsificazioni furono compilate non può cercarsi al di qua del primo quarto del secolo X.

(1) Vol. I, pp. 309-10.
(2) Ivi, p. 299.
(3) Ivi, p. 301.
(4) Cf. a p. 64, nota (2).

Il doc. n. LXXXV (= LXXXVI) del *Codice* è la seguente lettera di Giovanni X all'abbate di Bobbio Teodelassio:

« [Iohannes] episcopus servus servorum Dei Teudelassio abbati monasterii « Bobiensis. Interventum est ad nostras aposto[licas aures quo]d ex nostra « predecessorumque parte ostendas privilegium, cuius auctoritate decimas « a Placentina [ecclesia] subtraas et monachos et clericos sub tuo regimine po- « sitos ubicumquelibet contra auctoritatem canonicam furtim consecrari facias « et alia multa inlicita praesumas, quod absurdum esse praesumente te scimus. « In hoc denique cognoscimus te presumptorem et biolatorem regulae tuae atque « sacrorum canonum contemptorem, quia etiam [in] presentia nostram (1) osten- « disti coram episcopis et aliis catholicis hominibus atque etiam Iohanni ve- « nerabili episcopo Ticinensi aepistolam quasi [a] latere nostro proceden[tem], « per [qua]m falsidicae fultus licuisset tibi, secundum tuam voluntatem, spreto « proprio Vuidone Placentino episcopo, passim vagando incedere, quasi nos, « abiecta canonum auctoritate, tuum mendatium tuamque fraudul[en]tiam se- « queremur. Si autem quales dicis litteras a sancta Romana Sede aut furtim, « au[t alia ini]qua arte optinuisti, omnimodis improvamus, teque ipsum exinde « falsidicum comprovamus, [et contra] sacros canones contraire scimus. Qua- « propter monendo te auctoritate apostolica praecipimus, [quatenus de tua] stul- « ticia corrigaris, aut talia agere desinas proprioque in cuius consistis parroechia « episcopo [aut misso] eius canonicae oboedias, sciens eum a sanctae recorda- « tionis decessoribus nostris apostolicis accepisse pribilegia ipsaque a nobis esse « confirmata et redintegrata, quod devitas exibitiones possideat ecclesia, nec in « nullo fraudulenter, sed quod canonicum erit, perhenniter conserbetur. Si « vero in his quae reprehendimus, pertinax esse malueris, iuvemus ut, cum te « predictae ecclesiae Vuido episcopus aut scripto aut misso voluerit, ante no- « stram [praes]entiam simul cum eo atque cum eius legato venias, ut ibi in « ecclesiasticis disciplinis instruaris, quarum te admodum ignarum sentimus. « Exemplar autem huius nostri scripti apud nos in scrinio sanctae Romanae « Aecclesiae retinemus, per quod te, si contemptor existeris, arguamus ».

Le accuse dunque che Giovanni X muove all'abbate Teodelassio sono:

1. Ch'egli si rifiuta in base a privilegi pontifici di pagare le decime alla chiesa Piacentina. Appunto nella bolla di Teodoro I abbiamo: « interdicentes « etiam episcopo, in cuius parochia esse videtur predictum monasterium con- « stitutum, ut nichil contra tenorem presentis decreti pia postulacione indulti « quicquam adtemptet, neque ullo modo eius baptismales ecclesias seu deci- « mas sibi vendicare, nec ipse suique successores presumant prohibitum « contingere ».

2. Che egli faceva ordinare i monaci ed i chierici sottoposti nel suo monastero alla sua giurisdizione contro le disposizioni canoniche non dal vescovo di Piacenza, suo ordinario, ma da altri vescovi, furtivamente; e similmente pre-

(1) Nella copia « presentia non »; KEHR e CIPOLLA « presentia nostra ».

sumeva altre cose illecite, quali di certo la consacrazione di altari ed arredi sacri, la celebrazione di messe solenni, il conferimento dell'olio santo, rifiutate al vescovo di Piacenza e richieste ad altri vescovi della regione.

Già nella bolla dell'11 giugno 628 Onorio I stabiliva «ut monasterio San-«ctorum Petri et Pauli in Ebobio constituto... nullius ecclesię iurisdictionibus «submittetur» essendo esso direttamente soggetto alla santa Sede «et ideo «omnes cuiuslibet ecclesię sacerdotem in prefatum monasterium ditionem quam-«libet auctoritatemve extendere atque sua auctoritate, nisi a preposito mo-«nasterii fuerit invitatus, missarum sollemnitate celebrare omnimodo inhi-«bemus».

Più particolareggiatamente ancora Teodoro I stabiliva nella bolla del 643: «Interdicentes omnibus episcopis vicinis vel procul ab ipso monasterio constitutis «nichil usurpare nichilque presumere... ut videlicet episcopus, quem pater mo-«nachorum vel cuncta congregatio voluerit ad cellebrandum missarum so-«lempnia, aut consacrationes presbiterorum seu diaconorum vel etiam tabularum «in quibus misse debeant cellebrari, habeat facultatem in eodem monasterio «ingrediendi tantum ad pii opus ministerii... crisma igitur vel quicquid ad «sacra ministeria pertinet, si a parte monasterii fuerit postulatum, a quibus-«cumque previderit, concedimus presulibus tribuendum».

A Giovanni X, cui constava con certezza che il monastero di Bobbio non era direttamente dipendente dalla santa Sede, ma soggetto, e non da allora soltanto, al vescovo di Piacenza, le pretese dell'abbate dovettero sembrare così assurde, da non dubitare un istante che i privilegi apostolici sui quali quelle pretese si basavano, appunto perchè contrarie alla realtà e ai canoni, dovevano essere falsi.

Egli ne vedeva la prova indiscutibile nel fatto che l'abbate andava anche allora mostrando a vescovi e altre persone e persino a Giovanni vescovo di Pavia una sua lettera per la quale a suo arbitrio e senza il permesso di Guido di Piacenza poteva uscire di diocesi e recarsi dovunque credesse.

Egli ignora come Teodelassio abbia potuto ottenere dalla santa Sede tali lettere (quella sua particolarmente), se furtivamente o con qualche altra arte iniqua; ma sa con sicurezza di non avergliene mai scritta per parte sua una di tale contenuto, e ad ogni modo le annulla tutte.

Non c'è dubbio dunque che quando Giovanni X scriveva la sopra citata lettera all'abbate Teodelassio le false bolle di Onorio I 11 giugno 628 (n. 1), Teodoro I 4 maggio 643 (n. 4), Martino I 649-653 (n. 5), Gregorio II o III 715-741 (n. 7), Zaccaria 741-752 (n. 8), Sergio II 844-847 (n. 9), Giovanni VIII 872-882 (n. 10), Formoso 891-894 (n. 12) e Leone V agosto-settembre 903 (n. 15) erano già state completate e messe in pratica attuazione; e lo stesso deve affermarsi dei diplomi elencati a pp. 38-39, alcuni dei quali (ad es. quelli di Rotari del gennaio-aprile 643, nn. 2 e 3, e quello di Rodoaldo 4 novembre 652, n. 6) sono indissolubilmente legati a quelle bolle, e di cui Giovanni X

non fa cenno perchè documenti che nella questione non potevano di fronte alla santa Sede avere valore giuridico.

Purtroppo la lettera di Giovanni X a Teodelassio non c'è pervenuta nel suo originale, ma solo in copia del secolo x e senza le note cronologiche, ragione per cui dal Cipolla e da me è stata datata semplicemente cogli anni del pontificato di Giovanni X, 9 maggio 914-928: ma qui è necessario determinare meglio questa data.

Nella lettera è nominato Giovanni III vescovo di Pavia, il quale resse la sua diocesi circa un quarantennio e perì il 12 marzo 924, quando gli Ungari del voivoda Salardo al soldo di Berengario I saccheggiarono e distrussero Pavia (1): la lettera deve dunque essere anteriore a questa data.

Gli avvenimenti che si svolsero tra il 921 e il 924 impediscono di attribuirla a questo periodo. Il vescovo Guido di Piacenza e il monastero di Bobbio erano partigiani aperti di Berengario contro Rodolfo (2) del quale Giovanni III di Pavia era caldo fautore (3); il che rende impossibili quegli abboccamenti tra l'abbate Teodelassio e il vescovo di Pavia, dei quali è parola nella lettera.

E inoltre non sappiamo neppure se in questo momento Teodelassio, il cui nome ricorre per l'ultima volta nel *Codice* in un documento del 3 marzo 917 (vol. I, n. LXXXVII), vivesse ancora o non gli fosse già succeduto nel governo dell'abbazia quel Silverado che era già abbate tra il dicembre 926 e il febbraio 927, quando era cancelliere Gerlanno (4), e che pare lo fosse anche prima della coronazione di re Ugo (1 luglio 926).

Dati estremi dunque veramente sicuri per l'emanazione della lettera di Giovanni X rimangono gli anni 914-917.

Ora noi sappiamo che, secondo la norma seguita costantemente e senza eccezione nel medio evo, qualsiasi ente possedesse beni di donazione regia o pontificia o privilegi ufficialmente riconosciuti ne richiedeva ed otteneva la conferma ad ogni elezione di re, imperatore o pontefice, e ad ogni successione di abbate (5) e di vescovo a seconda che l'ente fosse vescovato o monastero.

È naturale che Guido di Piacenza che reggeva la sua diocesi da circa un decennio, tra la fine di maggio e il giugno 914, subito dopo l'elezione e con-

(1) LIUDPRANDI, *Antapodosis*, lib. III, cap. 3, in *Mon. Germ. hist.*, *Script.* III, 304; FLODOARDI, *Annales*, a. 924, ivi, p. 375.

(2) LIUDPRANDI *Antapodosis*, II, 65, in *Mon. Germ. hist.*, *Script.*, III, p. 299.

(3) Infatti Pavia era passata dalla parte di Rodolfo.

(4) Cf. i *Miracula*, vol. I. p. 226.

(5) L'applicazione di questa regola semplicissima e raramente seguita dagli storici piuttosto inclinati a vedere nel conferimento di un diploma o di una bolla un movente politico inesistente, spesso nel medio evo è l'unico modo per fissare con sicurezza la serie cronologica degli abbati di un qualsiasi monastero, o dei vescovi di una qualunque diocesi. Le ricerche fatte tutte le volte che me ne è capitata l'occasione nel corso di dieci anni per i lavori affidatimi dall'Istituto Storico Italiano, me ne hanno dato con la prova la convinzione.

sacrazione di Giovanni X, chiedesse ed ottenesse da questo pontefice la conferma dei privilegi concessi alla chiesa Piacentina da Stefano V il 26 febbraio 891 (1) e Formoso il 13 novembre 891 (vol. I, n. LXXII), i quali poi non erano che la conferma di altri privilegi analoghi precedentemente concessi dalla santa Sede (2).

Infatti Giovanni X nella lettera a Teodelassio ne fa menzione nella frase « sciens eum [*cioè Guido di Piacenza*] a sanctae recordationis decessoribus no« stris apostolicis accepisse privilegia ipsaque a nobis esse confirmata et redin« tegrata, quod devitas exhibitiones possideat ecclesia », frase che ricorda il testo delle bolle sopra citate di Stefano V e Formoso « confirmamus « et stabilimus omnia privilegia seu debitas exhibiciones [et redibi]tiones « monasteriorum videlicet Bobiensis . . . [quicquid ipsa ecclesia] iuste prome« reri potuit iure pacifico possideat » (3) del quale, come al solito, doveva essere una ripetizione.

Essendo il monastero di Bobbio un monastero imperiale e soggetto alla giurisdizione vescovile di Piacenza assolutamente al di fuori dell'orbita d'influenza pontificia, l'abbate Teodelassio non poteva chiedere a Giovanni X la conferma di privilegi pontifici che la santa Sede non aveva mai avuto occasione di concedere, tanto meno poi quello d'esenzione dalla giurisdizione vescovile di Piacenza e di diretta dipendenza da Roma.

Ma l'abbate Teodelassio aveva sopperito a questa lacuna foggiando nel modo che siamo venuti rilevando nel corso di queste ricerche, una lunga serie di bolle che da Onorio I 628 giungeva a Leone V agosto-settembre 903.

Chiedere a Giovanni X la conferma di queste bolle quando il vescovo di Piacenza già faceva a Roma le pratiche per ottenere la conferma delle sue senza dubbio genuine e delle quali si conservavano nell'archivio della Chiesa Romana gli esemplari, dovette sembrare a Teodelassio, ed era in realtà, cosa tanto ardua da dissuaderlo da ogni tentativo.

Si preferì dunque falsificare anche la bolla di Giovanni X desumendola dal *Liber diurnus* allora in uso nella Curia Romana, e dandole così quella apparenza di genuinità che doveva mettere in serio imbarazzo nonchè Guido di Piacenza e gli altri vescovi ai quali si comunicò quella bolla, lo stesso pontefice.

Com'era da aspettarsi, Guido di Piacenza protestò immediatamente per l'accaduto presso Giovanni X, il quale, ignorando l'esistenza in Bobbio di una copia del *Liber diurnus* d'uso esclusivo della Curia pontificia, e d'altra parte ben sapendo che egli non aveva e non avrebbe mai potuto concedere al monastero di Bobbio quel privilegio, non potè sospettare altro che l'abbate Teodelassio se lo fosse procurato nella Curia stessa furtivamente, per corruzione di qualche impiegato, e lo annullò colla lettera della quale qui ci occupiamo e che non può essere quindi che della fine del 914 o al più tardi, ma meno probabilmente, del principio del 915.

(1) KEHR, *Italia pontificia*, V, 445, n. 15.

(2) Ivi, p. 444, nn. 7-9.

(3) Vol. I, n. LXXII, rr. 15-22.

Stabilita questa data per la lettera di Giovanni X a Teodelassio, il periodo di tempo nel quale il gruppo di falsificazioni elencate a pp. 38-9, nn. 1-17, deve porsi tra la fine del 903, immediatamente dopo il diploma genuino del 19 ottobre 903 di Berengario I per Bobbio, e la fine del 914; e più probabilmente, come credo, tra l'aprile del 912 e la fine del 914.

Per la sua posizione politica nel regno, per i suoi vasti possessi, per le persone stesse che venivano preposte alla sua direzione, il monastero di Bobbio già nella seconda metà del secolo IX e più particolarmente sulla fine di quel secolo e a principio del X era giunto a tal grado di potenza da cominciare a sentire ben grave il peso della sua dipendenza dal vescovo di Piacenza e a desiderarne l'esenzione: conseguenza di questa situazione deve essere stato l'inizio di una campagna separatista della quale possono vedersi degli indizi nell'inciso «scilicet Bobium...» aggiunto a chiarimento della frase «omnia privi«legia seu debitas exhibitiones - que in Placentina parochia constituta esse no«scuntur» nella bolla di conferma dei privilegi della chiesa Piacentina concessa da Formoso al vescovo Bernardo il 13 novembre 891, inciso che forse mancava in precedenti bolle analoghe, ora perdute (1).

E il monastero di Bobbio poteva intraprendere una simile campagna con qualche speranza di successo, poichè di fatto se non di diritto, per almeno oltre un ventennio nel secolo IX, dall'840 all'865, la sua dipendenza dalla giurisdizione vescovile di Piacenza può considerarsi come abolita.

È difficile concepire che degli abbati quali Hilduino arcivescovo di Colonia (840-843) e Amalrico vescovo di Como (843-865) potessero credersi per quel che riguarda la vita religiosa diocesana dipendenti dal vescovo di Piacenza; e, dal punto di vista economico, si tenessero vincolati al pagamento delle decime secondo i canoni, essi, gran dignitari di corte, i quali dovevano considerare la loro carica abbaziale non diversamente che un lauto beneficio feudale ed ecclesiastico!

Tali precedenti non potevano non costituire una buona base per le sue pretese le quali, favorite dalle tristi vicende politico-religiose che si svolsero in Italia tra l'891 e il 914, dovettero certamente acquistare, sempre in via di fatto, una consistenza non indifferente, specialmente negli ultimi anni del pontificato di Sergio III e sotto quello di Anastasio III e Lando, acuto periodo di lotta antiformosiana e tra le fazioni romane.

È questo il momento in cui il monastero tenta di consolidare in linea di diritto quanto era venuto realizzando in linea di fatto e ricorre alle falsificazioni.

Per una felice combinazione la biblioteca del monastero s'arricchiva allor allora d'un bel gruppo di codici, tra' quali, preziosissimo, il *Liber diurnus Romanorum pontificum*, il formulario ufficiale della cancelleria pontificia: quelli che nel catalogo Bobbiese del secolo X figurano sotto la rubrica «Breve de

(1) Vol. I, n. LXXII, r. 12; cf. KEHR, *Italia pontificia*, V, 445, nn. 15-16.

« libris Theodori presbyteri » e nell'edizione del Becker[1] portano i numeri 558-589.

Chi sia questo Teodoro che faceva un sì copioso dono al monastero non sappiamo. Forse un monaco il quale, come tante volte avvenne nel medio evo, aveva profittato d'un suo viaggio a Roma per raccogliere in questo grande centro di cultura e di produzione codici onde arricchire la biblioteca del suo monastero? Forse un prete romano desideroso d'una vita religiosa più austera invano cercata in mezzo al clero dell'Urbe e sperata sotto la regola di san Colombano? O, più probabilmente, un ecclesiastico della corte pontificia, un vinto delle lotte tra le fazioni romane, costretto a interrompere la sua carriera e cercare l'oblio fra le mura ospitali della celebre abbazia?

Chiunque esso fosse è a lui che, credo, l'abbate Teodelassio dovette rivolgersi per la compilazione di quelle falsificazioni delle quali ci occupiamo.

Abbiamo veduto nel corso di queste ricerche come la bolla di Onorio I 11 giugno 628, della quale, ad eccezione di quella di Teodoro I 643 desunta da un formulario diverso, tutte le altre, fino a quella di Leone V 903 sono semplici conferme, sia stata redatta copiando la formula LXXVII del *Liber diurnus* portato a Bobbio dal prete Teodoro; come in conseguenza sia stato interpolato nel libro II della *Vita sancti Columbani* di Giona tutto il capo XXIII, e nei diplomi genuini regi e imperiali per Bobbio l'inciso « sed et privilegia apostolica - « adtemptet omnino interdicimus » ottenendo così un gruppo di documenti falsi aventi in sè tutti i caratteri della genuinità come rarissimamente avvenne in casi simili nel medio evo.

A dimostrare ch'essi siano opera d'uno stesso autore gioverà ritornare ancora sul capo XXIII del II libro della *Vita sancti Columbani.*

Due cose colpiscono subito la nostra attenzione in questo capitolo: la descrizione del clima eccessivamente caldo e malsano di Roma nella stagione estiva, e la descrizione della figura morale di Onorio I.

Il pontefice, narra l'autore, trattenne seco l'abbate Bertulfo per alquanto tempo « nec prorsus delectabatur, ut cito ab eius consortio segregaretur ». Però, « cum vehemens aestus quiescendi longum prohiberet spatium, praebuit opta- « tum munus », cioè la bolla di esenzione dell'11 giugno 628.

Presa la via del ritorno, a Bismantova « tanta vis febrium Bertulfum op- « pressit, ut omnino morte praeveniri crederetur. Aeger enim ab Urbe pro- « gressus fuerat », aveva cioè contratto quelle febbri malariche che per tanti mesi dell'anno affliggevano Roma, e delle quali tante volte è menzione nelle fonti storiche e annalistiche medievali.

Onorio I è così descritto: « Erat enim venerabilis praesul Honorius sagax « animo, vigens consilio, doctrina clarens, dulcedine et humilitate pollens », parole che troppo da vicino ricordano i distici seguenti incisi sulla tomba di quel

(1) *Catalogi bibliothecarum antiquarum*, pp. 71-2.

pontefice, perchè si possa dubitare che l' autore del capo XXIII della *Vita sancti Columbani* non li abbia avuti sott'occhio:

> utque sagax animo, divino in carmine pollens
> ad vitam pastor ducere novit oves.
> . . . .
> quem doctrina potens... (1)

Esse non potevano uscire dalla penna di Giona, la cui permanenza a Roma, documentata soltanto dal capitolo in questione, sarebbe stata una sola, nel 628, dieci anni prima della morte di Onorio; e neppure si può pensare che le desumesse dal *Liber pontificalis* dove invano si cercherebbero.

Ciò posto, mi pare che non si possa pensare ad altri che al prete Teodoro, fosse esso un monaco di Bobbio vissuto per qualche tempo in Roma, o un prete romano che, per una ragione che ora non conosciamo, abbia tra il 903 e il 914 abbracciato nel monastero di Bobbio la regola di san Colombano.

Se nel 914 quelle falsificazioni non raggiunsero l'effetto voluto e provocarono invece quella fiera requisitoria colla quale Giovanni X accusava apertamente Teodelassio come falsario e giuridicamente annullava quei documenti « furtim aut aliqua iniqua arte » ottenuti, quei documenti però rimasero pronti ad essere usati in occasione migliore.

La quale non tardò a presentarsi. Le lotte, prima tra Rodolfo, Ugo e Berengario, poi tra Rodolfo e Ugo per la corona del regno Italico, col conseguente abbassamento dell'autorità imperiale e regia a favore della potenza dei signori laici ed ecclesiastici, avevano nociuto non poco al monastero.

Profittando di quel periodo di semi-anarchia nei pubblici poteri, Guido di Piacenza, Rainerio suo fratello e altri feudatari, tra' quali un tal Gandolfo, avevano invaso vari suoi possessi appropriandoseli (2): era allora abbate Silverado, succeduto a Teodelassio tra il 917 e il 926 (3).

Morto costui tra il maggio e il novembre 928 (4), Ugo, seguendo il suo abile sistema di politica interna tendente a sostituire, tutte le volte che se ne presentava l'occasione, gli attuali signori feudali e i dignitari ecclesiastici con persone di sua fiducia, conferiva l'abbazia di Bobbio al suo arcicancelliere Gerlanno.

Costui trovava le finanze del monastero dissestate, parte dei suoi beni usurpati e si metteva subito all'opera per rivendicarli; naturalmente non perdeva l'occasione di agitare nuovamente la questione dell'esenzione dalla giurisdizione vescovile di Piacenza.

Il momento era propizio. L'ascendente ch'egli aveva sull'animo del re e specialmente della regina, la sua grande protettrice, l'incerta fede di Guido di Piacenza per Ugo l'assicuravano del favore regio; tuttavia l'instabilità dei

(1) Cf. l'edizione datane da DUCHESNE, *Le Liber pontificalis*, I, p. 326, nota (19).

(2) Vol. I, p. 296.

(3) Vol. III, pp. 35 e 69.

(4) Ivi, p. 35.

rapporti tra la corona e la riottosa nobiltà italiana insofferente di freni imponevano la massima prudenza.

Colla probabile connivenza del re, egli inscenò una di quelle solenni e suggestive cerimonie religiose, precedute, accompagnate e seguite da avvenimenti miracolosi, frequenti nel medio evo e pur sempre di grande effetto sugli animi, il trasporto cioè delle spoglie di san Colombano a Pavia nel momento in cui Ugo vi teneva una dieta di principi laici e di grandi ecclesiastici: san Colombano vi andava a chiedere in persona la restituzione dei suoi beni.

L'accoglienza dei feudatari interessati non pare fosse troppo lusinghiera, tanto che l'abbate si vide costretto a sollecitare i buoni uffici di Lamberto arcivescovo di Milano presente alla dieta, che però a nulla approdarono (1).

Come al solito, si venne al placito, un placito assai movimentato, nel quale Gerlanno presentò i suoi privilegi, i veri ed i falsi (2), i documenti comprovanti la legalità e realtà dei suoi possessi, e in cui i feudatari che li avevano usurpati, affermavano di non volerli restituire « propter ossa caballina et asi-« nina », ch'egli aveva portate a Pavia gabellandole per il corpo di san Colombano (3).

Più tenace fu la resistenza di Guido che, insieme a quello che aveva usurpato, si vedeva in procinto di perdere quello che veramente era suo, la giurisdizione ecclesiastica con relative conseguenze economiche su Bobbio (4).

Il monastero ebbe in parte ragione e in parte torto.

Alla fin del placito, e come conseguenza diretta del medesimo, Ugo rinnovò al monastero il solito diploma d'immunità e di conferma dei suoi possessi, come avevano fatto a suo tempo Berengario I (888), Guido (893), Lamberto (896) e di nuovo Berengario I l'11 settembre 903, ammesso che questo diploma, quale si è sopra determinato, sia genuino (5).

Per questo diploma l'abbate rientrò più o meno presto in possesso dei suoi beni (6), ma non ottenne l'agognata esenzione dalla giurisdizione vescovile di Guido di Piacenza.

Nè il diploma nè il placito ci sono pervenuti, ma l'uno e l'altro sono stati largamente usati nella compilazione del testo dei *Miracula sancti Columbani*, dal quale ho tratto le notizie sopra riferite, sceverandole dagli elementi leggendari e da quelli di parte, aggiunti poi dal compilatore.

I quali *Miracula*, di cui il Cipolla ha parlato a lungo nel vol. I, pp. 303-11, credo siano null'altro che un libello polemico scritto da un monaco di Bobbio tra il 973 e il 983, quando il monastero cercò di rivendicare la « terra Vas-« sallorum » che Giseprando vescovo di Tortona e abbate di Bobbio si era arbitrariamente appropriata (7) durante il suo governo abbaziale.

(1) Vol. I, p. 298, cap. XXI.
(2) Vol. I, pp. 298 e 301.
(3) Vol. I, p. 298, cap. XXII.
(4) Ivi, cap. XXI.
(5) Vol. III, pp. 56-60, 64 nota (2).
(6) Vol. I, p. 298 e 302.
(7) Vol. I, CIII. Cf. i *Miracula*, vol. I, p. 300 [*f*].

Fino agl' inizi del secolo XI il monastero di Bobbio pare che rinunciasse alle sue pretese di esenzione da Piacenza: il malgoverno di Giseprando, le difficoltà nelle quali si dibattè sotto l'abbaziato di Gerberto (1) e in seguito, avevano ridotto le sue finanze in uno stato deplorevole.

Ben altre e più importanti dovevano essere allora le sue preoccupazioni!

In assai migliori condizioni trovavasi invece il monastero a principio del secolo XI dopo la morte di Ottone III, che insieme a Gerberto, divenuto papa, tanto l'aveva favorito (2); ed è appunto in questo momento che deve essere stata falsificata la bolla di Silvestro II 999-1003 (n. 19) e debbono essere stati interpolati i diplomi di Ottone I 30 luglio 972 (n. 17) e Ottone III 1 ottobre 998 (n. 18) che costituiscono la seconda serie delle falsificazioni per l'esenzione.

Senza indugiarmi inutilmente a dimostrare che il passo « insuper etiam « decrevimus iuxta - vel chrismatis dacionem » nel diploma di Ottone I 30 luglio 972 (vol. I, n. XCVI, rr. 86-93) e la frase « et apostolica Romanorum « pontificum privilegia » nel diploma di Ottone III 1 ottobre 998 (vol. I, n. CIII, r. 48) sono interpolati, passo ad esaminare senz'altro le cause ed il momento storico che determinarono tale interpolazione.

E noto come alla morte di Ottone III si venne ad una doppia elezione reale: in Germania fu eletto Enrico II, in Italia Arduino d'Ivrea.

Quest'ultimo doveva la sua elezione a quel partito di grandi feudatari laici dell'Italia settentrionale, in lotta almeno da un ventennio con i vescovi-conti che l'abile politica degli Ottoni aveva loro contrapposto, e che col favore imperiale avevano quasi ovunque conquistato il predominio nelle città.

Esponente di tale partito che interessi materiali rendevano nazionale e anti-tedesco, la sua politica non poteva non essere orientata contro i grandi ecclesiastici, naturalmente devoti alla causa imperiale tedesca, i quali neppure avevano voluto partecipare alla sua elezione e, dopo ch'essa era avvenuta, manifestavano più o meno apertamente il loro malumore e la loro avversione contro di lui.

Ma c'è ancora un altro fatto d'eccezionale importanza storica che bisogna tener presente.

Nelle città la borghesia nata all'ombra del pastorale e ormai pronta ad uscire di minorità, tenta di affermarsi con o contro i vescovi; nelle campagne la nobiltà minore cerca di emanciparsi dal giogo dei grandi feudatari; e i monasteri, grandi e piccoli, seguono lo stesso indirizzo: si può ritenere come norma costante che se un grande feudatario laico era per Arduino, i suoi vassalli minori parteggiavano per Enrico II, e dove un vescovo fosse per Enrico II, le abbazie della campagna da esso dipendenti s'orientassero con simpatia verso il re italiano.

Ciò spiega la rapida fortuna di Enrico II nella sua prima venuta in Italia e la rivolta improvvisa e imprevedibile di Pavia del 15 maggio 1004, la sera

(1) Cf. il preambolo del CIPOLLA al doc. n. CIII. (2) Cf. ivi.

stessa della sua coronazione (1); la rivolta di Ravenna tra il dicembre 1013 e il gennaio 1014 (2), al tempo della sua seconda venuta in Italia, e l'ultima ripresa d'armi di Arduino nel 1014.

Nel 1004 e in seguito Sigeberto di Piacenza aveva parteggiato per Enrico; era stato anzi uno di quei vescovi che, pur colle dovute cautele, aveva invitato Enrico a venire a cingere a Pavia la corona italica (3): è dunque assai probabile che Bobbio fosse per Arduino.

E infatti abbiamo un diploma di quest'ultimo, certamente falso, ma che ne sostituisce un altro genuino datato dal palazzo episcopale di Bobbio il 10 marzo 1011.

L'esistenza del vescovado di Bobbio nel 1011 è stata negata in base al seguente passo della *Cronica* di Tietmaro (4) che ne fissa la fondazione per opera di Enrico II al 1014: «Dominicam resurrectionem imperator in Papia «civitate celebrans, instabilem Longobardorum mentem caritate cunctis exhibita «firmavit... In hiis partibus Caesar episcopatum, quod erat tercium devoti «operis sui ornamentum, in Bobio civitate, ubi christicolae sancti et confes- «soris incliti Columbanus et Attala corporaliter requiescunt, communi consilio «et licentia comprovincialiam episcoporum construxit; quia summa neces- «sitas, et quae eam procellit, Christi caritas ad hoc instigavit».

Ma non si tenne conto d'una tradizione bobbiese, secondo la quale il vescovado sarebbe stato istituito contro la volontà del papa per opera dei re (5), il che non può davvero dirsi di Enrico II che ritornava allor allora dalla sua coronazione imperiale e che era in rapporti cordialissimi con Benedetto VIII.

Tenendo dunque presente questa tradizione e quanto si è sopra detto delle condizioni politiche e sociali del tempo, credo che si possano ricostruire gli avvenimenti così.

Nel periodo 1004-1013, durante l'assenza di Enrico II dall'Italia, Bobbio era passato al partito di Arduino, chiedendo la protezione di quest'ultimo contro Giseperto vescovo di Piacenza, partigiano del re tedesco.

L'occasione era troppo propizia perchè l'abbate Pietroaldo non ne profittasse per porre nuovamente in campo la questione dell'esenzione del monastero di Bobbio dal vescovado di Piacenza.

Le false bolle, da quella di Onorio I a quella di Leone V e le conferme imperiali fino a Berengario I 903 dimostravano il buon diritto dell'abbazia, nè c'era un Giovanni X che potesse impugnarle di falsità; per il periodo posteriore si ricorse al solito metodo interpolando due diplomi ottoniani genuini e

(1) Thietmari *Cron.* lib. VI, cap. 6, in *Mon. Germ. hist., Script.* III, 806.

(2) G. Buzzi, *Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall'850 al 1118* in *Arch. della Soc. Rom. di Stor. patr.* 1915, pp. 181-3.

(3) Adalboldi *Vita Heinrici II imp.* ed. cit. p. 687.

(4) Lib. VII, cap. 3 in *Mon. Germ. hist., Script.* III, 837.

(5) Vol. II, pp. 340-1, rr. 33-41.

creando una bolla falsa di Silvestro II: tanto la santa Sede contesa tra Gregorio VI e Benedetto VIII non avrebbe certo avuto il modo di protestare!

E Arduino che vedeva nel monastero di Bobbio una posizione militare strategica di prim'ordine e un valido appoggio contro il vescovo di Piacenza, non solo concesse la conferma reale per l'esenzione, ma staccò il monastero stesso da Piacenza facendone un vescovado autonomo.

Nel dicembre 1013 e più ancora a principio del 1014 ecclissatasi rapidamente la potenza di Arduino per la nuova venuta di Enrico II in Italia, l'abbate Teodelassio si affrettò come la massima parte dei signori italiani a fare atto di omaggio al sovrano tedesco abbandonando il suo antico protettore; ma egli poteva ora presentarsi alla dieta Pavese dell'aprile 1014 non più come semplice abbate, ma come abbate e vescovo eletto di Bobbio.

Trovatosi di fronte ad un fatto compiuto, e da vari anni, Enrico II pensando che valeva meglio un vescovado fedele di più che un potente monastero avversario al momento opportuno, infido sempre, col consenso dei vescovi della provincia e implicitamente del papa ratificò l'opera d'Arduino.

La venerazione per san Colombano, ma sopratutto la « summa necessitas », l'imprescindibile ragione di Stato, l'esigevano!

La politica aveva così compiuto in breve volgere di tempo l'opera che le falsificazioni avevano invano tentato per circa un secolo...

B) Il patrimonio fondiario del monastero di S. Colombano nei secoli IX-XII.

Dopo aver trattato del gruppo delle falsificazioni bobbiesi dei secoli X-XI per l'esenzione del monastero di S. Colombano dalla giurisdizione vescovile di Piacenza, si dovrebbe ora trattare di quell'altro del secolo XII costituito dalle bolle e dai diplomi, la cui apocrifia è da tutti ammessa, indicati dal Cipolla ed elencati a p. 31 di questo volume.

Le bolle riguardano la diretta dipendenza del monastero dalla santa Sede; i diplomi invece si riferiscono ai diritti del monastero sulla contea di Bobbio ed alla rivendicazione di un cospicuo numero di terre possedute dalla mensa vescovile e comitale Bobbiese.

Contenuta nei limiti puramente diplomatici, la ricerca non riuscirebbe proficua.

Anche se fortunati, si potrebbe giungere a fissare le fonti sulle quali quelle bolle e quei diplomi furono compilati; ma le ragioni intime che ne determinarono la falsificazione e il momento in cui questa fu tentata e compiuta, ci sfuggirebbero in gran parte; sopratutto sarebbe impossibile stabilire se il catalogo dei beni contenuto nei diplomi in questione sia o no genuino o fino a qual punto.

La lotta ingaggiata tra l'abbate di S. Colombano e il vescovo di Bobbio nel secolo XII è lotta essenzialmente, anzi esclusivamente economica.

Nella partita aspramente contesa da una parte e dall'altra il monastero rischiava di perdere quell'indipendenza dalla giurisdizione vescovile di Bobbio che senza dubbio godeva fin dall'8 marzo 1143 (vol. II, n. CLV = CLVIII), come monastero direttamente soggetto alla santa Sede; ma la posta ch'egli poteva guadagnare in base a falsificazioni che in seguito ad una situazione tutta speciale difficilmente si sarebbero potute controllare, era rappresentata dal riconoscimento delle sue pretese sulla contea di Bobbio con tutte le conseguenze di carattere economico ad essa connesse, e dall'impoverimento quasi completo della mensa vescovile Bobbiese, il quale avrebbe condotto più o meno rapidamente, ma fatalmente, inaridite ormai le fonti della vita, all'assorbimento del vescovado nel monastero: e la posta, che era poi un ritorno alla situazione del 1014, valeva bene il rischio.

Nel paragrafo precedente si è veduto come nel 1014 il monastero di Bobbio venisse eretto in vescovado, e come l'abbate accentrasse in sè le dignità abbaziale e vescovile insieme.

La bolla dell'8 marzo 1143 ci fa vedere il monastero e il vescovado nettamente separati e indipendenti fra loro dal punto di vista ecclesiastico come da quello economico.

Esente dalla giurisdizione del diocesano e direttamente dipendente dalla santa Sede il primo; suffraganeo dell'arcidiocesi di Genova e feudo dell'impero il secondo.

Ambedue hanno un patrimònio proprio con amministrazione autonoma; sempre assai vasto quello del monastero, benchè notevolmente assottigliato in confronto a quello posseduto nel IX-X secolo, specie alla fine del secolo X, e di carattere puramente economico; molto meno cospicuo e quasi per intero costituito da possessi che già avevano appartenuto al monastero quello del vescovado, ma basato sulla feudalità, quindi con poteri politici.

Come dalla unione del 1014 si venne gradatamente alla separazione ecclesiastica ed economica, compiuta ormai nel 1143, del vescovado dal monastero?

Come e quando il monastero-vescovado di Bobbio venne eretto a contea e dopo la separazione i diritti feudali, oggetto delle falsificazioni del secolo XII, passarono nelle mani del vescovo?

È questo oscurissimo periodo di centoventinove anni di storia bobbiese che dobbiamo tentare di fissare bene se vogliamo orientarci nel groviglio delle falsificazioni del secolo XII, dove moventi religiosi, economici e politici s'intrecciano insieme.

Tale tentativo dal quale dipende la soluzione dei due quesiti sopra posti, sarebbe tuttavia inutile senza aver prima fissato con sicurezza l'elenco e la distribuzione dei possessi del monastero nei secoli IX-XI anteriormente al 1014,

e quello dei possessi del monastero e della mensa vescovile posteriormente al 1014 e fino al 1143: questo, precisamente, è lo scopo delle presenti ricerche.

Per la compilazione del catalogo dei beni del monastero nei secoli IX-XI i documenti da me usati sono le « divisiones bonorum monasterii Ebobiensis », le « adbreviationes de rebus omnibus Ebobiensi monasterio intrinsecus et extrin- « secus pertinentibus », i diplomi di Ludovico II 7 ottobre 860 e 2 febbraio 865, Berengario I 2-5 marzo 888, Guido 11 aprile 893, Lamberto 24-25 luglio 896, Berengario I 11 settembre 903, Ottone I 30 luglio 972 e Ottone III 1 ottobre 998: dalle carte private ho tratto solo notizie di dettaglio.

Come quello di tutti i monasteri benedettini così anche il patrimonio del monastero di Bobbio non aveva una costituzione ed una amministrazione unitarie, ma era diviso tra la mensa dell'abbate e quelle del « conventus » e delle singole obbedienze.

Le carte in cui tali divisioni venivano fissate, non avevano mai carattere definitivo: esse venivano compilate di mano in mano che, per l'aumentare del patrimonio del monastero, si sentiva la necessità di procedere ad una nuova distribuzione più corrispondente ai bisogni delle varie obbedienze, e l'ultima annullava le precedenti.

Di tutte le carte di divisione del monastero di S. Colombano ce n'è pervenuta una sola, quella dell'abbate Wala dell'833-835 circa (1), la prima probabilmente che sia stata fatta dopo che il monastero ottenne l'immunità imperiale e in un momento in cui il patrimonio monastico si può dire fosse per intero costituito.

Quelle dell'età precedente, langobarda e langobarda-carolina, non ci sono pervenute, ma la loro perdita, senza dubbio grave, non influisce sulle presenti ricerche, per le quali esse non avrebbero che un valore retrospettivo; di quelle dell'età seguente abbiamo soltanto notizie indirette.

Ad una nuova « divisio bonorum » fra le varie obbedienze del monastero si dovette con certezza procedere nell'862, quando sotto il governo dell'abbate Hamalrico, essendosi il patrimonio in seguito a numerose donazioni (2) notevolmente ampliato, fu necessaria quella « inquisitio » imperiale ordinata da Ludovico II, edita dal Cipolla al n. LXIII.

Infatti nell'*Adbreviatio* dell'862 si fa menzione di possessi spettanti all'abbate e ad alcune obbedienze, menzione che si spiega solo perchè quei possessi erano di recente acquisto (3); e nel diploma di Carlomanno 20 ottobre 877 si

(1) Vol. I, n. XXXIV = n. XXXVI.

(2) Vol. I, nn. XLVI-LX.

(3) Così ad es. nell'*Adbreviatio* dell'862 leggiamo (vol I, p. 197, rr. 177-8) « In Xartello, ubi custos camporum « habitat »; e « In Caulo pecorarictię « quę pertinet (ivi, rr. 181-3) ad por- « tam »; e (ivi, p. 216, rr. 792-6): « In « Caniano, xenodochium Sancti Martini, « quod datum fuit per iudicatum sancto « Columbano, spetialiter in suo thesau- « rario perhenniter inibi pertinens »; e (ivi, p. 197, rr. 167-9): « castanetum « in Carelio - ad partem domnicam... ».

parla del « preceptum divisionis ... quod monachis ... dive memorie Hludo- « vicus imperator augustus rederat ac confirmaverat » (1), il quale poi non è altro che il diploma di Ludovico II 2 febbraio 865 (2).

Dell'883 è una nuova « divisio bonorum » della quale si parla esplicitamente nell'*Adbreviatio* compilata in quell'anno in seguito alla « inquisitio » imperiale ordinata da Carlo III (3) e da quest'ultimo confermata col diploma del 20 febbraio 883, da noi restituito nella sua forma primitiva a pp. 62-64 di questo volume.

Di altre carte di divisioni, la cui esistenza sulla fine del secolo IX e in tutto il X è indubbia, non si può dire altro se non che esse accompagnassero le « inquisitiones » imperiali, alcune delle quali ci sono pervenute (4).

È chiaro che a queste carte noi non possiamo chiedere un elenco completo dei possessi del monastero di Bobbio, ma solo di quelli che nella « di- « visio bonorum » erano stati assegnati al « conventus » e alle altre obbedienze (5).

È appunto per mezzo della carta di Wala e delle notizie desunte, attraverso le *Adbreviationes* dell'862 e 883, dalle carte di divisione di Hamalrico e di Agilulfo che possiamo stabilire con sicurezza quali nel IX-X secolo, fino almeno al 903, fossero i possessi delle obbedienze e quali, per esclusione, quelli della mensa abbaziale: dopo il 903, per tutto il secolo X e per l' XI ci manca al riguardo una guida sicura.

Un' altra categoria di documenti strettamente collegati, come si è sopra notato, alle carte di divisione, ma completamente diversi da quelle, sono le *Adbreviationes*, veri catasti dei beni del monastero che si compilavano in seguito ad una « inquisitio » imperiale.

Ce ne sono pervenute quattro: una dell'862, un' altra dell'883 (6), e due non datate del secolo IX-X (7) e della fine del secolo X (8) rispettivamente; ma non c'è dubbio che molte altre ne siano andate perdute; p. es. quella dell'833-835 circa che doveva riferirsi alla « divisio bonorum » dell'abbate Wala.

Per la stessa loro natura queste *Adbreviationes* danno un elenco assai ampio e particolareggiato dei possessi del monastero al momento della loro compilazione, elenco che sarebbe completo se esse ci fossero pervenute nei loro originali;

(1) Vol. I, n. LXVII = n. LXVI.

(2) Roma, arch. Doria-Pamphili, banc. 76, n. 1693; cf. in questo vol. a p. 55 e sgg.

(3) Vol. I, n. LXIII.

(4) Tali sono l'*Adbreviatio* del sec. IX-X (vol. I, n. LXXVII = LXXVI), e il « Breviarium de terra Sancti Colum- « bani » della fine del sec. X (vol. I, n. CVII).

(5) Non sembra che il Cipolla abbia tenuto conto di questo fatto. Nel preambolo alla carta di Wala (vol. I, p. 139) egli infatti rileva « l' omissione « di località ricordate in documenti « anteriori e che ricompariscono in « documenti posteriori ».

(6) Vol. I, n. LXIII.

(7) Ivi, n. LXXVII = LXXVI.

(8) Ivi, n. CVII.

ma ad eccezione forse di quella del secolo IX–X, esse non sono che copie e per giunta non troppo fedeli.

L'Hartmann (1) ed il Cipolla (2) hanno ritenuto che le due *Adbreviationes* dell'862 e 883 siano originali; ma la scrittura della prima è piuttosto degli inizi del secolo X che della seconda metà del secolo IX, e quella dell'altra è del IX–X secolo (3).

L'esame intrinseco di questi due documenti conferma tale impressione.

Le numerose lacune in punti importanti, quali la determinazione del reddito in denaro o in natura; la nota degli affittuari e del reddito omessa, contrariamente all'uso, nella descrizione di vari possessi del monastero nella Valle di Bobbio; l'omissione dovuta a pura svista dell'indicazione del reddito del quinto e sesto dei quindici livellari che tenevano in affitto la tenuta di «Turre»; la mancanza di corrispondenza tra la somma complessiva delle rendite del monastero indicata nelle *Adbreviationes* e quella che potremmo ricavare noi addizionando le rendite dei singoli possessi in quelle descritti, dimostrano ben chiaramente che esse non possono essere che copie d'archivio senza valore pratico ed immediato.

Ciò posto nulla ci vieta di credere che i pochi nomi di possessi, la cui esistenza può documentarsi prima e dopo la data delle due *Adbreviationes* e che invano cercheremmo in esse, siano stati omessi per errore dal copista (4).

Della terza *Adbreviatio*, ammesso pure che sia originale, non c'è pervenuto che un breve frammento e quindi è inutile parlarne.

Quanto alla quarta, quella della fine del secolo X, c'è giunta in copia del XII secolo, con numerosi nomi di possessi, che si trovavano certamente nell'originale, soppressi dal copista (5) ed altri erroneamente trascritti.

All'atto pratico dunque neppure le *Adbreviationes* ci danno un elenco veramente completo dei possessi del monastero nei secoli IX–X, per avere il quale è necessario rivolgersi ai diplomi carolini e post-carolini da Ludovico II 860 a Berengario I 903 e da Ottone I 970 a Ottone III 998.

È questo gruppo di diplomi che ci dà per circa un secolo e mezzo un catalogo dei beni del monastero di Bobbio costante e completo.

È necessario tuttavia avvertire che del diploma di Ludovico II 860, redatto in gran parte sul tipo langobardo dei diplomi Bobbiesi (6), non possiamo servirci che per qualche particolare; e così pure dei diplomi di Ottone I 972 e

(1) *Bull. storico-bibliografico Subalpino*, VIII, VI [1904], p. 393.

(2) Vol. I, p. 184 sgg.

(3) Vedine i facsimili in C. CIPOLLA, *I codici Bobbiesi della biblioteca Nazionale Universitaria di Torino*, Milano, 1904, tavole 48–9.

(4) Il CIPOLLA ne ha dato l'elenco nel vol. I, p. 191. Si noti però che molti dei possessi ivi elencati, essendo piccoli fondi che facevano parte di corti più vaste, mancano solo apparentemente nelle *Adbreviationes* dell'862 e 883.

(5) Cf. vol. I, p. 377, rr. 132–7.

(6) Cf. vol. III, pp. 53–4.

Ottone III 998 per ciò che riguarda i nuovi acquisti del monastero nel secolo x indicati genericamente col nome dell'oblatore.

Ma la difficoltà maggiore in queste ricerche sta nel concordare il catalogo che si rileva dai diplomi, con quello dato dalle *Adbreviationes* e dalla stessa carta di Wala.

La carta di Wala attribuisce alle varie obbedienze e al «conventus» complessivamente quarantadue possessi, dei quali soltanto diciassette sono elencati tra i quarantasette che costituiscono il catalogo dei diplomi: sono dunque venticinque possessi che rimangono non coperti.

Le *Adbreviationes* dell'862 e 883 parimenti elencano settantadue possessi del monastero e soltanto trentanove di questi ricorrono nel catalogo dei diplomi: ecco altri trentadue possessi che rimangono scoperti.

Dal frammento dell'*Adbreviatio* del secolo IX-X si traggono venticinque nomi di possessi del monastero, dei quali quattro soltanto ricorrono nel catalogo dei diplomi.

L'*Adbreviatio* della fine del secolo x poi ci dà i nomi di duecento possessi monastici, ventidue dei quali soltanto sono compresi nel catalogo dato dai diplomi.

Tenendo conto del fatto che quasi tutti i nomi di possessi che si trovano menzionati nella carta di Wala e nelle *Adbreviationes* dell'862, 883 e secolo IX-X mancanti nell'elenco dei diplomi, ricorrono invece nell'*Adbreviatio* della fine del secolo x, abbiamo in complesso un gruppo di circa centocinquanta nomi che invano cercheremmo nel catalogo ufficiale di Bobbio.

Di qui i raffronti toponomastici istituiti dal Cipolla nei preamboli alle *Adbreviationes* e ai diplomi ed altri documenti del *Codice* tendenti a rilevare l'incompletezza dei cataloghi bobbiesi.

Però un'analisi accurata dei documenti in questione dimostra che questa incompletezza è soltanto apparente.

Prescindendo qui da qualsiasi teoria sul sistema curtense, la proprietà terriera in Bobbio, quale risulta dai documenti bobbiesi, era così costituita: le corti («curtes»), circoscrizioni territoriali più o meno vaste (1), comprende-

(1) Di molte delle corti menzionate nei diplomi Bobbiesi si possono fissare con sicurezza, per mezzo delle carte private o dei diplomi, i confini.

Quelli della corte di Torrio, ad esempio, quali si rilevano dal giudicato del 5 agosto 747 (vol. I, n. XXIV) erano «in Nocicla» o «Nocilia», «in Fao» (Faggio), «in ripa de fluvio Nure» (torrente Nure), «in Gambaro et Alpe «Carebalo» (Gambaro e Monte Carevolo), «ad Lucoraria et Capanna Ga«taria» (Luco e Cabanne).

Torrio era al centro della corte omonima che si estendeva in tutta la parte meridionale del territorio dell'attuale comune di Ferriere, in quasi tutto quello del comune di S. Stefano d'Aveto e in parte di quello di Boccolo de' Tassi. Per i confini della corte di Calice cf. il diploma di Ludovico II, 7 ottobre 860, rr. 120-31.

vano varie domusculte (« domus cultiles ») [1] il cui territorio era diviso in sorti (« sortes ») [2] coltivate da massari, livellari, arimanni e fictuari.

Le sorti quindi, tanto quelle colte come quelle incolte (« absentes »), erano l'unità terriera.

La domusculta principale, che era il maggiore centro abitato della circoscrizione ed intorno alla quale forse si raggruppava il maggior numero di sorti coltivate, coincideva coll' unità ecclesiastica, la plebs [3], e dava il nome alla corte.

(1) Nel catalogo delle corti elencate nei diplomi Bobbiesi ho notato le « domus cultiles » che facevano parte di ciascuna di esse.

È necessario avvertire che non tutte le domusculte costituenti una corte erano sempre di proprietà del monastero.

Le *Adbreviationes* dell' 862 e 883 documentano il possesso di una sola domusculta nelle corti di « Adar« bassio » (vol. I, n. LXIII, r. 548–9), « Ancariano » (ivi, rr. 749–50), « Ca« niano » (ivi, r. 888), « Comorga » (ivi, rr. 216–7), « Memoriola » (ivi, r. 427), « Montelongo » (ivi, r. 417), « Portus de Mantua » (ivi, r. 542), « Ranci » (ivi, r. 323), « Sorlasco » (ivi, r. 881) e « Travano » (ivi, r. 442); di due nelle corti di « Rovaclas » (ivi, r. 770), « Sancta Agata » (ivi, rr. 387–94), « Tubatia » (ivi, rr. 352–5) e « Virdi » (ivi, rr. 386–7); di tre nelle corti di « Garda » (ivi, r. 476 sgg.), « Mons Guntelmi » (ivi, rr. 371-4) e « Rega » (ivi, rr. 592–3).

Qualche altra domusculta venne acquistando il monastero nel secolo X, come si rileva dalla *Adbreviatio* della fine del secolo X.

Ad eccezione di questi casi, i possessi del monastero nelle varie domusculte si limitavano ad un numero più o meno grande di sorti, le quali non avevano perciò un nome proprio, ma erano designate con quello della domusculta, alla cui circoscrizione appartenevano.

(2) Nell'*Adbreviatio* della fine del secolo X non si parla che di « domus « coltilis cum sortibus ... » e di « sor« tes ... ».

Anche nelle *Adbreviationes* dell'862 e 883 non si parla che di massari, livellari e arimanni, i quali hanno in affitto ciascuno un numero più o meno grande di sorti. Talvolta però una sola sorte poteva essere tenuta da più livellari e massari insieme. Un esempio caratteristico della divisione della domusculta in sorti l'abbiamo nella corte di Calice la cui domusculta principale sulla fine del secolo X era divisa in otto sorti e mezzo (*Adbreviatio* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, rr. 9–10). Alla fine del secolo XIV il « castrum et cu« ria de Carice » col suo territorio era diviso ancora in otto parti (cf. *Registrum episcopalis palatii Bobiensis*, c. 12 A–B, docc. del 20 marzo 1369 e 22 giugno 1378).

(3) Si confronti a proposito l'elenco delle corti dato dai diplomi con quello delle chiese e pievi costituenti la diocesi di Bobbio pubblicato a pp. 116–7.

Si avverta tuttavia che quest'ultimo elenco rispecchia lo stato delle corti comprese nella diocesi di Bobbio al secolo XI, quando cioè, in seguito ad importanti avvenimenti economici e politici, tutto l'ordinamento terriero, quale si rileva dal catalogo delle corti del monastero illustrato a pp. 85–114, aveva subito modificazioni profonde.

Le altre domusculte, dette nei documenti «domus coltiles», «curtes «domus coltile» e «curticelle»(1), erano anch'esse centri abitati, ma di minore importanza tanto per il numero delle famiglie che le abitavano, quanto per quello delle sorti coltivate da quest'ultime; e non costituivano mai una unità ecclesiastica, una plebs, e quindi non avevano una ecclesia, ma una semplice cappella, un oratorio (2).

Queste domusculte davano anch'esse il nome ad una circoscrizione territoriale, ma più ristretta di quelle del capoluogo; erano insomma delle piccole corti nella grande corte, e dipendevano dalla domuscúlta principale sia civilmente che ecclesiasticamente: gli stessi rapporti, per così dire, che intercedono oggi tra comune e frazioni e tra pieve e chiese rurali.

I diplomi ci danno il catalogo delle corti possedute in tutto o in parte dal monastero; la carta di Wala e le *Adbreviationes* dell'862 e 883 spesso, e sistematicamente quelle del secolo IX-X e della fine del secolo X, ci danno i nomi delle domusculte costituenti le corti: le presenti ricerche tendono appunto a raggruppare queste ultime intorno ai loro centri naturali.

Mi sono stati utili a questo scopo le carte dello stato maggiore al 25.000 e al 50.000; ma sopratutto la collaborazione assidua di mons. Cesare Bobbi vicario generale di Bobbio, il quale identificando colla sua conoscenza immediata dei luoghi gran parte dei possessi nominati nelle fonti e segnalandomi e mettendo

(1) Per l'equivalenza di questi tre termini abbiamo un caso assai notevole. Nella carta di Wala tra le corti assegnate alla mensa conventuale è menzionata quella di «Barbata», la quale però non si trova enumerata nel catalogo dato dai diplomi; segno questo evidente che Barbata non era una corte vera e propria, ma soltanto una domusculta.

Infatti in un placito dell'aprile 915 (vol. I, n. LXXXV) troviamo: «curtem «unam domumcoltilem cum capella «inibi ędificata in honore sanctę Ma«rię, in loco et fundo hubi nominatur «Barbata», «curtem domumcoltilem, «qui nominatur Barbadam»; e nell'*Adbreviatio* della fine del secolo X (vol. I, n. CVII, rr. 114-5): «curte «de Barbada, domicoltile et manen«tes .XXV.».

Infine nel cap. XXVI dei *Miracula sancti Columbani* (vol. I, p. 302) si dice che i monaci ritornando da Pavia a Bobbio colle reliquie di san Colombano pernottarono «ad curticellam «sancti Columbani, qui vocatur Bar«badam».

Si noti che nello stesso capitolo, quando si narra che i monaci giunsero a Memoriola (Borgoretto Mormoriolo) che era una delle corti elencate nei diplomi, questa è detta senz'altro «cur«tem».

(2) Così gli «oracula Sanctę Marię» (S. Maria in Cerreto), «Sancti Martini» (S. Martino presso il Carlone) e «San«cti Salvatoris» (S. Salvatore di Piancasale) erano tre «curtes domus col«tiles» come si riveva dalla *Adbreviatio* della fine del secolo X (vol. I, n. CVII, rr. 1-7) e rimasero chiese rurali anche quando si costituì la diocesi di Bobbio, così come lo sono attualmente.

Lo stesso deve dirsi degli altri «ora«cula» sparsi nella valle di Bobbio.

Esempi simili si potrebbero addurre quasi per ogni corte.

a mia disposizione vari codici dell'archivio vescovile di Bobbio, ha reso possibile questa parte del mio studio.

È con vero piacere che io lo segnalo alla gratitudine degli studiosi nel tempo stesso che gli esprimo qui tutta la mia.

Non m' illudo di avere completamente assolto il mio compito: talvolta a tanta distanza di tempo l' identificazione di qualche nome locale è stata affatto impossibile, tal altra qualche domusculta avrebbe potuto essere assegnata ad una corte come ad un'altra; ma questi sono particolari che gli studiosi locali ed altri più fortunati di me potranno meglio indagare o rettificare.

Allo scopo delle presenti ricerche sulle falsificazioni bobbiesi importava sopratutto stabilire nel suo complesso il catalogo dei beni del monastero di Bobbio nei secoli IX-XI, e in questo spero di essere riuscito.

Nel catalogo che faccio seguire, i nomi delle corti, quali risultano dai soli diplomi, sono disposti in ordine alfabetico: in fine sono aggruppati i nomi di quei luoghi che non sono riuscito ad identificare o ad inquadrare nel catalogo stesso.

In Adarbassio, ad Arbassium (Erbezzo, nel circondario di Verona) i beni della cella « que est in honore Sancti Stephani » colla « domus coltilis « Frascineta » e un molino. Divisa fra quattro livellari rendeva alla mensa abbaziale annualmente cinquantatre moggia di vino, ventun denari, otto polli ed uova (1).

Alfianum (Alfiano vecchio, frazione di Corte dei Frati nel circondario di Cremona?).

Di questa corte non trovo notizie nei documenti del *Codice*.

In Ancariano (Ancarano comune del mandamento di Rivergaro, provincia di Piacenza), terre a grano, a vigna ed a pascolo, una selva per il pascolo di duecento porci, e la « domus coltilis ». Tutta la corte era divisa fra undici massari e livellari con un reddito annuo di centodue moggia di grano, cinquantadue anfore di vino, tre soldi e tre denari, dodici moggia di castagne, diciannove polli, uova e opere (2).

La corte di Ancarano si estendeva nel territorio dell'attuale mandamento di Rivergaro.

Verso la fine del secolo X quattro « sortes in Ancariano » erano incorporate al beneficio « Opizo » e altre quattro e mezzo con una domusculta al beneficio « Berengarius » (3).

Ne facevano parte:

a) In Racle (Raglio, comune del mandamento di Rivergaro), due « sor« tes » incorporate sulla fine del secolo X al beneficio « Ubertus » (4).

(1) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 542-8.

(2) Ivi, rr. 740-53.

(3) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, rr. 79 e 94.

(4) Ivi, r. 114.

b) In Verriana (Verano, comune del mandamento di Rivergaro), terre coltivate a grano, a vigna, a olivi o lasciate a pascolo, e saline che producevano il sale sufficiente per gli abitanti della corte. Questa era divisa fra trentadue massari con un reddito annuo complessivo di soldi ventitre e ventiquattro denari, grano, segale e miglio al terzo e al quarto, metà del vino, e altre contribuzioni in natura e in opere. Alla fine del secolo IX o al principio del X faceva parte del beneficio « Vulfaldi » (1).

In Auliano i beni del senodochio di S. Benedetto: terre a grano, a vigna, a pascolo e a selva, con venti livellari e sette « absentes », ed un reddito annuo di centosessantadue moggia di grano, metà della raccolta del vino, sette soldi, quarantasei polli ed uova (2).

Auliano era una corte posta « ultra plebem Bogolium » (3) (Begoglio, frazione di Soriasco nel circondario di Voghera) a nord di quella di Soriasco ed abbracciava probabilmente le domusculte seguenti:

a) Barbata divisa fra venticinque « manentes inter absentes et vestitas », e incorporata, circa la fine del secolo X, del beneficio « Ubertus » (4).

b) In Spariani (Sparano Inferiore, frazione di Bosnasco nel circondario di Voghera, provincia di Pavia), terre a grano, a vigna e a pascolo, divise tra otto massari e, pare, dodici « absentes », con un reddito annuo computato al terzo del raccolto del grano, alla metà del vino e altre contribuzioni in natura, in denaro ed in opere (5).

c) In Vinzasco, una sorte con un reddito annuo di dodici denari (6).

« Omnes cellas seu laborationes quę in ipsa Valle [Bobii] sunt « in qua situm est monasterium ».

Il territorio di Bobbio è così descritto nel diploma di Ottone I 30 luglio 972: « idest monasterium cum cellulis infra Vallem, per fines de Pre-« dalia (Pradaglia) et de Alpe Penino (Monte Penice) cum confinibus suis, « descendentem in Petra Groam (Prególa) per viam publicam de subter Petra « Pedara venientem in Costam trans Dignam (Dego) per summam Costam « descendentem in fluvio Trevia (Trebbia), inde ultra fines de Barbarino (Bar-« barino) exeuntem de fluvio Trevia ad Membrata cum ipsa insula, ascendente « per Clapetum (Chiappeto) ad summam Serram maiorem de Cossiollo (Cas-« solo) in fossa Lupparia, deinde ambulantem per summam Cobreviam usque « in Petram Ursicinam et in Monte Calvo (Montecalvo) atque inde per desi-« gnata loca in tres Petrellas, inde in Ganelvelia descendente usque in Te-

(1) *Adbrev.* del secolo IX-X, vol. I, n. LXXVI, rr. 88-89.

(2) *Adbrev.* dell'862 e 883, rr. 640-660.

(3) Vol. I, n. CVII, rr. 46-9.

(4) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, rr. 114-5.

(5) *Adbrev.* del secolo IX-X, rr. 4-8.

(6) *Adbrev.* dell'862 e 883, rr. 640-660.

« lechio (Telecchio) trans Granarola (Fossa Granarola) ad finem de Metellia « (Metteglia) usque ad Casale Rodolino (Casaldrino) ».

Complessivamente dunque esso abbracciava nei secoli IX-X il territorio di Prególa, Bobbio, Corte Brugnatella e Coli, cioè l' attuale mandamento di Bobbio con l'aggiunta del territorio di Coli a sud.

Le celle di cui qui si parla e che per la carta di divisione di Wala spettavano alla mensa conventuale, sono i seguenti sette oratorî posti nella Valle di Bobbio elencati nell'*Adbrev.* dell'862 e 883:

a) In oraculo Sancti Ambrosii (S. Ambrogio di Piancasale, detto anche S. Alberto): le terre dell'oratorio (1).

b) In oraculo Sancti Anastasii (S. Anastasio): due masserie di proprietà dell'oratorio con un reddito annuo di dodici moggia di grano, tre anfore e quattro congi di vino, quattro denari, quattro polli e uova, oltre le opere (2).

c) In oraculo Sancti Bartholomei (S. Bartolomeo): le terre dell'oratorio (3).

d) In oraculo Sancti Iacobi (S. Giacomo di Montarzolo): le terre dell'oratorio (4). Alla fine del secolo X era pieve (5).

e) In oraculo Sanctę Marię (S. Maria di Cerreto): tre sorti con un reddito annuo per la comunità di dodici moggia e dodici sestari di grano, cinque anfore e quattro congi di vino, quattordici denari, sei polli, uova e una libbra di cera, oltre le opere (6).

S. Maria di Cerreto era una domusculta. Nella *Adbrev.* della fine del secolo X troviamo: « In curte Sancte Marie domocoltile cum sortibus .III. » (7).

f) In oraculo Sancti Martini (S. Martino): le terre dell'oratorio presso il torrente Carlone divise fra otto massari, dai quali la comunità percepiva annualmente ventisei moggia di grano, quattro anfore di vino, un soldo, polli, uova e opere (8).

S. Martino era una domusculta. Nella *Adbrev.* della fine del sec. X abbiamo: « In curte Sancti Martini domo coltile cum sortibus .VIII. et dimidium » (9).

g) In oraculo domini Salvatoris (S. Salvatore): le terre dell'oratorio divise fra cinque massari, dai quali la comunità percepiva un reddito annuo di sedici moggia di grano, otto anfore di vino, diciotto denari e opere (10).

S. Salvatore era una domusculta. Nella *Adbrev.* della fine del sec. X troviamo: « In curte Sancti Salvatoris domocoltile cum sortibus duo et dimidium » (11).

Le laborationes infra vallem, ben descritte nelle *Adbrev.* dell' 862

(1) Cf. l'*Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 99-103 e l'*Adbrev.* della fine del sec. X (vol. I, n. CVII), r. 23.

(2) *Adbrev.* dell'862 e 883, rr. 109-120.

(3) Ivi, rr. 104-8.

(4) Ivi, rr. 121-5.

(5) Vol. I, n. CVII, rr. 34-5.

(6) Vol. I, n. LXIII, rr. 62-77.

(7) Vol. I, n. CVII, rr. 6-7.

(8) Vol. I, n. LXIII, rr. 78-88.

(9) Vol. I, n. CVII, rr. 1-2.

(10) Vol. I, n. LXIII, rr. 89-98.

(11) Vol. I, n. CVII, rr. 5-6.

e 883 sono: sei case ad un piano e trenta magazzini; un bosco dove potevano pascere duemila porci, e terre con ventotto livellari, dai quali il monastero percepiva annualmente duecentosessanta moggia di grano, cinque anfore di vino, otto soldi, trentasei polli, uova e opere. L'*Adbrev.* dell'883 parla di altri trentadue livellari, il cui reddito era riservato « propter necessitatem de « nostra silva postquam preceptum divisionis factum est », dai quali la comunità percepiva annualmente duecentoventi moggia di grano, cinque anfore e sette congi di vino, quarantotto polli, uova e opere.

Complessivamente dunque le terre della Valle di Bobbio erano tenute da cinquanta livellari del monastero.

Esse sono:

a) In Bugnoni (Brugnoni, frazione di Bobbio), una sorte incorporata verso la fine del secolo x al beneficio « Benzo » (1).

b) In Ca (Cà, frazione di Bobbio), « sortes .III. » incorporate verso la fine del secolo x al beneficio « Petrus Waldemannus » (2).

c) In Campolongo (frazione di Bobbio, alle falde del Penice), una sorte appartenente sul finire del secolo x al beneficio « Virili » (3).

d) In Carana (Carana, frazione di corte Brugnatella), una sorte facente parte sulla fine del secolo x del beneficio « Opizo » (4).

e) In Casale (Casale, frazione di Bobbio), cinque sorti incorporate sulla fine del secolo x al beneficio « Rodulfus » (5).

f) In Caulo (Coli, circondario di Piacenza): una pecorareccia a grano, a vigna e a pascolo, « pertinet ad portam » (6), all'obbedienza cioè alla quale presiedeva il « portarius » per le cui attribuzioni cf. la carta di Wala. La falciatura del fieno che si ritraeva dal pascolo in Coli era fatta dai massari della tenuta di Valverde (7) che per la divisione di Wala spettava al « conven- « tus ». Sulla fine del secolo x la domusculta di Coli era una « plebs » (8): in questo stesso tempo era in parte incorporata al beneficio « Ildeprandus » (9).

g) Casale Rodolini o Dolini (Casale Ribolini detto anche Casaldrino in parrocchia d'Ozzola, frazione di Coli, nel circondario di Piacenza): « pratum domnicum » (10). Sulla fine del secolo x una « cella in Casale Dolini » e relativi beni erano incorporati al beneficio « Ricardus » (11).

h) In Cella de Barbarini (Cella di Barbarino o castro di Barbarino, presso Bobbio): la « domo coltili » con due manenti (12).

(1) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 124.
(2) Ivi, r. 128.
(3) Ivi, r. 109.
(4) Ivi, r. 75.
(5) Ivi, r. 85.
(6) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. .
(7) Vol. I, n. LXIII, rr. 366-8.
(8) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 53.
(9) Ivi, rr. 61-2.
(10) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 31-5.
(11) Vol. I, n. CVII, r. 66.
(12) Ivi, r. 26.

i) In Ceredello (Cerretello, frazione di Coli) i possessi spettanti alla comunità per la divisione di Wala. Sulla fine del secolo x una sorte era incorporata al beneficio « Aubert » (1).

l) In Codonio (Codogno, frazione di Pieve Montarzola in Corte Brugnatella), una sorte incorporata sulla fine del x secolo al beneficio « Uber- « tus » (2).

m) In Cogno (Conni o Connio, frazione di Bobbio, nella parrocchia di Vaccarezza), tre sorti che verso la fine del secolo x facevano parte del beneficio « Rodulfus » (3); e un' altra incorporata circa lo stesso tempo al beneficio « Aubert » (4).

n) In Conflenti (Confiente, frazione di Corte Brugnatella), possessi incorporati sulla fine del x secolo al beneficio « Aubert marchio de Abbata » (5).

o) In Dagadana o Dagadarii (Degara, frazione di Bobbio), terre a grano, a vigna e a pascolo (6). Anche queste terre probabilmente erano i beni della cella (S. Eustachio?) che vi sorgeva e che era di proprietà del monastero (7).

p) In Decia (Dezza, frazione di Bobbio), una sorte incorporata verso la fine del secolo x al beneficio « Petrus Waldemannus » (8).

q) In Dermona (Cremona o Pescremona, in frazione di Corte Brugnatella, confinante con Confiente), alcuni campi incorporati sulla fine del x secolo al beneficio « Aubert » (9).

r) In Durbulo (sul torrente Dorbida detto anche Durbola, presso Bobbio), verso la fine del secolo x « manentes .III., quos tenet Andreas Silvanus » (10).

s) De beneficio Gailoni in Fabrica (Fabbrica, frazione di Ottone nel circondario di Bobbio), terre a grano, a vigna ed a pascolo con tre livellari e due massari con un reddito annuo computato a sei moggia di grano, la metà del raccolto di vino, un soldo e quattordici denari, polli, uova e opere (11).

Le terre costituenti il « beneficium Gailoni » erano venute in possesso del monastero già antecedentemente all' 844, nel settembre del quale anno (12) il preposto Hermerissio, certamente in nome dell'abbate Amelrico, rinnova a Leone ed ai suoi nipoti Orso ed Evuardo « liberis hominibus habitatores in « Fabrica » il livello per ventinove anni della terra del monastero « in loco « qui dicitur Fabrica, idem campis, ripis, ruvinis, coltum vel incoltum » col reddito annuo di quattro moggia di grano, un paio di polli, dieci uova, quattro

(1) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 56.
(2) Ivi, r. 116.
(3) Ivi, r. 83.
(4) Ivi, r. 57.
(5) Ivi, r. 57.
(6) *Adbrev.* dell'883, vol. I, n. LXIII, rr. 145-9.
(7) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, rr. 31-2.
(8) Ivi, r. 128.
(9) Ivi, r. 58.
(10) Ivi, rr. 178-9).
(11) *Adbrev.* del secolo IX-X, vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 9-16.
(12) Vol. I, n. XXXIX.

denari, il tutto consegnato al monastero « mansione domnica »; più una settimana di opere « ad prato secando in Cornaleto ».

t) In Fabricula (frazione di Fabbrica nel circondario di Bobbio), quattro sorti incorporate verso la fine del secolo x al beneficio « Virili » (1).

u) In Foliano (Fognano, frazione di Bobbio, sulla destra del Trebbia), terre a grano, a vigna ed a pascolo con otto « angariales » e dodici livellari e un reddito annuo computato per gli « angariales » alla metà del reddito del vino e tre settimane di opere, e per i livellari a soldi otto e dodici denari (2).

v) In Metelia (Metteglia, frazione di Coli nel circondario di Piacenza), due sorti incorporate sulla fine del secolo x al beneficio « Opizo » (3).

x) In Piro Ciricio (Porcerin, nel territorio di Bobbio), due sorti incorporate sulla fine del secolo x al beneficio « Benzo » (4), attualmente di diretto dominio della cattedrale di Bobbio.

y) In Monte Zucioni (Zucconi, frazione di Bobbio), una sorte che sul finire del secolo x faceva parte del beneficio « Virili » (5).

z) In Porcaritia (Borcarezza nei territorio di Brugnello, frazione di Cortebrugnatella), una sorte incorporata verso la fine del secolo x al beneficio « Opizo » (6).

w) In Porcili (Porcile, frazione di Coli, circondario di Piacenza), una porcareccia a grano, a vigna e a pascolo, con dodici massari e diciannove livellari, dai quali le obbedienze del monastero percepivano centoquattordici maggia di grano, quattro anfore di vino, ventidue moggia di castagne, sei soldi, ventidue polli, uova e opere (7). Porcile era una domusculta divisa in sei sorti e mezzo (8). Sul finire del secolo x una sorte apparteneva al beneficio « Bernardus » (9).

aa) In Rivo Turbio (Rio Torbido, torrente presso Bobbio), una sorte incorporata sulla fine del secolo x al beneficio « Virili » (10).

bb) In Runco (Ronco, frazione di Coli nel circondario di Piacenza), la « domus coltilis », con tre sorti incorporate sulla fine del secolo x al beneficio « Aubert » (11); altre terre facevano parte del beneficio « Ubertus » (12).

cc) In « Scarunia de infra Valle sortes .xvi. et dimidium » (13).

dd) In « Scarunia de super Trivia sortes .xvii. et dimidium » (14).

(1) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. cvii, rr. 100-1.

(2) *Adbrev.* del secolo ix-x, vol. I, n. lxxvii = n. lxxvi, rr. 99-103.

(3) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. cvii, r. 76.

(4) Ivi, rr. 123-4.

(5) Ivi, r. 108.

(6) Ivi, r. 74.

(7) *Adbrev.* dell'862, rr. 149-61. In quella dell'883 i livellari sono venticinque e il reddito è superiore d'un terzo a quello indicato nell'*Adbrev.* dell'862.

(8) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. cvii, rr. 4-5.

(9) Ivi, r. 71.

(10) Ivi, rr. 105-6.

(11) Ivi, rr. 55-6.

(12) Ivi, r. 118.

(13) Ivi, rr. 23-4.

(14) Ivi, r. 25.

ee) In «Scarunia de Autoni sortes .xx.ti I. et dimidium» (1).

ff) In Ulmeto (Olmeto, frazione di Corte Brugnatella), due case, due molini, un bosco e terre a grano, a vigna ed a pascolo incorporate verso la fine del sec. x del beneficio «Vertulfi» (2), e una sorte incorporata circa lo stesso tempo al beneficio «Ubertus» (3).

gg) In Ureli (Aregli, frazione di Bobbio), una sorte che sulla fine del x secolo faceva parte del beneficio «Bernardus» (4).

hh) In Vaccar[iti]a (Vaccarezza, frazione di Bobbio), terre a grano e a vigna (5). Probabilmente erano i beni della cella che ivi sorgeva e che apparteneva al monastero (6).

ii) In Vegnistria (Vegni, frazione di Bobbio), una sorte incorporata verso la fine del secolo x al beneficio «Berengarius» (7).

ll) In Vilaura (Villeri, frazione di Corte Brugnatella), possessi che sul finire del secolo x facevano parte del beneficio «Ubertus» (8).

mm) In Viulio (Ugulio o Vigulio, frazione di Bobbio), una sorte incorporata alla fine del secolo x al beneficio «Opizo» (9), e un' altra incorporata al beneficio «Aldeprandus» (10).

nn) In Zeute o Zeuze e, come è detto in documenti posteriori, Çeçe (Ceci, frazione di Bobbio), una porcareccia a grano e a vigna (11).

Sono infine riservate «[a]d cunctas necessitates ipsius monasterii» quattro saline, il cui reddito ascendeva a duecentottantaquattro moggia di sale, diciotto anfore di vino, quarantasei carri di fieno, cinque sestari e un congio di miele, cinque libbre di cera, cento moggia di spelta e dodici montoni (12).

In Boccolo (Boccolo de' Tassi, nel mandamento di Bardi, circondario di Fiorenzuola) i beni dell'ospedale in «honore Sancti Petri»; terre a grano, a vigna ed a pascolo con sei livellari ed un reddito annuo di novantatre moggia di grano, quattro anfore di vino, venti denari, diciannove polli e uova (13). Verso la fine del secolo x una sorte «in Boculo» faceva parte del «bene«ficium Bernardus» (14), e altre due con la «domo coltili» del «beneficium Rain«nerius» (15), una quarta del «beneficium Rodulfus» (16).

(1) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 24.

(2) *Adbrev.* del secolo IX-X, vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 84-7.

(3) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 117.

(4) Ivi, r. 72.

(5) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 141-5.

(6) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 32: «Cella Vacari«cia tenet Ricardus monacus». Nella copia, erroneamente, «modo».

(7) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 99.

(8) Ivi, rr. 116.

(9) Ivi, rr. 74-5.

(10) Ivi, r. 87.

(11) Ivi, rr. 175-7.

(12) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 34-58.

(13) Ivi, rr. 606-18.

(14) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 72.

(15) Ivi, r. 77.

(16) Ivi, r. 82.

La corte di Boccolo si ramificava in tutto il territorio dell'attuale mandamento di Bardi. Infatti nell'*Adbrev.* della fine del secolo x troviamo: «in «Bardi (Bardi) fiscales .II.» incorporati verso la fine del secolo x al beneficio «Rainnerius» (1).

Doveva fare parte di questa corte il possesso di Variano o Variaco (Variano), così è descritto nell'*Adbrev.* del secolo IX-X: «In Variaco potest «seminare per annum modia .LX., potest fieri vinum carra .XXII., fenum «carra .V. Est ibi silva ad porcos saginandum .C. Sunt ibi libellarii .X., qui «reddunt grano grosso modia .III., minuto modia .IIII., vino medietatem, dena«rios .LX., opera toti insimul .LXXII., pullos paria .X., ova .C. Iohannes pre«sbiter reddit denarios .II.» (2).

Bardi era incorporato sulla fine del secolo x al beneficio «Vulfaldi».

Brioni. Questa corte, che nell'*Adbreviatio* della fine del secolo x è detta anche «Blioni», credo debba identificarsi non con Broni nel mandamento di Tortona, ma con Mombrone, ora S. Colombano al Lambro, nel mandamento di Lodi. Il monastero possedeva vari beni «in Laudensibus» (3), i quali erano, per quel che riguarda «Brioni», costituiti alla fine del secolo x da quattro sorti che facevano parte del beneficio «Reginbertus» (4).

Camariano (Camerano Casasco, nel mandamento di Montechiaro, circondario di Asti) doveva essere il centro amministrativo dei possessi del monastero nell' Astigiano tra i quali era Vilianum (Vigliano d'Asti), una domusculta della quale si fa menzione soltanto nella carta di Wala.

Canianum. In questa corte la tesoreria del monastero possedeva i beni del «xenodochium Sancti Martini», colla domusculta, che era pieve, divisa tra quindici massari e un livellario (5).

Carelio. Nella corte di Carelio (Caregli, frazione di Borzonasca, circondario di Chiavari, provincia di Genova), erano riservati alla comunità i beni della «cella in honore sancti Vincentii» costituiti, come si rileva dall'*Adbrev.* della fine del secolo x, da un manso in Caregli e un castagneto sul Monte Caregli (6), per i quali detta comunità doveva percepire cinque congi di vino e quattro moggia di castagne (7).

Nell'*Adbrev.* dell'862 e 883 il possesso di Caregli è unito a quello di Cerreto, annesso alla Corte di Calice, e appartenente alla mensa abbaziale.

In Caregli la mensa abbaziale possedeva soltanto un castagneto «ex quo «exeunt ad partem domnicam castaneę modie .XX.» (8).

(1) Vol. I, n. CVII, r. 27.
(2) *Adbrev.* del secolo IX-X, vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 20-5.
(3) Vol. I, n. XCVI, r. 74.
(4) Vol. I, n. CVII, rr. 68-9.
(5) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 792-816.
(6) Vol. I, n. CVII, r. 163.
(7) Vol. I, n. LXIII, 219-30.
(8) Ivi, rr. 167-9.

Facevano parte dello corte di Caregli certamente:

a) Alpe que vocatur Tasida, un prato e la terra costituenti la tenuta della quale alla fine del secolo x erano affittuari «Iordanis et Liutardus» (1). «In Carelio, ad fictum, filii Silveradi de Calasco tenent prato .I. in Ta-«sida» (2). L'Alpe Tasida era dunque nella corte di Caregli, probabilmente presso Temossi.

b) In Ansamano un castagneto, del quale erano affittuari sulla fine del secolo x «Winisius et Silveradus et Teodosius» (3).

c) In Bresone (Borzone, frazione di Borzonasca), una terra da grano, una vigna, castagneti e un bosco affittati verso la fine del secolo x a «Vinigiso «et Silverado» (4).

d) In Campo Adventionis, una terra della quale era affittuario verso la fine del secolo x «Ingelfredus» (5).

e) Carustum. Di questo possesso spettante alla Camera conventuale non si fa menzione altro che nella carta di Wala. Credo che si debba identificare con Carrosi, frazione di Borzonasca, presso Caregli.

f) Cassinas. Anche di questo possesso della Camera conventuale non si fa menzione altro che nella carta di Wala. Credo debba identificarsi con Le Cassine, nel territorio di Borzonasca.

g) In Fontana Sparsa, terre a vigna e a pascolo (6).

h) In Pastano, una vigna ed un castagneto dei quali verso la fine del secolo x era affittuaria una certa «Pontia» (7).

i) In Perlice (Perlezzi, frazione di Borzonasca) un manso e un castagneto dei quali erano affittuari verso la fine del secolo x «Winisius, Silve-«radus et Teodoricus» (8).

l) In Prato Monachorum (Prato, frazione di Borzonasca?) un pezzo di terra del quale verso la fine del secolo x erano affittuari «filii Razoni et filii Silveradi et Amelius» (9).

m) In Temusi (Temossi, frazione di Borzonasca), un manso del quale erano affittuari verso la fine del secolo x «Adelfredus et Gotefredus» (10).

Alla corte di Caregli o di Calice o di Torresana deve essere annessa l'alpe «que vocatur Adra» donata al monastero da Carlo Magno con diploma del 5 giugno 774 (vol. I, n. XXVII) e poi confermata da Lotario I il 22 agosto 843 (vol. I, n. XXXVII) e Lodovico II il 7 ottobre 860 (vol. I, n. LX).

Per i confini dell'Alpe Adra cf. il citato diploma di Carlo Magno (11).

(1) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, rr. 168-9.
(2) Ivi, rr. 176-7.
(3) Ivi, rr. 172-3.
(4) Ivi, rr. 158-60.
(5) Ivi. rr. 166-7.
(6) Vol. I, n. CVII, rr. 165-6.
(7) Ivi, rr. 141-2.
(8) Ivi, rr. 71-3.
(9) Ivi, rr. 146-7.
(10) Ivi, rr. 167-8.
(11) Vol. I, n. XXVII, rr. 17-34.

La mensa abbaziale vi possedeva un «olivetum domnicum... de quo «exeunt ad partem domnicam oleo per bonum tempus libras .CL.» (1).

Carice. Nella corte di Carice (Calice, frazione di Bedonia, circondario di Borgotaro nella provincia di Parma) il monastero possedeva le terre della «cella in honore Sancti Apollinaris», divise tra diciannove livellari, dai quali la comunità percepiva annualmente centocinquantanove moggia di grano, sei soldi e sei denari, trentacinque polli e uova, oltre le opere (2).

Nell'*Adbrev.* della fine del sec. X questo possesso della corte di Carice è costituito dalla «domo coltile cum sortibus .VIII. et dimidium» (3).

Altre tre sorti «de ipsa curte Carici» erano di proprietà del monastero, ma erano incorporate al possesso che questi aveva in Cerreto (4), col quale Carice doveva quindi confinare.

Alla fine del secolo XIV, in seguito alle profonde modificazioni subite dalle divisioni territoriali in tutto il territorio costituente la diocesi di Bobbio, troviamo che il «castrum et curia de Carice» era diviso in otto parti, corrispondenti alle otto sorti e mezzo indicate nella *Adbreviatio* della fine del secolo X (5).

Faceva parte di questa corte in Turnelli (Tòrnolo, frazione di Bedonia), confinante coll'Alpe Adra e con Groppo, la tenuta omonima della quale erano affittuari sulla fine del secolo X tali «Ildeprandus» e «Raine-«rius» (6).

Casasco. Questa corte che per la divisione di Wala apparteneva alla comunità, deve identificarsi con Casasco (nel circondario di Tortona, provincia di Alessandria). Essa comprendeva i possessi del monastero nella parte settentrionale del territorio degli attuali mandamenti di Garbagna e S. Sebastiano Curone.

Trovasi menzione di:

a) «Audelasci... et cum ceteris appenditiis suis» (7). Di questa domusculta si fa menzione soltanto nella carta di Wala, dove è assegnata al «conventus», e nell'*Adbrev.* della fine del secolo X (8): «In Audelassi .II.» sorti facenti parte del «beneficium Virili». Credo che si debba identificare con Avolasca nel Tortonese essendo nominata insieme a Casasco ed altre località tutte della stessa regione e facienti parte del detto beneficio Virili.

b) Sanctus Georgius. S. Giorgio Curone non è menzionato nelle *Adbreviationes* dell'862 e 883 e della fine del secolo IX: in quella della fine

(1) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 162-6.

(2) Ivi, rr. 240-51.

(3) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, rr. 9-10.

(4) Ivi, rr. 10-11.

(5) Cf. il *Registrum episcopalis palatii Bobiensis*, c. 12 A-B, e la nota (2) a p. 83.

(6) Vol. I, n. CVII, rr. 152-3.

(7) Carta di Wala, vol. I, n. XXXVI.

(8) Vol. I, n. CVII, rr. 103-4.

del secolo x è indicata insieme a Turro come parte del « beneficium Ricar- « dus » (1).

Nell'*Adbrev.* della fine del secolo x il monastero figura come possessore « in Casasco », cioè nella domusculta principale, di due sorti incorporate al « beneficium Virili » (2); ma ignoriamo quale reddito annuo ne ricavasse.

Caselle (Caselle, frazione di Pecorara nel mandamento di Piacenza).

La corte di Caselle che il monastero aveva ereditato da tali Gisimperto e Pietro antecedentemente all' 860 (vol. I, n. LX, r. 105), confinava con quelle di Tovazza e Pecorara abbracciando il territorio di Romagnese. Infatti il *Registrum episcopalis palatii Bobiensis* (cc. 18A-B) ci ha conservato un giuramento di fedeltà prestato il 20 giugno 1396 da Giacomo dal Verme, figlio del quondam Luchino « militis Veronensis », a Uberto « de Torano », vescovo e conte di Bobbio « pro castris et locis Ruyni (Ruino), et Drubechi (Trebecco), « Lazarelli (Lazzarello), Costalde (Costalta), Caxelle (Caselle) et Moraschi (Mo- « rasco) diocesis Bobiensis et districtus Placentini », località tutte contigue fra loro, semplici domusculte facenti parte di diverse corti nei secoli IX-X, ma che dopo il 1014, in seguito alla costituzione della diocesi di Bobbio la quale modificò profondamente l'organizzazione delle corti in tutta la regione, diventarono castelli indipendenti.

Il monastero di S. Colombano aveva possessi nelle seguenti domusculte che nel secolo x facevano parte della corte di Caselle:

a) In Montana (Montana, frazione di Romagnese nel circondario di Bobbio), una sorte incorporata verso la fine del secolo x al beneficio « Aubert » (3).

b) In Romanise (Romagnese nel circondario di Bobbio), due sorti incorporate verso la fine del secolo x al beneficio « Aldeprandus » (4), e una al beneficio « Rodulfus » (5).

c) In Tatonenci (Totenenza, frazione di Romagnese), una sorte incorporata verso la fine del secolo x al beneficio « Benzo » (6).

d) In Valle (Valle, frazione di Romagnese nel circondario di Bobbio), cinque sorti incorporate verso la fine del x secolo al beneficio « Adelprandus » (7).

In Cassiano (Cassano, frazione di S. Albano di Bobbio nel circondario di Bobbio), la « domus coltilis » con due massari, il cui reddito annuo era di quattro moggia di grano, la metà del raccolto del vino, dieci denari, due paia di polli, nove opere; e terre a grano e a vigna con quattro « absentes » e alcuni massari con un reddito annuo complessivo di dieci moggia di grano, metà del raccolto del vino, quattro denari, due polli e uova (8).

(1) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, rr. 65-6.
(2) Ivi, r. 104.
(3) Ivi, r. 55.
(4) Ivi, r. 80.
(5) Vol. I, n. CVII, r. 88.
(6) Ivi, rr. 121-2.
(7) Ivi, r. 80.
(8) *Adbrev.* del secolo IX-X, vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 127-34.

In Castellione. La tenuta di Castiglione confinante coll'Alpe Adra credo debba identificarsi con Castiglione, frazione di Torriglia.

Le sue terre coltivate a grano, a vino e ad uliveto da quattro livellari rendevano annualmente alla mensa dell'abbate quattro anfore e mezzo di vino, libbre quarantuno di olio e opere (1).

In Clauziano (Calenzano, frazione di Bettola, circondario di Piacenza) i beni dell'ospedale di S. Salvatore: terre a grano, a vigna e a pascolo con due massari e un reddito annuo di venti moggia di grano, sette anfore di vino, un soldo, quattro polli e uova (2).

Sulla fine del secolo x quattro sorti «in Clauzano», incorporate al «beneficium Rozo» (3).

Facevano parte della corte di Calenzano:

a) In Deblo, cioè da Eblo (Ebbio frazione di Bettola), una sorte che sul finire del x secolo apparteneva al beneficio «Aubert» (4).

b) In Murlle (Murlo, nel territorio di Bettola), una sorte che verso la fine del x secolo era incorporata al beneficio «Rodulfus» (5).

c) In Spuniola (Spongiola sul fiume Nure nel territorio di Bettola), due sorti le quali alla fine del secolo x erano incorporate al beneficio «Vi-«rili» (6).

In Comorga cella in honore Sancti Georgii. La cella di S. Giorgio di cui qui si parla, deve identificarsi con la cella che sorgeva nella pieve di S. Giorgio, di cui fa menzione l'*Adbrev.* della fine del sec. x (7), e quindi con S. Giorgio, ora frazione, come Gomorga, di S. Colombano Certenoli nel circondario di Chiavari.

Questa corte era divisa fra diciannove massari e otto livellari con un reddito annuo di diciotto anfore e mezzo di vino, tre soldi, nove pollj, uova e opere (8). Verso la fine del secolo x la «domus coltilis» di Gomorga era divisa fra dodici manenti, dai quali il monastero non percepiva che opere (9); la cella faceva parte «per libellum» del beneficio «Ricardus» (10).

Gomorga era il centro amministrativo di tutti i beni posseduti dal monastero nel territorio dei mandamenti di Chiavari, Lavagna, Ne, Sestri Levante e di quelli sparsi nella «Tuscia» marittima che nella carta di Wala venivano assegnati alle obbedienze monastiche, cioè:

a) In Bargone (Bargone, frazione di Casarsa Ligure nel mandamento di

(1) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 252-60.

(2) Ivi, rr. 619-28.

(3) *Adbrev.* della fine del sec. x, vol. I, n. CVII, rr. 99-100.

(4) Ivi, rr. 62-3.

(5) Ivi, r. 82.

(6) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, rr. 110-11.

(7) Ivi, rr. 65-6.

(8) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 199-218.

(9) Vol. I, n. CVII, rr. 27-8.

(10) Ivi, rr. 65-6.

Chiavari) un castagneto di cui verso la fine del secolo X erano affittuari « Cor-« radus et Stabilis » (1).

b) In Bembelia un castagneto di cui verso la fine del secolo X era affittuario « Eribertus » (2).

c) In Insula Sancti Petri (S. Pietro, frazione di Carasco, mandamento di Chiavari), la cella « cum familiis et pertinentiis suis » tenuta in affitto dal visconte Guido verso la fine del secolo X (3).

d) medietatem de Monte Sanbuceto (Sambuceto, frazione di Nè, circondario di Chiavari, provincia di Genova) et Saranta di cui erano affittuari « Iordanis et Luitardus » (4).

e) In Noceto (Noceto, frazione del comune e mandamento di Nè), una sorte che sulla fine del X secolo faceva parte del beneficio « Opizo » (5).

f) In Pisa civitate, una chiesa e una casa con un reddito annuo di sei soldi (6). Alla fine del secolo IX o al principio del X facevano parte del beneficio « Vulfaldi ».

g) In Plecleri un castagneto, del quale verso la fine del secolo X erano affittuari « Cunibertus » e consorti (7).

h) In Poteniano (Putignano, frazione di Pisa), terre a grano e a vigna con tre livellari e un angariale e un reddito annuo in natura computato al terzo e al quarto per il grano, a mezzadria per il vino, e un censo di due soldi e dodici denari, oltre le opere (8).

i) In Reda (Rezza, frazione di Chiavari), terre incorporate sulla fine del X secolo al beneficio « Ubertus » (9).

l) In Repla o Ressia (Reppia, frazione di Nè, nel circondario di Chiavari), due « sortes » delle quali alla fine del secolo X erano affittuari « Teo-« dosius et Winegisus »; un manso del quale era affittuario « Cunradus », e quattro « sortes » nella Valle di Repia tenute « ad fictum » dal sopradetto « Teodosius » (10).

m) In Segestri (Sestri Levante, nel circondario di Chiavari, una corte con tutte le sue pertinenze, della quale verso la fine del secolo X erano affittuari i figli di Ansaldo (11).

n) Telano (Tellaro, frazione di Ameglia nel mandamento di Spezia), terre ancora non censite verso la fine del secolo X e probabilmente di acquisto recente (12).

(1) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I. n. CVII, rr. 138-40.
(2) Ivi, rr. 140-1.
(3) Ivi, rr. 179-81.
(4) Ivi, r. 170.
(5) Ivi, r. 76.
(6) *Adbrev.* del secolo IX-X, vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 116-7.
(7) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, rr. 148-9.
(8) *Adbrev.* del secolo IX-X, vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 111-5.
(9) Vol. I, n. CVII, r. 118.
(10) Ivi, rr. 154-5 e 160.
(11) Ivi, rr. 149-51.
(12) Ivi, rr. 181-2.

o) In Veclano (Vecchiano, nel mandamento di Pisa), una sorte incorporata sulla fine del X secolo al beneficio « Aubert » (1).

p) In Villa Floriano o Florania in Lavannia (Lavagna nel circondario di Chiavari), una terra coltivata a vigna ed un oliveto (2).

Cruce da identificarsi con Croce, frazione di Ottone, nel mandamento di Bobbio. È probabile che amministrativamente facesse parte di questa corte il possesso in Zucchelli (Monte Zuchello, presso Varni, frazione di Gorreto, nel circondario di Bobbio), una sorte incorporata verso la fine del X secolo al beneficio « Aldeprandus » (3).

Farinaria. Di questa corte non trovo notizie nei documenti del *Codice*.

Fraxenedum. Frassineto, frazione del comune di Chiusi in Casentino.

Nella *carta di Wala* la corte di Frassineto è collegata alle « curtes in « Tuscia », delle quali doveva essere il centro amministrativo.

Tali erano:

a) In Marade (Marradi, nel circondario di Firenze), una sorte incorporata sulla fine del secolo X al beneficio « Luizo » (4).

b) Sarnam. Questa corte, della quale si trova menzione soltanto nella carta di Wala, deve forse identificarsi con Sarna, frazione di Chiusi in Casentino (circondario e provincia di Arezzo).

Garda. La corte di Garda, sul lago omonimo, era uno dei più vasti e redditizi possessi del monastero.

Essa si estendeva da Garda a Salò abbracciando nel Veronese tutta la Val Policella e il territorio di S. Pietro Incariano, come segue:

a) due cappelle in Garda con i relativi beni (5). La prima era la « ec« clesia Sancti Columbani », i cui possessi, terre ed una selva per il pascolo di trecento porci, divisi tra quattordici massari, rendevano annualmente al monastero sessantasette moggia di grano e ventotto anfore e quattro congi di vino (6).

Dell'altra cappella ignorasi il nome e forse sorgeva nella « sors de Sige« baldo », le cui rendite annuali consistevano in due anfore di vino, due denari, due polli ed uova (7);

b) et in summo Laco. In questa località che identificherei piuttosto con Peschiera sul lago di Garda (circondario di Bardolino, provincia di Verona) che con Riva di Trento (8) era il maggior numero di possessi del mona-

(1) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, r. 61.
(2) Ivi, rr. 144-5 e 155-8.
(3) Ivi, r. 80.
(4) Ivi, r. 90.
(5) Vol. I, n. CVII, r. 40.
(6) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 476-89.
(7) Ivi, rr. 490-2.
(8) Ivi, p. 371, nota (1).

stero nella corte di Garda: la domusculta con terre e vigne divise fra quattordici massari, livellari ed «absentes», dai quali il monastero percepiva annualmente circa sessantotto moggia di grano, ventiquattro anfore di vino, sette soldi e sette denari, formaggio, panico, meliga e uova. Da tutta la corte di Garda il monastero ritraeva poi (1) duemilaquattrocentotrenta libbre d'olio.

Era ivi annessa una peschiera, certamente quella detta Burbure, «in fine «Gardensi, in flumine Mintio», donata da Rachis al monastero nel 747 (2) «unde exeunt inter trotas et anguillas .D.» (3).

c) le res in Priviniano et Ursenigo adiacentes. Le terre che il monastero possedeva in Priviniano (Val Policella nel Veronese), si ramificavano in tutta la valle omonima: esse sono elencate nel «recordacionis «breve de terris ecclesię Sancti Columbani, que iacent in Valle Provenianense» del 25 giugno 1140 (4). Di quelli di Ursenigo (Ossenigo, frazione del comune di Dolce nel circondario di S. Pietro Incariano, provincia di Verona), si fa menzione solo nell'*Adbrev.* della fine del secolo X (5);

d) S. Resurrectione in Cariano. Di questo possesso assegnato da Wala al «conventus» non si fa menzione in nessuna delle *Adbrev.* Probabilmente era una chiesa con relativi beni nell' attuale comune di S. Pietro Incariano nella provincia di Verona confinante con Val Policella.

e) In Balbiana (Balbiana, frazione di Manerba nel circondario di Salò, provincia di Brescia) un piccolo bosco e terre a grano, a vigna ed a pascolo con cinque «angariales» e un reddito annuo computato alla metà del raccolto del vino, due soldi e dieci denari, oltre le opere.

Verso la fine del secolo IX o a principio del X faceva parte del beneficio «Vulfaldi» (6).

f) In Maderno (Maderno, circondario di Salò, provincia di Brescia), «ma-«nentem .I.» (7).

g) In Puviliago (Povegliano Veronese, frazione di Villafranca), una sorte incorporata verso la fine del X secolo al beneficio «Berengarius» (8).

h) Rivalta. Del possesso di Rivalta (Rivalta, frazione del comune di Brentino nel circondario di Caprino-Veronese), assegnato alla «Camera» non si trova menzione altro che nella carta di Wala.

i) In Salaude (Salò in provincia di Brescia), «manentem .I.» (9).

Genua. In «Genua» (Genova) che nelle *Adbreviationes* dell'862 e 883 è detta erroneamente «Genita», il monastero possedeva i beni della «ecclesia

(1) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 520-2.
(2) Vol. I, n. XXVIII.
(3) Vol. I, n. LXIII, rr. 493-525.
(4) Vol. II, n. CLI = n. CLV.
(5) Vol. I, n. CVII, r. 94.
(6) *Adbrev.* del secolo IX-X, vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 104-8.
(7) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, r. 42.
(8) Ivi, r. 93.
(9) Ivi, r. 42.

« in honore sancti Petri » coltivati da sei massari [1] col cui censo « emuntur « per annum ad opus fratrum restę ficarum .c., cedri .cc., sal modia .IIII., « garo congios .II., pice libras .c. ».

Debbono probabilmente far parte di questi beni « Granaria cum valle « Genuaria », di cui si parla nella carta di Wala e i possessi seguenti elencati dall'*Adbreviatio* della fine del secolo X tra quelli « in Maritima »:

a) In Francisca, un prato del quale verso la fine del secolo X era affittuario « Silveradus de Solario » [2].

b) In Treulano (Provincia di Genova?), una corticella, della quale verso la fine del secolo X erano affittuari « Ingefredus et Curradus germani » [3].

c) In Vausti, una vigna ed un castagneto, dei quali era affittuario verso la fine del secolo X « Chonradus » [4].

Guntelmi proprium. È il « Mons Guntelmi » nel territorio delle contee di Asti o di Alba. (Cf. « proprium quod Teodoldus &c. », a pp. 103-4).

Luliaticam o Luriatica. Le terre possedute dal monastero nella corte Luriatica (Luriate Abbate nel circondario di Como) erano divise fra ventitre livellari e massari e tre « absentes ».

Il reddito che ne percepivano le obbedienze ascendeva annualmente a circa centododici moggia di grano, dodici anfore e dieci congi di vino, quarantuna libbra di formaggio, due montoni e mezzo, dieci libbre d'olio e dieci di picula, tre braccali, segala, trentotto polli, uova, quattordici soldi e opere [5].

Medei. Di questa corte non trovo notizie nei documenti del *Codice*. Se in « Medei » si potesse vedere una corruzione di « Medeni » si potrebbe forse pensare a Mezzano, dove l'abbazia possedeva realmente dei beni. Infatti nella *Adbreviatio* della fine del secolo X abbiamo notizia di tre sorti « in Mezolano » o « Mozolano », incorporate al beneficio « Opizo » [6], e una al beneficio « Rodulfus » [7].

Memoriola (Borgoratto Mormorola, nel circondario di Voghera, diocesi di Tortona). Questa corte, colla « domo coltili » e il bosco per il pascolo dei porci era divisa fra ventiquattro massari, dai quali la comunità percepiva annualmente centocinquanta moggia di grano, cento anfore di vino, dieci soldi ed otto denari, ventiquattro polli ed uova, oltre le opere [8].

Nell'*Adbrev.* della fine del secolo X si dice soltanto: « In curte Memoriola « manentes .XVII., cum domo coltile » [9].

(1) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, n. 187-98.
(2) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, rr. 145-6.
(3) Ivi, rr. 177-8.
(4) Ivi, rr. 142-3.
(5) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 447-75.
(6) Ivi, r. 74.
(7) Ivi, r. 83.
(8) Vol. I, n. LXIII, rr. 418-30.
(9) Vol. I, n. CVII, rr. 49-50.

Montelongo. I beni posseduti dal monastero in Montelungo erano quelli della «cella in honore Sancte Marię», che deve identificarsi col santuario di Montelungo nella diocesi di Bobbio presso Ruino, cioè la «domo «coltili», un grande bosco per il pascolo di mille porci, un vasto appezzamento di terra parte coltivata a grano e a vigna, parte lasciata a pascolo.

Questa corte era divisa fra ventisei livellari, arimanni e «absentes», dai quali la comunità percepiva annualmente ottantasei moggia di grano, trentasei anfore e mezzo di vino, undici soldi e otto denari, ventisette polli, venti porci, uova e formaggio, oltre numerose opere (1).

Al possesso di S. Maria di Montelongo debbono unirsi:

a) I beni presso Ruino. Nell'*Adbrev.* della fine del secolo x troviamo infatti: «in da Ruino» una sorte incorporata al beneficio «Rodulfus» (2).

b) In Vico Liberi (l'attuale Torre degli Alberi, frazione di Ruino?), due sorti incorporate sulla fine del x secolo al beneficio «Ubertus» (3).

Padernum. Questa corte, da non confondersi con la domusculta «Paternum» che faceva parte di Rega nel territorio delle contee di Asti o di Alba, è Paderno non lontano da Cadeo nel Piacentino.

Ne facevano parte:

a) In Laurasco (Lusurasco, frazione di Alseno, nel mandamento di Fiorenzuola) et insula Sancti Benedicti, una sorte incorporata verso la fine del secolo x al beneficio «Ubertus» (4).

b) In Placentia (Piacenza) i beni del senodochio «in honore Sancte Re-«surrectionis»: terre a grano, a vigna e a pascolo con sei livellari e cinque «absentes» con un reddito annuo di centotto moggia di grano, trenta anfore di vino, cinque soldi e due denari, quattordici polli e uova (5).

c) Solariolo. Di questo possesso non si fa menzione nelle *Adbrev.* degli anni 862 e 883. Verso la fine del secolo x la «curtecella de Solariolo» (Solarolo, frazione del comune di Cadeo, presso Fiorenzuola) faceva parte del beneficio Virili e pare fosse costituita da una sorte tenuta da cinque «ma-«nentes» (6).

Palantas. Il nome fa pensare a Pallanza. Di questa corte non trovo notizie nei documenti del *Codice*.

Papia (cella in). In Pavia il monastero possedeva il «xenodochium «Sancti Columbani», i cui beni, divisi fra otto livellari, quattro massari e un «absens» erano una «domo coltile» e un bosco per il pascolo dei porci. Le rendite consistevano annualmente in centosedici moggia di grano, ventotto an-

(1) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol I, n. LXIII, rr. 395-417.
(2) Vol. I, n. CVII, r. 84.
(3) Ivi, r. 117.
(4) Vol. I, n. CVII, rr. 113-4.
(5) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 629-39.
(6) Ivi, r. 110.

fore di vino, otto soldi e dieci denari, tredici polli, uova e opere. Parte di queste rendite servivano al mantenimento di duecento poveri, ai quali ogni mese veniva distribuito il vitto nell'ospedale (1); il resto veniva devoluto o all'« hospitalario pauperum », oppure al custode degli infermi del monastero.

Pecoraria (Pecorara, nel circondario di Piacenza). La corte di Pecorara era pervenuta in tutto o in parte in possesso del monastero anteriormente all' 860 in seguito alla donazione di quanto vi possedevano fattane dai due fratelli Leofredo e Leoprando quando essi abbracciarono la regola di san Colombano, e all' acquisto fatto dal monastero stesso di quanto vi possedeva la vedova Bertrada.

Ciò si rileva dal diploma di Ludovico II, 860 (vol. I, n. LX, rr. 105-20).

Sembra che la corte di Pecorara si estendesse in tutta la Val Tidone o che almeno fosse il centro amministrativo di tutti i possessi del monastero in Val Tidone, cioè:

a) In Argele (Arcello, frazione di Pianello Val Tidone, nel circondario e diocesi di Piacenza), due sorti incorporate verso la fine del secolo X al beneficio « Ubertus » (2).

b) In Autuni (Monte Altone, frazione del comune di Pecorara in Valle del Tidoncello), sei sorti incorporate verso la fine del secolo X al beneficio « Aubert » (3).

c) In Buzeto (Busseto, frazione di Pecorara), una sorte facente parte sulla fine del secolo X del beneficio « Rodulfus » (4).

d) In Cabiano (Gabbiano, frazione di Pianello Val Tidone), una sorte che verso la fine del X secolo faceva parte del beneficio « Ubertus » (5).

e) In Campaniola (ora Trevozzo, frazione di Nebbiano Val Tidone), una sorte che alla fine del X secolo faceva parte del beneficio « Virili » (6).

f) In Capro (Caprile, frazione di Pecorara) una sorte incorporata verso la fine del X secolo al beneficio « Benzo » (7).

g) In Casa Nova (Casanova, frazione di Pianello Val Tidone), una sorte incorporata sulla fine del X secolo al beneficio « Ubertus » (8).

h) In Castello Novo (Castelnuovo, frazione di Borgonovo Val Tidone nel circondario Piacenza), una sorte incorporata verso la fine del secolo X al beneficio « Benzo » (9).

i) In Cigugni (Cicogni, frazione di Pecorara), cinque sorti che « per « libellum » facevano parte sulla fine del X secolo del beneficio « Rodulfus » (10).

(1) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 661-77.
(2) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, r. 118.
(3) Ivi, r. 55.
(4) Ivi, r. 84.
(5) Vol. I, n. CVII, r. 113.
(6) Ivi, r. 103.
(7) Ivi, r. 124.
(8) Ivi, r. 113.
(9) Ivi, r. 125.
(10) Ivi, rr. 87-8.

l) In Corneto (Corneto, frazione di Pecorara), una sorte facente parte sulla fine del secolo x del beneficio « Rodulfus » (1).

m) In Gulferisi (Golferenzo di Casanova, frazione di Pianello Val Tidone), una sorte che sul finire del secolo x faceva parte del beneficio « Virili » (2).

n) In Marcinago (Marzonago, frazione di Pecorara), quattro sorti incorporate nel beneficio « Berengarius » (3).

o) In Marescando (Mascandola, frazione di Vicobarone), una sorte che sul finire del secolo x era incorporata al beneficio « Virili » (4).

p) Sanctum Simphorianum. È la chiesa di S. Sinforiano di Caminata frazione di Nibbiano Val Tidone. Essa apparteneva al monastero « cum pertinentiis suis » e « cum decimis » (5).

q) Vico Baroni cum prato Agiulfi. Di Vicobarone, frazione del comune di Vicomarino in Val Tidone, non si fa menzione altro che nella carta di Wala.

Perledum. È Perleto, frazione di Carezzano inferiore, nel mandamento di Tortona, o Perledo nel mandamento di Como?

Il monastero di S. Colombano possedeva tanto in « finibus Terdonensi- « bus » che « in finibus Comensibus » (6).

In Porto de Mantua o Portus Mantuanus (Porto Mantovano, circondario di Mantova), una « terra absens » e il posteggio delle navi che facevano il traffico con Venezia e Comacchio.

Sulle navi veneziane la mensa abbaziale percepiva la « quintadecima navis » con un reddito di sei soldi, tre libbre di pepe, altrettante di cimino e quattro libbre di lino; sulle navi comacchiesi percepiva otto moggia di sale e quattro denari (7).

Nell'*Adbrev.* della fine del secolo x si dice: « et in Portu Mantuano per- « tinent nonam partem » (8).

Proprium quod Teodoldus et Teotboldus episcopi ipsi monasterio contradidarunt. È il « senodochio in Rega, in honore sancte « Marie et sancti Michaelis, quod venit de Teupaldo et Theodaldo episcopis « ad camaram fratrum, cum tribus domibus coltilibus Paterno et Camariano « atque Cotianico », come si rileva dalle *Adbrev.* dell' 862 e 883 (9).

Insieme a « Solaria, Perolas, Cocianico, Alpe qui dicitur Tritivinio, Ca- « saliglo, Monte Guntelmi, Pane, Sole, Pecoraria, Panantena » possessi posti

(1) Vol. I, n. CVII, r. 84.
(2) Ivi, r. 111.
(3) Ivi, rr. 92-3.
(4) Ivi, r. 103.
(5) Vol. II, n. CLVIII, rr. 26-7.
(6) Vol. I, n. CVI, rr. 72-4.
(7) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 525-42.
(8) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 46. Cf. anche Ludovico II, 860, vol. I, n. LX, rr. 137-9.
(9) Vol. I, n. LXIII, rr. 588-605.

nelle contee di Alba, Diano d'Alba e Asti, fu affittata dall'abbate Raperto a Liutardo vescovo di Alba nell'aprile del 901 (1).

«Perolas» e «Casadegolo» costituivano due domusculte le cui terre erano tenute a grano, a vino, a pascolo, a selva (2).

«In Pecorari», da non confondersi con Pecorara nel Piacentino di cui sopra si è parlato, i beni della chiesa «in honore sancti Columbani», terre a grano, a vigna, a pascolo e a selva con dieci tra massari e livellari e reddito in natura, in denaro e in opere (3).

Verso la fine del secolo x, quattro sorti facevano parte del «beneficium «Aldeprandus» (4).

Quomaclus. In Comacchio il monastero possedeva «proprium quod «Sabatinus Veneticus Sancto Columbano tradidit».

Rancis. La corte di Rancio o Ranzi (frazione del comune di Varzi, circondario di Bobbio) colla annessa cella di S. Matteo, la sua «domo coltili» e due boschi per il pascolo, l'uno di quaranta, l'altro di trenta porci, tre sorti della quale verso la fine del secolo x facevano parte del «beneficium Ber«nardus» (5), era divisa fra ventidue massari e trentun livellari, dai quali la comunità percepiva annualmente in complesso, oltre le opere, il terzo del raccolto del grano, cioè moggi centoquarantuno, settanta anfore di vino, diciotto soldi e quattro denari, centocinquantadue polli e uova (6).

Estendevasi in tutto il territorio che attualmente costituisce il mandamento di Varzi.

a) In Cadalenci (presso Menconico), quattro sorti incorporate verso la fine del secolo x al beneficio «Aldeprandus» (7).

b) In Cagnanello (Cagnarello presso Varzi), undici manenti incorporati verso la fine del x secolo al beneficio «Benzo» (8).

c) In Carpeneto (Carpeneto, frazione di Menconico), una sorte incorporata sulla fine del secolo x al beneficio «Rozo» (9).

d) In Castaneę (Castano, frazione di Varzi), una sorte che sulla fine del secolo x era incorporata al beneficio «Rozo» (10).

e) In Cavagnole (Cavagnolo, frazione di Varzi), due sorti incorporate verso la fine del x secolo al beneficio «Rozo» (11).

f) In Gomarigo (Vicomarigo, poi Vicomarito, frazione di Menconico), tre sorti incorporate verso la fine del secolo x al beneficio «Virili» (12).

(1) Vol. I, n. LXXVIII.
(2) *Adbrev.* dell'862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 572-81.
(3) Ivi, rr. 559-71.
(4) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 81.
(5) Ivi, r. 70.
(6) Vol. I, n. LXIII, rr. 317-42.
(7) Vol. I, n. CVII, r. 79.
(8) Ivi, r. 121.
(9) Ivi, rr. 108-9.
(10) Ivi, r. 100.
(11) Ivi, r. 97.
(12) Ivi, r. 104.

g) Linare (Linaro, frazione di Menconico). Questo possesso è soltanto descritto nell'*Adbrev.* del sec. IX-X: «In Linare potest seminare per «annum modia .XLII., vinum potest colligere anforas .XXXII., fenum potest «colligere carra .XXX. Habet illic silva ad porcos saginandum .CCCC. Sunt «ibi libellari .II., qui reddunt grano modio tertio, vinum medietatem, fisco «solidos .II., pullos .XII. cum ova, opera in [an]no ebdomadas .IIII.; massarii «pertinentes .VI., qui reddunt grano modio tertio, vinum medietate, fisco so-«lidos .II., pullos .XII. cum ova, opera per ebdomadam dies .II.; et sunt homi-«nes commendaticii .XX. qui faciunt per ebdomadam dies .I.» (1).

h) In Livello (Livello, frazione di Varzi), una cella incorporata sulla fine del secolo X al beneficio «Eribertus» (2).

i) In Mencunigo (Menconico nel circondario di Bobbio), due sorti facenti parte del beneficio «Rainnerius» (3); una mezza al beneficio «Benzo» (4) e altrettanto al beneficio «Virili» (5).

l) In Monte Martino (Monte Martino, frazione di Menconico), una sorte incorporata verso la fine del secolo X al beneficio «Virili» (6).

m) In Paulinassi (Polinago, frazione di S. Pietro in Cesasco), una sorte che sulla fine del secolo X faceva parte del beneficio «Rozo» (7).

n) In Salesiano (Sagliano di Crenna, nel circondario di Bobbio), cinque sorti e un mulino che sulla fine del X secolo facevano parte del beneficio «Virili» (8).

o) In Varci (Varzi), sei sorti incorporate verso la fine del secolo X al beneficio «Rozo» (9).

In Rovaclas o Rovecla (Rovacchia Coduro e Rovacchia Ferrari nel comune di Borgo S. Donnino, circondario omonimo), terre a grano, a vigna e a pascolo con una selva (10) divise in tredici sorti e la «domus col-«tilis» (11) con nove livellari e tre «absentes», dai quali complessivamente la mensa abbaziale percepiva l'annuo reddito di centosessantun moggia di grano, ventisette anfore di vino, quattro soldi e quattro denari, quattro polli e opere (12).

La corte di Rovacchia era il centro amministrativo dei possedimenti del monastero sparsi nel territorio di Borgo S. Donnino.

Dovevano dunque farne parte:

a) Purpurariam. Porporara non è, come potrebbe credersi a prima vista, una corte, ma una valle dove si trovava la corte di S. Martino.

(1) Vol. I, n. LXXVII = LXXVI, rr. 24-32.
(2) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, r. 64.
(3) Ivi, r. 79.
(4) Ivi, rr. 128-9.
(5) Ivi, rr. 104-5.
(6) Ivi, r. 105.
(7) Vol. I, n. CVII, r. 97.
(8) Ivi, rr. 102-3.
(9) Ivi, r. 96.
(10) *Adbrev.* degli anni 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 751-65.
(11) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, rr. 17-8.
(12) *Adbrev.* dell'862 e 883, cit.

Infatti nella bolla 8 marzo 1143 (1) tra i beni del monastero è elencata anche la « curtis S. Martini in valle Purpuraria cum suis decimis et pertinen-« tiis »; e nel *Registrum* del sec. XIV dell' archivio Vescovile di Bobbio nel doc. 24 giugno 1346 (cc. 89 B–90 A) si legge: « ecclesia S. Martini de Purpu-« raria sive de Corticellis ». Credo che la corte di S. Martino debba identificarsi non con Corticelle nella diocesi di Asti, ma coll'attuale Corticelli, frazione del comune di S. Secondo Parmense, nel circondario di Borgo S. Donnino.

b) In Sorania (Soragna nel circondario di Borgo S. Donnino), i beni della « ecclesia in honore Sancti Stefani », con tre livellari e un reddito annuo computato al terzo del raccolto del grano, metà del vino, dodici denari, quattro paia di polli e trenta uova.

Verso la fine del secolo IX o a principio del X faceva parte del beneficio « Vulfaldi » (2).

Forse alla corte di Rovacchia erano uniti amministrativamente anche i possessi:

a) In Villolae o Villole (Villola, frazione di Corniglio nel circondario di Parma): « pratum domnicum » (3).

b) In Flexo (Fiesso, frazione di Gattatico nel circondario di Reggio Emilia), terre a grano, a vigna, a pascolo con otto livellari e tre « sortes absentes », e un reddito annuo di cinquanta moggia di grano, dieci anfore di vino, tre soldi, diciassette polli e novanta uova.

Faceva parte verso la fine del secolo IX o al principio del X del beneficio « Vulfaldi » (4).

c) In Nocetole (Nocetolo, frazione di Gattatico, circondario di Reggio Emilia), una sorte che verso la fine del X secolo faceva parte del beneficio « Opizo » (5).

In Saloniano. La corte di Saloniano o Soloniano (Solignano nel circondario di Parma) si componeva della « domus coltilis », un piccolo bosco (6), e terre a grano e a vigna divise in quindici sortes (7) tenute nell' 883 da otto livellari e quattro « absentes » (8), e nel secolo IX–X da otto massari e cinque « absentes » (9).

Il reddito era computato al quarto del raccolto del grano, alla metà del vino e altre contribuzioni in danaro e in opere.

Verso la fine del secolo X faceva parte del beneficio « Ubertus » (10).

(1) Vol. II, n. CLV = n. CLVIII.

(2) Vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 81–3.

(3) Vol. I, n. LXIII, rr. 126–30.

(4) Vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 76–80.

(5) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, r. 76.

(6) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 677–93.

(7) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, r. 112.

(8) *Adbrev.* dell' 883, cit.

(9) *Adbrev.* del secolo IX–X, vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 121–6.

(10) Vol. I, n. CVII, r. 112.

S. Agatha. S. Agata è la chiesa parrocchiale di Pregòla i cui beni, posseduti dal monastero di Bobbio, si estendevano nell' attuale territorio del comune di Pregòla e in quello di Menconico.

Troviamo menzione dei seguenti:

a) In Campo Presbiteri (Campo del Prete, frazione di Pregòla), una sorte incorporata sulla fine del x secolo al beneficio « Aubert » (1).

b) In Petra Glova o Petra Grova (Pregòla, nel circondario di Bobbio e diocesi di Tortona), una sorte incorporata sul finire del x secolo al beneficio « Virili » (2), e un' altra, pure nello stesso tempo, incorporata al beneficio « Benzo » (3).

c) In Pradolongo (Pratolungo, frazione di Pregola), quattro sorti incorporate sulle fine del secolo x al beneficio « Ubertus » (4).

d) In Scarunia de Lame (Lama, frazione di Pregòla) [et in Scaronia intra.] Le possedevano per il monastero due censuali, due precari e due livellari (5).

Ecclesia Sancti Albani in Candubrio (S. Albano di Bobbio). Nella corte di Candubrio il monastero possedeva probabilmente le terre a grano, a vigna e a pascolo che costituivano la dotazione della chiesa di S. Albano divise fra otto massari, sei livellari e due « absentes » con un reddito annuo di trentadue moggia di grano, dodici anfore di vino, sei soldi e otto denari, diciotto polli, uova e opere (6).

Una sorte in Candubrio era incorporata verso la fine del secolo x al beneficio « Benzo » (7).

Facevano parte di questo possesso le quattro sorti in Casalasci (presso S. Albano in Candubrio) incorporate circa lo stesso tempo al beneficio « Uber-« tus » (8).

In ecclesia S. Pauli in Sarturiano (Sarturano, frazione di Agazzano, circondario e diocesi di Piacenza): i beni della chiesa di S. Paolo, allora pieve (9), terre a grano, a vigna ed a pascolo (10).

Verso la fine del secolo x, questa chiesa con tutte le sue pertinenze faceva parte del beneficio « Ildeprandus archipresbiter » (11); un'altra sorte, pure in Sarturano, era incorporata al beneficio « Ubertus » (12), e un'altra ancora al beneficio « Benzo » (13).

(1) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 109.
(2) Ivi, r. 57.
(3) Ivi, r. 123.
(4) Ivi, r. 118.
(5) Ivi, rr. 18-23.
(6) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 695-707.
(7) Vol. I, n. CVII, r. 122.
(8) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 120.
(9) Ivi, r. 59.
(10) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 716-20.
(11) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, rr. 58-9.
(12) Ivi, r. 116.
(13) Ivi, r. 122.

A questo possesso dovevano essere unite:

a) Due sorti in Sarturianello facenti parte verso la fine del secolo x del beneficio « Adelprandus » (1).

b) In Verdeto (Verdeto, frazione di Agazzano nel circondario di Piacenza), terre a grano, a vigna ed a pascolo. Questa domusculta era divisa fra dodici livellari ed un « absens » con un reddito annuo complessivo computato al terzo del raccolto del grano (trentanove moggia), alla metà del vino, cinque soldi e due denari, ventiquattro polli ed uova (2).

Ecclesia S. Pauli in Niza (Valdinizza nel circondario di Bobbio, provincia di Pavia, diocesi di Tortona): una masseria di proprietà della chiesa di S. Paolo (3).

La pieve di S. Paolo Valdinizza verso la fine del secolo x faceva parte del beneficio « Ubertus » (4).

Facevano parte di questa corte:

a) In Casale Arso (Casarasco, frazione di Val di Nizza), possessi incorporati verso la fine del x secolo al beneficio « Bernardus » (5).

b) In Monte (Monte Val di Nizza ?), « vineam, terram et castanetum » dei quali erano affittuari « Iordanis et Liutardus » (6).

In Sorlasco (Soriasco, circondario di Voghera, provincia di Pavia), terre a grano, a vigna e a pascolo, e una « domus coltilis ».

Dai ventitre massari, livellari e « absentes », tra i quali tutta la tenuta era divisa, la mensa abbaziale, oltre la raccolta delle olive nella corte di Garda di pertinenza del « conventus » e il trasporto dell'olio e del ferro e del reddito da Soriasco a Piacenza, percepiva annualmente moggia venticinque di grano, quaranta anfore di vino, cinque soldi e quattro denari, cinquantacinque polli, uova e sei libbre di lino cardato (7).

Notizie ancor più particolareggiate sono le seguenti tratte dall'*Adbrev.* della fine del secolo IX o del principio del X: « In ipso massarii .III., qui reddunt « a ficto seliginem modia .III, [spelta ?] modia .XII., milio modia .XV., vinum « medietate, denarios .XII., pullos .VI. cum ova. Sunt alii tres, qui solvunt « a ficto inter seliginem et milio modia .XL., fisco denarios .XXX., pullos .XVI. « cum ova. Est ibi mansus .II., qui solvit grano modio tertio, vinum medie« tate, denarios .VIIII., pullos .IIII. cum ova. Sunt ibi sortes absentes .IIII., qui « solvunt grano modio tertio, vinum medietate, toti insimul denarios .XI., « pullos . . . [cu]m ova » (8).

(1) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 81.

(2) *Adbrev.* del secolo IX-X, vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 17-23.

(3) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 707-12.

(4) Vol. I, n. CVII, r. 119.

(5) Ivi, r. 71.

(6) Ivi, r. 171.

(7) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 772-91.

(8) Vol. I, n. LXXVI, rr. 33-43.

Tubatia. La corte di «Tubatia», detta nei documenti anche «To-«vacia» (Tovazza nel comune di Zavattarello, circondario di Bobbio, provincia di Pavia, diocesi di Tortona), col «prato Silvando» che gli era annesso, la «domo coltili S. Severi» e il bosco per il pascolo di centocinquanta porci, era una tenuta non molto vasta, ma assai redditizia. Era divisa in quarantacinque masserie che insieme alla «domo coltili» rendevano annualmente alla comunità ducentoquarantotto moggi di frumento, cinquanta anfore di vino, diciotto soldi e dieci denari e contodiciotto polli (1). Sulla fine del sec. x tre sorti di questa corte facevano parte del «beneficium Ildepran-«dus» (2).

Facevano parte di questa corte:

a) In ecclesia Sancti Antonini (S. Antonino di Perducco): i beni della chiesa, consistevano in terre a grano, a vigna e a pascolo (3). Verso la fine del secolo x era pieve e faceva parte in massima del beneficio «Ilde-«prandus archipresbiter» (4).

b) In Riscione (Rossone, frazione di Zavattarello), una sorte che verso la fine del secolo x faceva parte del beneficio «Virili» (5).

c) In Rivarioli (frazione di Zavattarello nel circondario di Bobbio), due sorti incorporate verso la fine del secolo x al beneficio «Adelprandus» (6).

d) In Sancto Severo (frazione di Zavattarello), quattro sorti che verso la fine del secolo x facevano parte del beneficio «Rodulfus» (7).

e) In Silvano «pratum domnicum: seminatur ibi modia .v., vinum an-«foras .III.» (8).

Travano «cum appenditiis suis». Nella corte di Travano o Trevano (Travo nel circondario e diocesi di Bobbio), il monastero possedeva i beni della cella «in honore sancti Andreę»: la «domo coltili» con un piccolo bosco per il pascolo dei porci, un mulino e un appezzamento di terra diviso fra undici livellari e diciannove massari, dai quali la comunità percepiva annualmente, oltre le opere, duecentotrentatre moggia di grano, ottanta anfore di vino, sette soldi, settantaquattro polli e uova (9).

Verso la fine del secolo x, divisa in cinque sorti faceva parte del «be-«neficium Rozo filius Ugoni» (10).

Travo sembra che fosse il centro amministrativo dei possessi del monastero nel territorio ora costituito dal mandamento di Rivergaro, cioè:

(1) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 342-59.

(2) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 61.

(3) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 752-5.

(4) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 60.

(5) Vol. I, n. CVII, r. 108.

(6) Ivi, r. 80.

(7) Ivi, r. 85.

(8) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 172-4.

(9) Ivi, rr. 431-46.

(10) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, rr. 98-9.

a) In Azano (Azzano, frazione di Travo), tre sorti incorporate sul finire del secolo x al beneficio « Berengarius » (1), e due « manentes » sotto il diritto dominio del monastero (2).

b) In Cerniaco (Cerniago, frazione di Travo), una sorte che verso la fine del secolo x faceva parte del beneficio « Varili » (3).

c) In Eblene (Embresi, frazione di Travo), una sorte incorporata sulla fine del secolo x al beneficio Rodulfus » (4).

d) In Figlini (Felino, frazione di Travo, nel circondario di Bobbio), due sorti incorporate verso la fine del x secolo al beneficio « Virili » (5).

e) In Floriano (Fiorano, frazione di Travo nel circondario di Piacenza), una sorte incorporata verso la fine del secolo x al beneficio « Berenga- « rius » (6).

f) In Gondolenci (Gossolengo nel circondario di Piacenza), tre sorti incorporate sulla fine del x secolo al beneficio « Rodulfus » (7).

g) In Mezzanule (Mezzanego, frazione di Travo), una sorte che verso la fine del secolo x faceva parte del beneficio « Rozo » (8).

h) In Missiano (Missano, frazione di Travo), tre sorti incorporate sulla fine del x secolo al beneficio « Virili » (9).

i) In Pradelle (Pradella, frazione di Travo nel circondario di Bobbio), una sorte incorporata sulla fine del secolo x al beneficio « Rodulfus » (10).

l) In Stazano (Stazzano, frazione di Travo), una sorte incorporata sulla fine del secolo x al beneficio « Rodulfus » (11).

Turio. Nella corte di Turio (Torrio, frazion di Ferriere, circondario di Piacenza, diocesi di Bobbio) i beni del monastero erano costituiti dalle terre appartenenti alla « cella in honore sancti Petri », possedute da quattro massari e un livellario, dai quali la comunità percepiva annualmente in complesso, quattro denari, quattro polli, due moggia di castagne, due anfore di vino e uova, oltre le opere (12).

Per i confini di questa corte cf. il giudicato 5 agosto 747 (vol. I, n. XXIV) e la nota (1) a p. 82 di questo volume.

Verso la fine del secolo x parte di questa tenuta era incorporata al « be- « neficium Ildeprandus » (13).

Facevano parte della corte di Torrio:

a) In Auce (Aveto), terra a grano, a vigna, a fieno e a selva per il

(1) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 93.
(2) Ivi, r. 43.
(3) Ivi, r. 101.
(4) Ivi, r. 82.
(5) Ivi, r. 106.
(6) Ivi, r. 94.
(7) Ivi, r. 86.
(8) Vol. I, n. CVII, r. 99.
(9) Ivi, r. 102.
(10) Ivi, r. 87.
(11) Ivi, r. 83.
(12) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 231-9.
(13) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 61.

pascolo di centocinquanta porci con quattordici livellari i quali « reddunt gra-« num insimul modia .LXXXIIII., vinum unusquisque medietatem, clusum, por-« cos, argentum solidos .V., denarios .VI, pullos .XLVIII., ova .CCX., opere iuxta « eorum consuetudinem ».

Faceva parte sulla fine del secolo IX o a principio del X del beneficio « Radini » (1).

b) In Caterrecagna (Cattaragna, frazione di Ferriere), una sorte che sulla fine del X secolo faceva parte del beneficio « Opizo » (2).

c) In Cornaleto (Cornareto, frazione di S. Stefano d'Aveto), un prato del quale si fa menzione in un livello del settembre 844 (vol. I, n. XXXIX).

d) In Riotorto (Retorto, frazione di Ferriere), una sorte incorporata sulla fine del X secolo al beneficio « Aubert » (3).

e) In Salse (Salso Minore, frazione di Ferriere), la terra di cui alla fine del secolo X era affittuario « Ugo Tinea » (4).

f) In Scaona (l'attuale Ascona, parrocchia e frazione del comune di di S. Stefano d'Aveto), beni dei quali si parla nell'*Adbrev.* dell' 862 e 883 (5) e che dovevano consistere, come si rileva dalle *Adbrev.* della fine del secolo X (6), in una sorte.

g) In Xartello o Xarto e Salto come è detto nei documenti posteriori (Salto in parrocchia di Priosa, frazione del comune di S. Stefano d'Aveto), dove risiedeva il « custos camporum », terre a grano e a vigna (7).

Sulla fine del secolo X, « cella de Xarto tenet Iohannes monachus » (8).

Turris « cum appenditiis suis ». La corte di Torresana, oggi Borgotaro in provincia di Parma, era uno dei più vasti e redditizi possessi del monastero. Era divisa in quarantasette livelli con quarantasette livellari e trentotto consorti, dai quali la comunità percepiva annualmente cinquecento moggia di grano, quindici anfore di vino, undici soldi e quattro denari, quaranta polli e uova, ventun montoni, cinquanta libbre di olio e numerose opere (9).

Verso la fine del secolo X sei sorti di questa corte costituivano il « be-« neficium Adelbertus de Rivo Sicco » (10), altre sette sorti costituivano il « be-« neficium Ricardus » (11), due erano incorporate al beneficio « Rainerius » (12), il resto, cioè la « domo coltile cum sortibus .L. » rimaneva di diretto dominio del monastero (13).

(1) *Adbrev.* del secolo IX-X, vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 64-9.

(2) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, r. 75.

(3) Ivi, r. 56.

(4) Ivi, rr. 52-3.

(5) Vol. I, n. LXIII, rr. 199-218.

(6) Vol. I, n. CVII, r. 75.

(7) *Adbrev.* dell'862 e 883, rr. 178-81.

(8) Vol. I, n. CVII, rr. 23-4. Nella copia erroneamente: « Iohannes modo ».

(9) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 261-316.

(10) *Adbrev.* della fine del secolo X, vol. I, n. CVII, rr. 67-8.

(11) Ivi, r. 65.

(12) Ivi, rr. 76-7.

(13) Ivi, r. 9.

Facevano parte della corte di Torresana:

a) In Gropo (Groppo, frazione di Albareto di Borgotaro nel mandamento di Borgotaro), confinante coll'Alpe Adra e con Torneolo, la domusculta della quale verso la fine del secolo x era affittuario « Rainerius » (1).

b) In Mariano (Mariano, frazione di Valmozzola nel mandamento di Borgotaro), terre a grano, a vigna, a pascolo, forse a selva, con un molino, divise fra cinque « sortes absentes » e due livellari, con un reddito annuo computato al terzo del raccolto del grano, alla metà di quello del vino, ventiquattro denari, polli, uova ed opere (2).

Verso la fine del secolo x due « sortes in Mariano » erano incorporate al beneficio « Benzo » (3).

Vico Poncio. Nella corte di Vico Poncio (Vicoponzo, frazione di Dernice nel circondario di Tortona, provincia di Alessandria), la mensa abbaziale possedeva « sortes .IIII. » incorporate verso la fine del secolo x al beneficio « Adelprandus » (4).

Ne facevano parte:

a) In Avi (Avi, frazione di Rocchetta Ligure), « manentes .III. » (5).

b) In Monte Rotundo (Monterotondo, frazione di Gavi, circondario di Novi Ligure), una sorte incorporata sulla fine del x secolo al beneficio « Liuzo » (6) ed un' altra al beneficio « Benzo » (7).

« Virdi cum omnibus appenditiis suis ». La corte di Verde (oggi Valverde, circondario e diocesi di Bobbio) coll' oratorio di S. Ilario (in parrocchia di S. Albano in Candubrio), colla chiesa di S. Agata e « Botiolo » (Bozzolo, in parrocchia e comune di Zavattarello), era un importante possesso del monastero. Nel secolo IX la corte era divisa in quarantuna sorti coltivate da un affittuario il quale pagava annualmente alla comunità due sestari di grano e quattro congi di vino; e da trenta arimanni e trentanove massari, dai quali la comunità annualmente, oltre la falciatura del fieno del prato « in « Caulo » (Coli, circondario di Piacenza) e la manutenzione del ponte presso Pavia per quel che spettava al monastero, e opere giornaliere, percepiva settantaquattro moggia di grano, venti anfore di vino, dieci montoni, venti soldi, centoquarantaquattro polli e uova (8). Le condizioni erano presso a poco identiche verso la fine del secolo x (9).

Facevano parte della corte di Valverde:

(1) *Adbrev.* della fine del secolo x, n. CVII, r. 153.
(2) *Adbrev.* del secolo IX-X, vol. I, n. LXXVII = n. LXXVI, rr. 49-53.
(3) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 121.
(4) Ivi, rr. 78-9.
(5) Vol. I, n. CVII, rr. 42-3.
(6) Ivi, r. 89.
(7) Ivi, r. 123.
(8) *Adbrev.* dell' 862 e 883, vol. I, n. LXIII, rr. 360-94.
(9) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, rr. 35-8.

a) In Cafasani (Casa de' Fabiani, frazione di Valverde), due sorti incorporate verso la fine del x secolo al beneficio «Liuzo» (1).

b) In Piguncino, in mulino Alneverti (Molino d'Alberto, frazione di Valverde), una sorte incorporata sulla fine del x secolo al beneficio « Aubert » (2).

In Trebiano (Trebbiano Nizza), tre sorti incorporate sulla fine del x secolo al beneficio « Benzo » (3).

In Coveciano, una «domo coltilis» tenuta da un angariale con un reddito annuo di quattro denari e opere (4).

Senodochium quod est Casaleovani. Di questo possesso non si fa menzione negli altri documenti. L'A. inclina a identificarlo con Casaleone nel circondario di Sanguinetto, provincia di Verona (5).

In Pontiliaco, un castagneto tenuto in affitto verso la fine del secolo x dai figli «Razoni et Gisulfus» (6).

In Feltrosi un manente di cui era livellario alla fine del secolo x Amenperto di Pavia (7).

In Aqua Frigida, una sorte incorporata verso la fine del x secolo al beneficio «Berengarius» (8).

In Aronia (Arona, nel circondario di Novara), una sorte che sul finire del secolo x faceva parte del beneficio «Rozo» (9).

In Balbedrada, una sorte e due nella valle omonima incorporate verso la fine del x secolo al beneficio « Virili » (10).

In Bangoci, una sorte incorporata sulla fine del secolo x al beneficio «Eribertus» (11).

In Basonsi, una sorte che sul finire del secolo x faceva parte del beneficio «Virili» (12).

In Cazavalle, una sorte che sulla fine del secolo x faceva parte del beneficio «Rodulfus» (13).

In Florinisi, una sorte che verso la fine del secolo x faceva parte del beneficio « Virili » (14).

(1) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol, I, n. CVII, r. 91.
(2) Ivi, r. 62.
(3) Ivi, r. 124.
(4) Vol. I, n. LXXVII, rr. 108-10.
(5) Vol. I, p. 140, nota (f).
(6) Vol. I, n. CVII, r. 161.
(7) Ivi, rr. 51-2.
(8) *Adbrev.* della fine del secolo x, vol. I, n. CVII, r. 93.
(9) Ivi, r. 98.
(10) Ivi, rr. 106-7.
(11) Ivi, r. 64.
(12) Ivi, r. 111.
(13) Ivi, r. 83.
(14) Ivi, r. 107.

In Margofini, una sorte che verso la fine del secolo x faceva parte del beneficio « Rodulfus » (1).

In Meloneci, una sorte che sul finire del secolò x faceva parte del beneficio « Virili » (2).

In Mezodone, una sorte che sul finire del secolo x faceva parte del beneficio « Ubertus » (3).

In Minoni, una sorte incorporata sulla fine del secolo x al beneficio « Luizo » (4).

Ovilias. Di questa domusculta che forse devesi identificare con Oviglio nel circondario di Alessandria, non si trova menzione in altri documenti.

In Pino, una sorte che sulla fine del secolo x faceva parte del beneficio « Rozo » (5).

In Plaio (Piaggio, frazione di Montegioso, mandamento di Tortona?), una sorte incorporata verso la fine del x secolo al beneficio « Eribertus » (6).

In Sodriano, una sorte che verso la fine del secolo x faceva parte del beneficio « Ubertus » (7).

In Silva Trasaldi, una sorte incorporata verso la fine del secolo x al beneficio « Bernardus » (8), e un pezzo di terra che circa lo stesso tempo faceva parte del beneficio « Liuzo » (9).

In Terio (Terio, frazione di Molare nel circondario di Acqui, provincia di Alessandria), tre sorti incorporate sulla fine del secolo x al beneficio « Ber« nardus » (10).

Vulpiclini (Volpeglino, frazione di Volpedo nel circondario di Voghera). Di questo possesso del monastero di Bobbio non si ha menzione altro che nella carta di Wala. Forse amministrativamente faceva parte della corte di Casasco.

Appartenevano dunque alle mense delle varie obbedienze le corti di Borgotaro, Calice, Caregli, Casasco, Frassineto, Garda, Gomorga, Luriate Abbate, Montelongo, Mormorolo Borgoratto, la cella in Pavia, Ranco, Torrio, Tovazza, Travo, Valle di Bobbio, Valverde; e inoltre le domusculte di Arcello, Avolasca, Barbata, Carossi, « Casaleovani », Cassine, Cella di Bobbio, Cerretello,

(1) Vol. I, n. CVII, r. 85.
(2) Ivi, r. 107.
(3) Ivi, r. 117.
(4) Ivi, r. 92.
(5) Ivi, r. 97.
(6) Vol. I, n. CVII, r. 64.
(7) Ivi, r. 112.
(8) Ivi, rr. 72-3.
(9) Ivi, r. 91.
(10) Ivi, r. 70.

S. Giorgio, Granara colla Valle Genuaria e con la chiesa di S. Pietro in Genova, Linaro, Oviglio, Porporara, « Pratum Agiulfi », Rivalta, Sarna, S. Pietro Incariano, S. Sinforiano di Caminata, Solarolo, Variano, Vicobarone, Vigliano e Volpeglino.

Appartenevano alla mensa dell'abbate le corti seguenti: Alfiano, Ancariano, Auliano, Boccolo de' Tassi, Calenzano, Camerano Casasco, Candubrio, Caniano, Caselle, Cassiano, Castiglione, Comacchio, Croce, Farinaria, « Medei », Mombrone, Paderno, « Palantas », Pecorara, Perleto, Porto Mantovano, « pro-« prium Guntelmi », Rega, Rovacchia, Solignano, S. Paolo in Niza, S. Paolo in Sarturano, Soriasco e Vigoponzo.

Tale era il patrimonio fondiario del monastero di Bobbio e la sua distribuzione nel secolo X e certamente anche nel 1014 quando il monastero stesso fu eretto in vescovado.

Ma in quest'anno, in seguito alla trasformazione sostanziale della istituzione bobbiese sopra accennata, si dovette procedere senza alcun dubbio ad una nuova divisione patrimoniale: accanto alla mensa conventuale, alle mense delle varie obbedienze e a quella dell'abbate se ne istituì una nuova, quella vescovile.

Se ne parla chiaramente nella supplica di « L. prepositus » del monastero di Bobbio all'imperatore Federico I del 1155 (1), negli atti processuali del 1170-1177 (2), e in quelli del 17 novembre del 1207 (3): del resto essa era nella consuetudine monastica benedettina ed era richiesta dal nuovo stato di cose.

Mentre però le varie divisioni del secolo IX e X non avevano modificato di molto quella di Wala, perchè le varie mense monastiche, l'abbaziale compresa, si erano sempre accresciute, come si è veduto, mediante l'incorporazione di nuove donazioni o di acquisti, la divisione del 1014 dovette modificare radicalmente la formazione del patrimonio monastico quale era stato fino allora costituito.

Si è veduto come esso spettasse per circa due terzi alla mensa del « con-« ventus », come la maggior parte dei beni che lo costituivano si estendeva nel territorio dell' attuale mandamento di Bobbio, nella Valle Bobbiese in particolare; e come il resto, composto generalmente di possedimenti posti fuori del distretto di Bobbio, spettasse alla mensa abbaziale.

Divenuto ora vescovo, l'abbate dovette accontentarsi di una mensa alquanto più modesta; ma in compenso vide costituirsi una dotazione cospicua per la sua nuova dignità, e sopratutto più corrispondente al soddisfacimento dei bisogni che essa gl'imponeva.

(1) Vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX.
(2) Ivi, n. CLXXXIII = n. CCXVI
(3) Vol. II, n. CCC = n. CCCXI, doc. del 17 novembre.

Sulla fine del secolo XIV la diocesi di Bobbio, come si rileva dal seguente « extimum », (1) era così composta:

« Hoc est extimum cleri Bobiensis:
Primo dominus episcopus Bobiensis.
¶ Canonica Bobiensis.
¶ Capella S. Iohannis.
¶ Capella de Ca Mulinario.
¶ Capella S. Pauli.
¶ Monasterium S. Columbani.
¶ Ecclesia S. Martini qui est prioratus [*S. Martino presso il Carlone, Bobbio*].
¶ Capella Magdalene.
¶ Ecclesia S. Columbani de Spelunca.
¶ Ecclesia de Cereto [*S. Maria di Cerreto, Bobbio*].
¶ Ecclesia S. Yllari [*S. Ilario, S. Albano*].
¶ Ecclesie de Collo et Porcile [*Coli e Porcile*].
¶ Hospitale Bobii.
¶ Ecclesia de Brugnadelo [*Brugnello, Corte Brugnatella*].
¶ Hospitale Valis Obscure [*Vallescura, Pregòla*].
¶ Plebs S. Iacobi de Montarzolo (*Pieve di Montarzolo, Corte Brugnatella*].
¶ Ecclesia de Romagnexio [*Romagnese*].
¶ Ecclesia de Lazarello [*Lazarello, Pecorara*].
¶ Ecclesie Ss. Ambroxii et Anastaxii [*S. Ambrogio di Piancasale e S. Anastasio, Bobbio*].
¶ Ecclesia S. Petri de Turio cum hospitale [*Torrio, Ferriere*].
¶ Ecclesia [S.] Stephani Valis Avanti [*S. Stefano d'Aveto*].
¶ Ecclesia S. Lazari de Bobio.
¶ Plebs S. Albani Valis Nizie [*S. Albano Val di Nizza*].
¶ Plebs S. Pauli Valis Viridis [*Val Verde*].
¶ Ecclesia S. Stephani Valis Viridis [*Val Verde*].
¶ Hospitale S. Marie de Banzolo.
¶ Ecclesia S. Heufemie de Oramala [*Oramala, Val di Nizza*].
¶ Ecclesia S. Columbani de Caxascho [*S. Pietro di Casasco Menconico*].
¶ Ecclesia S. Columbani de Monteforti [*Monteforte, Varzi*].
¶ Plebs S. Pauli de Zavatarello [*Zavattarello*].
¶ Ecclesia S. Petri de Sancto Petro apud Villam Glarellam seu prope Casaschum [*S. Pietro Casasco*].
¶ Plebs S. Antonini de Preduco [*Perducco*].
¶ Ecclesia de Menconigo [*Menconico, Bobbio*].

(1) Arch. Vescovile di Bobbio, *Registrum episcopalis palatii Bobiensis*, c. 59 B.

ℭ Ecclesia de Montelungo [*S. Maria di Montelongo Ruino*].
ℭ Ecclesia S. Petri de Ruino [*Ruino*].
ℭ Hospitale S. Severi [*S. Severo*].
ℭ Ecclesie de Ottono [*Ottone*]
ℭ Ecclesia de Calice [*Calice, Bedonia*].
ℭ Ecclesie de Caregie [*Caregli, Borzonasca*].
ℭ Ecclesia S. Bartholomei de Burzonasca [*Borzonasca*].
ℭ Ecclesia S. Petri de la Cella [*Cella di Bobbio*] ».

Le notizie che si traggono dai documenti del *Codice*, quali gli atti processuali del 1170-1177 e del 1207, e particolarmente il confronto di questo estimo col catalogo dei possessi di S. Colombano contenuto nelle bolle 1143 e 1144, dimostrano che tale doveva essere la diocesi di Bobbio fin dal suo nascere.

Se poi confrontiamo l'estimo sopra pubblicato coll'elenco, per quanto incompleto e frammentario, dei possessi della mensa vescovile di Bobbio quale risulta dal *Registrum episcopalis palatii Bobiensis* del secolo XIV-XV conservato nell'archivio Vescovile di Bobbio, ci accorgiamo subito che la giurisdizione ecclesiastica del vescovado di Bobbio coincide col patrimonio fondiario della mensa vescovile, il quale era composto, in complesso, come segue:

Bobbio, città:

Casa con orto nelle vicinanze del Borgo, nel Terzero del Castello: c. 5 B, doc. del 18 settembre 1318; c. 48 A, doc. del 15 settembre 1415; c. 60 A, doc. del 18 settembre 1406.

Casa presso porta Arcarina: c. 5 B, doc. del 2 ottobre 1300; c. 7 B, doc. del 10 maggio 1328.

Case nella piazza della Chiesa Maggiore: c. 5 B, doc. del 30 giugno 1314; c. 18 B, doc. del 24 agosto 1396; c. 19 B, doc. del 4 febbraio 1397; c. 20 A, doc. del 10 febbraio 1397; c. 21 B, doc. del 17 agosto 1398; c. 24 B, doc. del 19 dicembre 1398; c. 25 B, doc. del 1 maggio 1399; c. 27 A, doc. del 30 dicembre 1399; c. 28 A, doc. del 3 gennaio 1401; c. 30 A, doc. del 2 giugno 1401; c. 31 A, doc. dell'8 gennaio 1402; c. 58 A, doc. del 14 gennaio 1400; c. 59 A, doc. del 26 gennaio 1371; c. 60 B, doc. del 14 settembre 1406; c. 62 B, doc. del 15 marzo 1407; c. 63 A, doc. del 29 marzo 1407; c. 63 B, doc. del 17 agosto 1407; c. 67 A, doc. del 17 marzo 1418; c. 67 B, doc. del 3 marzo 1420; c. 68 A, doc. del 22 febbraio 1360; c. 68 B, doc. del 5 giugno 1360; c. 70 B, doc. del 14 dicembre 1420; c. 71 B, doc. del 20 gennaio 1421; c. 72 B, doc. del 17 febbraio 1421; c. 73 A, doc. del 27 febbraio 1421; ivi, doc. del 4 marzo 1421.

Casa in Pertusello: c. 7 B, doc. del 31 ottobre 1339.

Case in Borgo: c. 8 B, docc. del 9 giugno 1345, del 2 novembre 1302 e del 1360; c. 29 A, doc. del 18 gennaio 1401; c. 60 B, doc. del 26 settembre 1406.

Case ed orti nel Terzero di Porta Nova in località Castellaro, detta anche in Pulzariccia: c. 18 B, doc. del 24 agosto 1396; c. 24 B, doc. del 26 ottobre 1398; c. 30 B, doc. del 25 settembre 1401; c. 42 B, doc. del 3 febbraio 1415; c. 45 B, doc. del 26 agosto 1415.

Ivi, nella contrada di S. Lorenzo: c. 30 B, doc. del 24 agosto 1401; c. 47 B, doc. dell'11 settembre 1415.

Ivi, nella contrada dei Vicedomini: c. 58 A, doc. del 3 gennaio 1389.

Case nella contrada di porta Zibolla: c. 20 B, doc. del 30 marzo 1398; c. 22 B, doc. del 10 novembre 1398; c. 23 B, doc. del 9 dicembre 1398; c. 26 B, doc. del 22 ottobre 1399; c. 51 A, doc. del 3 novembre 1415; c. 59 A, doc. del 17 gennaio 1380; c. 67 A, doc. del 1 settembre 1416.

Case nel Terzero del Castello presso porta Franguella: c. 21 A, doc. del 7 giugno 1398; c. 30 B, doc. del 4 settembre 1401.

Case nel Terzero del Castello in contrada Borgoratto: c. 22 A, doc. del 10 settembre 1398; c. 31 A, doc. dell'8 gennaio 1402; c. 42 B, doc. del 29 gennaio 1415; c. 46 A, doc. del 1 settembre 1415; c. 49 A, doc. dell'11 ottobre 1415; c. 58 B, doc. dell'8 settembre 1398; c. 59 A, doc. del settembre 1382; c. 69 B, doc. del 21 novembre 1420.

Case nel Terzero del Duomo nella contrada dell'ospedale di S. Maria, presso Bernocho: c. 23 A, doc. del 1 dicembre 1393; c. 27 B, doc. del 12 dicembre 1400; c. 61 B, doc. del 12 gennaio 1407.

Ivi, nella contrada del Pozzo del Torno: c. 25 A, doc. del 30 dicembre 1398.

Bobbio, adiacenze:

Terre nella Giara dei Pradali di Trebbia fuori la porta S. Martino: c. 5 A, docc. del 2 ottobre 1314 e 14 settembre 1318; c. 9 B, doc. del 18 dicembre 1365; c. 27 B, doc. del 23 novembre 1398; c. 28 A, doc. del 1 dicembre 1398; c. 31 A, doc. dell'8 gennaio 1402; c. 58 B, docc. dell'8 settembre, 23 novembre e 1 dicembre 1398.

Terre fuori di porta Franguella, in località detta «entro il Bobbio»: c. 5 A, doc. del 14 settembre 1318; c. 25 A, doc. del 30 dicembre 1398; c. 25 B, docc. del 3 e 14 gennaio 1399; c. 30 B, doc. del 3 settembre 1401; c. 45 B, doc. del 25 agosto 1415; c. 48 A, doc. del 15 settembre 1415; c. 91 A, doc. del 3 novembre 1415; c. 51 B, doc. del 15 novembre 1415; c. 58 A, doc. del 3 gennaio 1389; c. 60 B, doc. del 28 ottobre 1406.

Ivi, in località detta Poggio: c. 9 B, doc. del 18 dicembre 1365; c. 24 B, doc. del 22 dicembre 1398; c. 29 A, doc. del 27 febbraio 1401; c. 29 B, doc. del 24 aprile 1401; c. 58 A, doc. del 22 dicembre 1388; c. 59 A, doc. del 19 aprile 1385.

Orti fuori di porta Agazzi: c. 18 B, doc. del 24 agosto 1396; c. 58 B, doc. del 2 gennaio 1398; c. 60 A, doc. del 28 luglio 1406.

Ivi, in località detta Prato del Vescovo: c. 20 A, doc. del 3 marzo 1398; c. 23 A, doc. del 7 dicembre 1398; c. 43 A, doc. del... 1414; c. 61 A, docc. del 26 dicembre 1406 e 25 gennaio 1407; c. 61 B, doc. del 25 gennaio 1407; c. 62 A, doc. del 5 marzo 1407; c. 62 B, doc. del 26 marzo 1407; c. 67 B, doc. del 25 febbraio 1420; c. 68 A, docc. del 16 marzo e 1 aprile 1420; c. 70 B, doc. del 7 gennaio 1421.

Ivi, in Planis, presso il Prato del Vescovo: c. 8 A, doc. del... 1369.

Molini della Trebbia presso il Ponte di Bobbio: c. 8 A, doc. del...; c. 9 A, doc. del...; c. 24 A, doc. dell'11 dicembre 1398; c. 27 A, doc. del 20 aprile 1399; c. 45 A, doc. del 19 agosto 1415.

Braida del Ponte: c. 42 A, doc. del 20 gennaio 1415; c. 43 B, doc. del 20 maggio 1415; c. 44 B, doc. del 29 luglio 1415; c. 45 B, doc. del 25 agosto 1415: c. 46 B, doc. del 1 settembre 1415; c. 63 A, doc. del 28 marzo 1407.

Pedaggio di Bobbio e distretto: c. 18 B, doc. del 29 luglio 1396; c. 21 A, doc. del 9 novembre 1398; c. 22 A, doc. del 9 giugno 1398; c. 26 A, doc. dell'1 giugno 1399; c. 27 B, doc. del 6 novembre 1400; id. a c. 28 B; c. 29 B, doc. del 2 giugno 1401; c. 42 A, doc. del 22 gennaio 1415; c. 71 A, doc. del 10 febbraio 1421.

Bobbio, territorio (Valle di Bobbio, Corte Brugnatella, territorio di Coli):

Terre in Balzago (Belzago): c. 24 B, doc. del 26 dicembre 1398; c. 32 B, doc. del 17 marzo 1364; c. 44 B, doc. del 29 luglio 1415; c. 61 B, doc. del 17 gennaio 1407.

Terre «ad Baregum» (Bargo): c. 84 B.

Terre «in Boscho Gualterio»: c. 41 B, doc. del 17 gennaio 1415.

Terra «in Braida Malchambii»: c. 47 B. doc. dell'8 settembre 1415; c. 63 B, doc. del 7 agosto 1407; cc. 66 B-67 A, doc. del 31 dicembre 1419.

Terre in «Brayda de Lobio de la Cruce (sul Rio della Lubbia): c. 43 A-B, doc. del 10 aprile 1415.

Terre in «Caboregio» (Caborei): c. 23 B, doc. del 9 dicembre 1398; c. 27 A, doc. del 17 ottobre 1400; c. 28 B, doc. del 17 ottobre 1400; c. 51 B, doc. del 3 novembre 1415.

Terre «ad Cagarenum» (Cagarone): c. 45 B, doc. del 25 agosto 1415; c. 58 A, doc. del 1 dicembre 1388; c. 62 A, doc. del 5 marzo 1407; c. 73 B, doc. del 14 aprile 1421.

Terre «ad Calanzonum» (Calanzone): c. 58 B, doc. del 21 agosto 1398; c. 59 A, doc. del 10 marzo 1383; c. 70 A, doc. del 10 dicembre 1420.

Terra «in Campoferrato sive in Spiazzis»: c. 47 A, doc. del 5 settembre 1415.

Terre «in Campolis» (Campore): c. 48 B, doc. del 22 settembre 1415; c. 50 A, doc. del 25 dicembre 1415; c. 51 A, doc. del 28 ottobre 1415; c. 66 B.

Terre «in Caneto ultra Treviam», «in Caneto soprano» e «in Ca-«neto subtano» (Canneto sottano e Canneto soprano): c. 8 B, doc. del 6 novembre 1297; c. 24 A, doc. del... 1398; c. 25 A, doc. del 29 dicembre 1398; c. 30 A, doc. del 2 giugno 1401; c. 42 A, doc. del 20 gennaio 1415; c. 44 A, doc. del 22 giugno 1415; c. 50 B, doc. del 25 ottobre 1415; c. 51 A, doc. del 31 ottobre 1415; c. 52 A, doc. del 24 settembre 1415; c. 58 A, doc. del 30 dicembre 1388; c. 59 A, doc. del 17 gennaio 1380; c. 60 A, doc. del 26 luglio 1406; c. 62 A, doc. del 12 marzo 1407; c. 62 B, doc. del 15 marzo 1407; c. 66 B; c. 75 A.

Terra in «Ceredello»: c. 8 A.

Terra «ad Ceresiam» (Ceresa): c. 47 A, doc. del 5 settembre 1415.

Terre in «Cereto» (Cerreto a S. Maria): c. 46 B, doc. del 5 settembre 1415; c. 62 B, doc. del 13 marzo 1407; c. 63 A, doc. del 28 marzo 1407; c. 66 B.

Terre in «Chiaperio» (Ciapperio): c. 41 B, doc. del 17 gennaio 1415;

Costa Castaldina: c. 66 B.

Terre «ad Crucem vel in Campo Aymone et in Frasanella» (la Croce della Lobbia): c. 26 A, doc. dell'1 giugno 1399; c. 43 A, doc. del 10 aprile 1415.

Terre in «Deza, in Vale Bobii» (Dezza): c. 66 B; c. 74 B.

Terre «ad Domum Rambaldorum» (Casa de' Rambaldi): c. 47 B, doc. dell'8 settembre 1415.

Terre «de subtus flumen Durbola» (Dorbida): c. 82 B.

Terre «ad Fontanam Frigidam» (presso Coli): c. 58 B, doc. del 5 maggio 1388.

Terre «ad Fontanam podiorum de Rambaldis» (Fontana dei Rambaldi): c. 67 A, doc. del 31 dicembre 1419.

«Fons Sancti Columbani subtus Scalle» (Fontana di S. Colombano alle Scale): c. 66 B.

Terre «ad Fontanam Oriolam» (Fontana Oriola di là del torrente Bobbio): c. 25 B, doc. del 14 gennaio 1399.

Terre in Gambaldo (Gambado): c. 6 A doc. del 2 luglio 1283; c. 59 A, doc. del 17 gennaio 1380; c. 74 A; c. 75 A.

Terre in Gazzolo: c. 25 B doc. del 14 gennaio 1399; c. 58 A, doc. del 19 gennaio 1389; c. 74 A.

Terre «ad Gurr.em Sancte Marie» (Gorra a S. Maria): c. 29 A, doc. del 6 gennaio 1401; c. 47 A, doc. del 5 settembre 1415.

Terre «ad Guracias» (Gorazze): c. 47 A, doc. del 5 settembre 1415.

Terre «inter Gorretum» (Gorreto): c. 25 A, doc. del 26 dicembre 1398; c. 32 B, doc. del 31 dicembre 1398.

Terre «ad Lachum» (Lago): c. 22 A, doc. dell'8 novembre 1398.

Terre «ad Lachum Baxigionum» (Lago Basione): c. 59 A, doc. del 17 gennaio 1380.

Terre «in Lavanderio»: c. 47 B, doc. dell'8 settembre 1415.

Terre «in Lungoria» (Langoria): c. 22 B, doc. del 6 novembre 1398; c. 43 A, doc. del 24 febbraio 1415.

Terre «ad Maiolum» (Maiolo): c. 30 A, doc. del 2 giugno 1401; c. 61 B, doc. del 25 gennaio 1407.

Terre «in Molia Mass[i]ma» (Moglia): c. 49 B, doc. del 19 ottobre 1415.

Terre «in Moraricio» (presso S. Maria di Cerreto): c. 23 A, doc. del 9 dicembre 1398; c. 58 A, doc. del 7 dicembre 1388; c. 73 A, doc. del 30 aprile 1421.

Terre «in Moriago» (Moriago): c. 20 A, doc. del 24 febbraio 1396; c. 21 B, doc. del 17 luglio 1398; c. 62 A, doc. dell'11 marzo 1407; c. 68 B, doc. del 30 aprile 1420; c. 71 B, doc. del 20 gennaio 1421.

Terre in Pegni (Pegni): c. 46 A, doc. del 1 settembre 1415; c. 70 A, doc. del 5 dicembre 1420.

Terre «ad Petras nigras sive ad Cumum» (Pietrenere presso Carana): c. 31 A, doc. dell'8 gennaio 1402.

Terre «in loco q. dic. Podius» (Poggio di S. Maria di Cerreto): c. 9 B, doc. del 18 dicembre 1365.

Terre «in Podio de Rambaldis» (Poggio de' Rambaldi): c. 47 A, doc. del 5 settembre 1415; c. 67 A, doc. del 31 dicembre 1419; c. 70 A, doc. dell'8 dicembre 1420.

Terre in Porcile, «ubi dic. in Prato Roxa[.]no»: c. 67 B, doc. del 21 gennaio 1420.

Terre «in Possatore»: c. 26 A, doc. dell'1 maggio 1399; c. 58 A, doc. del gennaio 1400; c. 69 B, doc. del 25 novembre 1420.

Terre «in Prato Buxinello»: c. 21 A, doc. del 23 giugno 1398; c. 63 B, doc. del 17 aprile 1407; c. 66 B; c. 68 A, doc. dell'11 marzo 1420; c. 71 A, doc. del 7 gennaio 1421.

Terre «ad Ravanariam» (Ravanara): c. 69 B, doc. del 21 novembre 1420

Terre «ad Rocham de Penice» (Rocca del Penice): c. 23 B, doc. del 9 dicembre 1398; c. 58 A, doc. del 1 dicembre 1388.

Terre «ad Rocham ultra flumen Trevie» (Rocca oltre la Trebbia): c. 70 B, doc. del 6 novembre 1388; c. 74 A.

Terre «ad Rocham subtanam» (Rocca Sottana): c. 24 A, doc. del 18 dicembre 1398; c. 50 B, doc. del 25 ottobre 1415.

Terre «ad Rocham supranam» (Rocca Soprana): c. 74 A.

Terre «super brico Roche Zetualdi» (Rocca Zettualda): c. 51 B, doc. del 3 novembre 1415.

Terra «in Runchis» (I Ronchi): c. 70 B, doc. del 14 dicembre 1420.

Terre in S. Ambrogio presso la Trebbia: c. 21 A, doc. del 2 giugno 1398; c. 74 A.

Terre «ad Sanctum Aribertum» (S. Alberto di Piancasale): c. 24 A, doc. del 18 dicembre 1398; c. 58 A, doc. del 18 dicembre 1398.

Terre in S. Maria di Cerreto: c. 19 A, doc. del 7 gennaio 1397; c. 26 B, doc. del 29 agosto 1328; c. 29 B, doc. dell'aprile 1401; c. 92 B, doc. del 5 marzo 1407; c. 71 A, doc. del 7 gennaio 1421.

Terre «ad Spixiam» (Spessa): c. 9 A, doc. del 19 febbraio 1397; c. 19 B, doc. del 10 febbraio 1397; c. 27 A, doc. del 31 dicembre 1399; cc. 32 B-33 A, docc. dell'8 luglio-12 agosto 1364; c. 48 B, doc. del 5 ottobre 1415; c. 49 B, doc. del 15 ottobre 1415; c. 58 B, doc. del 5 maggio 1388; c. 71 A, doc. del 7 gennaio 1421; c. 73 A, doc. del 17 febbraio 1421.

Terre «in Stavelis» (Stavelli, presso Ceresa): c. 20 B, doc. dell'11 febbraio 1397; c. 31 A, doc. dell'1 aprile 1398; c. 57 B, doc. del 31 luglio 1385.

Terre «ad Vachonam» (Vaccona): c. 19 A, doc. del 28 gennaio 1397; c. 22 A, doc. dell'8 novembre 1398; c. 44 A, doc. del 22 maggio 1715; c. 51 B, doc. del 3 novembre 1415; c. 57 B, doc. del 31 luglio 1385; c. 60 A. doc. del 26 luglio 1406; c. 63 A, doc. del 28 marzo 1407; c. 63 B, doc. del 17 agosto 1407; c. 66 B; c. 74 A.

Terre «in Valle Porcharii» (Val del Porcaro): c. 74 A, doc. del 5 settembre 1415.

Terre «in Valebrina» (Vallebrina): c. 49 A, doc. dell'11 ottobre 1415.

Terre in «Ventarolba» (Ventarola): c. 84 B, doc. del 1379.

Terre in Verneto Soprano: c. 22 A, doc. dell'8 settembre 1398; c. 47 A, doc. del 5 settembre 1415; c. 48 A, doc. del 22 settembre 1415; c. 62 B, doc. del 24 marzo 1407.

Terre in Verneto Sottano: c. 24 B, doc. del 19 dicembre 1398; c. 46 B, doc. del 5 settembre 1415.

Vigne «in Vinea Maiori»: c. 28 A, doc. del 3 gennaio 1401; c. 58 B, doc. del 2 gennaio 1398.

Possessi fuori del territorio di Bobbio.

Calice. L'intera corte di Calice, che nei secoli IX-X e fino al 1014 aveva appartenuto alla mensa della comunità, divenne possesso della mensa vescovile. Nel *Registrum episcopalis palatii Bobiensis*, cc. 12 A-B, abbiamo due documenti in proposito; uno del 12 marzo 1369 col quale «Robertus epi-«scopus Bobiensis et comes vice palatii et episcopatus sui investivit per feudum «honorificum et gentile in perpetuum per annullum, quem in suis manibus «tenebat, Paganum Granellum filium Rolandi Granelli quondam Luciani quon-«dam Gerardi comitis de Calice, de octava parte Castri et Curie de Calice, «ita quod si castrum predictum fuerit ipsi domino episcopo et successoribus «necessarium pro guerra aliqua facienda pro utilitate ecclesie sue Bobiensis «et pro iuribus sui comitatus manutenendi, quod ipse Paganus vel eius heredes «debeant illud reddere»; l'altro del 22 giugno 1378 col quale «Robertus de

« Lanfranchis de Pisis episcopus Bobiensis et comes investivit per feudum « honorifice et gentile in perpetuum per annullum Angelum de la Cella Vallis « Avanti filium domini Symonis de duabus partibus de castro de Calice et eius « curia » con altre venti proprietà nel territorio di Calice.

A c. 74 B del detto registro leggiamo: « Dominus Angelus de la Cella « Vallis Avanti filius domini Symonis tenet in feudum de octo partibus septem « castri Caricis . . . ».

Caselle, Costalda, Lazzarello, Morasco, Ruino Tovazza, Trebecco, Valverde e Zavattarello. Nei secoli IX-X Caselle, Costalda, Lazzarello, Morasco, Ruino e Trebecco erano domusculte delle corti di Caselle, Travo e Montelungo che appartenevano, la prima alla mensa dell'abbate e le altre due alla comunità: ora erano diventati possessi del vescovo.

A cc. 18 A-B del citato *Registrum* abbiamo un documento del 20 giugno 1396 col quale « Domenichus de Scazoxiis de Castelleto procurator strenui « ac potentis militis Iacobi de Verme condam Luchini de Verme militis Ve- « ronensis, obtulit Uberto de Torano episcopo Bobiensi et comiti iuramentum « fidelitatis de omni et quocumque feudo nobili, antiquo, gentili quod tenet ab « ipso episcopo et palatio Bobiensi de castris et locis Ruyni et Drubechi, La- « zarelli, Costalde, Caxelle et Moraschi, dioc. Bobiensis et districtus Placen- « tini ».

Il « castrum Lazarelli », che non era un possesso del monastero di S. Colombano, pervenne alla mensa del vescovo in parte per donazione fatta da « Giselbertus presbiter filius quondam Ingezani ordinarius plebe Sancti Martini « sita Stateria » il 12 luglio 1072 al vescovo Guarnerio (1), e parte per acquisto fatto dal detto vescovo nel 1074 da tale Ariprando del fu Borningo (2).

Su Ruino, Tovazza, Valverde e Zavattarello (Corte di Ranco) abbiamo i seguenti documenti dell'archivio Doria-Pamphili, dei quali do un breve estratto:

« A. ab inc. millesimo centesimo quadragesimo tercio, ind. sexta, die domi- « nico qui est decimo kalendas iunii, in Bobio civitate, in curte episcopi.

« Ugoçonus et Nicolaus germani, filii qd. Nigri de Silvani etc. per car- « tam fecerunt finem et refutationem donno Symeoni s. Bobiensis eccl. epi- « scopo de cunctis cassis et omnibus rebus quas ipsi ex parte Bobiensis epi- « scopi tenebant et Niger genitor eorum cd. tenuit in tota curia Çavatarelli et « Viridi, intra castra et deforis ». Rogito di « Obertus not. s. p. »; copia del sec. XIII, di mano di « Raymundus de Dubiano not. » (3).

« A. millesimo centesimo quinquagesimo nono, die mercurii, qui est quintus « mensis augusti, in ecclesia Sancti Pauli de Çavatarello. Obertus s. Bobiensis « ecclesie episcopus et comes civitatis, nec non Nicholaus de Lazarello et Otto

(1) Vol. I, n. CXXIV = CXXV.

(2) Ivi, n. CXXVI.

(3) Banc. 74, perg. n. 411, doc. n. 2.

« Rufus fratres filii qd. Bernardi et Bernardus, Ido filii ipsius Ottonis et Ru-
« finus filius qd. Oddonis, Stefanus, Fulco et Oddus fratres, filii eiusdem Rufini
« et Arnaldus filius qd. Guillelmi Nigri, Remusus et Nicolaus fratres filii qd.
« Gisulfi et Gisulfus filius eiusdem Remusi et Oddo Niger et Garardus filius
« Guidonis, Obertus filius qd. Poltroneli et Bernardus Spelta filius qd. Guil-
« lelmi Turli inter se convenerunt quod predicti milites omnes refutaverunt
« in manus prefati episcopi et finem fecerunt et de tota portione illa quam
« Fulco filius qd. Guiniçonis, consanguineus eorum, habebat in Rupino, tam
« infra castrum quam extra, in tota curia.

« Preterea promiserunt relinquere episcopo et successoribus suis omnia sur-
« vepresa a triginta annis quondam in curia Verdi et Zavatarelli et in Poçuli,
« sive per se poterint cognoscere sive per episcopium sive per alios; episcopus
« et successores sui debent habere caminatam suam in eodem castro de Verdi
« et Gropo et medietatem curadie et rusticos et famulos suos cum omni ho-
« nore ». Rogito di « Iacobus not. s. p. » ; copia di « Raymundus de Du-
« biano not. » (1).

« A. inc. millesimo ducentesimo .XVIII., ind. .VI., [die] quintus mensis au-
« gusti, in dognona de Zavatarello. Guilelmus medicus de Sancta Margarita
« et Menxius frater eius fecerunt refutationem et pactum de non petendo domno
« O[berto] Bobiensi episcopo et comiti recipienti nomine episcopatus de eo
« toto quod consueverunt habere ipsi et frater eorum Ugo aut pater ipsorum
« in Monteplano, Toacia et tota curia Zavatarelli ». Rogito di « Alcherus not. » ;
copia del sec. XIII-XIV di « Iohannes Garugius not. » (2).

Nel territorio di Zavattarello il vescovo possedeva una terra in « Cro-
« ciggia » (Crociglia). Cf. *Registrum* cit. c. 60 A, doc. del 26 luglio 1406.

Cradarilla (Credarola), una vigna; cf. *Registrum* cit. c. 83 B.

S. Albano « in Candubrio ». Cf. vol. II, n. CXL = CXLII doc. del 1188 e non del 1118 come afferma il Cipolla, e riferentesi a S. Albano e Valverde non a Varzi.

Le notizie qui raccolte se non ci danno un elenco completo dei beni della mensa vescovile di Bobbio (3) ce ne danno tuttavia un'idea abbastanza larga; e poichè questi beni nel secolo IX e fino al 1014 erano di proprietà del monastero di S. Colombano, l'unica conclusione che scientificamente se ne può trarre è che essi passarono al vescovo di Bobbio in seguito alla divisione del 1014, quando il monastero stesso fu eretto in vescovado e l'abbate era nello stesso tempo il capo del monastero e il vescovo di Bobbio.

(1) Banc. 74, perg. n. 411, doc. n. 1.

(2) Ivi, doc. n. 3.

(3) Altre notizie si potranno avere quando saranno pubblicate le carte Bobbiesi dell'archivio Doria-Pamphili che io ho esaminate, ma che non cito per non preoccuparne oltre lo strettamente necessario la futura edizione. Cf. quanto a proposito ho avvertito a p. 54-5.

Nei documenti dei secoli XIV e XV da me estratti dal *Registrum episcopalis palatii Bobiensis* il vescovo di Bobbio porta costantemente il titolo di « comes « Bobiensis », e la stessa cosa ha constatato il Cipolla in quelli del XIII (1).

Per il XII secolo abbiamo la vendita di una braida « in fundo de Coniolo » fatta il 20 giugno 1181 da tale Armanno a Rainerio abbate del monastero di Bobbio « consensu et parabola domini Gandulfi Bobiensis episcopi atque co- « mitis » edita al n. CCVIII = n. CCXV, e una convenzione del 5 agosto 1159 fatta tra « Obertus sancte Bobiensis ecclesie episcopus et comes civitatis « nec non Nicholaus de Lazarello et Otto Rufus fratres filii quondam Bernardi « et Bernardus, Ido filii ipsius Ottonis et Rufinus filius quondam Oddonis, Ste- « fanus, Fulco et Oddus fratres filii eiusdem Rufini et Arnaldus filius quondam « Guilelmi Nigri, Remusus et Nicholaus fratres filii quondam Gisulfi et Gisulfus « filius eiusdem Remusi et Oddo Niger et Garardus filius Guidonis, Obertus « filius quondam Poltroneli et Bernardus Speltra filius quondam Guilielmi Turli, « milites », circa i beni che « Fulco filius quondam Guiniçonis consanguineus « eorum habebat in Rupino, tam infra castrum quam extra, in tota curia », conservataci nell'archivio Doria-Pamphili, banc. 74, perg. n. 411.

Senza dubbio uno spoglio completo dei documenti dell'archivio Vescovile di Bobbio e dell'archivio di Stato di Torino riguardanti il vescovado Bobbiese nella seconda metà del secolo XII, omesso dal Cipolla e da me non potuto eseguire, offrirebbe in proposito dati ben più numerosi di quelli sopra citati.

Ora il titolo di « comes civitatis » con tutti i diritti feudali ad esso inerenti il vescovo di Bobbio non aveva potuto ereditarlo dal monastero in seguito alla divisione del 1014 poichè, come si è veduto nel primo paragrafo di questo capitolo, il monastero, quantunque nei secoli IX-XI fosse di fatto un lauto beneficio ecclesiastico del quale la Corte disponeva liberamente, non fu mai eretto a contea.

E neppure credo, secondo l'opinione comunemente accettata (2), che nel 1014 Enrico II creando per ragioni di Stato il vescovado di Bobbio, abbia eretto quest'ultimo a contea.

Non solo non abbiamo traccia alcuna di tale creazione, ma abbiamo numerose prove in contrario.

Evidentemente se il vescovo di Bobbio nel secolo XI e nella prima metà del XII fosse stato conte, ne avrebbe assunto il titolo nei documenti, come fece nella seconda metà del secolo XII quando effettivamente lo era.

Viceversa in tutti i documenti, editi ed inediti, da uno del 7 aprile 1017 ad un altro del 17 maggio 1155, a me noti, il vescovo di Bobbio non porta mai il titolo di « comes » o « comes civitatis ».

(1) Vol. II, p. 102.

(2) Cf. J. JUNG, *Bobbio, Veleia, Bardi. Topographisch - historische Excurse*, in *Mittheilungen für Oesterreichische Geschichtforschungen*, XX, p. 524, il quale crede anche alla diretta dipendenza del monastero dalla santa Sede nei secoli VII-XI.

Nel primo quarto del secolo XI, quando il monastero era unito al vescovado, il vescovo porta il titolo di « abbas et episcopus monasterii Sancti Co- « lumbani sito Bobbio » (1); poco dopo, separatosi il vescovado dal monastero e scisse fra loro le dignità vescovile ed abbaziale, il vescovo assume semplicemente il titolo di « Bobiensis episcopus », non solo, e costantemente, nei contratti privati (2), ma negli atti più solenni, quali i diplomi vescovili del 1065 (3), 10 dicembre 1074 (4) e 1098 (5): anche nella bolla dell'8 marzo 1143 il vescovo di Bobbio è detto solamente « episcopus ».

L'ultimo documento nel quale il vescovo di Bobbio porta semplicemente il titolo di « episcopus », è una carta di refutazione fatta il 17 maggio 1155 da « Ubertus et Boso atque Guilielmus iermani filii qd. Pautronelli de Ruvino » al vescovo Oglerio di alcuni beni « in loco de Pozore », conservata nell'archivio Doria-Pamphili, banc. 74, perg. n. 398; il primo documento nel quale il vescovo di Bobbio assume il titolo di « comes civitatis » è quello del 5 agosto 1159, dello stesso archivio, sopra dato in riassunto: si può dunque ritenere che nel periodo di tempo compreso fra queste due date il vescovo di Bobbio sia stato creato conte dell'Impero.

Ora noi sappiamo che dal 1155 al 1159 la relazioni fra il vescovado di Bobbio e l'imperatore Federico erano assai buone.

Tra il 2 e l'8 febbraio 1155 il vescovo Oglerio aveva fatto visita all'imperatore in Asti ottenendone un privilegio per la sua chiesa, certamente la conferma dei suoi beni e delle sue prerogative (6); nel 1159, tra il luglio e l'agosto (7), il vescovo Oberto otteneva dai giudici di Federico una sentenza in una lite per alcuni possessi col monastero di Bobbio, che i partigiani del monastero a distanza di tempo fecero apparire come una vittoria di quello, ma che in realtà era una giusta composizione, nella quale i diritti vescovili e quelli monastici erano equamente salvaguardati.

Nella lotta contro i comuni italiani il vescovado di Bobbio col comune di Pavia, aveva parteggiato per Federico Barbarossa; è quindi assai probabile che l'imperatore nel novembre 1158, quando passato il Po pose gli accampamenti « in comitatu Placentie, in loco qui Medianus dicitur », in premio dei servizi resi e in vista di quelli che poteva ripromettersi, abbia eretto il vescovado di Bobbio in contea, assicurandosi di fronte all'infido comune di Piacenza (8) una posizione politico-militare importantissima.

Ed ora passiamo al patrimonio della mensa dell'abbate di S. Colombano come tale nei secoli XI-XII.

(1) Vol. I, n. CXIV, doc. del 7 aprile 1017.
(2) Vol. I, n. CXXIV = n. CXXV, doc. del 12 luglio 1072.
(3) Vol. I, n. CXXI.
(4) Vol. I, n. CXXVII.
(5) Vol. I, n. CXXXVI = n. CXXXVII.
(6) Vol. I, n. CLXXI = n. CLXXVIII.
(7) Vol. I, n. CLXXIV = n. CLXXXI.
(8) Cf. IOHANNIS CODAGNELLI *Annales Placentini*, ed. O. HOLDER-EGGER, [Hannoverae et Lipsiae, 1901], pp. 5-6.

Per ricostituirlo noi non abbiamo, oltre al confronto delle bolle 8 marzo 1143 e 15 marzo 1144, altro che i diplomi vescovili del 1065 (1) e 1098 (2), con i quali i vescovi Opizo e Alberto donano al monastero una lunga serie di possessi.

La diocesi di Bobbio senza dubbio non era molto vasta, ma il patrimonio vescovile, non indifferente, era certo inferiore ai suoi bisogni. Non si può quindi concepire che i suoi vescovi si privassero per amore del monastero di un considerevole numero di beni impoverendo la loro chiesa.

Inoltre è noto che nel medio evo una donazione copriva assai spesso una restituzione, ed è quindi legittimo ritenere che con quelle donazioni i vescovi di Bobbio, separato ormai, e da lungo tempo, il vescovado dal monastero, restituissero a quest'ultimo i beni che ad essi erano pervenuti come abbati: probabilmente, secondo l'uso, quelle donazioni non sono fatte «ex novo», ma sono semplici conferme di altre precedenti; quelle dei vescovi Sigifredo e Luizo che non ci sono pervenute.

In base a questi diplomi possiamo dunque ricostituire il patrimonio abbaziale come segue:

«Barbudo». È il «Mansum Barbuti» nominato nelle bolle 8 marzo 1143 (3), r. 53 e 15 marzo 1144 (4), r. 55 e deve ricercarsi nel territorio dell'attuale comune di Bobbio.

«Bragaci». Di questo possesso che forse deve ricercarsi nel territorio di Menconico, non trovo notizia nelle bolle dell'8 marzo 1143 e del 15 marzo 1144.

«Buxavellu». Nella bolla dell'8 marzo 1143, rr. 54-5, è detto «Man-«sum de Buzoelli» e in quella del 15 marzo 1144, rr. 56-7, «Mansum de «Buçaoelli». Questo manso deve ricercarsi, come il precedente, nel territorio del comune di Bobbio.

«Calzariolo». Di questo possesso non trovo notizia nelle bolle sopra citate.

«Canbalata». Nelle bolle dell'8 marzo 1143 r. 52, e 15 marzo 1144, r. 54, è detto «Gambalate» e «Gambalata», ed è nominato tra i possessi compresi nel territorio del comune di Bobbio.

«Cortis que dicitur Carelli cum mercato ipsius». Nelle bolle dell'8 marzo 1143, rr. 23-4, e 15 marzo 1144, rr. 22-3, si dice «curtis Ca-«relii cum ecclesia et pertinentiis suis». Su questa corte vedi quanto si è riferito a pp. 92-3.

«Casaria de Zeze». Questa località detta nelle bolle dell'8 marzo 1143,

(1) Vol. I, n. CXXI.
(2) Vol. I, n. CXXXVI = n. CXXXVII.
(3) Vol. II, n. CLV = n. CLVIII.
(4) Vol. II, n. CLIX = n. CLXIII.

r. 57, e 15 marzo 1144, r. 59, «Casaria», è da ricercarsi nel territorio di Ceci, frazione di Bobbio, di pertinenza fino al 1014 della mensa della comunità. Cf. a p. 91 *nn*).

Il *Registrum* del secolo XIV dei possessi del monastero ci ha conservato un numero grandissimo di documenti riguardanti Ceci e il suo territorio.

«[Mansum et] cortis .I. de Casasco cum ecclesiis et castro «et cum omnibus suis apendi[ciis]». Credo che si debba pensare alla corte di Casasco di Tortona, la quale fino al 1014 appartenne alla mensa dell'abbate anzichè a S. Pietro Casasco presso Menconico, il quale colla corte di Ranco di cui faceva parte fu, fino al 1014, della mensa della comunità. Cf. a pp. 94 e 104-5.

«Cassina Runcore». Probabilmente è la «Villa de Roncore» delle bolle dell'8 marzo 1143, rr. 50-1, e 15 marzo 1144, r. 53, che fino al 1014 aveva fatto parte della mensa della comunità e sulla quale cf. a p. 90 *bb*).

«Cavanna Nova». È la «villa de Cavanna Nova» delle bolle dell'8 marzo 1143, r. 44, e del 15 marzo 1144, r. 47.

«Cortis que dicitur Cella cum omni sua integrit[ate]».

«De Cerati runco .I.».

«Cereto». È la «villa de Cerreto» delle bolle 8 marzo 1143, rr. 48-9, e 15 marzo 1144, r. 50.

«Dimidia [sors] in Cogio». La «villa de Conio» della quale questa mezza sorte faceva parte, è nominata nelle bolle dell'8 marzo 1143, r. 41, e 15 marzo 1144, r. 46.

Su Cogno che aveva appartenuto fino al 1014 alla mensa della comunità, cf. a. p. 89 *m*).

«Cortis que dicitur Comorga». Questa corte che fino al 1014 aveva appartenuto alla mensa della comunità, passò a quella dell'abbate «cum «ecclesia, districtu et pertinentiis suis». Cf. le bolle dell'8 marzo 1143, rr. 21-2, e 15 marzo 1144, rr. 20-1; per l'estensione di questa corte, cf. quanto si è detto a pp. 96-8.

«Coplato». Questo possesso non ricorre nelle bolle dell'8 marzo 1143 e 14 marzo 1144.

Probabilmente esso deve identificarsi per «Clapeto», presso S. Martino al Carlone, sul quale cf. il *Registrum* del sec. XIV dei possessi del monastero, conservato nell'archivio Vescovile di Bobbio, cc. 32 B-33 A, doc. del 7 novembre 1343.

«Duxbagni». È la «villa de Dusbagno» elencata nelle bolle dell' 8 marzo 1143, r. 45, e 15 marzo 1144, r. 48.

«Ecclesia Infirmorum cum suis pertinentiis». Cf. le bolle 8 marzo 1143, rr. 36-7, e 15 marzo 1144, r. 40.

«Ecclesia Nova cum suis pertine[n]tiis». Cf. le bolle dell'8 marzo 1143, r. 39, e 15 marzo 1144, rr. 40-1.

«Fageto». Nelle bolle 8 marzo 1145, r. 52, e 15 marzo 1144, r. 54, è detto «Faietum». È Faggeto nel territorio di Bobbio.

«Faurello». Di questo possesso non si fa menzione nelle bolle del 1143 e 1144.

«In Fortunaco mansum .I. cum suis omnibus districtis «inibi pertinentibus». Fortunago, che nei secoli IX e X faceva forse parte della corte di Borgoratto Mormorolo, sulla quale cf. a p. 100, non ricorre mai tra i possessi del monastero in quel tempo e neppure nel sec. XII.

«Cortis de Garda cum omnibus eorum pertinentiis, cum «operibus, servici[i]s, districto, ficto, placito ceterisque aliis «quę per [da]tionem et usum persolvuntur».

Su questa corte che era uno dei più vasti possessi del monastero fuori del territorio di Bobbio, cf. la citata bolla dell' 8 marzo 1143 e quanto si è detto a pp. 98-9.

«[Sortes .I.] in Lobie». È il Rio della Lubbia presso Barbarino di Bobbio. Cf. anche le bolle 8 marzo 1143, r. 70, e 15 marzo 1144, r. 71.

«Mercato de festivitate sancti Columbani».

«Solidi .III. de manso qui fuit presbiteri Gezonis et de «Molia». È Moglia nella valle di Bobbio. Non se ne fa menzione nelle bolle del 1143 e 1144.

«Medietas mercati de Nebiano». Probabilmente è Nebbiano Val Tidone, ove il monastero aveva dei possessi. Cf. a pp. 102-3.

«Monte de Menconico». Cf. le bolle 8 marzo 1143, r. 48, e 15 marzo 1144, r. 51.

«Sortis .I. in Paracio et in eodem loco .I. ficto de Cornulo». Cf. le bolle 8 marzo 1143, r. 71, e 15 marzo 1144, r. 72.

«Pelogno». Credo che Pelogno sia il «Runcus Polenus» o «Polo«nus» sul quale abbiamo due documenti nel *Registrum* del sec. XIV dei possessi del monastero conservato nell'archivio Vescovile di Bobbio:

c. 78 A-B, doc. del 29 ottobre 1345: «Petrus abbas fuit confessus se «habuisse integram solutionem de decima ex podere posito in territ. Porcilli, «loco ubi dic. ad Runchum Polonum».

cc. 157 B-158 B, doc. del 2 gennaio 1363: «Petrus abbas investivit Iohan«nem Ragagium condam Gisulfi de terra in territ. Porcili, districtu Placen«tino, loco ubi dic. Runcus Polenus».

«In [Perle]to totam ecclesiam, medietatem mercati et ce-
«tera omnia in integrum, que ibi pertinent».

«Petra Columba». È il «mansum de Petra Columba» nella Valle di Bobbio, menzionato nelle bolle 8 marzo 1143, r. 53, e 15 marzo 1144, rr. 55-6.

«Pizocrosso». Di questo possesso non trovo menzione nelle bolle del 1343 e 1344.

«Plebs Sancti Albani cum quinque solidis papiensis monete et .IIII. ca-
«ponibus, quos solebat plebs persolvere episcopo per unumquemque annum».

«Pratello Longo de Zeuze». Di questo possesso non trovo menzione nelle bolle del 1343 e 1344.

«Pratolongo». Su Pratolungo, frazione di Pregòla, che fino al 1014 aveva fatto parte della mensa dell'abbate, cf. a p. 107.

«Riuturno». Su Retorno abbiamo nel *Registrum* del secolo XIV dei possessi del monastero conservato nell'archivio Vescovile di Bobbio due documenti che qui riassumo:

c. 59 A-B, doc. del 5 luglio 1345: «Petrus abbas investivit Iohannem Mal-
«pasutum de Malpasutis vice Opicini et Frederici marchionum Malaspine condam
«Azonis Malaspine de terris in territ. de Riturno, de Moiaiça et de Larpigia;
«item de terra in cacumen montis de Penexi, loco ubi dic. in Gregaria; item
«de terra in territ. de Penexi, loco ubi dic. in Cerexia».

c. 60 A-B, doc. del 6 agosto 1345: «Petrus abbas investivit Iohannem
«Malpasutum nomine quo supra de terris in territoriis de Riturno, de Mo-
«giacia, de Larpigia, Montis de Penice, in Campo Blamoso, in Cereto, in Vale
«Sacheti, ad Petram Meteliam, in Broydo de Riturno Sapedellis, in Petra Ma-
«scharella, in Çeuçe».

«Rovereto de Bobio». Cf. le bolle 8 marzo 1143, r. 30 e 15 marzo 1144, r. 52; e il doc. n. CCCIV = n. CCLXXI *b*, rr. 52-3.

«Rugolo». È il «Mansum Rugoli» delle bolle 8 marzo 1143, r. 51, e 15 marzo 1144, r. 54.

«Runco Andrea». Di questo possesso non si fa menzione nelle bolle del 1343 e 1344.

«Runco de Grillo». Cf. le bolle 8 marzo 1143, r. 52, e 15 marzo 1144, r. 54.

«Runco .I. de Petrocurto». Di questo possesso non trovo menzione nelle bolle del 1343 e 1344.

«Mansus unus in Sale cum parte capelle et castri».

«Runco de Pradalia». Cf. le bolle 8 marzo 1143, rr. 52-3, e 15 marzo 1144, rr. 54-5.

«Sortis .I. in Runco Iohannis». Cf. le bolle 8 marzo 1143 e 15 marzo 1144, r. 70. Forse è identico alla «blayda Boni Iohannis» che era in «Balzago, districtu Bobii» (Belzago), sulla quale cf. il *Registrum* del secolo XIV dei possessi del monastero conservato nell'archivio Vescovile di Bobbio, c. 87 B, doc. del 5 marzo 1346, e c. 152 A, doc. dell'8 novembre 1360.

«Sillva». Cf. le bolle 8 marzo 1343, r. 54, e 15 marzo 1344, r. 56.

«In Salse mansum .III.». È la «villa de Salse» (Salso Minore) delle bolle 8 marzo 1143, rr. 45-6, e 15 marzo 1144, r. 49, la quale, come tutta la corte di Torrio di cui era una domusculta, aveva appartenuto dall'833-835 al 1014 alla mensa della comunità. Cf. pp. 110-1 *e*).

Per i confini del territorio della villa di Salso Minore sono notevoli i due documenti conservati nel *Registrum* del sec. XIV dei possessi del monastero sopra citato, che qui riassumo:

cc. 41 B-42 A, doc. del 9 gennaio 1345: «Petrus abbas investivit Fran-«ciscum Pastorem de Burgo et Columbanum de Peli et Guilielmum filium con-«dam Obertini de Peli de infrascriptis terris positis in Valle et territ. de Salso; «de petia terre in territ. de Salsso cui choeret fossatum de Salsso; item de alia «petia ibi prope, de subtus fluvius Trivie; item de alia petia prope puteum «de Salsso; item de quadam ynsuleta ibi prope de subtus Trevia; item de «petia terre in Calzinaria, cui coheret fossatum de Fognano; item de petia «terre in Plano de Cassali cui coheret: ab una fossatum et Cassali, ab alia «via publica, ab alia de subtus Trivia; item de alia petia in ynsuleta de Gro-«pazolo».

c. 145 A-B, doc. del 26 maggio 1353: «Petrus abbas investivit Columba-«num et Iohannem Cazam, Bernardum de Garigariis filium Guilelmi, Iohannem «Novellum condam Iacobi de Ugolotum de Spixia filium condam Simonini de «petia terre in qua est et oritur acqua Salssa pro sale fiendo in territ. de «Salsso, districtu Bobii», confinante con S. Ambrogio, la Trebbia e la via pubblica.

«Totum quod precium comp[a]ravimus in Seminada cum parte castri, «cum ecclesiis, pascuis, terris aratoriis, silvis, buscalis, ripis, rupinis et omnibus «ad predicta pertinentibus». Di questo possesso non si fa menzione nelle bolle del 1343 e 1344.

«Cortis Sancti Martini cum ecclesiis et cum placitis, cum «op[eri]bus et cum suis pertinentibus». È la domusculta di S. Martino al Carlone, alla quale, come si rileva dalle bolle dell'8 marzo 1143, rr. 16-8 e 15 marzo 1144, rr. 15-7, era unito il «castrum quod dicitur Petra «Carana [*Carana*] cum omnibus suis pertinentiis», e che fino al 1014 aveva appartenuto alla mensa della comunità. Cf. a pp. 84, nota (2) e 87.

Nel *Registrum* del sec. XIV dei possessi del monastero conservato nell'archivio vescovile di Bobbio abbiamo numerosi documenti riguardanti S. Martino al Carlone, dei quali do qui un brevissimo cenno.

c. 5 B, doc. dell'8 novembre 1343: «Petrus abbas investivit Bosinum con-«dam Aybeni ferarii et Rolandetum condam Germani de Granarola de petia «terre in territ. Sancti Martini de super Specturium».

cc. 7 B–8 A, doc. del 24 novembre 1343: «Petrus abbas investivit An-«drillum de Vezano de petia terre in territ. Sancti Martini, loco ubi dic. in «Gazolis» [*Gazzolo*].

c. 8 A–B, doc. del 24 novembre 1343: «Franciscus condam Scaioni de «Brugnadellis et Coradus, Lanfranchus, Iacobus, Columbanus et Franciscus fra-«tres filii condam Iacomini de Brugnadellis et Manfredinus condam Coradi de «Brugnadellis ac Bernabos de Carana, in presentia Petri abbatis, protestati fue-«runt quod condam Coradus et Iacominus et Bernabos de Carana investiti «fuerunt per feudum de omnibus terris de quibus investiti fuerunt nomine feudi «condam Castellanus et Rogerius de Carana fratres per Romanum olim ab-«batem monasterii et eidem fecerunt sacramentum fidelitatis, secundum quod «continetur in quodam instrumento finito ab imbreviature condam Opizonis «not. per Guilelmum Oddonis not. .MCCIII., excepta Rocha Carane et exceptis «omnibus hiis que possidentur per monasterium ut de dicta investitura et iure «dicuntur contineri in publico instrumento facto per Simoninum de Spixiis «not. .MCCCXXVII.».

cc. 8 B–9 A, doc. del 30 novembre 1343: «Petrus abbas investivit Bernar-«dum et Guiliermonum condam Opicelli de Petragroa de petia terre in Insula «de Sancto Martino».

c. 14 B, doc. del 14 gennaio 1344: «Petrus abbas investivit Bernardinum «de Colo de petia terre in territ. Sancti Martini, loco ubi dic. in Plane Dal-«miani».

cc. 29 B–30 A, doc. del 6 ottobre 1344: «Petrus abbas investivit Iacopinum «condam Parmerii Cigate de toto territorio posito ad Insulam Sancti Martini».

cc. 32 A–33 A, doc. del 7 novembre 1344: «Petrus abbas investivit Ioha-«ninum de Caferata de tertia parte petie terre ad Isolam de Sancto Martino» presso il fossato «de Clapeto». Similmente investe Obertinum et Iohannem «patres filii qd. Carissimi» della terza parte della stessa terra; e «Iacobum «de Vitali» di altra terra ivi prossima.

c. 43 A, doc. del 30 gennaio 1345: «Petrus abbas investivit Germanus «de Pontremollo de petia terre in territ. Sancti Martini loco ubi dic. ad Do-«mum Calvorum».

c. 45 B, doc. del 13 marzo 1345: «Petrus abbas investivit Germanum «filium Columbani de Pontremollo de domo domnica de Sancto Martino et de «omnibus terris in territ. Sancti Martini et ultra Carlonum loco ubi dic. Cunie «et de illis de Campo Plano quos condam Columbanus de Deçia et filii soliti «erant laborare per monasterium».

cc. 70 B–71 A, doc. del 9 ottobre 1345: «Petrus abbas investivit Francis-«cum de Sancto Martino de tanta ex glarea Trebie posita ad Sanctum Mar-

« tinum in quantum protenditur terra quam tenet ibidem de subtus viam qua « itur ab ecclesia Sancti Martini in Carlonum et que terra est apud glaream « Carloni » [*Fornace di Bobbio*].

c. 79 B, doc. del 13 novembre 1345: « Petrus abbas investivit Stevaninum « de Canbovecino de petia terre in territ. Sancti Martini, loco ubi dic. Corana « Suprana ».

c. 93 A, doc. dell'8 ottobre 1346: « Petrus abbas contulit fratri Petro de « Dodis monacho suo ecclesiam et administrationem ecclesie Sancti Martini « Valis Bobii eidem abbati immediate subiectam ».

c. 156 A, doc. del 5 agosto 1362: « Franciscus Ceça monachus monasterii « S. Columbani prior ecclesie et prioratus S. Martini Valis Bobii investivit « Agnesinam uxorem condam Manfredini &c. de terra in districtu Bobii, loco « ubi dic. ad Soliam Sancti Martini ».

« Cortis [San]cti Salvatoris ». È la domusculta di S. Salvatore sulla quale cf. la bolla dell'8 marzo 1143 sopra citata e quanto si è detto a pp. 87 e 84 nota (2): anche questa domusculta aveva appartenuto fino al 1014 alla mensa della comunità.

Il *Registrum* del sec. XIV dei possessi del monastero, conservato nell'archivio vescovile di Bobbio, contiene vari documenti sul possesso di S. Salvatore, di alcuni dei quali credo opportuno dare qui un breve riassunto (1).

c. 1 A: « Millesimo trecentesimo quadragesimo tertio, ind. undecima, die « sabati tertiodecimo mensis septembris. Petrus abbas investivit Manfredotum « filium Maxellini de Telechio de quadam petia terre in territ. Sancti Salva- « toris, loco ubi dic. ad Capiscatorem; item de petia terre in eodem territ., « loco ubi dic. ad Fay; item de boscho in dicto territ., loco ubi dic. ad Comu- « nantiam; item de alio boscho in dicto territ., loco ubi dic. ad Gaçum prope « Altoana [*Artana*], que omnia Manfredus pater dicti Manfredoti et condam « Bonus Iohannes de Sancto Salvatore et Armanus de Telechio et Petrus Dal- « mianus eius filius soliti sunt tenere antiquitus afictum a monasterio, ut patet « publicis instrumentis factis per Guilelmum Morelum not. millesimo ducen- « tesimo decimo nono et per Rubaldum not. millesimo ducentesimo vigessimo « nono ».

c. 21 A: « Millesimo trecentesimo quadragesimo quarto, ind. duodecima, « die dominico vigesimo octavo mensis marçii. Petrus abbas investivit Ger-

(1) Altri documenti importanti per la delimitazione dei confini del territorio di S. Salvatore sono: cc. 88 B–89 A, doc. del 12 maggio 1346; cc. 91 B–92 A, doc. dell'11 settembre 1346; c. 133 B, doc. del 7 marzo 1348; c. 149 A, doc. del 13 luglio 1360.

Per le relazioni tra S. Salvatore e Treccio cf. c. 2 B, doc. del 14 settembre 1343; c, 15 A, doc. del 17 gennaio 1344; c. 46 A, doc. del 17 marzo 1344; c. 73 B, doc. del 16 settembre 1345; c. 92 B, doc. del 1 ottobre 1346.

«manum de Telechio civem Bobii de omnibus terris positis super Sanctum «Salvatorem, loco ubi dic. Zeretum et in Silgale».

c. 46 A-B: «.MCCCXLIIII., ind. .XII., die vigesimo mensis marçii. Petrus «abbas investivit Columbum et Bertonum fratres filios condam Lanfranchi de «Rogerio dicti Bellossi de petia terre in villa de Sancto Salvatore; item de alia «petia terre in territ. Sancti Salvatoris, loco ubi dic. in Campomorino; item «de alia petia in loco ubi dic. in Casinellis; item de alia petia terre in loco «ubi dic. in Larbaresco; item de alia petia terre in Altuana [*Artana*]; item «de alia petia in cursu de Telechio [*Treccio*]; item de alia petia in pratis de «Telechio; item de alia in loco ubi dic. ad Cavassalum; item de alia in loco «ubi dic. in Vassalo; item de alia in Cerchiarca».

«Suniverto».

«Turricia?».

«Verneto». Di Verneto, frazione di Bobbio, non trovo menzione nelle bolle dell'1143 e 1144. Il *Registrum* del secolo XIV dei possessi del monastero ci dà i due seguenti documenti:

c. 41 A: «Die lune .XXVII. mensis decembris, .MCCCXLIIII., ind. .XII., do-«minus abbas investivit Raynaldo de Zigogni de petia terre in districtu Bobii «loco ubi dic. in Verneto Subtano; item de alia petia loco ubi dic. ad Fos-«satum de Stabio».

c. 164 B-165 A: «Die quarto mensis februarii, .MCCCLXXVI. (1), ind. XIII., «dominus abbas investivit Bernardinum filium condam Guillelmi de Azone «civ. Bobii, de quadam petia terre posite in Verneto, districtu Bobii, loco (2) «cui dic. Brayda; item de petia terre in dicto loco, ubi dic. in Moraricio; item «de alia petia in dicto loco, ubi dic. Bradeta; item de alia petia in dicto loco, «ubi dic. Bocazium; item de alia petia in dicto loco, ubi dic. ad Domum «Cervorum».

Questo era il patrimonio della mensa abbaziale nel 1014 e che ritornò al monastero per mezzo dei diplomi vescovili sopra menzionati non appena il vescovado si separò da quello.

Quanto al patrimonio della mensa conventuale e delle varie obbedienze monastiche si stabilisce facilmente sulla scorta delle bolle 8 marzo 1143 e 15 marzo 1144 nel modo seguente:

«Braida de Ponte». Sulla braia o «campo de Ponte» presso il ponte di Bobbio, cf. vol. II, n. CCLXIV = n. CCLXXI *a*, r. 74.

«Brayda in Campo Fasiani» o «Fabiani».

(1) Il documento è datato collo stile bobbiese, e quindi va assegnato al 1377.

(2) «posite in - loco» aggiunto dalla stessa mano nel margine sinistro con un richiamo.

«Brayda iuxta fossatum de Batalia». Nel *Registrum* del sec. XIV dei possessi del monastero abbiamo i due seguenti documenti:

cc. 18 B-19 A, doc. del 14 marzo 1344: «Petrus abbas investivit Iohan-«nem Molinarium filium Oberti Pogetini de terra in territ. Bobii, loco ubi «dic. in Blayda de la Bataia».

cc. 42 B-43 A, doc. del 30 gennaio 1345: «Petrus abbas investivit Bicium «de Lamice de petia terre posita loco ubi dic. Brayda de la Bataia».

La braia o «campo de Batalia» deve ricercarsi nel territorio immediato di Bobbio presso Ravanara; cf. vol. II, n. CCLXIV = n. CCLXXI *a*, r. 25.

«Brayda in Marzelascho». Su questo possesso cf. il *Registrum* del secolo XIV citato, cc. 10 B-11 A, doc. del 6 dicembre 1343; cc. 27 B-28 A, doc. dell'11 agosto 1344; c. 39 A, doc. del 19 novembre 1344; cc. 39 B-40 A, doc. del 20 dicembre 1344; c. 50 B, doc. del 22 maggio 1345; c. 51 A, doc. del 22 maggio 1345; cc. 65 A-B, doc. del 4 settembre 1345; cc. 75 B-76 A, doc. del 21 ottobre 1345.

«Brayda in Pegni». Su Pegni cf. il *Registrum* del secolo XIV citato, c. 12 B, doc. del 30 dicembre 1343; c. 74 B, doc. del 17 ottobre 1345; cc. 84 B-85 A, doc. del 14 febbraio 1346.

«Brayda domnica Saparelli». Probabilmente sarà il «Broydum «de Riturno Sapadellis» menzionato nel *Registrum* del secolo XIV dei possessi del monastero, c. 60 A-B, doc. del 6 agosto 1345.

«Broydum et pratum domnicatum in Monte Penicis». Su questo possesso cf. il *Registrum* del secolo XIV dei possessi del monastero, c. 60 A-B, doc. del 6 agosto 1345.

«Censum decem solidorum papiensium in curte Oremale».

«Curtis de Cruce cum ecclesia et pertinentiis suis». Nella bolla del 15 marzo 1144, r. 18, è detta «curtis de Ceuce». Probabilmente più che della corte di Croce trattasi qui della domusculta di Ceci (Ceuce o Çeuçe), sulla quale cf. a p. 91 *nn*).

Il *Registrum* del secolo XIV ci ha conservato numerosi documenti su detta domusculta.

«Curtis de Gravilia cum ecclesia et pertinentiis suis».

«Curtis Vignalis cum ecclesia, districtu et pertinentiis «suis».

«Decima de Pradello Antonino». È il «campo de Pladello Anto-«lino» posto in località detta «Entro il Bobbio», presso la città stessa, sul quale cf. vol. II, n. CCLXIV = n. CCLXXI *a*, r. 30.

«Decima Giselberti de Gurra». Cf. vol. II, n. CCLXIV = numero CCLXXI *a*, rr. 35-41.

«Decima Lanfranchi de Otone».

«Ecclesia de Ceresola cum pertinentiis suis». Il *Registrum* del secolo XIV dei possessi del monastero ci ha conservato i seguenti documenti che qui diamo in regesto:

cc. 22 B-23 A, doc. del 28 maggio 1344: « Vacantibus ecclesiis Sancti Georgii « de Monte Acuto et Petri de Zerexola Astensis diocesis monasterio Sancti Co- « lumbani Bobiensis immediate subiectis, Petrus abbas monasterii iamdicti in- « vestivit fratrem Tebaldum de Monte Acuto monacum monasterii Sancte Marie « de Casamaria ordinis Cisterciensis de ecclesiis supradictis ».

c. 23 A, doc. del 29 maggio 1344: « Petrus abbas commissit Iordano ar- « chipresbitero Novellarum diocesis Astensis ut fratrem Tebaldum rectorem « ecclesiarum Sanctorum Georgii de Monte Acuto et Petri de Celexola « introducat auctoritate domini abbatis in tenutam et corporalem possessionem « ecclesiarum predictarum ».

cc. 89 B-90 A, doc. del 24 giugno 1346: « In capitulo monasterii Sancti « Columbani Bobiensis, constituit fratrem Paganum de Brayda [*Bra*] preposi- « tum Domus Dei Astensis suum et monasterii sindicum ad locandum hinc ad « festum sancti Martini usque ad novem annos omnes possessiones et redditus « ecclesie Sancti Anthonini de Blayda Taurinensis diocesis, eidem monasterio « immediate subiecte, Iacobo Pellete de Ast; item ad locandum omnes posses- « siones et redditus ecclesie Sancti Evaxii de Quinzano Aquensis diocesis eidem « monasterio immediate subiecte; item ad petendum, recipiendum et recupe- « randum a quibuscumque personis et ecclesiis infrascriptis, videlicet Sancti An- « thonini de Blayda [*Bra*] Taurinensis diocesis, Sancti Martini de Pulpuraria « sive de Cortexellis, Sancti Petri de Maxio [*Masio*], Sancti Georgii de Monte « Acuto diocesis Astensis, et Sancti Petri de Cerexolis ac Sancti Evaxii de « Quinzano Aquensis diocesis, et Sancti Columbani de Monte Claro Albensis « diocesis ».

«Ecclesia Sancte Marie in Montelongo cum pertinentiis «suis». Sul santuario di S. Maria di Montelongo, confronta quanto si è detto a p. 101.

«Ecclesia Sancte Marie in Spelunca cum pertinentiis suis». Cf. vol. II, n. CCLXVII = n. CCLXXVIII.

«Ecclesia Sancti Andree de Travano cum decimis et perti- «nentiis suis». Su S. Andrea di Travo, cf. a p. 109.

«Ecclesia Sancti Antonini de Braida cum decimis et perti- «nentiis suis». Oltre il documento del 24 giugno 1346 riassunto a proposito della « ecclesia Sancti Petri de Cerexolis », cf. nel citato *Registrum* del secolo XIV questi altri:

cc. 38 A-39 A, doc. del 14 dicembre 1343: « In capitulo monasterii Sancti « Columbani Bobiensis, Petrus abbas constituit Albertum abbatem monasterii

« Sancti Iohannis Parmensis et fratrem Paganum prepositum Domus Dei Astensis « ordinis Humiliatorum suos et monasterii nuncios ad exigendum redditus ec- « clesiarum Sancti Anthonini de Brayda [*Bra*] Taurinensis diocesis, San- « ctorum Petri de Massio et Martini de Purpuraria sive Curticellis Astensis « diocesis ».

cc. 166 B–167 B, doc. del 4 giugno 1377: « Cum monasterium Sancti Co- « lumbani habeat in loco Brayde, Taurinensis diocesis, quandam ecclesiam seu « prioratum Sancti Antonini, et Iacobus de Canellis abbas dicti monasterii Sancti « Columbani una cum monacis Antonio de Calvis et Benedicto de Brenazzano « in dicto monasterio non adessent, alii monaci de consensu abbatis locave- « runt presbitero Antonio Burgexio de Mortario diocesis Papiensis filio condam « Iacomini prebano Sancti Iohannis de Brayda usque ad novem annos eccle- « siam Sancti Antonini de Brayda et omnes terras ipsius ecclesie ».

« Ecclesia Sancti Bartholomei in Sarto cum pertinentiis « suis et medietate Mercati ». Cf. vol. II, n. CCLXVII = n. CCLXXVIII.

« Ecclesia Sancti Columbani de Monteclaro cum pertinen- « tiis suis ». Cf. nel *Registrum* del secolo XIV, cc. 89 B-90 A, il doc. del 24 giugno 1346, riassunto a proposito della « ecclesia Sancti Petri de Ce- « rexolis ».

« Ecclesia Sancti Desiderii cum pertinentiis suis ». Cf. vol. II, n. CXCVIII = n. CCIII, doc. del 15 maggio 1178.

« Ecclesia Sancti Evasii in Quintiano cum decimis et per- « tinentiis suis ». Cf. nel *Registrum* del secolo XIV, cc. 89 B–90 A, il doc. del 24 giugno 1346 riassunto a proposito della « ecclesia Sancti Petri de Ce- « rexolis ».

« Ecclesia Sancti Georgii de Montale cum [pertine]ntiis « suis ».

« Ecclesia Sancti Georgii, que est sita in Monte Acuto, cum « decimis et pertinentiis suis ». Cf. i documenti 28 e 29 maggio 1344 e 24 giugno 1346, citati a proposito della « Ecclesia Sancti Petri de Cerexolis ».

« Ecclesia Sancti Laurentii cum pertinentiis suis ». È il « Sanctus Laurentius in Bobio », su cui cf. vol. II, n. CCLXVII = n. CCLXXVIII.

« Curtes Sancti Martini in Valle Purpuraria cum decimis et « pertinentiis suis ». Cf. il documento del 24 giugno 1346, citato a propo- sito della « ecclesia Sancti Petri de Cerexolis » e quello del 14 dicembre 1343 citato a proposito della « ecclesia Sancti Antonini de Brayda ».

La chiesa di S. Martino di Porporaria o di Corticelle è menzionata nei documenti del *Registrum* del secolo XIV insieme a quella di S. Pietro in Masio nella diocesi di Asti.

Nel documento però del 14 dicembre 1343 i nunci eletti dall'abbate Pietro per riscuotere i censi delle chiese di S. Antonino di Bra nella diocesi di Torino, S. Pietro di Masio e S. Martino « de Purpuraria sive de Curticellis « Astensis diocesis », sono Alberto abbate del monastero di S. Giovanni di Parma e Pagano preposto della Casa di Dio di Asti, il che mi fa dubitare che S. Martino di Porporara non sia da ricercarsi in Corticelle di Asti, ma in Corticelli di S. Secondo Parmense. Cf. quanto si è osservato a pp. 105-6.

« Ecclesia Sancti Nazarii in Memoriola cum decimis et per- « tinentiis suis ». Cf. vol. II, n. CXCVIII = n. CCIII, doc. del 15 maggio 1178. Sulla corte di Memoriola (Borgoratto Mormorolo), vedi quanto si è detto nel catalogo delle corti del monastero di S. Colombano nei secoli IX-XI a p. 100.

« Ecclesia Sancti Petri in Masi cum decimis et pertinentiis « suis ». Cf. i documenti del 14 dicembre 1343 e 24 giugno 1346 citati a proposito della « ecclesia Sancti Petri de Ceresola » e « Sancti Antonini de « Brayda ».

« Ecclesia Sancti Simphoriani in curte Neblani cum deci- « mis et pertinentiis suis ». È la chiesa di S. Sinforiano di Caminata sulla quale cf. a p. 103 *p*).

« Ecclesia Sancti Thome in Rosano cum decimis et perti- « nentiis suis ».

« Mansum Boni Senioris de Caulo ».

« Mansum Borelli de Sarto ». Nel *Registrum* del secolo XIV, c. 23 B, doc. del 6 giugno 1344, abbiamo : « Petrus abbas investivit Iacobinum de Runcho « de quodam podere posito in Borello, districtu Bobii, videlicet de petia terre « in dicto loco Borelli &c. ».

Su Salto cf. lo stesso *Registrum*, c. 30 A, doc. dell'11 ottobre 1344; c. 30 B, doc. del 18 ottobre 1344; c. 31 B, doc. del 4 novembre 1344: cc. 58 B-59 A, doc. del 19 giugno 1345.

« Mansum Cochorum ». Nel doc. CCLXIV = n. CCLXXI *a*, rr. 141-2, si legge : « de vinea Cocorum medietatem et decimam ». Anche questo possesso è nelle immediate vicinanze di Bobbio.

« Mansum de Albino ».

« Mansum de Biciis ». Cf. vol. II, n. CCXLIV = n. CCLII, doc. del 22 febbraio 1193.

« Mansum de Cerezola ».

« Mansum de Cisino ». Cf. vol. II, n. CCLXXXI = n. CCXCI.

« Mansum de Conflenti ». Su Confiente (Corte Brugnatella), cf. a p. 89 *n*).

« Mansum de Costa Alta » [*Costalda*].

« Mansum de Cucho ».

« Mansum de Gorda ». Cf. vol. II, n. CCCV = n. CCLXXI *c*, rr. 13-4.

« Mansum de Gossino » o « de Goslino ». Cf. vol. II, n. CCLXIV = CCLXXI *a*, r. 78.

« Mansum de Guerro ».

« Mansum de Iuncaritia ».

« Mansum de Molioli ». Alla fine del secolo XII o al principio del XIII era tenuto da « Guilielmo de Marco fabro » ; cf. vol. II, n. CCLXIV = numero CCLXXI *a*, rr. 108-10.

« Mansum de Mocio ». Sul « mansum Mocii de Stavela » cf. vol. II, n. CCLXIV = n. CCLXXI *a*, rr. 66-73; ivi, n. CCCIV = n. CCLXXI *b*, rr. 1-9, e quanto si è detto del « mansum Rustici de Stavela » e del « pratum domnicatum in « Stavello ».

« Mansum de Niblo ».

« Mansum de Ponzipiodo ». Cf. vol. II, n. CCCIV = n. CCLXXI *b*, rr. 62-3.

« Mansum de Sancto Desiderio ». Cf. vol. II, n. CCLXIV = n. CCLXXI *a*, rr. 85-90; e ivi, n. CCCIV = n. CCLXXI *b*, rr. 10-14.

« Mansum de Sellario ».

« Mansum de Violi ».

« Mansum Guachone ». È Vaccona, sulla quale cf. il *Registrum* del secolo XIV, c. 80 B, doc. del 30 novembre 1345; c. 83 B, doc. del 29 gennaio 1346; c. 85 B, doc. dell'11 febbraio 1346; c. 135 A, doc. del 10 agosto 1349.

« Mansum Iohannis Benedicti de Caulo ».

« Mansum Lisignoli inter Bobium et Treviam ». Il « mansum « Lisignoli » è presso il « pratum quod dic. Codugnarum », fuori della città di Bobbio. Cf. vol. II, n. CCLXIV = CCLXXI *a*, rr. 53-63.

« Mansum Marchionis de Caneto ».

« Mansum Petrochi et Iohannis de Coniolo ». Cf. vol. II, numero CCXIV = n. CCLXXI *a*, rr. 110-2.

« Mansum Pradella ».

« Mansum Quicii ».

« Mansum Rustici de Stavella ». Cf. quanto si è detto a proposito del « pratum domnicatum in Stavello » e vol. II, n. CCLXIV = n. CCLXXI *a*, r. 48.

« Mansum Savonarii ».

« Mansum Semenzarii ».

« Mansum Ugonis et Alberti de Gatani ».

« Mercatum de Oliva ».

« Mons de Lesima ». Riassumo qui dal *Registrum* del secolo XIV alcuni importanti documenti relativi all'Alpe Lesima (Bobbio) e al suo territorio.

c. 22 B, doc. del 19 maggio 1344: « In ecclesia plebis Sancti Germani de « Varcio, diocesi Terdonensi, coram Alberto abbate Sancti Iohannis Parmensis, « Rufino de Calvis, Rolandoto de la Costa et Iacomino canavario famulo Con« radini marchionis Malaspina testibus, frater Iohannes Zarigis monachus mo« nasterii Sancti Columbani sindicus Petri abbatis fuit confessus se recepisse « a Moruello archipresbitero dicte plebis nomine plebis predicte fictum sex so« lidorum Papiensium quos dicta plebs dare tenetur singulis annis dicto mo« nasterio de Campolungo, Arigascho et Lexima ».

cc. 65 B-66 A, doc. del 4 settembre 1345: « Petrus abbas nomine mona« sterii fuit confessus se habuisse a Guagnino filio condam Bernardi Calegarii « fictum de prato posito in Losalto, in Alpe Lesime ».

c. 66 A, doc. del 4 settembre 1345: « Petrus abbas nomine monasterii « fuit confessus se recepisse solutionem a Bernardo condam Blanchi de ficto de « rebus in Alpe Lenxime, loco ubi dic. in Pladaria, Valle Pradossa et in La« pigia ».

c. 86 A, doc. del 25 febbraio 1346: « Frater Iohannes de Garigiis mo« nacus et nuncius Petri abbatis monasterii Sancti Columbani confessus fuit se « recepisse solutionem a Francisco condam Alberti de Mazaboto de ficto de « terris positis in Alpe Lexime, loco ubi dic. Choaza et Grazelle ».

« Possessio Thedisii de Cicogni ».

« Pratum domnicatum in Stavello ». Possessi « in Stavellis » e « ad Gurem Mergonum de supra Stavelis » [*C. Stevel, Bobbio*], sono menzionati nel *Registrum* del secolo XIV, cc. 58 B-59 A, doc. del 19 giugno 1345; cc. 69 B-70 A, doc. del 9 ottobre 1345; c. 70 A, doc. del 9 ottobre 1345; c. 144 A, doc. del 26 maggio 1353.

« Pratum quod dicitur Codognarium » o « Codugnar ». Il *Registrum* del secolo XIV ci ha conservato vari documenti relativi a questo possesso:

c. 13 A, doc. del 15 gennaio 1344: « Petrus abbas investivit Petrum de « Lumbarda et Laurentinum de Spixiis de quodam canevale posito in Code« gnario, districtu Bobii ».

c. 72 A, doc. del 14 ottobre 1345: «Petrus abbas investivit Anthonium «filium condam Iohannoni de Montecellis de terra posita de super Codegna-«rium».

cc. 75 B-76 A, doc. del 21 ottobre 1345: «Petrus abbas investivit Agaza-«nam uxorem condam Guilielmi Francischi de Mazocho de petia terre in di-«strictu Bobii, loco ubi dic. in Marzelesco; item de alia petia super Code-«gnarium sive in Durbolla».

c. 94 A, doc. del 12 aprile 1347: «Petrus abbas investivit Bernardum de «Petragroa de prato posito extra civitatem Bobii loco ubi dic. in Codegnario».

Cf. anche cc. 39 B-40 A, doc. del 20 dicembre 1343; c. 75 B, doc. del 21 ottobre 1345; c. 164 B, doc. del 4 febbraio 1377.

«Villa de Cavana». Sulla «curia de Cavana» (la Cavanna, Bobbio), cf. vol. II, n. CLVII = n. CLXI, doc. dell'agosto 1143.

«Villa Faitelli».

«Villa de Stabulo». Cf. vol. I, n. CCLXIV = n. CCLXXI *a*, rr. 75-6, 105; e n. CCCIV = n. CCLXXI *b*, rr. 49-50.

Fatta eccezione di una parte relativamente piccola di possessi posti fuori di Bobbio, tutti gli altri qui elencati sono non solo nella Valle, ma nel territorio immediato di Bobbio, il più delle volte contigui a quelli della mensa vescovile.

Data la loro comune origine è facile immaginare a quali ripieghi si poteva ricorrere per dimostrare i diritti di proprietà su quei beni in giudizio, in caso di lite tra i due possessori vicini: e la storia del monastero e del vescovado di Bobbio nel secolo XII è per così dire imperniata su queste liti, dal cui esito doveva dipendere la decadenza dell' uno o dell' altro dei contendenti!

C) Le falsificazioni Bobbiesi dei secoli XI-XII.

Con i dati acquisiti nel secondo paragrafo di questo capitolo si può abbastanza agevolmente affrontare la complessa questione delle falsificazioni Bobbiesi dei secoli XI e XII.

Come si è detto, le cause dalle quali ebbero origine sono due: la diretta dipendenza del monastero dalla santa Sede e, per conseguenza, la sua completa libertà di fronte al vescovado di Bobbio; e i diritti di contea con tutte le conseguenze di carattere politico-economico ad essi connessi accampati dall'abbate contro il vescovo di Bobbio.

Nel 1014 mediante la creazione della diocesi Bobbiese, il monastero colla completa indipendenza dal vescovo di Piacenza aveva non solo raggiunto, ma oltrepassato quelle aspirazioni che invano aveva perseguito per oltre un secolo; chè obbedendo ora al vescovo di Bobbio non obbediva che al proprio abbate.

Tale stato di cose non durò a lungo.

Il risveglio di vita economica e sociale che nel secolo XI in tutta Italia, e quindi anche nel Bobbiese, trasformò profondamente le condizioni della proprietà terriera e favorì i centri abitati grandi e piccoli; e il sorgere nei centri compresi nella cerchia della nuova diocesi di un clero secolare bobbiese di fronte ai monaci di S. Colombano, resero ben presto necessaria la separazione della diocesi stessa, così come ecclesiasticamente erasi costituita, dal monastero.

Allo stato presente delle nostre cognizioni è difficile potere stabilire se questa separazione, di beni come di giurisdizione, sia avvenuta gradualmente durante il governo dei vescovi Sigifredo (circa il 1027) e Liuzo (circa il 1046) o tutta in una volta: possiamo soltanto affermare che iniziatasi fin dal tempo del vescovo Sigifredo colla restituzione di una serie, che non conosciamo, di beni appartenenti alla mensa abbaziale del monastero fatta da quel vescovo, continuata poi sotto il vescovado di Liuzo, era ormai, e con certezza, compiuta nel 1065 col diploma vescovile di Opizo.

Il monastero venne così a trovarsi in una condizione che, date le sue aspirazioni d'indipendenza, era per ogni riguardo peggiore di quella del periodo della sua soggezione al vescovado di Piacenza; sotto la giurisdizione ecclesiastica cioè di un diocesano che poteva controllare i suoi atti, la sua vita, ora per ora, continuamente; e col patrimonio delle obbedienze sottoposto alla decimazione e quello dell'abbate nelle mani del vescovo.

Per necessità di cose riarsero le lotte per la esenzione.

La grave lacuna documentaria del nostro *Codice* per il periodo che va dal 1014 al 1143 non ci permette di delineare neppure sommariamente lo svolgersi di queste lotte, che pure dovettero avere momenti di grande asprezza.

Così nella supplica di «L. in ecclesia Sancti Columbani prepositus» all'imperatore Federico Barbarossa, della seconda metà del 1155, che ci dà la tradizione del monastero di Bobbio dal punto di vista delle sue pretese, leggiamo a proposito dei vescovi Bobbiesi: «ibi fuerunt qui plurimum disturba- «verunt cenobium, alii parum. set qui multum infestaverunt numquam pe- «nitentiam in morte recipere potuerunt... quia potestatem terrenam dilexerunt «et contenderunt prodere, laboraverunt preesse et per suam tirannidem Dei «gloriam perdiderunt et... numquam ad veram satisfaccionem pervenerunt» (1).

Anche nelle deposizioni testimoniali del 17 novembre 1207 il prete «Pe- «trocus» [teste I], afferma «quod omnes episcopi Bobienses, sicut semper audivit «a suis maioribus, multum persecuti fuerunt continue ipsum monasterium et «nullus dictorum episcoporum in morte sua potuit nec voluit recipere peniten- «tiam» (2).

È in questo tempo che il monastero per rivendicare a sè le terre nei dintorni immediati di Bobbio, che erano tra le più redditizie e facevano parte della mensa abbaziale che il vescovado si tratteneva, deve avere interpolato

(1) Vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX. (2) Ivi, n. CCC*a* = n. CCCXI.

la frase « undique fines decernimus ab omni parte per in circuitu miliaria quat-« tuor » nei diplomi dei re langobardi Agilulfo 24 luglio 613 (vol. I, n. III), e Adaloaldo 25 luglio 622 (ivi, n. VII) e 17 luglio 625 (ivi, n. IX).

Questi diplomi ci sono pervenuti non in copie del secolo IX-X, come afferma il Cipolla, ma della prima metà del secolo XI: la loro scrittura infatti ha tutte le caratteristiche di questo periodo di tempo (1).

Il monastero ne uscì vincitore: in un primo momento potè ricuperare i beni che i vescovi di Bobbio avevano avuto come abbati di S. Colombano (2); poi, nel 1143, sotto il governo abbaziale di Oglerio e quello del vescovo Simeone, potè conseguire addirittura l'esenzione dalla giurisdizione vescovile di Bobbio e la diretta dipendenza dalla santa Sede.

Il vescovo Simeone, sulla cui proposta Innocenzo II concesse al monastero l'esenzione (3), era zio dell'abbate Oglerio: si può dunque ritenere che la bolla di esenzione dell'8 marzo 1143 sanzionasse un'amichevole transazione per la quale il monastero veniva a riconoscere definitivamente il vescovado così com'era costituito sulla base della divisione del 1014, e questi gli concedeva in compenso l'autonomia ottenendogli dalla santa Sede l'esenzione (4).

Ogni discordia tra i due istituti avrebbe dovuto con ciò venir meno; riarse invece più violenta subito dopo la morte del vescovo Simeone coll'assunzione dell'abbate Oglerio al vescovado; chè le cause di attrito erano troppo immediate e troppo gravi perchè potessero essere d'un tratto eliminate.

In realtà la transazione del 1143 aveva lasciato insoddisfatti l'uno e l'altro dei contendenti: nella bolla d'esenzione concessa l'8 marzo 1143 da Innocenzo II al monastero su proposta del vescovo Simeone, il monastero non vide se non il primo passo nella lunga via delle sue pretese rivendicazioni; e il vescovado s'accorse ben presto d'aver fatto un sacrificio troppo grave per le sue forze e tentò di correre ai ripari.

Infatti Innocenzo II stabiliva in favore dei monaci: « sane laborum vestrorum, « quos propriis manibus seu sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum ani-« malium nullus omnino clericus vel laicus d e c i m a s a vobis exigere presumat ».

(1) Anche L. M. HARTMANN, attribuisce queste copie al secolo X-XI (cf. *Bemerkungen zu den ältesten langobard. Königsurkunden* in *N. Archiv*, XXV, 612), e O. HOLDER-EGGER addirittura al secolo XI (cf. *Langobardische Regesten* in *N. Archiv*, III, 232).

(2) Cf. quanto si è detto in proposito a pp. 127-34.

(3) Cf. la bolla dell'8 marzo 1143 colla quale Innocenzo II « dilecti in « domino filii venerabilis fratris no-« stri Simeonis episcopi vestri preci-« bus » concede al monastero l'esenzione.

(4) A proposito del vescovo Simeone nella citata supplica del 1155 si dice: « Barbanus autem istius qui « preest episcopus, diu tenuit abbatiam « et post ad episcopatum venit, set « post paucos annos penituit se susce-« pisse, quod quicquid a sacerdotibus « illius terre illi iniunctum fuit miri-« fice observavit ». Cf. anche le deposizioni testimoniali del 17 novembre 1207 (vol. II, n. CCC*a* = n. CCCXI), rr. 41-5 e rr. 440-1.

Il vescovado veniva così d'un tratto a perdere le decime sacramentali, che dovevano costituire uno dei più cospicui cespiti delle sue rendite, sui numerosi beni fondiari del monastero, appartenessero essi alla mensa dell'abbate o a quella della comunità e delle varie obbedienze; e con le decime veniva a perdere anche i «subsidia caritativa», quei contributi straordinari cioè che i vescovi, col consenso del papa, solevano imporre ai monasteri soggetti alla loro giurisdizione immediata, proporzionalmente alle loro ricchezze, tutte le volte che ne avevano bisogno per rinsanguare le loro finanze spesso esauste per avvenimenti politici o per sopperire a necessità urgenti ed impreviste della diocesi (1).

Poichè la dotazione della mensa vescovile, quale siamo venuti delineandola a pp. 116-24, benchè notevole, era senza dubbio per se sola insufficiente ai bisogni della diocesi, si comprende facilmente quale grave sacrificio economico si fosse assunto il vescovado nel 1143 e quanto vivamente dovesse desiderare di sottrarsene.

La situazione poi era aggravata dal fatto che il monastero pretendeva di estendere il privilegio sopradetto anche a quei possessi che egli aveva a censo od a fitto dal vescovado e rifiutava a quest'ultimo non solo il pagamento del censo o del fitto, ma ogni riconoscimento d'autorità.

Di qui liti interminabili avanti ai tribunali imperiali, durante lo svolgimento delle quali si ricorse spesso per rappresaglie a vie di fatto, forse non sempre incruente (2).

Possessi che il monastero teneva a censo perpetuo dalla mensa vescovile erano la pieve di S. Albano e le ville di Cavana, Cavana Nova e Ritorno, elencate nelle bolle di esenzione; teneva invece a fitto dalla stessa mensa la chiesa di S. Pietro di Bocco e parte di Valverde, Casasco, Cerreto e Lazzarello, delle quali naturalmente non si fa menzione nelle citate bolle di esenzione.

Per tutti questi possessi il monastero non aveva esitato di correre l'alea di un processo che, iniziatosi subito dopo l'assunzione di Oglerio al vescovado e risoluto colla sentenza imperiale di Crema nel 1159, si dibatteva di nuovo tra il 1170-1177 e non era ancora chiuso nel 1207.

Parlando appunto di questo processo il monaco «Iohannes de Ansaldo» negli atti processuali del 1170-1177 dice: «in tempore episcopi Oberti fuit «querimonia [de illis]», cioè di S. Albano e di S. Pietro di Bocco, «et de «aliis rebus ante imperatorem et fecimus securitatem de illo placito in curia

(1) Il *Registrum episcopalis palatii Bobiensis* (cc. 68 B-69 A) ci ha conservato un documento di questo genere del 14 giugno 1420. Benchè nessun altro simile documento del secolo XI-XII ci sia pervenuto nel *Codice*, l'imposizione da parte dei vescovi di sussidi caritativi ai monasteri da loro dipendenti era così generale, che per ammetterla anche nella diocesi di Bobbio non è necessaria una particolare documentazione.

(2) Cf. vol. II, n. CLXXXIII = n. CCXVI, rr. 78-9; n. CCC*a* = n. CCCXI*a*, rr. 48-60.

« et episcopus similiter fe[cit]; sed episcopus victavit placitum, et potestates « placiti dederunt nobis sententiam scriptam quam Ugo Pla[centin]us episcopus « Iohanni Duco abstulit, qui eam deferebat: et postea reversi fuimus ad curiam « et dederunt aliam [sententiam, quam] habemus, et nuntii predicti imperatoris « postea miserunt Guilielmum de Oneto in tenutam et nos [sim]iliter » (1).

Con più chiarezza apprendiamo poi dalla deposizione del teste [XIX] « Mar-« tinus Scacalardus » negli atti processuali del 17 novembre 1207: « et dixit « quod comunis vox et fama est in Bobio quod curia de Virdi, Casaschum, « Cerretum, Lazarellum, Cavana et Cavana Nova et Riturnum cum suis per-« tinentiis et placita, districtus et banna hominum, decursus aquarum et glaree « que sunt iusta terram Bobii et mollendina sunt de monasterio; et sic fuit « sentenciatum Creme per iudices imperatoris, quia de hiis omnibus era[t que-« sti]o inter episcopum et abbatem coram imperatore, et postea fuit confirmata « dicta sententia Papie per ipsum imperatorem » (2). Negli atti processuali del 1170-1177 è notevole la cura minuziosa colla quale il monastero cerca di dimostrare la continuità del suo possesso sulla pieve di S. Albano e sulla chiesa di S. Pietro di Bocco da almeno un quarantennio; preoccupazione inutile, giacchè nessuno avrebbe potuto contestargliela con fondamento.

Esso però si guardava bene dal dire che quei due possessi, i quali senza dubbio gli avevano appartenuto direttamente nei secoli IX-XI, erano passati per la divisione del 1014 alla mensa vescovile dalla quale li aveva riavuti, il primo in perpetuo con un lieve censo annuo nel 1098 (3), l'altro a fitto non sappiamo quando.

Ciò che si è detto per la pieve di S. Albano vale per le ville di Cavana, Cavana Nova e Ritorno; nelle condizioni della chiesa di S. Pietro di Bocco si trovavano invece Valverde, Casasco, Cerreto e Lazzarello che ecclesiasticamente facevano parte della diocesi di Bobbio (4) e, come si è rilevato a pp. 116-24, erano possessi della mensa vescovile.

La sentenza cremasca dunque del 1159, che in progresso di tempo fu esaltata dai monaci come una loro vittoria sul vescovado, non poteva di fatto che reintegrare il monastero nel dominio utile di quei possessi controversi e il vescovado nel diretto dominio dei medesimi; il ristabilimento dunque della posizione giuridica inutilmente violata dal monastero stesso.

Sono sufficienti questi rilievi perchè lo studioso possa facilmente farsi un concetto chiaro del valore reale degli atti processuali del 1170-1177 e 17 novembre 1207 e di molti fatti in essi narrati e che a primo aspetto lasciano perplesso il lettore.

(1) Vol. II, n. CLXXXIII = n. CCXVI, rr. 74-83.

(2) Vol. II, n. CCC *a* = n. CCCXI *a*, rr. 358-65.

(3) Vol. I, n. CXXXVI = n. CXXXVII. Il sacerdote che il monastero era tenuto a mantenervi, doveva partecipare al sinodo vescovile e dare ogni anno all'arcidiacono, all'arciprete o al cantore sei capponi secondo la consuetudine.

(4) Cf. vol. III, p. 116.

Altre cause di discordia tra il monastero e il vescovado erano nelle due clausole seguenti contenute nelle bolle di esenzione: « obeunte vero te nunc « eiusdem loci abbate vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi quelibet sub- « reptionis astutia vel violentia preponatur, sed liceat vobis comuni consilio « vel parte consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam, « absque ullius contradictione, abbatem eligere (1). si vero eadem sedis episco- « palis vacaverit vel catholicum episcopum non habuerit, crisma, oleum san- « ctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum a quo- « cumque malueritis episcopo vobis suscipere liceat ».

I monaci di S. Colombano avevano goduto pienamente il diritto di eleggersi il proprio abbate soltanto nel periodo langobardo e in quello langobardo-carolino; chè nel primo quarto del IX secolo, dopo che Ludovico il Pio ebbe accordato al monastero il « preceptum immunitatis et tuitionis », quel diritto venne di fatto assunto dall' imperatore, il quale dispose dell'abbaziato di Bobbio non diversamente di un qualunque altro beneficio feudale in favore degli alti dignitari ecclesiastici della sua corte (2).

Nel secolo XI, per la quasi abituale residenza degli imperatori nella lontana Germania e per la instabilità del loro dominio in Italia, il monastero potè, dopo il 1014, rivendicare nuovamente a sè il libero esercizio di questo diritto; ma, separatosi dal vescovado, non riuscì a sottrarsi all'ingerenza del vescovo, il quale aveva tutto l' interesse a che il nuovo abbate, ch' egli doveva confermare e consacrare e con cui doveva avere quotidiani rapporti d' indole ecclesiastica ed economica, gli fosse persona grata.

Con la bolla dell'8 marzo 1143, Innocenzo II sottraendo il monastero da qualsiasi giurisdizione ed ingerenza imperiale e vescovile e riservando a sè il diritto di conferma dell'abbate eletto e di consacrazione del medesimo, sia direttamente, sia per delegazione di un altro vescovo, ristabiliva integralmente su questo punto la situazione del periodo langobardo.

Date le condizioni poco floride di vita che la bolla di esenzione per sè stessa, colla semplice soppressione delle decime ecclesiastiche sui beni fondiari del monastero, era venuta creando al vescovado, e le gravi liti sorte subito dopo tra l'abbate Gotescalco e il vescovo Oglerio per i possessi di Casasco, Cavana, Cavana Nova, Cerreto, Lazzarello, Ritorno, S. Albano, S. Pietro di Bocco e Valverde che quello teneva a censo o a fitto da questo (3), le conseguenze delle disposizioni di Innocenzo II non potevano farsi attendere a lungo.

(1) Questa clausola manca nella bolla dell'8 marzo 1143 che ci è pervenuta soltanto in copia, ma si trova in quella del 15 marzo 1144, della quale abbiamo l'originale. Senza dubbio tale omissione deve attribuirsi alla cattiva tradizione di detta bolla.

(2) Il primo abbate di Bobbio di elezione imperiale è il celebre Wala, zio di Carlo Magno. Per i successori di Wala cf. quanto si è detto a pp. 34-6.

(3) Cf. quanto si è detto a proposito a pp. 144-5.

Il monastero, valendosi del suo pieno diritto, si elegge ad abbate colui che crede meglio atto a condurre a termine il più rapidamente possibile e con le maggiori probabilità di successo le sue pretese rivendicazioni di fronte al vescovado; e il vescovo, privo ormai d'ogni influenza sul monastero, assottigliate ancora le sue finanze per la perdita del donativo che prima gli spettava per la conferma e per la consacrazione del nuovo abbate, cerca in ogni modo di annullare in tutto o in parte gli effetti delle bolle di esenzione del 1143 e 1144.

Con questi dati possiamo renderci ragione, inquadrandoli nel loro ambiente, di alcuni fatti e documenti importanti ricordati negli atti processuali del 1170-1177, in quelli del 17 novembre 1207, nella relazione processuale del 20 novembre 1207 di Siccardo vescovo di Cremona e Giovanni Buono abbate d'Ognissanti delegati di Innocenzo III, nelle bolle del detto pontefice 1 dicembre 1199 e 21 febbraio 1208, che a primo aspetto sembrano in assoluto contrasto fra loro.

Nella loro relazione processuale del 20 novembre 1207 i due delegati pontifici Siccardo vescovo di Cremona e Giovanni Buono abbate d'Ognissanti attestano d'aver veduto fra le altre bolle in favore del monastero anche quelle « Innocentii [II] et Adriani quarti, in quibus interdicunt episcopis vicinis vel « procul ab ipso monasterio constitutis, ut nichil usurpent nichilque presumant « contra hec que privilegia eorum et instituta decernunt, videlicet ut episcopus, « quem pater monasterii vel congregatio invitaverit ad celebranda solemnia, « clericos ordinandos, tabulas consecrandas accedat, crisma tribuat et quicquid « ad sacra noscitur ministeria pertinere; et nullus habeat potestatem episcopus « in rebus monasterii vel personis, nisi quem congregatio regulariter ellegerit. « vidimus praeterea litteras bone memorie [Lucii] (1) tercii, Lucii II, Eugenii III « et Anastaxii quarti bullatas, per quas mandabant Papiensi, Placentino, Par« mensi et Regino episcopis, ut ellectis monasterii Sancti Columbani, quod nullo « mediante ad Romanam profitentur Ecclesiam pertinere, munus benedictionis « impenderent. ad quorum mandata, sicut in instrumentis publicis a nobis « visis et lectis continetur, dicti episcopi, prout pro tempore dicta receperunt « mandata, abbates illorum temporum benedixerunt et consecrarunt » (2).

(1) Nel testo si legge: « Anastasii « tercii » che, come anche avevano sospettato il Cipolla (vol. I, n. LXXXIV) e il Desimoni (*Regesti delle lettere pontificie riguardanti la Liguria* in *Atti della Società Ligure di Storia patria*, vol. XIX, n. 48) è un evidente errore.

Se si fosse trattato realmente di una bolla o lettera di Anastasio III se ne sarebbe fatta menzione poco sopra tra quelle di Leone V e Silvestro II (r. 82); il trovarla invece nominata accanto alle lettere di Lucio II, Eugenio III e Anastasio IV, tutte del secolo XII, fa sospettare fondatamente che essa sia quella lettera di Lucio III della quale si parla varie volte nelle deposizioni testimoniali del 17 novembre 1207. Cf. a p. 148.

(2) Vol. II, n. CCC *b* = n. CCCXI *b*, rr. 82-99.

Negli atti processuali poi del 17 novembre dello stesso anno il primo teste, prete Petrocco, a proposito dell'abbate Rainerio dice « quod ipse fuit [in ci- « vitate] Parme, ubi condam abbas Raynerius Sancti Columbani fuit conse- « cratus ab episcopo Parmensi, auctoritate domini Lucii [III] pape » (1); così pure il teste duodecimo, il monaco Gerardo di Lavagna, dice « quod condam « abbas Raynerius consecratus fuit a quodam episcopo Parmensi, qui nuntius « erat domini pape ad eum consecrandum, set consecrationi non interfuit, set « vidit multociens et legit instrumentum publicum qualiter dominus papa Lu- « cius [III] fecit episcopum Parmensem suum nuntium ad consecrandum di- « ctum abbatem et qualiter eum ipse episcopus consecravit » (2).

Dalla deposizione del teste vigesimonono, Giovanni Menabove, sappiamo infine che l'abbate Rainerio « ivit ad curiam Romanam » (3) per fare atto di omaggio, secondo l'uso, al pontefice e sollecitare nello stesso tempo la sua consacrazione (4).

La bolla di Innocenzo II ci è pervenuta in copia; quella di Adriano IV e le lettere di Lucio II, Lucio III, Eugenio III ed Anastasio IV sono andate del tutto perdute. Ma nessun dubbio è possibile sulla genuinità di queste ultime: basti pensare che Lucio II è quello stesso pontefice che il 15 marzo 1144 riconferma la bolla di esenzione di Innocenzo II (5), e che nel *Liber censuum*, tanto nella redazione di Albino Scolare, quanto in quella di Cencio Camerario, il monastero di Bobbio è tra i dipendenti direttamente dalla santa Sede e censuali della medesima (6).

Ora nella bolla del 21 febbraio 1208 colla quale Innocenzo III, riassunta la storia delle controversie agitatesi fra l'episcopato Bobbiese e il monastero di S. Colombano, comunica al vescovo Uberto di avere sottoposto a lui e ai suoi successori l'abbazia nello spirituale come nel temporale, si fa menzione di cinque bolle dei pontefici Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV, Lucio III e Urbano III, le quali sottopongono il monastero alla diretta dipendenza del vescovo di Bobbio.

Dice Innocenzo III: « Tempore felicis recordationis Eugenii pape [III] pre- « decessoris nostri inter bone memorie O[glerium] episcopum Bobiensem et « [Anselmum] abbatem et monacos Sancti Columbani super subiectione ipsius « monasterii ac multis aliis questione suborta, dictus predecessor noster, utriusque « partis rationibus et allegationibus diligenter auditis et plenius intellectis, com- « municato fratrum suorum consilio, monasterium Sancti Columbani, suadente « iustitia, dicto predecessori tuo adiudicare curavit, confirmationem abbatis, be- « nedictionem quoque ac correctionem monasterii regularem, altarium etiam « ecclesiarum seu basilicarum consecrationem, monachorum et clericorum pro-

(1) Vol. II, n. CCC *a* = CCCXI *a*, rr. 45-8.
(2) Ivi, rr. 209-15.
(3) Ivi, r. 535.
(4) Cf. vol. II, p. 342, nota (1).
(5) La bolla di Lucio II ci è pervenuta nel suo originale. Cf. vol. II, n. CLIX = n. CLXIII.
(6) Vol. II, n. CCLXV = n. CCLXXII.

« motionem tam in capite quam in membris ad ipsum episcopum et succes-
« sores eiusdem pertinere decernens; oleum etiam et candelas, iuxta quod a
« suis testibus fuerat comprobatum, eidem episcopo suisque successoribus solvi
« precepit, videlicet tantum olei quod in tribus quadragesimis curie sue honeste
« sufficeret ac per duas partes anni diebus singulis unum brachium candelarum.
« processu vero temporis, cum abbas et monachi monasterii antedicti late contra
« eos sententie pertinaciter contrairent, venerabilis frater noster .. patriarcha
« Ierosolimitanus, tunc Bobiensis electus, in presentia felicis memorie Lucii
« pape [III] suam de ipsis proposuit questionem, ac tandem in regesto Eugenii
« pape [III] reperta sententia memorata, idem papa Lucius abbatem Sancti Co-
« lumbani et monachos ac successores eorum ad obediendum ipsi electo et suc-
« cessoribus eius sicut propriis episcopis de communi fratrum consilio condem-
« pnavit, auctoritate apostolica sententiam antedictam confirmans, sicut in eius
« autentico manifeste perspeximus contineri. preterea quoniam privilegia felicis
« memorie Anastasii [IV] et Adriani [IV] pontificum Romanorum ecclesie Bo-
« biensi collata partim maliciose abrasa fuerant in ipsius ecclesie detrimentum,
« idem papa Lucius [III], volens indempnitati eius in posterum providere, de-
« crevit ut propter illas rasuras nullo unquam tempore dicta privilegia repro-
« bentur, que omnia postmodum per pie memorie Urbanum papam [III] pre-
« decessorem nostrum auctoritate fuerunt apostolica confirmata, prout in eius
« privilegio plenius continetur » (1).

Prima di tentare di risolvere questa stridente contradizione tra le bolle, senza alcun dubbio genuine, ricordate nella sentenza di Innocenzo III e le lettere e le bolle, pure genuine, di cui è menzione nella relazione processuale del 20 novembre 1207 e negli atti processuali del 17 novembre dello stesso anno, è necessario mettere qui a raffronto, determinandole ora il più esattamente possibile alla luce dei nuovi dati che siamo venuti acquistando nel corso di queste ricerche, le serie degli abbati di S. Colombano e dei vescovi di Bobbio dal 1143 al 1208 che già avevo tentato di fissare nelle varie note ai documenti n. CLXXXIII = n. CCXVI e n. CCC*a* = n. CCCXI *a*.

Serie degli abbati.

Oglerio. L'8 marzo 1143 ottiene da Innocenzo II l'esenzione (2) confermatagli poi il 15 marzo 1144 da Lucio II (3). Fu assunto al vescovado posteriormente al 15 marzo 1144 e prima del febbraio 1145 (4).

Serie dei vescovi.

Simeone. Fu eletto verso il 1125. Morì posteriormente al 15 marzo 1144 e prima del febbraio 1145.

(1) Vol. II, n. CCCII = n. CCCXIII, rr. 3-36; cf. anche n. CCLXI = numero CCLXIX, rr. 5-10.

(2) Vol. II, n. CLV = n. CLVIII.

(3) Ivi, n. CLIX = n. CLXIII.

(4) Cf. a p. 150.

Gotescalco. Ottenne la conferma della sua elezione da Lucio II, per delegazione del quale fu consacrato da Arduino vescovo di Piacenza dopo il 15 marzo 1144 e prima del febbraio 1145 (2).

Morì al più tardi verso la fine del 1151 o agli inizi del 1152 (3).

Anselmo de Buxinatho. Ottenne la conferma della sua elezione da Eugenio III, per delegazione del quale fu consacrato dal vescovo di Pavia al più tardi tra la fine del 1151 e il principio del 1152 (4).

Folco. Successe ad Anselmo tra il 12 luglio 1153 e il 3 dicembre 1154, nel qual tempo ottenne la conferma della sua elezione da Anastasio IV, per delegazione del quale fu consacrato dal vescovo di Reggio (6).

Morì tra il 2 ottobre 1163 e il 20 settembre 1170 (8).

Oglerio. Successe a Simeone tra il marzo 1144 e il febbraio 1145 e resse il vescovado almeno fino al 17 maggio 1155 (1).

Oberto I. Successe a Oglerio assai probabilmente nel 1155 e certamente prima del novembre 1158, quando ottenne da Federico II il titolo di conte di Bobbio (5).

Viveva ancora il 13-21 febbraio 1160 (7).

Guglielmo de Oneto. Successe ad Oberto poco dopo il febbraio del 1160 (9) e tenne la sede Bobbiese fino verso il 1170.

(1) Roma, arch. Doria-Pamphili, banc. 74, perg. n. 398; cf. vol. II, p. 172, nota (1).

(2) Cf. vol. II, p. 179 in nota, e 368 nota (2).

(3) Cf. quanto si dirà in seguito a p. 152-3.

(4) Cf. quanto si dirà in seguito a p. 152-3, e vol. II, p. 179 in nota, e p. 368, nota (3).

(5) Cf. vol. III, p. 126; cf. anche vol. II, p. 347, nota (1).

(6) Cf. vol. II, p. 179 in nota, e p. 368, nota (4).

(7) Vol. II, n. CLXXV = n. CLXXXII; cf. anche ivi a p. 347, nota (1).

(8) Il documento numero CLXXXII = n. CLXXXIX del 2 ottobre 1163 è l'ultimo nel quale figuri il nome dell' abbate Folco; il n. CLXXXIV = n. CXC del 20 settembre 1170 è il primo in cui comparisca il nome dell'abbate Manfredo. Cf. anche vol. II, p. 179 in nota.

(9) Cf. quanto si dirà in seguito a p. 161 a rettifica di quanto è detto a p. 342, nota (2), e p. 347, nota (1) del vol. II.

Manfredo. Successe a Folco e ricorre nei documenti quale abbate dal 20 settembre 1170 al 24 aprile 1180 (1).

Rainerio. Successe a Manfredo verso la fine del 1180, certamente prima del 4 aprile 1181. Ottenne la conferma della sua elezione da Lucio III, per delegazione del quale fu consacrato dal vescovo di Parma tra il giugno e l'ottobre 1183 (5). Si fa menzione di lui nei documenti fino al 30 marzo 1197.

Alberto. Successe a Rainerio probabilmente tra la fine del 1198 e il principio del 1199: l'1 aprile 1199 era già abbate eletto (6).

Nel novembre del detto anno era a Roma per sollecitare dal papa la con-

Gandolfo. Successe immediatamente a Guglielmo de Oneto. Nei documenti il suo nome figura dal 15 maggio 1178 al 4 settembre 1182; ma egli dovette ascendere alla cattedra vescovile di Bobbio verso il 1170, certo prima del 18 novembre 1172, data dell'autenticazione delle bolle e dei diplomi falsi riguardanti l'esenzione del monastero e i diritti di contea su Bobbio fatta eseguire, come si dirà a p. 168, appunto in vista di quel processo tra monastero e vescovado per S. Albano, S. Pietro di Bocco e Valverde, i cui atti io ho attribuiti al primo periodo dell' abbaziato di Manfredo e del governo di questo vescovo (2).

Assai probabilmente morì verso la fine del 1182 (3).

Sant'Alberto II. Successe a Gandolfo verso la fine del 1182 e fu trasferito alla sede vescovile di Vercelli il 20 aprile 1185 (4).

Ottone. Successe a sant'Alberto II nel 1185 e tenne la cattedra vescovile di Bobbio almeno fino al 18 novembre 1203 (7) quando fu trasferito alla sede arcivescovile di Genova.

(1) Vol. II, n. CLXXXIV = CXC e CCIII = n. CCX. Cf. anche ivi, p. 179, in nota.

(2) Cf. vol. II, pp. 171-2, in nota.

(3) Vol. II, p. 347, nota (1) e p. 350, nota (3).

(4) Vol. II, p. 350, nota (3).

(5) Vol. II, p. 342, nota (1); cf. anche a p. 179 in nota.

(6) Cf. vol. II, n. CCLIX = n. CCLXVII.

(7) Ivi, n. CCLXXXV = n. CCXCV.

ferma della sua elezione e la sua consacrazione (1).

Romano. Successe ad Alberto nei primi mesi del 1201 (2): era già abbate il 13 maggio di detto anno (3) e tenne l'abbazia fino verso il 1218 (4).

Oberto II. Successe a Ottone probabilmente a principio del 1204 e tenne la cattedra vescovile di Bobbio fino al 1233 (5).

Tenendo presenti le due serie cronologiche degli abbati di S. Colombano e dei vescovi di Bobbio possiamo ora delineare sommariamente lo svolgersi degli avvenimenti storici in questo periodo di tempo e vedere come siano sorti i documenti sopra citati e così contradittorî fra loro: è in fondo affrontare direttamente il problema delle falsificazioni Bobbiesi nel secolo xii.

Sul cadere del 1144, morto il vescovo Simeone, l'abbate Oglerio suo nipote veniva elevato al vescovado.

Il monastero per la prima volta, dopo circa tre secoli e mezzo, eleggeva liberamente, al di fuori di qualsiasi influenza esterna, l'abbate Gotescalco, il quale, riconfermato da Lucio II, veniva consacrato per delegazione di quest'ultimo da Arduino vescovo di Piacenza.

Questo avvenimento dovette assumere proporzioni di grande solennità in Bobbio: l'esclusione poi del vescovo Bobbiese, che pure era stato fino allora il capo del monastero stesso e al quale il monastero doveva la sua situazione attuale, dalla consacrazione del nuovo eletto, è un indizio di quanta cura ponessero i monaci di S. Colombano nel non creare precedenti pericolosi ed equivoci e nell' affermare di fronte al vescovado Bobbiese la loro completa autonomia.

Poco dopo incominciarono tra il monastero e il vescovado le liti per i possessi di Casasco, Cavana, Cavana Nova, Cerreto, Lazzarello, Ritorno, S. Albano di Bobbio, S. Pietro di Bocco e Valverde delle quali si è parlato poco sopra (6); possessi che il monastero teneva a censo perpetuo e a fitto dalla mensa vescovile e che ora pretendeva gli appartenessero direttamente.

Oglerio si trovava così a sperimentare di persona le tristi condizioni che egli era venuto creando al vescovado quando era abbate: ciò che poi doveva seriamente preoccuparlo erano i propositi aggressivi del monastero e le finalità, a lui ben note, cui tendevano quelle liti.

Tale stato di cose non mutò, si aggravò anzi, quando morto Gotescalco gli successe nell'abbaziato Anselmo de Buxinato, la cui elezione e consacrazione per mezzo del vescovo di Pavia delegato di Eugenio III deve probabilmente riportarsi al più tardi al 1151-1152, poichè nella prima metà del 1153

(1) Cf. vol. II, n. CCLXI = n. CCLXIX.
(2) Cf. a p. 170.
(3) Vol. II, n. CCLXXII = n. CCLXXXII.
(4) Cf. vol. I, p. 30.
(5) Cf. ivi, p. 60-1.
(6) Cf. a pp. 144-5.

erasi non solo già svolto, ma anche risoluto presso la santa Sede un processo, certamente non breve, per la esenzione del monastero o per la sua dipendenza diretta dal vescovo di Bobbio.

Non è improbabile che le liti si estendessero anche ad altri possessi della mensa vescovile e che cominciasse allora da parte del monastero quella campagna, tenacemente svolta fino al 1207, tendente a far figurare il vescovado per tutti i suoi beni come censuale del monastero stesso.

Unica via di salvezza per il vescovado Bobbiese minato nelle fonti stesse della sua vita deve essere apparsa ad Oglerio l'ottenere dal papa Eugenio III la revoca del decreto Innocenziano di esenzione per il monastero e il ritorno di quello alla dipendenza del diocesano: la frase che nelle deposizioni testimoniali del 17 novembre 1207 gli attribuisce prete Petrocco per averla appresa da coloro « qui magnam conversationem habuerunt cum condam Oglerio », il quale soleva spesso ripeterla al preposto e ai canonici bobbiesi, « certe nos nec « aliquis episcopus numquam habebimus firmos pedes in episcopatu isto donec « monasterium erit in terra ista, et propterea intencio et opus nostrum simi- « liter omnia esse deberent ut de illo monasterio aliud fiat » (1), se non è autentica esprime assai bene il suo pensiero.

Le ragioni addotte da Oglerio per indurre Eugenio III a revocare al monastero l'esenzione e a sottoporlo nuovamente alla giurisdizione del vescovo di Bobbio, debbono essere state senza dubbio quelle stesse che nel 1199 temporaneamente « et personaliter » al vescovo Ottone (2), e nel 1208 in perpetuo al vescovo Oberto (3), determinarono Innocenzo III a togliere al monastero l'esenzione predetta in favore del vescovado: la povertà della chiesa Bobbiese « que licet sit pontificali predita dignitate, in redditibus tamen proponitur esse « modica et exilis » (4), e, forse, l'indisciplinatezza dei monaci.

Il monastero naturalmente non tardò a protestare presso la santa Sede per questo tentativo del vescovo e ne seguì un processo.

Come si rileva dalla supplica di « L. in ecclesia Beati Columbani prepo- « situs et omnes illius congregationis monachi » della seconda metà del 1155 (5), dagli atti processuali del 17 novembre 1207 (6) e dalle citate bolle del 1 dicembre 1199 (7) e 21 febbraio 1208 (8), da una tradizione quindi costante per oltre mezzo secolo e rappresentata da documenti delle due parti, la difesa del monastero era impostata su queste basi.

Re Agilulfo donò Bobbio e il suo territorio per quattro miglia all'intorno a san Colombano, il quale vi fondò l'abbazia con la chiesa in onore dei santi Pietro e Paolo e la sottomise direttamente alla santa Sede.

(1) Vol. II, n. CCC *a* = CCCXI *a*, rr. 120-7.
(2) Ivi, n. CCCII = CCCXIII, rr. 50-9; nn. CCLX = CCLXVIII e CCLXI = CCLXIX.
(3) Ivi, n. CCCII = n. CCCXIII, rr. 105-13.
(4) Ivi, rr. 51-3.
(5) Ivi, n. CLXXII = n. CLXXIX.
(6) Ivi, n. CCC *a* = n. CCCXI *a*.
(7) Ivi, n. CCLX e n. CCLXI.
(8) Ivi, n. CCCII = CCCXIII.

Tale stato di cose durò per vari secoli (1).

In seguito, essendo cresciuto intorno al monastero il numero dei fedeli, si credette opportuno di istituire accanto al monastero stesso il vescovado di Bobbio pur rimanendo quello indipendente da quest' ultimo, e, secondo la consuetudine, direttamente soggetto alla santa Sede.

E come ecclesiasticamente, così dal punto di vista economico, i due istituti erano tra loro completamente indipendenti, poichè in seguito ad una divisione legalmente fatta e riconosciuta, la mensa vescovile fu dotata con una parte, ben determinata, dei possessi del monastero (2).

Ma ciò che era stato fatto per il bene dei fedeli si rivolse ben presto ai danni dei monaci; chè i vescovi pretesero d'imporre la loro giurisdizione ecclesiastica al monastero, decimare sui suoi possessi, ingerirsi della sua vita interna, angariarlo in ogni modo: giusta punizione di Dio e di san Colombano, il quale « anathematizavit aliquem qui velet hunc locum in alio statu transmutare, « idest de abatia episcopatum vel canonicam instituere, vel de omni predicta « possessione pro iam dictis negotiis aliquid demere vel minuere.

« quam sentenciam firmavit beatus Gregorius Romane urbis antistes et « privilegio per sanctum Columbani cenobium coroboravit et confirmavit, ut « indissolubiliter anathematis vinculo datores et accetores essent conligati.

« malignus vero ostis, idest diabolus, qui callide hominum mentes decipit, « obcecavit omnes illos qui contra hoc preceptum ire ausi fuerunt.

« hac de causa, quia potestatem terrenam dilexerunt et condebuerunt pro« dere, laboraverunt preesse et per suam tirannidem Dei gloriam perdiderunt, « et, uti dira anathemate sancti Columbani et sancti Gregorii constricti, num« quam ad veram satisfaccionem pervenerunt » (3).

I monaci avevano scontato duramente, e lo scontavano tuttora, l'avere dato agli imperatori il loro consenso nell'erigere l'abbazia in vescovado disobbedendo insieme alla regola di san Colombano e alla santa Sade; chè gl' imperatori « ibi plures episcopos in principio posuerunt et intruserunt contra vo« luntatem et inhibitionem domini pape, sicut continetur in litteris eius transmissis « clero et populo Bobiensi . . . bullatis plombea bulla papali, [et que] littere lecte « et vise sunt et fuerunt per omnes quasi qui legere sciunt in Bobio et adhuc « legi po[ssunt] cum sua bulla, et de hoc est fama publica et [vox in] Bobio » (4).

Pur non tenendo conto dei danni subiti, con qual giustizia si potrebbe sottoporre ora il monastero di S. Colombano, che fin dai tempi di Gregorio Magno, prima e dopo la divisione patrimoniale e l'istituzione del vescovado, era soggetto direttamente alla santa Sede, alla giurisdizione del vescovo di Bobbio (5)?

(1) Vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX, rr. 13-20; n. CCC *a* = n. CCCXI *a* (doc. del 17 novembre 1207), rr. 21-33, 160-2.

(2) Ivi, n. CCLXI = n. CCLXIX, rr. 1-11.

(3) Vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX, rr. 38-48.

(4) Ivi, n. CCC *a* = n. CCCXI *a* (doc. del 17 novembre 1207), rr. 33-41.

(5) Ivi, n. CCLXI = n. CCLXIX, rr. 1-20.

A conferma di tali affermazioni il monastero disponeva di una documentazione larghissima.

Per legittimare il possesso della Valle di Bobbio e degli altri beni fuori della Valle poteva addurre oltre i diplomi dei re langobardi Agilulfo 24 luglio 613 e Adaloaldo 25 luglio 623 e 17 luglio 625, interpolati ormai da oltre un secolo (1), tutti i diplomi carolini e post-carolini, da quello più antico di Berengario 2-5 marzo 888 a quello di Ottone III 1 ottobre 998, interpolati alcuni nel 912 circa (2), altri nel primo decennio del secolo XI (3), e quelli infine genuini di Carlo Magno 5 giugno 774 e Ludovico II 7 ottobre 860 e 2 febbraio 865 (4).

Quanto alla questione dell'esenzione del monastero da qualsiasi giurisdizione diocesana e della sua diretta dipendenza dalla santa Sede anteriormente al 1014, alla erezione cioè del monastero stesso in vescovado, non era passibile neppure di discussione: lo dimostravano all'evidenza la bolla di Onorio I 11 giugno 628, il «preceptum Rotharit» del gennaio-aprile 643, la lettera dello stesso Rotari e della regina Gundiberga a Teodoro I, la bolla di Teodoro I 4 maggio 643, la bolla di Martino I del 649-653, il precetto di Rodoaldo 4 novembre 652, le bolle di Gregorio II o III 715-741, Zaccaria 741-753, Sergio II 844-847, Giovanni VIII 772-782, Formoso 891-894 e Leone V 903, con le conferme degli imperatori Berengario I 2-5 marzo 888, Guido 11 aprile 893, Lamberto 24-25 luglio 896, Berengario I 11 settembre 903, tutte falsificazioni e interpolazioni, ma vecchie ormai di circa due secoli e mezzo (5), che assai difficilmente la curia Romana poteva essere in grado di contestare e che ad ogni modo gli avvenimenti del 1014 avevano legittimato; e a questi si aggiungevano i diplomi di Ottone I 30 luglio 972, Ottone III 1 ottobre 998 e la bolla di Silvestro II 999-1003, i primi due interpolati, l'altra falsificata nel primo decennio del secolo XI (6).

Un solo documento mancava nella serie; la bolla colla quale Gregorio Magno sottoponeva il nascente monastero di Bobbio alla giurisdizione diretta della santa Sede.

Ma il monastero sopperì alla lacuna falsificando di sana pianta la «[car]«tula qualiter domnus [C]olumbanus tradidit monasterium Ebobiensi Sede Apo«stolica» (7) nella quale fissava una tradizione universalmente accettata in Bobbio, che doveva risalire per lo meno agl'inizi del secolo XI, all'epoca della erezione del monastero in vescovado, e della quale il monastero stesso aveva dovuto servirsi come d'un'arma contro il vescovado nella seconda metà del secolo XI durante le lotte per la rivendicazione del patrimonio abbaziale, che era rimasto in possesso della mensa vescovile.

(1) Cf. a pp. 142-3.
(2) Cf. a pp. 53-73.
(3) Cf. a pp. 76-7.
(4) Sul diploma di Ludovico II del 2 febbraio 865 cf. a pp. 54-61.
(5) Cf. a pp. 40-73.
(6) Cf. a pp. 76-7.
(7) Vol. I, n. 1.

Di tutte le falsificazioni Bobbiesi che siamo finora venuti esaminando e che esamineremo in seguito, questa è certamente la più puerile e la più facilmente riconoscibile per la sua struttura; era tuttavia allora la meno passibile di critica, appunto perchè fondata su una tradizione viva riconosciuta anche dalla parte avversaria.

Chi si sarebbe dato la pena di rilevare che, quando san Colombano giungeva a Bobbio e sulle rovine di un' antica cappella rurale fondava il monastero, san Gregorio Magno era morto da un decennio?

Una inezia alla quale nessuno avrebbe badato: non certo i monaci di S. Colombano che non occorre neppure credere su questo punto in malafede (1).

Che tale falsificazione sia del secolo XII è dimostrato dal formulario in essa usato; che sia stata compilata durante il governo abbaziale di Gotescalco o di Anselmo, oltre che dal fatto che solo allora si sentì il bisogno di simile documento, è anche provato dall' uso larghissimo che di esso si fece nella supplica del monastero a Federico Barbarossa circa la seconda metà del 1155 (2).

Più difficile doveva essere per il monastero il provare la sua diretta dipendenza dalla santa Sede dopo il 1014.

Senza dubbio quando il monastero fu eretto in vescovado esso passò dalla giurisdizione del diocesano di Piacenza a quella diretta della santa Sede; ma quando il vescovado si staccò dal monastero fu esso che rimase sotto la giurisdizione diretta della santa Sede (3) e l' altro dovette sottostargli.

Tale stato di cose durò per il vescovado fino al 20 marzo 1133, quando Innocenzo II lo aggregò all'arcidiocesi di Genova (4), e per il monastero fino al 1143, quando lo stesso pontefice gli concesse l'esenzione: per circa centotrenta anni il monastero non poteva addurre alcun documento in suo favore.

C' erano tuttavia dei fatti che abilmente sfruttati, e lo furono, potevano offrire ai monaci una base di dimostrazione nella loro difesa.

Per almeno un decennio il monastero era stato unito al vescovado, quindi sotto la dipendenza diretta della santa Sede.

Nelle lotte per la Riforma della Chiesa tra Enrico III e Leone IX, poi in quelle per le investiture tra Enrico IV ed Enrico V da una parte, Gregorio VII e i suoi successori dall'altra, il vescovado di Bobbio, creazione imperiale, doveva aver parteggiato per l' impero, ed è facile che gl' imperatori, come attesta prete

(1) Cf. vol. II, n. CCC *a* = n. CCCXI *a*, rr. 65-83 e 225-30. Notevoli sono le frasi che vari testi affermano avere udito dai vescovi di Bobbio « in con« tionibus et predicationibus »: « san« ctus Columbanus fundator fuit et « acquistator Bobii et monasterii » (righi 135-6; 161-2); « hec ad honorem « Dei et beati Columbani, qui fuit fon« dator et acquistator tocius istius terre » (rr. 177-8); « hoc dicimus ad hono« rem fundatoris et patroni nostri beati « Columbani » (rr. 197-8). Cf. vol. II, p. 344, nota (1).

(2) Vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX. Cf. anche la mia nota (1) al doc. n. CCC *a* = n. CCCXI *a*, p. 344.

(3) Cf. vol. I, numero CXXXVI = n. CXXXVII, rr. 47-8.

(4) Vol. II, n. CXLVI = n. CXLVIII.

Petrocco della sua deposizione testimoniale del 17 novembre 1207 riferendosi ad una tradizione comune in Bobbio, « ibi plures episcopos posuerunt et in-« truserunt contra voluntatem et inhibitionem domini pape », e che i papi abbiano scomunicato questi vescovi intrusi.

Tali lettere di scomunica dirette al clero ed al popolo di Bobbio esistevano ancora nei loro originali ed il monastero poteva addurle (1).

Questa lotta puramente occasionale tra la santa Sede e il vescovado di Bobbio nella difesa dei monaci era elevata senz' altro a sistema: i pontefici non avevano voluto « in principio » riconoscere la creazione del vescovado Bobbiese fatta dagl' imperatori contro la regola di san Colombano e ledendo i diritti della santa Sede direttaria del monastero, e ne avevano scomunicato i vescovi; soltanto molto più tardi essi accettarono il fatto compiuto.

Ma anche per questo periodo i monaci non seppero rinunziare ad un documento che attestasse la loro esenzione dalla giurisdizione diocesana e la loro dipendenza da Roma e falsificarono una bolla di Pasquale II (1099-1118), che non c'è pervenuta ma che fu però allegata negli atti processuali del 1207 (2).

Sulle bolle genuine di Innocenzo II 8 marzo 1143 e Lucio II 15 marzo 1144, le uniche attestanti veramente la dipendenza del monastero dalla santa Sede, ma che nella difesa dei monaci dovevano apparire solo come conferme recenti di antichi diritti, forse si sorvolò addirittura o almeno non si insistette (3): era ancor fresca la memoria delle recenti consacrazioni fatte per delegazione papale dagli abbati Gotescalco e Anselmo.

Il monastero rischiava in questo processo il tutto per il tutto; ma la via scelta nella sua difesa ed offesa, convien convenirne, non era davvero nè la più diritta, nè la più sicura.

La sentenza di Eugenio III non ci è pervenuta, ma ne abbiamo il seguente riassunto nella bolla 21 febbraio 1208 di Innocenzo III a Uberto vescovo di Bobbio: « Tempore felicis recordationis Eugenii pape [III] predecessoris « nostri inter bone memorie O[glerium] episcopum Bobiensem et [Anselmum] « abbatem et monachos Sancti Columbani super subiectione ipsius monasterii « ac multis aliis questione suborta, dictus predecessor noster, utriusque partis « rationibus et allegationibus diligenter auditis et plenius intellectis, commu-« nicato fratrum suorum consilio, monasterium Sancti Columbani, suadente « iustitia, dicto predecessori tuo adiudicare curavit, confirmationem abbatis, be-« nedictionem quoque ac correctionem monasterii regularem, altarium etiam « ecclesiarum seu basilicarum consecrationem, monachorum et clericorum « promotionem, tam in capite quam in membris, ad ipsum episcopum et suc-« cessores eiusdem pertinere decernens, oleum etiam et candelas iuxta quod

(1) Vol. II, n. CCC *a* = n. CCCXI *a*, rr. 33-41.

(2) Vol. II, n. CCC *b* = n. CCCXI *b*, r. 82.

(3) Infatti nella relazione processuale dei delegati pontifici Siccardo e Giovanni Buono è citata solo la bolla di Innocenzo II: quella di Lucio II del 1144 non è neppure menzionata.

« a suis testibus fuerat comprobatum, eidem episcopo suisque successoribus solvi « precepit, videlicet tantum olei quod in tribus quadragesimis curie sue hone« ste sufficeret ac per duas partes anni diebus singulis unum brachium cande« larum » (1).

I monaci di S. Colombano non perdonarono mai ad Oglerio questa sua vittoria che in seguito fu attribuita alla imperizia o alla frode dell'abbate Anselmo (2) e che per allora annullava d'un tratto gli sforzi secolari del monastero proprio quando questi erano stati coronati dal più pieno successo. Nella tradizione monastica Oglerio è rimasto il peggiore nemico del monastero, del quale pure era stato abbate prima di esser vescovo, colui che per solo desiderio di ricchezze e di potenza materiale ne aveva giurato la distruzione: tutti i vescovi bobbiesi avevano, chi più chi meno, fatto del male all'abbazia; ma qualcuno, come Simeone, si pentì e « quiquid a sacerdotibus illius terre illi « iniunctum fuit mirifice observavit » (3); qualche altro, come il vescovo Ottone poi arcivescovo di Genova, si astenne il più possibile dall'offendere S. Colombano, punto dal rimorso (4): « iste quidem episcopus, qui Oglerius vocatur, « subplevit quiquid ab aliis inexpletum fuit! » (5).

Dio lo punì in vita ed in morte: a principio del secolo XIII la tradizione riferiva di lui « quod... comedebat sibi manus suas quando in extremis po« situs inducebatur ad confessionem et ad penitentiam, et quod in tantum fe« tebat tunc vivus quod mirabile est! » (6).

Il monastero non si dette per vinto: rifiutò ogni obbedienza al vescovo ottenendo che si istruisse nuovamente il processo (7) e nello stesso tempo, per non pagare le decime domenicali, appellò come monastero regio all'imperatore, al quale unicamente era sottoposto « in mundialibus » (8), e ne ottenne un diploma in data 23 marzo 1153, di cui possediamo tuttora l'originale.

Con questo diploma Federico I non solo riconfermava al monastero tutti i suoi attuali possessi e lo riceveva « sub defensionem et tuitionem », ma stabiliva « ut, iuxta privilegia a Romanis pontificibus collata, prefatum cenobium « suum ius ac vigorem teneat, ita ut nullius episcopio subiaceat neque aliquod « obsequium prebeat, set, cum necesse fuerit, quem episcopum voluerit abbas

(1) Vol. II, n. CCCII = n. CCCXIII.

(2) Vol. II. n. CCLXI = n. CCLXIX, rr. 5-8.

(3) Vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX, rr. 48-52; cf. anche il doc. n. CCC *a* = n. CCCXI *a*, rr. 42-5.

(4) Vol. II, n. CCC *a* = n. CCCXI *a*, rr. 380-5.

(5) Vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX, rr. 52-3.

(6) Vol. II, n. CCC *a* = n. CCCXI *a*, rr. 219-22.

(7) Ciò si desume dal fatto che la questione dell'esenzione del monastero dalla giurisdizione del diocesano di Bobbio, malgrado le posteriori conferme della sentenza di Eugenio III, continua ad agitarsi per tutto il secolo XII, e che il relativo processo intentato presso la santa Sede si chiude definitivamente soltanto il 21 febbraio 1208 con la sentenza di Innocenzo III.

(8) Vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX, r. 59.

« vel congregatio adeat propter consecrationem vel chrismatis dationem » (1): qualche cosa dunque di più di quanto stabilivano le stesse bolle di esenzione di Innocenzo II e Lucio II, dove si concedeva al monastero di ricevere cri- « sma, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes « clericorum » da qualsiasi vescovo solo nel caso che la sede Bobbiese vacasse o fosse occupata da un vescovo scismatico (2).

Mentre in linea di diritto la lite rimaneva così « sub iudice », praticamente le due parti contendenti seguitavano a molestarsi a vicenda: il vescovado tentando di applicare come meglio poteva la sentenza di Eugenio III, il monastero esimendosi in tutti i modi da ogni prestazione di decime e di censi e da ogni riconoscimento della giurisdizione diocesana.

Intanto l' 8 luglio 1153 Eugenio III moriva e Oglerio, come di norma, chiedeva e otteneva dal successore di quello, Anastasio IV, la conferma dei privilegi della chiesa Bobbiese e quindi anche della sentenza di Eugenio III riguardante la soggezione del monastero di S. Colombano (3).

Ciò non impediva tuttavia a Folco, successo nell'abbaziato ad Anselmo nel 1154, di ottenere dallo stesso Anastasio IV la conferma della sua elezione e per delegazione sua la consacrazione dal vescovo di Reggio (4): appunto perchè giuridicamente il monastero era ancora sotto la diretta dipendenza della santa Sede (5).

Ma Oglerio non era uomo da immobilizzarsi in una situazione snervante per le lungaggini di un processo che poteva prolungarsi per un tempo indefinito.

Cominciò col dare nessun peso al privilegio di Federico I del 23 marzo 1153 ingiustamente lesivo, come si è rilevato, dei suoi diritti vescovili; poi occupò i possessi di Casasco, Cavana, Cavana Nova, Ritorno, Lazzarello, S. Albano, S. Pietro di Bocco e Valverde, di cui era direttario e per i quali era in lite col monastero fin dal tempo dell'abbate Gotescalco; estese infine, come sembra rilevarsi dalla supplica del 1155 (6), i suoi diritti di decima domenicale almeno sui possessi monastici del territorio di Bobbio.

Nel novembre-dicembre 1154 il monastero doveva di nuovo rivolgersi in Roncaglia all'imperatore (7) il quale incaricava del processo i Piacentini; e nello stesso tempo otteneva come al solito da Adriano IV, successo ad Anastasio IV morto il 3 dicembre, la conferma dei suoi privilegi (8).

(1) Vol. II, n. CLXIV = n. CLXX, rr. 43-7.
(2) Vol. II, n. CLV = n. CLVIII e CLIX = n. CLXIII.
(3) Vol. II, n. CCCII = n. CCCXIII, r. 29.
(4) Vol. II, n. CCC *b* = n. CCCXI *b*, rr. 91-99. Cf. quanto si è detto a proposito a p. 150.
(5) Così credo debba risolversi quella contradizione derivante dall'esistenza di due bolle di contenuto opposto, riguardo alla questione dell'esenzione del monastero di Bobbio, emanate dallo stesso pontefice, della quale si è detto a pp. 147-9.
(6) Vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX, rr. 61-9.
(7) Ivi, rr. 74-7.
(8) Vol. II, n. CCC *b* = n. CCCXI *b*, rr. 83-91.

Anche Oglerio otteneva dal papa la stessa conferma, ma i monaci, non sappiamo come, riuscirono ad impossessarsi della bolla e di quella di Anastasio IV e raschiarono il passo che si riferiva alla soggezione del monastero al vescovado (1).

Qualche mese dopo, però, a principio del febbraio 1155, Oglerio si presentava a Federico I accampato allora allora sulle rovine di Asti e ne otteneva un diploma che annullava quello concesso due anni prima al monastero e che doveva essere semplicemente la conferma della bolla di Anastasio IV, il riconoscimento cioè dei diritti della chiesa Bobbiese, compreso quello di piena giurisdizione sul monastero di S. Colombano (2).

La politica non deve essere stata estranea a questo fatto: la fiera lotta ingaggiata tra i comuni italiani e l'impero aveva creato in questi ultimi due anni situazioni nuove, e il Barbarossa non poteva non vedere di buon occhio alle spalle dell'infido e spesso ostile comune di Piacenza il sorgere della potenza del vescovado Bobbiese favorevole all'impero.

Quando Oglerio ritornò da Asti, riferiscono i monaci nella citata supplica del 1155, «venit et claustrum nostrum intravit, et ut ei obedientiam ad modum «abatis faceremus precepit...; iterum alio die reversus nobis omnem potesta«tem abstulit, claves rapuit, ecclesiam intravit et tandiu quesivit, ut thesaurum «invenit. postea iuramenta sibi fieri precepit, et clericis et laicis, qui iura«menta fecerunt commendavit. monachos per se et per alios verberare mi«natus est, et sic factum est quod tres de nostris monachis iam rediere et «omnes [con]ati sunt recedere» (3). Non sappiamo quale sia stato l'esito di questa supplica, ma è assai probabile che di fatto il monastero abbia dovuto, finchè Oglerio visse, subire la sua giurisdizione.

A costui, morto probabilmente verso la fine del 1155 o al più tardi nella prima metà del 1158, successe Oberto I, uomo d'armi oltre che di chiesa, come tanti altri in quel tempo.

Nelle liti col monastero per le decime egli trovava il vescovado nella posizione privilegiata che gli era venuto creando Oglerio mediante il diploma del febbraio 1155: seguendo la via tracciata dal suo predecessore, che era poi quella stessa adottata dal monastero nella sua difesa, messa da parte la santa Sede, presso il cui tribunale il processo bobbiese si trascinava con lentezza impressionante, si rivolse direttamente a Federico I.

Poichè il monastero affermava, e giustamente, che «in mundialibus» dipendeva soltanto dall'impero, quello era l'unico mezzo per tagliar corto ad ogni questione.

Abbiamo visto (4) come gli avvenimenti politici favorissero i disegni di

(1) Vol. II, n. CCCII = n. CCCXIII, r. 30.

(2) Vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX, rr. 77-8; cf. anche la mia nota al documento n. CLXXI = n. CLXXVIII.

(3) Vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX, rr. 80-9.

(4) Cf. a p. 126.

Oberto I e come nel novembre dell' anno 1158 Federico I lo creasse conte di Bobbio: tutte le regalie imperiali su Bobbio e sul territorio immediatamente circostante passavano quindi per necessità in sua mano e con esse il monastero di S. Colombano.

La questione principale, quella delle decime temporali, era risolta in favore del vescovado; quanto all'altra per i possessi di Casasco, Cavana, Cavana Nova, Cerreto, Lazzarello, Ritorno, S. Albano, S. Pietro di Bocco e Valverde, diventata ormai una questione secondaria, essa fu composta per intervento imperiale, secondo giustizia, con soddisfazione delle due parti colla sentenza di Crema del luglio-agosto 1159 (1), riconfermata poi in Pavia nel febbraio 1160 (2), per la quale lasciando il dominio diretto di quei possessi al vescovado si reintegrava il monastero nel dominio utile dei medesimi (3).

Poco dopo il febbraio 1160, morto Oberto I, a quanto sembra, in una lotta di fazione (4), venivano immessi nel possesso immediato di quei beni il suo successore Guglielmo e, per il monastero, l'abbate Folco (5).

La erezione del vescovado di Bobbio in contea fu un colpo così fiero per il monastero che non potè mai più riaversi.

Per sottrarsi almeno per il momento, alle conseguenze immediate, esso

(1) Vol. II, n. CLXXIV = n. CLXXXI.

(2) Vol. II, n. CLXXV = n. CLXXXII.

(3) Cf. quanto si è detto a pp. 144-5.

(4) Nelle deposizioni testimoniali del 17 novembre 1207 (vol. II, numero CCC *a* = n. CCCXI *a*, rr. 217-9) il monaco Corrado riferisce « quod sepissime audivit dici quod episcopus « Obertus fuit totus taliatus in quodam burego, ubi se absconderat », naturalmente per punizione di Dio e di san Colombano.

La tradizione monastica della seconda metà del secolo XII e del principio del XIII ci raffigura Oberto I come il più grande nemico e persecutore del monastero dopo Oglerio.

Nelle citate deposizioni testimoniali il monaco Giovanni « de Ansaldo » (rr. 48-60) dice « quod recordatur quod « condam Bobiensis episcopus Obertus « Malvinus fecit extrahi occulos cuidam subdiacono monasterii, sapienti « et honesto, absque ratione, et ipsum « fecit in carceribus detineri usque ad « mortem, quia noluerat sibi tradere « Rocham de Carana, quam dictus subdiaconus pro monasterio custodiebat, « et dum instanter idem subdiaconus « peteret penitenciam, episcopus ipsam « denegavit. et dixit quod idem episcopus fecit capi quendam Iohannem monachum deferentem a curia « domini Frederici imperatoris privilegia multa et confirmationes privilegiorum Sancti Columbani et ipsum « monachum per triennium fecit in « vinculis detineri per Hugonem episcopum Placentinum, et dicta privilegia idem episcopus Bobiensis de« struxit et combussit » (cf. vol. II, n. CLXXXIII = n. CCXVI, rr. 74-9.

È assai probabile che durante il governo episcopale di Oberto per le liti tra monastero e vescovado per le decime sia dominicali, sia ecclesiastiche, si venisse più volte a vie di fatto; non bisogna però dimenticare che gli episodi sopra riportati ci provengono soltanto da parte monastica, esposti quindi tendenziosamente nella forma più sfavorevole al vescovado.

(5) Vol. II, n. CLXXXIII = n. CCXVI, rr. 81-2.

cercò di fondere la questione dei diritti di contea con quella della esenzione intanto quella, come quest'ultima, sarebbe rimasta in sospeso.

Fin dal IX secolo il monastero era regio; ad esso Bobbio città doveva il suo sviluppo e la sua floridezza e la vallata di Bobbio la sua colonizzazione e la sua coltura; lo stesso comune doveva la sua origine al monastero il quale senza dubbio sulla fine del secolo XI e più ancora nel XII se ne servì come d'un'arma contro le pretese del vescovo, poichè, anche dopo le non spontanee transazioni con quest'ultimo, conservava il diritto di eleggere metà dei suoi membri (1). Tutto ciò non era la feudalità vera e propria, ma bene sfruttato poteva darne le parvenze.

(1) Il 31 maggio 1173 (vol. II, n. CLXXXVI = n. CXCII) alcuni «homi-«nes Bobii» in Piacenza, «in pleno «Placentino consilio ad campanam so-«natam colecto» giurano «quod at-«tendent omnia precepta que consules «Placentie eis fecerunt de offensione «et pro offensione, quam ipsi Placen-«tini consules credunt Bobienses fe-«cisse communi Placentie» ; e il 7 giugno dello stesso anno (ivi, n. CLXXXVIII «= n. CXCIV) «in Bobio, in contione», alla presenza dei consoli di Piacenza «Ribaldus Logerius, Armannus de San-«cto Ambroxio consules civitatis Bo-«bii» ed altri «iuraverunt . . . obser-«vare precepta consulum Placentie, «sicut alii homines de Bobio iurave-«runt, qui iuraverunt Placentie».

Sono i primi documenti che ci attestino l'esistenza del comune Bobbiese.

In seguito troviamo il comune di Bobbio in lega cogli altri comuni Lombardi menzionato nella *Petitio societatis Lombardie et Marchie et Romanie et Verone et Venecie* dell'aprile 1175 (*Mon. Germ. hist.*, *Const. et Acta* I, 342), nella *Pax Veneta* del 1177 (ivi, p. 361), nella *Conventio pacis praeviae* del 1183 (ivi, p. 403): nella pace di Costanza (ivi, p. 416), Bobbio è tra le città alle quali non è concessa la grazia imperiale.

L'esistenza del comune Bobbiese dal 1183, cioè dall'anno della pace di Costanza, fino a tutto il periodo dell'abbaziato di Rainerio (1180-1198), anzi fino al 1207, è attestata dalle deposizioni testimoniali di Oberto Morello e di Giovanni Menabove negli atti processuali del 17 novembre 1207 (vol. II, n. CCC *a* = n. CCCXI *a*, rr. 485-92 e 534-46); dalle quali deposizioni apprendiamo pure che l'elezione dei consoli e degli altri ufficiali del comune spettava per metà al vescovo e per metà all'abbate cui aveva appartenuto per intero prima della fondazione del vescovado.

Quando dunque, come si rileva da queste notizie, la grande maggioranza delle città italiane aveva raggiunto, e da molti decenni, la piena libertà comunale, Bobbio si trovava ancora sotto la forma di regime semi-libero in cui quelle erano nell'ultimo quarto del secolo XI, quando, durante il periodo delle lotte per le investiture, i vescovi-conti chiamavano la borghesia a partecipare al governo cittadino; al primo stadio cioè del regime comunale, o precomunale, come si dice comunemente, cui però Bobbio era giunto in epoca ben remota, certo prima del 1014, quando tutte le altre città italiane, Milano compresa, erano in pieno dominio feudale. Benchè nessun documento possa addursi in prova, è mia convinzione che Bobbio abbia goduto di tale regime, che non abbandonò se non nel 1230 quando il vescovo

Ora che l'impero lo abbandonava consegnandolo alla giurisdizione temporale del vescovo-conte di Bobbio, il monastero contestava questo diritto all'impero e rivendicava a sè il titolo di conte e il dominio feudale sulla città e sul territorio di Bobbio; e poichè da secoli esso era l'unico direttario delle terre bobbiesi, la mensa vescovile gli doveva il censo per tutto ciò che vi possedeva (1).

Oberto locò al comune di Piacenza i suoi diritti su Bobbio (cf. vol. I, p. 60), fin dalla metà del secolo IX.

Nel periodo langobardo, allorchè il monastero di S. Colombano, quantunque regio, non era che un grande latifondista, gli abitanti di Bobbio e del circostante territorio politicamente dipendevano dal feudatario di Piacenza: i loro rapporti coll'abbate erano puramente quelli che correvano tra coloni, affittuari e il loro direttario.

Le cose cambiano nella prima metà del secolo IX, quando Ludovico il Pio concede al monastero, e quindi al territorio in cui sorgeva e che esso possedeva, l'immunità imperiale.

Anche gli abitanti di Bobbio e della vallata, che coltivavano le terre del monastero in una qualsiasi forma contrattuale, rientrano allora nel privilegio dell'immunità, e nei rapporti sociali e giuridici fra loro, staccati dal dominio feudale di Piacenza, non riconoscono altra autorità che quella dell'abbate.

Ma il monastero, pur essendo regio ed immune, non fu mai eretto a contea, e quindi non ebbe mai nelle sue mani il pieno dominio feudale.

Liberi dalla giurisdizione feudale di Piacenza e non completamente soggetti a quella dell'abbate, i Bobbiesi dovettero procedere alla costituzione di un governo cittadino che salvaguardasse però i nuovi ed ampi diritti del monastero: sorse così la « comunitas » costituita dai capi di famiglia che possedevano un certo censo, nel cui seno l'abbate eleggeva gli ufficiali del comune con mansioni ben determinate.

Tale stato di cose durò immutato anche nel secolo XI quando il monastero si staccò dal vescovado: soltanto che allora, in seguito alla divisione patrimoniale del 1014, della quale si è spesso parlato, il diritto di elezione degli ufficiali in seno alla comunità di Bobbio non fu più esercitato esclusivamente dall'abbate, ma da questi in concomitanza del vescovo.

Si comprende facilmente, date le lotte tra vescovado e monastero, come la partecipazione dell' abbate al governo cittadino di Bobbio dovesse riuscire molesta al vescovo e come costui tendesse continuamente ad eliminarla: giuridicamente vi riuscì nel 1158 quando il vescovado fu eretto in contea; di fatto soltanto nel 1208 quando Innocenzo III tolse l'esenzione al monastero e lo sottopose « in spiritualibus et in tempo- « ralibus » al vescovado.

(1) Già nella più volte citata supplica del 1155 (vol. II, n. CLXXII = n. CLXXIX, rr. 13-30), i monaci rivendicavano al monastero il diretto dominio di Bobbio e della valle.

A queste rivendicazioni si unisce ora quella del titolo di conte: ecco i due motivi principali che per così dire informano gli atti processuali del 17 novembre 1207, i quali non rappresentano soltanto la tradizione monastica del principio del secolo XIII, ma anche quella dell' ultimo quarantennio del XII.

Il prete Petrocco (vol. II, n. CCC *a* = n. CCCXI *a*, rr. 23-33), che ricorda da più di sessanta anni, « audivit dici et « tam publicam quam comunem famam « esse per Bobium et in circonstantiis « eius, quod sanctus Columbanus fuit « fondator et acquistator monasterii San-

La situazione veniva così capovolta radicalmente: come è naturale il monastero non poteva addurre da parte sua che delle falsificazioni.

I documenti falsi compilati nel monastero tra il 1160-1170, durante cioè il periodo dell'abbaziato di Folco, sono i seguenti:

1. Diploma degli anni 800-814, col quale l'imperatore Carlo Magno conferisce al monastero di S. Colombano il « comitatum Bobiensem cum omni suo « honore et potestate, cum castris, villis, terris, locis et rationibus universis ... « una cum mero et misto imperio ... iure honorabilis feudi » e l' investitura dell'abbate « per anulum ». Questo diploma non c'è pervenuto, ma è ricordato in quello, pure falso, del 18 agosto 846 di Lotario I (vol. I, n. XLI = n. XL).

2. Diploma degli anni 814-840, col quale l'imperatore Ludovico il Pio conferma la precedente concessione di Carlo Magno al monastero. Anche questo diploma non c'è pervenuto, ma è ricordato in quello sopra citato di Lotario I.

3. Diploma del 18 agosto 846, col quale l'imperatore Lotario I conferma ad Hilduino suo cancelliere « comes et abba monasterii Ebobiensis » la concessione di Carlo Magno (vol. I, n. XLI = n. XL).

4. Diploma degli anni 855-874, col quale Ludovico II conferma la concessione di Carlo Magno. Anche questo diploma non c'è pervenuto, ma è ricordato in quello di Ugo e Lotario del 20 marzo 939 (vol. I, n. LXXXIX).

« cti Columbani, et quod acquisivit to« tam terram que est circa Bobium per « quatuor miliaria, et quod de longis« simis temporibus fuit ante monaste« rium quam fuisset aliquis episcopus « in Bobio neque episcopium, et quod « totam terram et omnes possessiones « quas habet episcopus et canonica « prope Bobium usque ad quatuor mi« liaria fuerunt de predicto monasterio « et hodie esse deberent, et semper « audivit ab antiquissimis hominibus « Bobii quampluribus predicta ita esse ».

Adamo di Lodi (ivi, rr. 187-90) « addidit quod audiebat dici ab anti« quis et senioribus hominibus Bobii, « et ipsi dicebant quod hoc audiverunt « dici a suis antecessoribus, quod mo« nasterium solum erat in Bobio et « quod nemo stabat in Bobium preter « monachos, nec ibi episcopus nec ca« nonici ». Prete Enrico di Leveria, che ricorda in oltre sessanta anni sette vescovi (ivi, rr. 194-8), « audivit suo « tempore et vidit ab episcopis, quos « recordatur, quod cum faciebant fieri « fidelitates hominibus, faciebant salva « fidelitate et honore monasterii ».

Caratteristica è la risposta data dal notaio del monastero Opizo al vescovo che si rifiutava di pagare la decima ed il fitto di un brolio e di alcune braide perchè il monastero, contrariamente a quanto era stato stabilito in una transazione, negava al vescovo stesso la decima della pieve di S. Albano (ivi, rr. 450-71): « Domine, quomodo po« test esse quod pro ecclesia Sancti « Albani debeat vobis dare monaste« rium aliquod fictum vel censsum, cum « dicta ecclesia Sancti Albani pleno « iure pertineat ad ipsum monasterium « antequam aliquis episcopus esset in « Bobio? nec videtur quod monaste« rium rationabiliter esse debeat cen« suale nec imphyteota alicuius epi« scopi vel alterius persone de Bobio, « set potius deberet episcopus et cano« nici et etiam omnes habitatores Bobii « eiusdem monasterii esse imphyteote « et censuales, quia, sicut scitis, quic« quid habetis vos et nos cum omni-

5. Diploma dell'877-880, col quale Carlomanno conferma la concessione di Carlo Magno. Il diploma non c'è pervenuto, ma è ricordato in quello ora citato di Ugo e Lotario.

6. Diploma del 20 febbraio 883, col quale l'imperatore Carlo III, a preghiera di Liutardo vescovo di Vercelli, arcicancelliere dell'impero, e di Wibodo vescovo di Parma, conferma ad Agilulfo conte ed abbate di Bobbio le precedenti concessioni di Carlo Magno, Ludovico il Pio e Lotario (vol. I. n. LXIX = n. LXVII).

7. Diploma del 20 marzo 939, col quale gli imperatori Ugo e Lotario riconfermano la concessione di Carlo Magno (vol. I, n. LXXXIX).

8. Diploma del 967, col quale l'imperatore Ottone I conferma la concessione di Carlo Magno (vol. I, n. XCIV). Questo diploma di cui c'è pervenuto soltanto un transunto, è ricordato anche in quello pure falso, di Federico I 28 marzo 1153 (vol. II, n. CLXV = n. CLXVI).

9. Diploma del 27 luglio 972, col quale Ottone I conferma la concessione di Carlo Magno (vol. I, n. XCV).

10. Diploma del 2 aprile 977, col quale Ottone II notifica di avere reintegrato Pietro abbate di Bobbio «in comitem Bobiensem et universa que ad «ius et honorem, iurisdictionem et liberam potestatem ac dominium ipsius co-

«bus qui sunt in Bobio, fuit eiusdem «monasterii».

Infine il teste Oberto Morello (ivi, rr. 485-92), dopo aver confermato quanto aveva detto Opizo, «addidit «quod abbates monasterii sepius suo «tempore vidit vocari ad faciendum «consules Bobii. et dixit quod mul«tociens fuit in illis consciliis ubi ab«bas vocabatur et intererat ad predi«ctos officiales faciendos una cum epi«scopo. et dixit quod iurisdictionem «temporalem exercebant episcopus et «abbas communiter in Bobio, et dixit «quod antequam esset episcopus in «Bobio abbas solus totam iurisdictio«nem Bobii et eius territorii habebat «tamquam comes et dominus gene«ralis».

Lo stesso Oberto (ivi, rr. 500-14) narra come il vescovo Oberto II proibisse al notaio Gerardo di scrivere la carta di appello presso la santa Sede da una sentenza emessa dall'arcidiacono di Tortona in una causa tra il monastero e il vescovado, e riferisce l'esclamazione d'indignazione dei presenti: «hoc est iniquum, si episcopus «est ita dominus; set abbas deberet «esse et semper fuit dominus Bobii «et eius territorii!».

Ciò era ammesso implicitamente ed esplicitamente dagli stessi vescovi quando, come Oglerio (ivi, rr. 127-31) volevano «ut de illo monasterio aliud «fiat», perchè sapevano «quod in illo «monasterio sunt adhuc multa privi«legia [*quelli falsi dei quali ci occu«piamo a pp. 164-7*] in quibus contine«tur quod totum territorium Bobii est «de monasterio, cum multis aliis locis «et castris, et continetur etiam in illis «privilegiis quod abbas est comes et «dominus Bobii»; o quando (ivi, rr. 195-198) «cum faciebant fieri fidelitates ho«minibus, faciebant salva fidelitate et «honore monasterii, et cum predica«bant et in contionibus suis dicebant «in principio: "Hoc dicimus ad hono«rem fundatoris et patroni nostri beati «Columbani"». Cf. anche ivi, rr. 43-5, 160-2, 175-8, 185-4, 366-85.

« mitatus per augustalia priscis temporibus precepta, pragmatica et privilegia « sunt notata sive concessa » e di aver annullato « quecumque Adelbertus et « Opizo marchiones vel eorum [sequ]aces in sepefacto comitatu et eius perti- « nentiis, sive scriptis seu sine scriptis, agere vel facere presumserint nisi de « expressa licentia, [iussu et] voluntate comitis memorati vel predecessorum « eius » (vol. I, n. c).

11. Diploma del 3 novembre 999, col quale Ottone III, a preghiera di papa Silvestro II, conferma « Petroaldo abbati et comiti eiusque successoribus in per- « petuum iure honorabilis feudi et investiture comitatum Bobiensem cum omni « suo honore, iure et iurisdictione, cum castris, villis, terris et locis omnibus « infra Vallem in qua idem monasterium situm est consistentibus, prout co- « mitatus ipse protenditur per fines et coherentias per privilegia predecessorum « nostrorum augustorum apertissime designatas » (vol. I, n. cvi).

12. Diploma del 1084-1105, col quale Enrico IV conferma al monastero la contea e i diritti ad essa inerenti. Il diploma non c'è pervenuto, ma è ricordato in quello, pure falso, di Federico I 28 marzo 1153 (vol. II, n. clxv = n. clxxi).

13. Diploma del 28 agosto 1143, col quale Corrado III conferma ad « Oglerio « monasterii Beati Columbani in Ebobio abbati et comiti eiusque successoribus « iure honorabilis feudi et investiture comitatum Bobiensem cum pertinentiis « et iuribus universis scilicet fines in aliis privilegiis dessignatos. item con- « firmat et concedit merum et mistum imperium et omnia que ad eundem co- « mitatum aspiciunt vel iuris ipsius regis fuerunt » con altre prerogative. Segue l'elenco dei possessi di Bobbio (vol. II, n. clviii = n. clxii).

14. Diploma del 28 marzo 1153, col quale Federico I conferma all'abbate Anselmo i precedenti diplomi imperiali riguardanti la contea di Bobbio (vol. II, n. clxv = n. clxxi).

Tutti questi diplomi sono redatti secondo tre diversi schemi.

Quelli di Lotario I 18 agosto 846, Carlo III 20 febbraio 883, Ugo e Lotario 20 marzo 939, Ottone II 2 aprile 977, Ottone III 3 novembre 999 confermano al monastero il « comitatum Bobiensem cum omni suo honore et « potestate, cum castris, villis, terris, locis et rationibus universis ... cum mero « et misto imperio ... iure honorabilis feudi », senza ulteriori delimitazioni di confini: essi furono compilati usufruendo il formulario di altrettanti diplomi genuini di pari data o poco diversa, aggiungendo come testo dispositivo tutto il passo riguardante la concessione dei diritti di contea del monastero (1).

Di questo tipo devono essere stati senza dubbio i diplomi perduti di Carlo Magno 800-814, Ludovico il Pio 814-840, Ludovico II 855-874 e Carlomanno 877-880, manipolati sui diplomi di Carlo Magno 5 giugno 774 (vol. I, n. xxvii),

(1) Per il diploma di Carlo III 20 febbraio 883 cf. a pp. 62-4; per quello di Ugo e Lotario 20 marzo 939 cf. L. Schiaparelli, *I diplomi di Ugo e di Lotario* in *Bull. dell'Istit. stor. Ital.* n. 34 [Roma, 1914], pp. 215-21.

Ludovico il Pio 814-840 che non ci è pervenuto, e Ludovico II 7 ottobre 860 (vol. I, n. LX) o 2 febbraio 865 (arch. Doria-Pamphili, banc. 76, perg. n. 1693, sul quale cf. vol. III, pp. 54-60) e Carlomanno 20 ottobre 877 (vol. I, numero LXVII = n. LXVI).

I diplomi di Ottone I 967 e Federico I 28 marzo 1153 oltre la detta conferma contengono la descrizione dei confini nei quali era compresa la contea di Bobbio.

Anche nel rifacimento di questi diplomi, come si può constatare per quello di Federico I 28 marzo 1153 (1), si conservò il formulario di altri due diplomi originali e si aggiunse il passo « per fines de Pretalia – et translaturas percur- « runt » desumendolo da quello genuino di Ottone I 30 luglio 972 (vol. I, n. XCVI).

Infine i due diplomi di Ottone I 27 luglio 972 e Corrado III 28 agosto 1143 contengono due lunghi elenchi dei possessi di S. Colombano poco dissimili fra loro e nei quali oltre quelli menzionati nelle bolle di esenzione di Innocenzo II 8 marzo 1143 e Lucio II 15 marzo 1144 sono compresi anche quelli che costituivano la mensa vescovile Bobbiese dopo la divisione del 1014 e per i quali ora il monastero esigeva il tributo.

Tutte queste falsificazioni furono compilate nel monastero durante l'abbaziato di Folco tra il 1160 e il 1170.

In questo tempo tuttavia non furono prodotte in pubblico: se ne parlò forse come documenti decisivi che il monastero si riservava di addurre in causa al momento propizio (2), il quale non tardò a presentarsi.

(1) Veggasi il preambolo del Cipolla a questo diploma (vol. II, pp. 82-3) e il diploma genuino del 23 marzo 1153 (vol. II, n. CLXIV = n. CLXX).

(2) Così per esempio negli atti processuali del 17 novembre 1207 il teste prete Petrocco, il quale ricorda da oltre sessanta anni, riferisce (vol. II, n. CCC *a* = n. CCCXI *a*, rr. 120-31) « quod sepius « audivit ab illis qui magnam conver- « sationem olim habuerant cum con- « dam Oglerio episcopo Bobie[nsi], qui « antea fuerat abbas monasterii quam « episcopus, quod idem episcopus mul- « tociens dicebat cum preposito et ca- « nonicis de canonica... " quia scio « quod in illo monasterio sunt adhuc « multa privilegia in quibus contine- « tur quod totum territorium Bobii est « de monasterio, cum multis aliis locis « et castris, et continetur etiam in illis « privilegiis quod abbas est comes et « dominus Bobii " ».

Al tempo di Oglerio la questione per i diritti di contea tra il monastero e il vescovado non era ancora sorta; e le parole che il teste Petrocco gli attribuisce, Oglerio non poteva averle certo pronunziate.

Esse non sono tuttavia una invenzione di Petrocco, ma riferiscono una tradizione anteriore di quasi un quarantennio artificiosamente creata dal monastero dopo che furono manipolate le falsificazioni delle quali ci occupiamo.

Lo stesso deve dirsi di quanto afferma lo stesso teste a proposito della fondazione della canonica di Bobbio, riferendosi a quanto egli aveva spesso letto « in Cronicis monasterii » (ivi, rr. 136-53).

Infatti morto Folco, nel 1170-1177 si riaccese la lite tra il monastero e il vescovado per i possessi di S. Pietro di Bocco, S. Albano e Valverde, e l'abbate Manfredo si affrettò a farli autenticare insieme alla « cartula qualiter domnus « [C]olumbanus tradidit monasterium Ebobiensi Sedi apostolice » e alla bolla di Pasquale II già falsificate sotto l'abbaziato di Gotescalco o di Anselmo (1) e alla bolla di Teodoro I 4 maggio 643 falsificata tra il 912 e il 914 (2).

L'autenticazione avvenne in Piacenza il 18 novembre 1172 alla presenza del legato pontificio Manfredi cardinale del titolo di S. Giorgio al Velabro: notaio rogante la copia « Leo de Turre imperiali auctoritate et nunc sacri pa« latii Placentini notarius » assistito da « Gerardus imperialis aule notarius », « Iohannes Rubeus imperiali auctoritate et nunc sacri palatii notarius » (1162–1184), « Iohannes Caputagni imperiali auctoritate et nunc sacri palatii notarius », « Iohannes de Montanea imperiali auctoritate et nunc sacri palatii notarius », « Addam de Monteregio imperiali auctoritate notarius », « Opizo de Bobio im« periali auctoritate notarius » (1173–1205), « Obertus de Ponzano imperialis aule « notarius » a richiesta di « Iohannis de Ansaldo monachi et syndici mona« sterii S. Columbani » (3), quel Giovanni di Ansaldo che depose come primo teste nelle deposizioni testimoniali da me attribuite al 1170–1177 che si riferiscono appunto al processo per S. Albano, S. Pietro di Bocco e Valverde (4).

Tutto ciò dimostra quanto poco sia probabile l'ipotesi del Cipolla che tenta di attribuire al cronista piacentino Giovanni Codagnello questo gruppo di falsificazioni: evidentemente il notaio « Iohannes Caputagni » ricordato nelle autentiche del 1172 non può essere che un omonimo di quello, forse un suo immediato antenato.

Quanto alla tesi sostenuta dallo Scheffer-Boichorst è inutile prenderla in considerazione anche con i nuovi indizi addotti in suo favore dal Cipolla: era così naturale il pensare che Egidio de' Rossi giudice e notaio di Parma avesse avuto sott'occhio i diplomi falsi bobbiesi riguardanti i diritti di contea nel compilare i falsi diplomi per i Venerosi!

Tanto più che quei diplomi sullo scorcio del secolo XIII ritenuti ormai genuini anche dal vescovo di Bobbio, che se ne servì nelle sue controversie con i feudatari vicini, dovevano essere abbastanza noti in Parma e Piacenza.

(1) La falsa bolla di Pasquale II non c'è pervenuta, ma il fatto che essa nella relazione processuale del 20 novembre 1207 è elencata insieme alle altre bolle false, tra le quali quella di Teodoro I 4 maggio 643, e la carta di offersione di san Colombano, l'una e l'altra in copia autentica del 18 novembre 1172, dimostra che anche essa fu presentata ai delegati pontifici in copia autentica del 18 novembre 1172. Su queste due falsificazioni cf. vol. I, p. 7 sgg. e vol. III, pp. 155–7.

(2) Per le sue autenticazioni cf. vol. I, p. 112; per il tempo in cui fu falsificata cf. vol. III, pp. 71–3.

(3) Per le autenticazioni cf. vol. I, pp. 76–7.

(4) È questo un nuovo argomento da aggiungersi a quelli addotti per stabilire la data del doc. n. CLXXXIII = n. CCXVI p. a 171, nota (1) del vol. II.

La produzione di questi diplomi, della carta di tradizione di S. Colombano e della bolla di Pasquale II nel processo del 1170-1177 sembra abbiano raggiunto lo scopo che il monastero si era proposto, di mantenere cioè in sospeso qualsiasi decisione nelle questioni dei diritti di contea e della dipendenza del monastero stesso dalla santa Sede.

Infatti nel giugno-settembre 1183 l'abbate Rainerio, succeduto a Manfredo verso la fine del 1180 o al principio del 1181, otteneva la conferma della sua elezione da Lucio III e per delegazione di quest'ultimo la sua consacrazione dal vescovo di Parma.

Era allora vescovo di Bobbio sant'Alberto II succeduto a Gandolfo nel 1182 e trasferito poi il 20 aprile 1185 alla sede di Vercelli (1).

Naturalmente avverso a queste liti per fini puramente materiali e dannosi per la vita religiosa, egli si rivolse a Lucio III per porre fine a quel processo tra il vescovo Bobbiese e il monastero di S. Colombano che si trascinava ormai presso il tribunale della santa Sede da circa un quarantennio, e Lucio III, trovata nel regesto di Eugenio III la sentenza del 1145, « abbatem Sancti Co-« lumbani et monachos ac successores eorum ad obediendum ipsi electo et « successoribus eius, sicut propriis episcopis, de communi fratrum consilio « condempnavit, auctoritate apostolica sententiam antedictam confirmans... « preterea quoniam privilegia felicis memorie Anastasii [IV] et Adriani [IV] « pontificum Romanorum ecclesie Bobiensi collata partim maliciose abrasa fue-« rant in ipsius ecclesie detrimentum, idem papa Lucius, volens indempnitati « eius in posterum providere, decrevit ut propter illas rasuras nullo unquam « tempore dicta privilegia reprobentur » (2).

L'anno seguente il vescovo Ottone succeduto nel 1185 a sant'Alberto II chiedeva la conferma di questa bolla a Urbano III e la otteneva (3).

I monaci di S. Colombano non fecero buona accoglienza alle decisioni di Lucio III ed Urbano III e continuarono ad opporsi a che fossero messe in pratica attuazione; essi dovettero tuttavia subire in tutto o in parte la giurisdizione temporale e spirituale dell'energico Ottone (4).

Le cose procedettero così fino alla fine dei 1198 o al principio del 1199, quando a Rainerio successe l'abbate Alberto (5).

Le tristi vicende che siamo venuti ora esaminando, avevano ridotto il monastero a tale prostrazione di vita spirituale che « de multa que in eo religionis « viguit observantia iam ad tantam sit dissolutionem ordinis monastici devo-« lutum, quod vix in abbate ac monachis aliquod valeat religionis vestigium « inveniri « (6).

Ottone, cui era commessa la « correctio monasterii regularis », ordinò al-

(1) Cf. a p. 151.

(2) Vol. II, n. CCCII = n. CCCXIII, rr. 24-34.

(3) Ivi, rr. 34-6.

(4) Vol. II, n. CCLXI = n. CCLXIX.

(5) Cf. a p. 151.

(6) Vol. II, n. CCLXI = n. CCLXIX, rr. 31-4.

l'abbate eletto in virtù dell'obbedienza prestatagli « ut in claustro a vesperis « precedentis diei, donec die sequenti missarum sollempnia finirentur, silentium « servaretur; fratres in refectorio ab esu carnium abstinerent, cibos religioni « abtos non sine lectione sacre Scripture cum silentio commesturi, et, dimissis « singularibus cameris, in dormitorio pariter recubarent; ipse vero, qui ordi- « nem presbiterii non susceperat, clericos non presumeret tonsurare » (1).

Essendosi l'abbate Alberto superbamente rifiutato d'obbedire, Ottone il 15 aprile 1190, durante la funzione mattutina del giovedì santo, l'aveva solennemente scomunicato concedendogli un termine per sottomettersi fino al 25 aprile, ottava di Pasqua; scaduto inutilmente il qual tempo, Ottone aveva chiesto all'arcivescovo di Genova di cui era suffraganeo la conferma di questa sentenza (2).

Per tutta risposta Alberto si era recato a Roma a chiedere ad Innocenzo III la conferma o la revoca della sua elezione, e nel caso favorevole la consacrazione come l'avevano avuta i suoi predecessori, fino dal tempo di Gregorio Magno, ultimo l'abbate Rainerio (3); ma anche Ottone aveva mandato al papa un suo messo per esporgli lo stato delle cose e per chiedergli la conferma della scomunica da lui pronunciata contro l'abbate (4).

Rigido difensore com'egli era dèi diritti della santa Sede, Innocenzo III non volle pronunciarsi immediatamente: con lettera del 1 dicembre 1199 diretta ad Ottone sospese la scomunica ed invitò il vescovo a produrre i suoi documenti per dimostrare che il monastero di S. Colombano era realmente sottoposto alla sua giurisdizione, concedendogli un termine utile fine al 19 marzo dell'anno seguente; e nello stesso tempo mandò a Bobbio quali suoi delegati gli abbati di Lucedio e di S. Salvatore di Pavia per compiere un'inchiesta sulle condizioni del monastero, sull'elezione dell'abbate Alberto, concedendo loro la « correctionem monasterii tam in capite quam in membris » e la facoltà di deporre l'abbate attuale e di sostituirlo con un altro idoneo e canonicamente eletto (5).

Ottone si affrettò a recarsi a Roma per perorare di persona presso il pontefice la sua causa ed addurre i documenti comprovanti il suo buon diritto (6).

L'inchiesta dei due delegati pontifici non dovette essere troppo lusinghiera per l'abbate Alberto del quale non abbiam più traccia dopo la lettera di Innocenzo III del 1 dicembre 1199: egli fu certamente deposto al più tardi al principio del 1201 e sostituito con l'abbate Romano che per la prima volta troviamo eletto, ma non consacrato, in un documento del 13 maggio del detto anno (7).

(1) Vol. II, n. CCLXI = n. CCLXIX, rr. 36-43.
(2) Ivi, rr. 43-51.
(3) Ivi, rr. 20-26.
(4) Ivi, rr. 51-60.
(5) Ivi, rr. 60-95 e doc. n. CCLX = n. CCLXVIII.
(6) Vol. II, n. CCCII = n. CCCXIII, rr. 42-50.
(7) Vol. I, n. CCLXXII = n. CCLXXXII.

La conclusione di questa inchiesta fu che Innocenzo III, tenendo conto della povertà della chiesa Bobbiese « que licet sit pontificali predita dignitate, in red« ditibus tamen proponitur esse modica et exilis » rinuncia per allora in favore del vescovo Ottone alla prosecuzione del processo ed ordina « ut idem mo« nasterium, iuxta tenorem sententie Eugenii pape, exhibere sibi reverentiam « et obedientiam procuraret, ita tamen quod ex gratia sibi facta, a prose« cutione questionis premisse illo tempore desistendo, nullum posset Sedi apo« stolice preiudicium generari, quominus, cum vellet, suam posset prosequi ra« tionem » (1). Ciò dovette avvenire tra la fine di luglio e il novembre 1201.

Infatti l'ultimo documento nel quale Romano apparisce come abbate eletto è del 24 luglio del detto anno (2), e il primo in cui è detto semplicemente « abbas », cioè consacrato, è del 7 di dicembre (3); e occorre notare che questa volta la consacrazione dell'abbate significava dipendenza del monastero dal vescovado e doveva essere fatta dal vescovo, posteriormente quindi alla sentenza di Innocenzo III.

Questa sentenza se costituiva un grave e pericoloso precedente in danno del monastero, non significava però ancora la rovina della sua causa, e negli anni che seguirono, i monaci dovettero preoccuparsi di raccogliere e organizzare tutti gli elementi che potevano addursi in loro favore in una prossima probabile ripresa del dibattito.

Infatti appena Ottone fu trasferito dalla sede Bobbiese all'arcidiocesi di Genova, l'abbate Romano rifiutò l'obbedienza al successore di quello Oberto II e mandò una commissione di monaci a Roma per pregare Innocenzo III che, essendo ormai decaduta la precedente sentenza concessa come grazia personale al vescovo Ottone, si degnasse di riprendere il processo e « ius Sedis aposto« lice super ipso negotio prosequi » (4).

Risoluto questa volta ad andare fino in fondo, Innocenzo III incarica Siccardo vescovo di Cremona e Giovanni Buono abbate d'Ognissanti pure di Cremona che se constasse loro che il vescovo ingiustamente aggravasse il monastero, eleggessero un procuratore della santa Sede e convocate le parti, escussi i testi ed esaminati i documenti allegati, procedessero pure « usque ad diffi« nitive sententie calculum, appellatione postposita » e rimettessero a lui la causa sufficientemente istruita dopo avere stabilito un termine alle parti « sen« tentiam, dante Domino, recepture » (5).

I due delegati pontifici elessero procuratore della santa Sede il maestro Cremosiano prete di S. Gallo; il vescovado era rappresentato dal procuratore maestro Marchisio di S. Martino, il monastero dal monaco Corrado di Bobbio (6).

(1) Vol. II, n. CCCII = n. CCCXIII, rr. 51-9.

(2) Ivi, n. CCLXIII = n. CCLXXXIII.

(3) Ivi, n. CCLXXV = n. CCLXXXV.

(4) Ivi, n. CCCII = n. CCCXIII, rr. 59-65.

(5) Ivi, rr. 70-80.

(6) Ivi, n. CCC *b* = n. CCCXI *b*, righi 5-15.

Le accuse che quest'ultimo muoveva al vescovo erano de « fictis et de« cimis, castris, villis, ecclesiis, molendinis, vasallis et reverentia solita mona« sterio exhibenda in sancta Maria candelarum, in dominica Palmarum et Pen« tecoste, indulgentia peregrinorum undique concurrentium » (1), riguardavano quindi la giurisdizione temporale e spirituale del vescovo sul monastero.

Oberto II sollevò subito un' eccezione: il monaco Corrado, scomunicato come tutti i suoi confratelli di S. Colombano, non poteva stare in giudizio, ed egli appellava perciò alla santa Sede.

Rigettato l'appello, i delegati pontifici discussero l'eccezione e con sentenza interlocutoria pronunziarono « domnum Conradum non esse excommunicatum « et monasterium per episcopum de prepositis gravaminibus aggravatum » e posero il detto procuratore della santa Sede « super principali negotio » (2).

Costui nell'interesse della parte « proponebat monasterium Sancti Colum« bani specialiter ad Sedem apostolicam nullo medio pertinere et nulli episco« porum subiectum esse, cum beatus Columbanus fondator ipsius monasterii « ipsum Romane otulisset Ecclesie, que et ipsum multis privilegiis doctaverat; « adiciebat quoque ipsam Romanam Ecclesiam in ipsius esse monasterii pos« sessione. quare petebat... ne episcopus Bobiensis pro suo episcopio Sedem « apostolicam inquietaret, si erat in possessione vel quasi, et si non esset, re« stitueret; et si in possessione deficeret in rem agebat » (3).

Invitato a rispondere e ad allegare i documenti in sua difesa, il vescovo si rifiutò ed appellò nuovamente alla santa Sede; ma i delegati pontifici anche questa volta rigettarono l'appello ed iniziarono la discussione di merito (4).

Essendosi il vescovo ritirato dal dibattito, i testi escussi furono soltanto quelli di parte monastica, i documenti esaminati quelli addotti dal monastero: le bolle false di Onorio I, Teodoro I, Martino I, Gregorio II o III, Zaccaria, Sergio II, Giovanni VIII, Formoso, Leone V, Silvestro II e Pasquale II (5) con quelle genuine di Innocenzo II e Adriano IV (6), le lettere autentiche di Lucio II, Lucio III, Eugenio III e Anastasio IV (7); i diplomi di Agilulfo, Adaloaldo, Rodoaldo, Carlo Magno, Ludovico il Pio, Lotario, Carlomanno, Berengario, Arnolfo, Ugo, Ottone I, Ottone II e Ottone III, Corrado III e Federico I, tanto quelli interpolati nel secolo X e nell'XI, quanto quelli falsificati nel XII e autenticati « auctoritate domini Manfredi Sancti Georgii ad Velum aureum diaconi « cardinalis, tunc apostolice Sedis legati » (8). A tutti questi si aggiunse infine la falsa « cartula offersionis » di S. Colombano a Gregorio Magno (9).

(1) Vol. II, n. CCC *b* = n. CCCXI *b*, rr. 32-6.
(2) Ivi, rr. 48-52.
(3) Ivi, rr. 52-61.
(4) Ivi, rr. 61-71.
(5) Ivi, rr. 80-82. Su tutte queste bolle vedi quanto si è detto in questo volume a pp. 38-51, 65-77, 157 e 168.
(6) Vol. II, n. CCC *b* = n. CCCXI *b*, rr. 82-3.
(7) Ivi, rr. 91-9.
(8) Ivi, rr. 100-111. Cf. in seguito a pp. 164-8.
(9) Ivi, rr. 71-8 e 120-4.

Gli atti del processo furono poi spediti a Roma al pontefice per mezzo dello stesso monaco Corrado nunzio del monastero, dopo però che furono redatti in forma pubblica e debitamente registrati dal notaio Giovanni per maggior sicurezza e ad istanza delle parti, per timore che « propter viarum discri-« mina et pericula » potessero andare smarriti (1).

Innocenzo III annullò senz' altro quest' istruttoria che, per necessità di cose, non poteva non essere parziale ed unilaterale, e ne iniziò una nuova in Roma (2) dove le parti dovevano essere convenute circa l'8 dicembre del 1207 (3).

Sembra che i monaci di S. Colombano iniziassero allora una tattica nuova. Il monastero era da almeno un settantennio sotto la diretta giurisdizione della santa Sede; se tuttavia quest' ultima intendeva rinunziare ai suoi diritti in favore di qualche vescovo, non poteva farlo che per quello di Piacenza, alla cui giurisdizione prima che a quella romana il monastero era stato sottoposto.

A prova di ciò il nuovo procuratore della santa Sede, Oddone, allegava una bolla di Formoso, che doveva essere senza alcun dubbio quella del 13 novembre 891, edita al n. LXXII, così corrosa dal tempo però che in essa « de « monasterio Sancti Columbani nec mentio fieret nec etiam vestigium appa-« reret » (4), e perciò non ritenuta da Innocenzo III come probante.

L' istruttoria dunque fu condotta soltanto sulle bolle e sulle lettere genuine di Innocenzo II, Lucio II, Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV, Lucio III e Urbano III.

Il 20 febbraio 1208 il processo si chiudeva con la condanna del monastero e il 21 dello stesso mese Innocenzo III comunicava la sentenza al vescovo Oberto II in questi termini: « utriusque partis rationibus et allegationibus ple-« nius intellectis, privilegiis etiam et sententiis predecessorum nostrorum dili-« genter inspectis, communicato fratrum nostrorum consilio . . . sententiam Eu-« genii pape pro Bobiensi ecclesia contra ipsum monasterium promulgatam « auctoritate apostolica confirmantes, precipimus et sancimus, ut abbates et « monachi, qui pro tempore in ipso monasterio fuerint, tibi ac successoribus « tuis diocesana sint lege subiecti et tam in spiritualibus quam in temporalibus « Bobiensi episcopo tamquam diocesano suo debeant respondere; ac, ut omnis in « posterum auferatur materia iurgiorum, super questione ista, cuilibet tibi adver-« sari volenti perpetuum silentium imponentes, statuimus, ut si qua deinceps « reperta fuerint instrumenta, que pro monasterio et contra episcopum facere « videntur, omnino viribus careant et inutilia reputentur » (5).

(1) Vol. II, n. CCC *b* = n. CCCXI *b*, rr. 132-9.

(2) Ivi, n. CCCII = n. CCCXIII, rr. 87-92.

(3) Ivi, n. CCC *b* = n. CCCXI *b*, rr. 130-2.

(4) Ivi, n. CCCII = n. CCCXIII, rr. 96-9. Questa bolla deve essere per necessità diversa dall' altra, pure di Formoso, allegata nella istruttoria del 17 novembre 1207 (ivi, n. CCC *b* = n. CCCXI *b*, rr. 81-2) e riferentesi, come tutte le altre ivi allegate, alla esenzione del monastero da Piacenza. Cf. a pp. 39 e sgg.

(5) Ivi, rr. 102-17.

Al monastero non rimaneva che seguire l'esortazione di Innocenzo III: di accogliere quella sentenza «humiliter» e di osservarla «inviolabiliter» se non voleva incorrere nella scomunica e in guai maggiori (1).

Difatti dopo il febbraio 1208 non abbiamo più traccie di lotte tra il vescovado ed il monastero: il primo aveva sostituito nella vita politica, economica e spirituale il secondo che si avviava rapidamente alla sua completa dissoluzione.

(1) Ivi, n. CCCI = n. CCCXII.

III.

GIUNTE E CORREZIONI AI DOCUMENTI.

Per la data e il riferimento dei documenti nei volumi I e II occorre tenere presente la tavola di raffronto aggiunta a pp. 17-28 del vol. III.

Per le identificazioni dei nomi di luogo nei volumi I e II occorre tener presente quanto a proposito è detto a pp. 85-141 del vol. III.

N. I (vol. I, p. 72), alla bibliografia, aggiungi: KEHR, VI, II, p. 248, n. 1; al comento (ivi, pp. 74-81): per l'opera e il valore di questa falsificazione cf. vol. III, pp. 155-6.

N. III (ivi, pp. 85-8), al comento: su questo diploma interpolato cf. vol. III, pp. 142-3.

N. VII (ivi, p. 93), al comento: su questo diploma interpolato cf. vol. III, pp. 142-3.

N. IX (ivi, pp. 98-9), al comento: su questo diploma interpolato cf. vol. III, pp. 142-3.

N. X (ivi, p. 101), alla bigliografia, aggiungi: KEHR, VI, II, p. 249, n. 6; al comento (ivi, pp. 101-2): contro l'autenticità di questa bolla cf. vol. III, pp. 39-47 e 65-73.

N. XIII (ivi, p. 105), alla bibliografia, aggiungi: KEHR, VI, II, p. 250, n. 7; al comento (ivi, pp. 105-8): sull'epoca di questa falsificazione cf. vol. III, pp. 47-51 e 65-73.

N. XIV (ivi, p. 113): su questa falsificazione cf. vol. III, p. 38 e sgg., p. 65 e sgg.

N. XV (ivi, p. 114): contro l'autenticità di questo diploma cf. vol. III, pp. 52-3.

N. XXI (ivi, p. 123): su questa falsificazione cf. vol. III, p. 38 e sgg., p. 65 e sgg.

N. XXII (ivi): su questa falsificazione cf. vol. III, p. 38 e sgg., p. 65 e sgg.

N. XXXII (vol I, p. 135): su questo diploma cf. vol. III, pp. 32-4.

N. XXXIII (ivi, p. 135): sull'epoca di questa falsificazione cf. vol. III, pp. 164-8.

N. XXXV (ivi, p. 136): su questo diploma cf. vol. III, p. 33.

N. XXXVI = n. XXXIV (ivi, pp. 137-9): sulla natura di questo documento cf. vol. III, pp. 79-80.

N. XXXVIII (ivi, p. 145): su questa falsificazione cf. vol. III, p. 38 e sgg., p. 65 e sgg.

N. XL = n. XLI (ivi, pp. 149-52): sull'epoca di questa falsificazione cf. vol. III, pp. 164-8.

N. XLV (ivi, p. 169): probabilmente questo diploma è quello del 2 febbraio 865, sul quale cf. vol. III, p. 54 e sgg.

N. LXIII (ivi, p. 184): sulla tradizione e sulla natura di questo documento cf. vol. III, p. 80-1.

N. LXV (ivi, p. 220): su questa falsificazione cf. vol. III, p. 38 e sgg., p. 65 e sgg.

N. LXVII = n. LXIX (ivi, pp. 224-7): sull'epoca di questa falsificazione cf. vol III, pp. 164-8; sulla restituzione del diploma originale di pari data ora perduto cf. ivi, pp. 61-5.

N. LXIX = n. LXX (ivi, pp. 231-2): su questo diploma interpolato cf. vol. III, pp. 53-60, p. 64 nota (2) e p. 65 e sgg.

N. LXXI = n. LXXIV (ivi, p. 238): su questa falsificazione cf. vol. III, p. 38 e sgg., p. 65 sgg.

N. LXXII (ivi, p. 239): alla bibliografia, aggiungi: KEHR, V, p. 443, n. 16; al comento: su questa bolla cf. vol. III, p. 37, nota (6) e p. 173, nota (4).

N. LXXIII (ivi, p. 242): per la tradizione di questo diploma cf. vol. III, p. 66; sulia sua struttura e sulla sua interpolazione cf. ivi a pp. 53-60 e pp. 65-73.

N. LXXIV = n. LXXV (ivi, pp. 249-50): sulla tradizione, struttura e interpolazione di questo diploma cf. come al n. LXXIII.

N. LXXXI (vol. I, p. 272): su questo diploma interpolato o interamente falso cf. vol. III, pp. 53-60, p. 64 nota (2) e p. 65 e sgg.

N. LXXXIII (ivi, p. 284): su questa falsificazione cf. vol. III, p. 38 e sgg., p. 65 e sgg.

N. LXXXIV (ivi, p. 284): sull' attribuzione di questa bolla non ad Anastasio III, ma a Lucio III cf. vol. III, p. 147, nota (1).

N. LXXXVI = n. LXXXIV (ivi, pp. 288-9): per la data di questa bolla cf. vol. III, pp. 67-70.

N. LXXXVIII (ivi, pp. 301-11): sulla data e il valore di questo documento cf. vol. III, p. 74.

N. LXXXIX (ivi, pp. 312-3), al comento: sull'epoca di questa falsificazione cf. vol. III, pp. 165-8.

N. XCIII (ivi, p. 319): questa bolla non è altro che quella di Leone V ricordata al n. LXXXIII.

N. XCIV (ivi, pp. 319-20): su questa falsificazione cf. vol. III, pp. 165-8.

N. XCV (ivi, pp. 322-3): su questa falsificazione cf. vol. III, pp. 165-8.

N. XCVI (ivi, p. 331): su questo diploma interpolato cf. vol. III, pp. 75-7

N. C (ivi, pp. 345-7): su questa falsificazione cf. vol. III, pp. 165-8; (ivi, p. 345, r. 40) leggi: 23 marzo 1153.

N. CIII (ivi, pp. 353-4), al comento: su questo diploma interpolato cf. vol. III, pp. 75-7.

N. CIV (ivi, p. 361): su questa falsificazione cf. vol. III, pp. 75-7.

N. CVI (ivi, pp. 364-5): su questa falsificazione cf. vol. III, pp. 166-8; (ivi, p. 365, r. 10) leggi: « fidelium nostrorumque ».

N. CVII (ivi, p. 373 r. 11), leggi: « sortibus .III. de ipsa curte »; (ivi, p. 375, r. 90): « per libellum. In Marade »; (ivi, rr. 94-5): « dimidium, et curte .I. in « Placencia; (ivi, p. 376, r. 114): « Racle .II. Curte de Barbada domocoltile »; (ivi, r. 119): « Sancti Pauli in Niza »; (ivi, p. 377, rr. 145-6): « pratum .I. in Fran-

« cisca »; (ivi, rr. 149-50): « curte .i. in Segestri »; (ivi, p. 378, rr. 172-3): « et castanetum in Ansamano ad fictum; capella una in Carelio ».

N. CXIII (vol. I, p. 386): su questa falsificazione cf. vol. III, pp. 76-7.

N. CXXXIII = n. CCXVIII (ivi, p. 423), al comento: sulla data di questo doc. cf. vol. II, p. 7, doc. n. CXLI in nota.

N. CXL = n. CXXXVIII (vol. II, p. 6): sull'epoca di questa falsificazione cf. vol. III, p. 157.

N. CXLII = n. CXL (ivi, p. 7): sulla data di questo documento cf. vol. III, p. 124, rr. 27-9.

N. CLIV = CLXIII n. (ivi, p. 26, nel preambolo, r. 5) leggi: n. CCXVIII.

N. CLXII = n. CLVIII (ivi, p. 43): su questa falsificazione cf. vol. III, pp. 166-7.

N. CLXV = n. CLXI (ivi, p. 59): su questa lettera cf. vol. III, p. 152.

N. CLXVII = n. CLXII (ivi, p. 59): su questa lettera cf. vol. III, pp. 153-9.

N. CLXX = n. CLXIV (ivi, p. 75, r. 5), leggi: « del mercato in Sarto ».

N. CLXXI = n. CLXV (ivi, p. 80): su questa falsificazione cf. vol. III, pp. 166-7; (ivi, p. 85, r. 16) leggi: « Bobbiese 977 » (vol. I, n. C).

Nn. CLXVI e CLXXII = n. CLXVI (ivi, pp. 59 e 102): su questa lettera cf. vol. III, pp. 150 e 152-9.

N. CLXXVII = n. CLXX (ivi, p. 107): su questa bolla cf. vol. III, pp. 159-60.

N. CLXXXI = CLXXIV (ivi, p. 116, rr. 4-5), leggi: « sentenza cremasca ».

N. CLXXXIII = n. CLXXVI (ivi, p. 117): cf. vol. III, p. 161.

N. CXCVIII = n. CXCII (ivi, p. 141, r. 7), leggi: « Guastavinus cordoanerius ».

N. CCXVI = n. CLXXXIII (ivi, p. 171, nota (1)), aggiungi: cf. vol. III, p. 168, nota (4); (ivi, p. 179 in nota, col. 1, r. 34) leggi: « successore di Gotescalco ».

N. CCCXI = n. CCC (ivi, p. 367, nota (9)): vedi a proposito di questa bolla quanto si è rilevato nel vol. III, p. 39, n. 12, e pp. 68, 173; (ivi, p. 369, note 1-14): vedi a rettifica quanto si è rilevato nel vol. III, pp. 164-6.

Vol. III, p. 39, r. 2, leggi: « 13 novembre ».

Ivi, p. 122, r. 21, leggi: in « Ventarolla ».

Ivi, p. 155, r. 19, leggi: « Giovanni VIII 872-882 ».

Ivi, p. 165, r. 15, leggi: « del 24 luglio ».

Ivi, p. 167, r. 13, leggi: « del 24 luglio ».

INDICE

I.

NOMI PROPRJ E COSE NOTEVOLI [1].

(1) Il numero romano richiama il volume, l'arabico grande la pagina, l'esponente il rigo.

II.

VOCABOLI

NON REGISTRATI NEI LESSICI DEL FORCELLINI E DEL DU CANGE (1).

alpecella, alpi- I 96[27], 100[20].
aporti II 181[28].
aquadutile II 242[9].
boatare II 296[33].
boconus II 276[39].
braila II 276[31].
buregum II 350[218].
buschalee II 349[13].
cantaricia II 187[223].
carobium II 276[23].
chericata, cler- II 189[274], 190[297].
coltare II 296[33].
crisura, crisureta II 277[54 75].
curtisere I 131[36].
disfunderatum II 278[105].
domo coltile I 373[2].
evualia I 337[41].
fictale, fictales I 374[39], II 212[36].
fogatorium, fug- II 277[67], 280[2].
frascenerii I 374[45].
frodare II 297[64].
garo I 198[194].
iematum II 280[4].
laudamen II 4[6].
lurnus II 353[286].
malordo I 336[17].
malavis I 336[15].
mexone II 282[64].
molia II 275[4].
pecoraritia I 196[136].
pedecatus II 194[425].
placiola I 396[22].
progno, pru- II 28[20 30].
sagona II 288[6].
scagni II 276[37].
scahecus II 277[68].
seligo I 193[49].
spigarolium, spigat- II 280[13, 2]; pullus spigarolius II 273[93].
splacio I 396[22].
spongata II 247[22].
tymbus I 122[15].
villanaticus II 314[7].
vualdeman I 126[11].
vuarpiri I 420[28].

(1) In questo glossario, compilato non dagli autori, ma dall' Ufficio di Segreteria dell' Istituto, non si è creduto di mettere accanto ai singoli vocaboli alcun probabile significato, per non entrare, in sede d' indice, in questioni irte di difficoltà che solo la competenza degli autori, ambedue defunti prima della fine dell'opera, avrebbe potuto risolvere.

III.

OPERE A STAMPA CITATE.

1. Affò I., *Storia della città di Parma.*
Parma, 1792-1793.

2. Banchero G., *Il duomo di Genova illustrato.*
Ed. 1ª, Genova, 1855; ed. 2ª, Genova, 1862.

3. Barelli G., *L'assedio di Cuneo nel 1557.*
Nel vol. *Cuneo,* Torino, 1898.

4. — *Le vie del commercio fra l'Italia e la Francia nel medio evo.*
Asti, 1906.

5. Baumgarten P. M., *Auf Kanzlei und Kammer.*
Freiburg i/B, 1907.

6. Berger E., *Les registres d'Innocent IV.*
Nella *Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome,* Paris, 1884.

7. Berger S., *Histoire de la Vulgate.*
Paris, 1893.

8. Bernheim E., *Ein Bisher unbekannter Bericht von Concil zu Pisa im Jahre 1135.*
Nella *Zeitschrift für Kirchenrecht,* XVI, Freiburg i/B, 1881.

9. Bernhardi W., *Lothar von Supplinburg.*
Leipzig, 1879.

10. Bernardi Marangonis *Annales Pisani.*
Nei *Monumenta Germaniae historica. Scriptores,* XIX, Hannoverae, 1866.

11. Bertacchi D., *Monografia di Bobbio, ovvero: Cenni storico-statistici-topografici ed economici.*
Pinerolo, 1859.

12. Besson M., *Mémoire pour servir à l'histoire de St-Aimé.*
Nella *Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte,* I, Stans, 1907.

13. Besta E. recensione di F. Carabellese, *L'Apulia ed il suo comune nell'alto medioevo.*
Nell'*Archivio storico Italiano,* XL, Firenze, 1907.

14. Bethmann L.-Waitz G., *Carmen de Synodo Ticinensi.*
Nei *Monumenta Germaniae historica. Scriptores Rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX,* Hannoverae, 1878.

15. Bevere R., *Ordigni ed utensili per l'esercizio di arti ed industrie, mezzi di trasporto ed armi in uso nelle provincie napoletane dal XII al XVI secolo.*
Nell'*Archivio storico per le provincie napolitane,* XXII, Napoli, 1897.

16. Biancolini G. B., *Notizie storiche delle chiese di Verona.*
Verona, 1759-71.

17. Biscaro G., *I conti di Lomello. (A proposito di una recente pubblicazione).*
Nell'*Archivio storico Lombardo,* XXXIII, Milano 1906.

18. BÖHMER J. F.-E. MÜHLBACHER, *Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern (751-918).*
Innsbruck, 1889.

19. BORDONI FRANCISCI *Thesaurus sanctae ecclesiae Parmensis, ortus sanctorum et privilegiorum publicae utilitati... expositus.*
Parmae, 1671.

20. BOSISIO I., *Concilia Papiensia. Constitutiones synodales.*
Papiae, 1852.

21. BRESSLAU H., *Der Ambasciatorenvermerk in den Urkunden der Karolinger.*
Nell'*Archiv zur Urkundenforschung*, I, 1907.

22. — *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien.*
Vol. I, ed. 2ª, Leipzig, 1912.

23. BUBNOW N., *Gerberti postea Silvestri papae Opera mathematica* (972-1003).
Berolini, 1889.

24. BUZZI G., *Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma.*
Nell' *Archivio della R. Società Romana di storia patria*, XXXVIII, Roma 1915.

25. CAGGESE R., *Un comune libero alle porte di Firenze.*
Firenze, 1905.

26. — *Classi e comuni rurali nel medioevo italiano.*
Firenze, 1907.

27. CAMPI P. M., *Dell'historia ecclesiastica di Piacenza.*
Vol. I, Piacenza, 1651.

28. CAPETTI V., *Di alcuni caratteri del Planctus.*
Nelle *Memorie storiche Forogiuliensi*, III, 1907.

29. — *Due casi d'esuli nel secolo IX, il Refuga irlandese e Godescalco.*
Nelle *Memorie storiche Forogiuliensi*, IV, 1908.

30. CAPPELLETTI G., *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni.*
Venezia, vol. XIII, 1857.

31. CATTANEO R., *L'architettura in Italia dal sec. VI al Mille.*
Venezia, 1889.

32. CAVAZZOCCA MAZZANTI V., *Un nuovo archivolto del ciborio di S. Giorgio di Valpolicella.*
Nella *Madonna Verona*, II, 1908.

33. CERIANI A., *Notizia di un antico manoscritto Ambrosiano del Liber diurnus Romanorum pontificum.*
Nei *Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere*, serie II, vol. XXII, pagine 367-71, Milano, 1889.

34. *Chronicon Cremonense ab anno 1096 usque ad annum 1232.*
In MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, VII, Mediolani, MDCCXXV.

35. CHROUST A., *Untersuchungen über die langobardischen Königs-und Herzogs-Urkunden.*
Graz, 1888.

36. — *Monumenta palaeographica sacra.*
Augustae Taurinorum, 1899.

37. CIPOLLA C., *L'Isola Cenense.*
Nell'*Archivio Veneto*, XX, II, Venezia, 1880.

38. — *La valle di Pruviniano in un diploma di Berengario I.*
Nell'*Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino*, II, Roma, 1883,

39. — *Monumenta Novaliciensia vetustiora* (sec. VIII-XI).
Nelle *Fonti per la storia d'Italia* pubblicate dall'Istituto Storico Italiano, nn. 31-32, Roma, 1898-1901.

40. — *Il gruppo dei diplomi Adelaidini a favore dell'abbazia di Pinerolo.*
Nella *Biblioteca della Società storica Subalpina*, vol. I, Pinerolo, 1899.

41. — *Notizie e documenti sulla storia artistica della basilica di S. Colombano di Bobbio nell'età della Rinascenza.*

In *L'Arte*, Roma, 1904.

42. — *Inventario dei codici superstiti greci e latini antichi della Biblioteca Nazionale di Torino.*

In *Rivista di filologia e di istruzione classica*, XXXII, 1904.

43. — *Documenti per la storia del priorato di S. Colombano in Bardolino prima della sua trasformazione in commenda* (sec. IX-XV).

In *Atti e memorie dell'Accademia d'agricoltura, scienze, lettere, arti e commercio di Verona*, Verona, 1904-5.

44. — *Una adbreviatio inedita dei beni dell'abbazia di Bobbio.*

Nella *Rivista storica Benedettina*, I, Roma, 1906.

45. — *I codici Bobbiesi della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.*

Milano, Hoepli, 1907.

46. — *Inventari trascritti da pergamene Bobbiesi dei secoli XIII-XIV.*

Nella *Miscellanea di storia Italiana*, serie III, p. XIII, Torino, 1908.

47. — *Una visita a Bobbio* (22-23 giugno 1914).

Bobbio, 1914.

48. CIVARDI A., *Memorie del santuario della B. V. del Penice.*

Piacenza, 1904.

49. *Codex Astensis qui de* MALABAYLA *communiter nuncupatur.*

In *Atti della R. Accademia dei Lincei*, serie II, voll. V, VI, VII (ed. QUINTINUS SELLA), Roma, 1875-76.

50. *Columbae epistolae.*

Nei *Monumenta Germaniae historica. Epistolarum Merovingici et Karolini aevi*, III (ed. W. GUNDLACH), Berolini, 1892.

51. *Continuator Havniensis Prosperi Aquitani chronici.*

Nei *Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi*, IX, Berolini, 1892.

52. CROSATTI G., *Bardolino, appunti monografici.*

Verona, Marchiori, 1902.

53. DARMSTÄDTER P., *Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont* (568-1250).

Strassburg, 1896.

54. DAUX C., *La protection apostolique au moyen-âge.*

Nella *Revue des questions historiques*, LXXII, Paris, 1902.

55. DAVIDSOHN R., *Origine del consolato con speciale riguardo al contado di Fiesole-Firenze.*

Nell'*Archivio storico Italiano*, serie IX, disp. 2ª, Firenze, 1892.

56. DE DIONISIIS I. I., *De duobus episcopis Aldone et Notingo Veronensi ecclesiae assertis et vindicatis. Dissertatio.*

Veronae, 1758.

57. DELLA TORRE A., *Il battesimo di Callisto.*

Cividale, 1899.

58. DE ROSSI G. B., *Sepolcri del secolo VIII scoperti presso la chiesa di S. Lorenzo in Lucina.*

Nel *Bollettino della Commissione archeologica comunale di Roma*, I, Roma, 1872-73.

59. — *L'inscription du tombeau d'Hadrien Ier composée et gravée en France par ordre de Charlemagne.*

Nei *Mélanges de l'Ecole française de Rome*, VII, 5, Roma, 1885.

60. DE RUBEIS B., *Monumenta ecclesiae Aquileiensis commentario historico-chronologico-critico illustrata, cum appendice.*

Argentinae (Venetiis), 1740.

61. De Simoni C., *Regesti delle lettere pontificie riguardanti la Liguria.*
Negli *Atti della Società Ligure di storia patria*, XIX, Genova, 1888.

62. Di Meo A., *Annali critico-diplomatici del regno di Napoli della mezzana età.*
Napoli, 1795-1819.

63. Duchesne L.-Fabre P., *Le Liber Censuum.*
Nella *Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome*, 2e série, VI, Paris, 1905.

64. Egidi P., *Necrologi e libri affini della provincia Romana.*
Vol. I, nelle *Fonti per la storia d' Italia* pubblicate dall' Istituto storico Italiano, n. 44, Roma, 1908.

65. Fabre P., *Le patrimoine de l'Eglise Romaine dans les alpes Cottiennes.*
Nei *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome*, vol. IV, Roma, 1884.

66. Fantini G., *Memorie dell' antica Sarsina.*
In app. alla 2a ed. delle *Antichità di Sarsina* di F. Antonini, Faenza, 1739.

67. Ferrara G., *Il Carmen de synodo Ticinensi. Contributo alla storia della ritmica latina.*
Nei *Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere*, serie II, vol. XXXVII, fasc. x, Milano, 1904.

68. Ferretto A., *Liber magistri Salomonis sacri palatii notarii.*
In *Atti della Società Ligure di storia patria*, vol. XXXVI, Genova, 1906.

69. Ficker J., *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens.*
Innsbruck, vol. I-IV, 1868-74.

70. Fleming P., *Collectanea sacra seu sancti Columbani Hiberni abbatis ... acta et opuscula.*
Lovanii, 1667.

71. Flodoardi *De Christi triumphis apud Italiam libri XIV.*
In Migne, *Patrologia Latina* CXXXV.

72. Forcella V., *Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di Milano.*
Milano, 1899.

73. Forcella V., Seletti E., *Iscrizioni cristiane in Milano anteriori al IX secolo.*
Codogno, 1897.

74. Forcellini Aegidii-De Vit Vincentii *Totius latinitatis Lexicon.*
Prati MDCCCLVIII-MDCCCLXXV.

75. Gabotto F., *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Asti.*
Nella *Biblioteca della Società storica Subalpina*, vol. XXVIII, Pinerolo, 1904.

76. Gabotto F. e Legé V., *Le carte dell'archivio capitolare di Tortona* (sec. IX-1200).
Nella *Biblioteca della Società storica Subalpina*, vol. XXIX, Pinerolo, 1905.

77. Gams P. B., *Series episcoporum ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo.*
Ratisbonae, 1873.

78. Gaudenzi A., *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna.*
Nel *Bullettino dell' Istituto storico Italiano*, nn. 36, 37, 1916.

79. Gay I., *L'Italie méridionale et l'empire Byzantin.*
Nella *Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et Rome*, fascicolo 90, Paris, 1904.

80. Gazzera L., *Delle iscrizioni cristiane del Piemonte.*
Nelle *Memorie della R. Accademia di Torino*, serie II, tomo XI, Torino, 1851.

81. Gerola G., *Il Trentino nei diplomi di Berengario I.*
Nell'*Archivio Trentino*, 1916.

82. *Gesta abbatum Fontanellensium.*
In *Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum*, ed. S. Löwenfeld, Hannover, 1886.

83. *Gesta Berengarii imperatoris.*
Ed. Dümmler, Halle, 1871.

84. Gherardi A., *Inventario sommario del R. archivio di Stato di Firenze.*
Firenze, 1903.

85. Gillert K., *Lateinische Handschriften in St. Petersburg.*
Nel *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde* VI, Hannover, 1880.

86. Giorgi I., *Storia esterna del codice Vaticano del Diurnus Romanorum pontificum.*
Nell'*Archivio della R. Società Romana di storia patria*, XI, Roma, 1888.

87. Giuliani G. B., *Sermones sancti Zenonis.*
Veronae, 1883.

88. Grasshof H., *Langobardisch-frankisches klosterwesen in Italien.*
Göttingen, 1907.

89. Grion G., *Una cantica di Felice zio di Paolo Diacono.*
In *Pagine Friulane*, XII, 1899.

90. Guidi P. e Parenti O., *Regesto del Capitolo di Lucca.*
Vol. I, nei *Regesta Chartarum Italiae* pubblicati dall'Istituto storico Italiano e dall'Istituto Storico Prussiano, n. 6, Roma, 1910.

91. Hartmann L. M., *Bemerkungen zu den ältesten Langobardischen Königsurkunden.*
Nel *Neues Archiv des Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, XXV, Hannover, 1899.

92. — *Adbreviatio de rebus monasterii Bobiensis.*
Nel *Bollettino storico-bibliografico Subalpino*, VIII, Torino, 1904.

93. — *Die Wirtschaft des Klosters Bobbio in 9. Jahrhundert.*
In *Analekten zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter*, Gotha, 1904.

94. — *Geschichte Italiens im Mittelalter.*
Vol. III, Gotha, 1908.

95. — *Römer und Langobarden bis zur Theilung Italiens.*
Vol. II della *Geschichte Italiens im Mittelalter*. Leipzig, 1900.

96. Havet J., *Lettres de Gerbert 983-997.*
Paris, 1889.

97. Herzig H., *Die Langobardischen fragmente in der Abtei S. Pietro in Ferentillo.*
Nella *Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte*, XX, Roma, 1906.

98. *Historiae patriae monumenta edita iussu regis* Caroli Alberti.
Chartarum, I, Augustae Taurinorum, 1836.

99. Holder Egger, *Langobardiscen Regesten.*
In *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, III, Hannover und Leipzig, 1877.

100. Hübner R., *Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit.* Zweite Abtheilung. *Die Gerichtsurkunden aus Italien bis zum Jahre 1150.*
Nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, XIV, *Germanistische Abtheilung*, Weimar, 1893.

101. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici II.*
Vol. VI, II, Parisiis, 1861.

102. Iacobi a Varagine *archiepiscopi Genuensis Chronicon Genuense ab origine urbis ad annum MCCXCVII.*
Ed. Muratori L. A. nei *Rerum Italicarum scriptores*, IX, Mediolani MDCCXXVI.

103. Jaffé Ph., *Regesta pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, 2ª ed. *curaverunt* S. Loewenfeld, F. Kaltenbrunner, P. Ewald.
Vol. I-II, Lipsiae, 1885.

104. JANAUSCHEK, *Originum Cisterciensium.*
Vindobonae, 1877.

105. *Indices chronologici ad Antiquitates Italicas medii aevi et ad Opera minora* LUDOVICI ANTONII MURATORI, *cura et studio curatorum historiae patriae, studiis apud Pedemontanos, Ligures, Sardos et Langobardos fovendis.*
Augustae Taurinorum, 1896.

106. IONAE *Vitae Columbani abbatis discipulorumque eius libri duo.*
Edizione di BRUNO KRUSCH nei *Monumenta Germaniae historica. Rerum Merovingicarum Scriptores,* to. IV, *Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici,* Hannoverae et Lipziae, 1902.

107. JOPPI A., *Ritmo o cantilena barbarica in elogio di re longobardi, colla notizia dei sinodi di Pavia e di Roma, nei quali avvenne la riunione della chiesa scismatica di Aquileia alla comunione della Chiesa Romana.*
In *Archeografo Triestino,* N. S., vol. I, II, Trieste, 1869.

108. JUNG J., *Bobio, Valeia, Bardi.*
Nelle *Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung,* XX, Innsbruck, 1889.

109. — *Die Staedt Luna und ihr Gebiet.*
Nelle *Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung,* XXI, 1901.

110. KEHR P. F., *Papsturkunden in Turin.*
Nelle *Nachrichten von der königliche Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-August-Universität zu Göttingen,* Phil. hist. Klasse, 1891.

111. — *Papsturkunden in Parma und Piacenza.*
Nelle *Nachrichten von der königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,* Phil. hist. Klasse, 1900.

112. KEHR P. F. e SCHIAPARELLI L., *Papsturkunden in Mailand-Lombardei-Ligurien.*
Nelle *Nachrichten von der königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,* Hist. phil. Klasse, 1902.

113. — *Nachträge zu den Papsturkunden Italiens VIII.*
Nelle *Nachrichten von der königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,* Phil. hist. Klasse, 1914.

114. KEIL H., *Grammatici latini.*
Vol. III, Lipsiae, 1859.

115. LANGER O., *Politische geschichte Genuas und Pisas im XII Jahrhundert nebst einem Exkurs zu Kritik der Annales Pisani.*
Leipzig, 1882.

116. LEGÈ V., *Sant' Alberto fondatore del monastero di Butrio e il suo culto.*
Tortona, 1801.

117. LEGÈ V. e GABOTTO F., *Documenti degli archivi Tortonesi relativi alla storia di Voghera, aggiuntevi le carte dell'archivio della cattedrale di Voghera.*
Nella *Biblioteca della Società storica Subalpina,* vol. XXXIX, Pinerolo, 1908.

118. *Liber diurnus Romanorum pontificum.*
Ed. TH. SICKEL, Vindobonae, 1889.

119. LITTA S., *Famiglie celebri d'Italia.*
Vol. IV, Milano, 1843.

120. LIUDPRANDI *Antapodosis.*
Nei *Monumenta Germaniae historica. Scriptores,* III, Hannoverae, MDCCCXXXIX.

121. — *Historia Ottonis.*
Nei *Monumenta Germaniae historica. Scriptores,* III, Hannoverae, MDCCCXXXIX.

122. LUDEWIG P. e MÜLLER TH., *Regesta episcoporum Constantientium.*
Innsbruck, 1895.

123. Lugano P., *Le celle di Bobbio.*
In *Derthona sacra*, Torino, 1899.

124. — *San Colombano monaco e scrittore, 542-615.*
Nella *Rivista storica Benedettina*, Roma, 1917.

125. — *Sull'abbazia di S. Alberto di Butrio.*
Tortona, 1901.

126. Lupi C., *Manuale di paleografia*, Firenze, 1873.

127. Lupus M., *Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis.*
Bergomi, I, 1784.

128. Mabillon Joh., *Acta sanctorum ordinis s. Benedicti.*
Vol. II, Venetiis, MDCCXXXIII.

129. — *Annales ordinis sancti Benedicti occidentalium monachorum patriarchae.*
Vol. III, Lucae, 1739.

130. Maffei S., *Museum Veronense.*
Verona, 1749.

131. Mai A., *Auctores classici.*
Vol. V, Romae, 1833.

132. Maiocchi R. recensione di A. Civardi, *Memorie del santuario della B. V. del Penice.*
Nella *Rivista di scienze storiche*, 1904.

133. Manitius M., *Geschichte des Lateinischen Literatur des Mittelalters.*
Munchen, 1911.

134. Mansi I. D., *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio.*
Vol. XIX, Venetiis, MDCCLXXIV.

135. Martin E., *Saint Colomban.*
Paris, 1905.

136. Melampo A., *Attorno alle bolle papali.*
Nella *Miscellanea di storia ecclesiastica*, Roma, 1905.

137. Messingham Th., *Florilegium Insulae sanctorum.*
Parisiis, 1624.

138. Meyer W., *Der ludus de Antichristo und Bemerkungen über die lateinischen Rythmen des XII Jahrhunderts.*
Nelle *Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München*, 1882, Heft I.

139. *Miracula sancti Columbani.*
Negli *Acta sanctorum ord. s. Benedicti* editi dal Mabillon, ed. 2ª, II, Venetiis, 1733.

140. Molossi L., *Vocabolario topografico dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.*
Parma, 1832-34.

141. Moriondo G. B., *Monumenta Aquensia.*
Vol. II, Taurini, 1790.

142. Mühlbacher E., *Die Urkunden Karls III.*
Nelle *Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*, Bd. XCII, Wien, 1879.

143. — *Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918 (J. J. Böhmer, Regesta Imperii I).*
II Aufl. I, Innsbruck 1900-1908.

144. Muratori L. A., *Delle antichità Estensi ed Italiane.*
Modena, 1717.

— *Antiquitates Italicae medii aevi.*
Mediolani, 1738-1742.

— *Annali d' Italia.*
Milano, 1744-49.

145. Nordau E., *Die lateinische literatur im Uebergang vom Altertum zum Mittelalter.*
Nella collezione di P. Hinneberg, *Die kultur der Gegenwart*, sezione I, parte 8ª, Berlino e Lipsia, 1905.

146. Oltrocchi, *Ecclesiae Mediolanensis historia Ligustica.*
Mediolani, 1795.

147. Omont H., *Notice sur le ms. latin 886 des nouvelles acquisitions*

de la bibliothèque Nationale de Paris.
Paris, 1906.

148. OTTONIS FRISINGENSIS ep. *Gesta Friderici imperatoris.*
Nei *Monumenta Germaniae historica. Scriptores*, XX, Hannoverae, MDCCCLXVIII.

149. PASCHINI P., *Il Friuli alla caduta della civiltà romana.*
Nell'*Accademia di Udine*, seduta 11 novembre 1910.

150. PATETTA F., *La Lex Frisonum.*
Nelle *Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino*, II, XLIII, Torino, 1893.

151. PEYRON A., *Marci Tullii Ciceronis orationum fragmenta inedita.*
Stuttgardiae et Tubingae, 1824.

152. PFLUGK-HARTTUNG J., *Acta pontificum Romanorum inedita.*
Stuttgart, 1884.

153. — *Iter italicum.*
Stuttgart, 1884.

154. — *Specimina cartarum pontificum Romanorum.*
Stuttgart, 1887.

155. — *Die Bulle der Päpste.*
Gotha, 1904.

156. — *Diplomatische-historische forschungen.*

157. — *Das Päpstwahldecret des Jahres 1059.*
Nelle *Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung*, XXVII, Innsbruck, 1906.

158. PICAVET, *Gerbert, un pape philosophe.*
Paris, 1897.

159. PIVANO S., *Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino I.*
Torino, 1908.

160. — *Le immunità ecclesiastiche.*
In *Festschrift für E. Friedberg*, Lipsia, 1908.

161. — *Sistema curtense.*
Nel *Bullettino dell' Istituto storico Italiano*, n. 30, Roma, 1909.

162. POGGIALI C., *Memorie storiche della città di Piacenza.*
Piacenza, MDCCLVII.

163. POLLASTRELLI B., *Dell'anno della Incarnazione usato dai Piacentini.*
Piacenza, 1856.

164. POLLINI, *Memorie storiche intorno alla chiesa Tortonese.*
Tortona, 1889.

165. POTTHAST A., *Regesta pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad MCCCIV.*
Vol. I, Berolini, MDCCCLXXIV.

166. PRIULI BON L., *Intorno alla chiesa di S. Giorgio di Valpolicella.*
Nella *Madonna Verona*, VI, 1912.

167. RATTI A., *Il probabile itinerario della fuga di Ariberto arcivescovo di Milano.*
In *Archivio storico Lombardo*, XXIX, fasc. 33.

168. *Regula coenobialis sancti Columbani abbatis.*
Ed. SEEBASS O. nella *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, XVII, Gotha, 1896.

169. REIFFERSCHEID A., *Bibliotheca Patrum Latinorum Italica. III Die Ambrosianische Bibliothek in Mailand.*
Nei *Sitzungsberichte der Philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*, Bd. LXVII, Wien, 1871.

170. REMONDINI M., *Iscrizioni medioevali della Liguria.*
In *Atti della Società Ligure di storia patria*, XII, Genova, 1887.

171. — *Memorie intorno alle antiche iscrizioni di Bobbio.*
Genova, 1886.

172. RIEGL A., *Alfonso Ceccarelli und seine Fälschungen von Kaiserurkunden.*
Nelle *Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung*, XV, Innsbruck, 1894.

173. Rossetti B. F., *Bobbio illustrato.* Voll. I-II, Torino, 1795.

174. — *Le Romagne, geografia e storia.* Milano, 1894.

175. Sarti M. et Fattorini M., *De claris archygimnasii Bononiensis professoribus.*
2ª ed. a cura di C. Albicini e C. Malagola, Bononiae, 1886-96.

176. Savigny F. C., *Storia del diritto romano nel medioevo.*
Traduzione italiana di E. Bollati, Torino, 1854-57.

177. Savio F., *L'abbazia di S. Marziano di Tortona nel periodo medioevale.*
Nella *Rivista storica di Alessandria,* V, 15, 1890.

178. — *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300. I Vescovi del Piemonte.*
Torino, 1899.

179. Savioli L. V., *Annali Bolognesi.*

180. Schaub F., *Der Kampf gegen der Zinswucher.*
Freiburg i/B, 1905.

181. Scheffer-Boichorst P., *Rechtfertigung des Rolandino Passegerii; Egidio Rossi als Fälscher für die Venerosi; seine Nachahmer.*
Nelle *Diplomatische Forschungen zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts,* pubblicati negli *Historische Studien* von E. Ebering, Heft VIII, Berlin, 1897.

182. Schiaparelli L., *Diploma inedito di Berengario I in favore del monastero di Bobbio.*
Negli *Atti della R. Accademia delle scienze di Torino,* XXXI, disp. 8ª, Torino, 1896.

183. — *I diplomi di Berengario I.*
Nelle *Fonti per la storia d'Italia,* pubblicate dall'Istituto Storico Italiano, n. 35, Roma, 1903.

184. — *I diplomi di Berengario I.*
Nel *Bullettino dell' Istituto storico Italiano,* n. 23, *I diplomi dei re d'Italia. Ricerche storico-diplomatiche,* parte I, Roma, 1904.

185. — *I diplomi di Guido e di Lamberto.*
Nel *Bullettino dell' Istituto storico Italiano,* n. 26, *I diplomi dei re d'Italia* &c. parte II, Roma, 1905.

186. — *I diplomi di Guido e di Lamberto.*
Nelle *Fonti per la storia d'Italia,* pubblicate dall'Istituto storico Italiano, n. 36, Roma, 1906.

187. — *I diplomi di Ludovico III.*
Nel *Bullettino dell' Istituto storico Italiano,* n. 29, *I diplomi dei re d'Italia* &c. parte III, Roma, 1908.

188. — *I diplomi di Ugo e Lotario.*
Nel *Bullettino dell' Istituto storico Italiano,* n. 34, Roma, 1914.

189. Schiaparelli L. e Baldasseroni F., *Regesto di Camaldoli.*
Vol. II. Nei *Regesta Chartarum Italiae,* pubblicati dall'Istituto storico Italiano e dall'Istituto storico Prussiano, n. 5, Roma, 1909.

190. Schneider F., *Regestum Senense.*
Nei *Regesta Chartarum Italiae,* pubblicati dall'Istituto storico Italiano e dall'Istituto storico Prussiano, n. 8, Roma, 1911,

191. Schupfer, *L'allodio.*
Torino, 1885.

192. Schwartz G., *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe 951-1122.*
Leipzig und Berlin, 1913.

193. Seebass, *Handschriften von Bobbio in der Vatikanischen und Ambrosianischen Bibliothek.*
In *Centralblatt für Bibliothekswesen,* XIII, Leipzig, 1896.

194. Semeria, *Secoli cristiani della Liguria.*
Vol. II, Torino, 1843.

195. Serafini C., *Le monete e le bolle plumbee pontificie del medagliere Vaticano.*
Milano, 1910.

196. Sesti G. B., *Piante delle città, piazze e castelli fortificati in questo Stato di Milano con le dichiarazioni date alle stampe dal tenente generale e ingegnere militare d. Giovanni Battista Sesti dedicate all' Altezza Serenissima del sig. prencipe Eugenio di Savoia e Piemonte.*
Milano, Agnelli, scultore e stampatore, 1718.

197. Sgulmero P., *Bardolino.*
Verona, 1902.

198. Sicardi ep. *Chronicon.*
In Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores*, VII, Mediolani, MDCCXXV.

199. Simeoni L., *Antichi patti tra signori e comuni rurali nelle carte Veronesi 1191-1242.*
Negli *Atti e Memorie dell'Accademia di Verona*, vol. VIII, 1907.

200. Simonsfeld H., *Urkunden Friedrich Rotbarts in Italien.*
Nelle *Sitzungsberichte der k. bayer. Akademie der Wissenschaften zu München*, 1905.

201. — *Friedrich I.*
Leipzig, 1908.

202. Stenzel G. A., *Geschichte Deutschlands unter der Frankischen Kaisern.*
Leipzig, 1828.

203. Steffens Fr., *Lateinische Paläographie.*
Vol. I, Freiburg i/S, 1903.

204. Stockes M., *Six months in the Apennines.*
London, 1892.

205. Stumpf-Brentano K. F., *Die Reichskanzler vornehmlich des X, XI, und XII. Jahrhunderts. Nebst einem Beitrage zu den Regesten und zur kritik der Kaiserurkunden dieser Zeit.*
Vol. I-II, Innsbruck, 1865-83. [I regesti si citano: Stumpf, n. ...].

206. Tamassia N., *Longobardi, Franchi e Chiesa Romana.*
Bologna, 1888.

207. — *Chiesa e popolo. Note per la storia dell' Italia precomunale.*
Nell'*Archivio giuridico*, volume LXVI, fasc. 2, Pisa, 1901.

208. Tonini L., *Storia civile e sacra Riminese.*
Vol. III, Rimini, 1862.

209. Tononi G., *San Donato e la chiesa di S. Brigida in Piacenza.*
Piacenza, 1891.

210. — *Ospizio pei pellegrini irlandesi e Monte di Pietà.*
Nella *Strenna Piacentina del 1891.*

211. — *Quattro documenti dei secoli IX, X e XIII.*
Nell'*Archivio storico per le provincie Parmensi*, VII, Parma, 1901.

212. Torelli P., *La data ne' documenti medioevali Mantovani.*
In *Atti e Memorie dell'Accademia Virgiliana*, 1910.

213. Traube L., *Nomina sacra.*
München, 1907.

214. Ughelli F., *Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium rebusque ab iis praeclare gestis &c.*
To. IV, 2ª ed. cura et studio Nicolai Coleti, Venetiis 1719.

215. Vayra P., *Il Museo storico di Casa Savoia nell' archivio di Stato in Torino.*
Torino, 1880.

216. Venturi A., *Storia dell'arte italiana.*
Voll. II, III, Roma, 1901-08.

217. Villani C., *Breve descrizione della patriarcale basilica di S. Paolo.*
Roma, 1900.

218. *Vita Galli auctore* Wettino.
Ed. Krusch B. nei *Monumenta Germaniae historica. Scriptores Rerum Merovingicarum* to. IV. *Passiones vitaeque sanctorum aevi Me-*

CONTENUTO DEL VOLUME

Finito di stampare oggi 31 dicembre 1918
nella tipografia del Senato.
Edizione di trecencinquanta esemplari.